

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 aprile 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento n. 58 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP) [2019/272] (19CE0788)..... Pag. 1

Regolamento n. 123 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi di fari anteriori adattivi (AFS) per veicoli a motore [2019/273] (19CE0789)..... Pag. 24

Publicati nel n. L 49 del 20 febbraio 2019

Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (19CE0790)..... Pag. 86

Publicato nel n. L 471 del 19 febbraio 2019

Decisione (UE) 2019/275 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Grecia - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (19CE0791)..... Pag. 88

Decisione (UE) 2019/276 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza (19CE0792)..... Pag. 90

Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019 (19CE0793)..... Pag. 92

Publicati nel n. L 54 del 22 febbraio 2019



<u>Regolamento (UE) 2019/278 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (19CE0794).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (19CE0795).....</u>	<i>Pag.</i> 95
<u>Regolamento delegato (UE) 2019/280 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (19CE0796).....</u>	<i>Pag.</i> 98
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/281 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP)] (19CE0797).....</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/282 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (19CE0798).....</u>	<i>Pag.</i> 124
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/283 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (19CE0799)...</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (19CE0800).....</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2019/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (19CE0801).....</u>	<i>Pag.</i> 130
<u>Decisione (UE) 2019/286 della Commissione, del 12 febbraio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» [notificata con il numero C(2019) 926] (19CE0802).....</u>	<i>Pag.</i> 133
<i>Publicati nel n. L 47 del 19 febbraio 2019</i>	
<u>Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi (19CE0803).....</u>	<i>Pag.</i> 135
<u>Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (19CE0804).....</u>	<i>Pag.</i> 147
<i>Publicati nel n. L 53 del 22 febbraio 2019</i>	
<u>Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (19CE0805).....</u>	<i>Pag.</i> 150
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro (19CE0806).....</u>	<i>Pag.</i> 155
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluzifop-P, fluossipir, imazalil, kresoximmetile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina (19CE0807).....</u>	<i>Pag.</i> 166



<u>Decisione (UE) 2019/292 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali (19CE0808).....</u>	<i>Pag.</i> 169
<u>Decisione (UE) 2019/293 della Commissione, dell'8 novembre 2018, relativa all'aiuto di Stato SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN) attuato dalla Romania per la ristrutturazione di Complexul Energetic Hunedoara [notificata con il numero C(2018) 7308] (19CE0809).....</u>	<i>Pag.</i> 171
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni [notificata con il numero C(2019) 1059] (19CE0810).....</u>	<i>Pag.</i> 190
<i>Pubblicati nel n. L 48 del 20 febbraio 2019</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/295 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti (19CE0811)</u>	<i>Pag.</i> 200
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/296 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (19CE0812).....</u>	<i>Pag.</i> 203
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/297 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE0813).....</u>	<i>Pag.</i> 204
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2019/298 della Commissione, del 20 febbraio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame (19CE0814).....</u>	<i>Pag.</i> 219
<u>Decisione (UE) 2019/299 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni inerenti al personale in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (19CE0815).....</u>	<i>Pag.</i> 222
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (19CE0816).....</u>	<i>Pag.</i> 252
<i>Pubblicati nel n. L 50 del 21 febbraio 2019</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

Regolamento n. 58 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di:

I. Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD)

II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato

III. Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP) [2019/272]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 03 del regolamento — data di entrata in vigore: 18 giugno 2016.

INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Requisiti generali
3. Definizioni comuni alle parti I, II e III

PARTE I. OMOLOGAZIONE DEI RUPD

4. Definizioni
5. Domanda di omologazione
6. Omologazione
7. Requisiti
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Modifiche ed estensioni dell'omologazione di un tipo di RUPD
11. Cessazione definitiva della produzione
12. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

PARTE II. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DI UN RUPD DI TIPO OMOLOGATO

13. Definizioni
14. Domanda di omologazione
15. Omologazione



16. Requisiti relativi all'installazione di un RUPD omologato
17. Conformità della produzione
18. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
19. Modifiche ed estensioni dell'omologazione di un tipo di veicolo
20. Cessazione definitiva della produzione
21. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

PARTE III. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE ANTINCASTRO POSTERIORE (RUP)

22. Definizioni
23. Domanda di omologazione
24. Omologazione
25. Requisiti della RUP
26. Conformità della produzione
27. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
28. Modifiche ed estensioni dell'omologazione di un tipo di veicolo
29. Cessazione definitiva della produzione
30. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

PARTE IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

31. Disposizioni transitorie

ALLEGATI


1. Notifica (parte I)
2. Notifica (parte II)
3. Notifica (parte III)
4. Esempi di marchi di omologazione
5. Condizioni e procedure di prova
6. Veicoli speciali
7. Requisiti relativi alle diverse categorie di veicoli

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica:

- 1.1.1. PARTE I: ai RUPD progettati per essere installati su veicoli delle categorie M, N e O ⁽¹⁾;
- 1.1.2. PARTE II: all'installazione su veicoli delle categorie M, N e O ⁽¹⁾ di RUPD omologati ai sensi della parte I del presente regolamento;
- 1.1.3. PARTE III: ai veicoli delle categorie M, N e O ⁽¹⁾ dotati di un RUPD non omologato separatamente ai sensi della PARTE I del presente regolamento o progettato e/o strutturato in modo che i suoi componenti possano essere considerati totalmente o parzialmente rispondenti alla funzione di un RUPD;
- 1.1.4. ai veicoli delle categorie M₁, M₂, M₃, N₁, O₁ e O₂ ⁽¹⁾ a motivo della protezione antincastro posteriore.

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



- 1.2. Il presente regolamento non si applica:
 - 1.2.1. agli elementi trainanti per veicoli articolati;
 - 1.2.2. ai rimorchi progettati e costruiti specificatamente per il trasporto di carichi molto lunghi, di lunghezza indivisibile, come legname, barre d'acciaio ecc.
- 1.3. Su riserva della decisione dell'autorità di omologazione, i veicoli per i quali qualunque RUPD (fisso, rimovibile, pieghevole, regolabile ecc.) sia incompatibile con l'uso di tali veicoli su strada possono essere esentati, totalmente o in parte, dal presente regolamento.

2. REQUISITI GENERALI

- 2.1. Tutti i veicoli devono essere costruiti e/o attrezzati in modo da offrire, su tutta la loro larghezza, un'efficace protezione anticastro dei veicoli di cui al punto 1 del presente regolamento in caso di collisione posteriore con veicoli delle categorie M_1 e N_1 ^(*).
- 2.2. Il veicolo deve essere sottoposto a prova alle condizioni di cui al punto 2 dell'allegato 5.
- 2.3. Si considera che veicoli delle categorie M_1 , M_2 , M_3 , N_1 , O_1 o O_2 soddisfino la condizione di cui sopra, purché:
 - a) siano conformi alle stesse condizioni stabilite nella parte II o nella parte III; oppure
 - b) l'altezza libera dal suolo sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non superi 550 mm su una larghezza non inferiore di oltre 100 mm su ciascun lato a quella dell'asse posteriore (senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo); oppure
 - c) per i veicoli delle categorie O_1 e O_2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafranghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, l'altezza libera dal suolo sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non superi 550 mm su una larghezza non inferiore a 100 mm su ciascun lato dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici (senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo).

In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse più largo.

I requisiti di cui al punto 2.3, lettere b) e c), devono essere soddisfatti almeno su una linea:

- a) a una distanza di non oltre 450 mm dall'estremità posteriore del veicolo;
 - b) che può presentare interruzioni che non superano, in totale, 200 mm.
- 2.4. Si considera che ogni veicolo della categoria G soddisfi la condizione per l'altezza libera dal suolo di cui sopra, se l'angolo di uscita (ISO 612:1978) non è superiore:
 - a) a 10° per i veicoli delle categorie M_1G e N_1G ;
 - b) a 20° per i veicoli delle categorie M_2G e N_2G ; e
 - c) a 25° per i veicoli delle categorie M_3G e N_3G ;

su una larghezza non inferiore a quella dell'asse posteriore di oltre 100 mm su ciascun lato (escluso qualsiasi rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo).

In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse più largo. I requisiti di cui alle lettere da a) a c) del presente punto devono essere soddisfatti almeno su una linea:


- a) a una distanza di non oltre 450 mm dall'estremità posteriore del veicolo;
- b) che può presentare interruzioni che non superano, in totale, 200 mm.

3. DEFINIZIONI COMUNI ALLE PARTI I, II E III

3.1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 3.1.1. «massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia, non occupato e a vuoto, ma completo di combustibile, refrigerante, lubrificanti, attrezzi e ruota di scorta (se fornita in dotazione standard dal costruttore del veicolo);
- 3.1.2. «massa massima», la massa dichiarata dal costruttore del veicolo come tecnicamente ammissibile (tale massa può essere superiore alla «massa massima ammissibile» stabilita dall'amministrazione nazionale);

^(*) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



- 3.1.3. «RUPD», un dispositivo normalmente composto da una traversa e collegamenti ai longheroni del telaio o altri elementi strutturali del veicolo;
- 3.1.4. «cabina», una cabina connessa al telaio del veicolo mediante collegamenti specifici e che non ha una parte comune con la superficie di carico.

PARTE I. OMOLOGAZIONE DEI RUPD

4. DEFINIZIONI

- 4.1. Ai fini della parte I del presente regolamento s'intende per:
- 4.1.1. «omologazione di un RUPD», l'omologazione di un RUPD in base ai requisiti stabiliti nel seguente punto 7;
- 4.1.2. «tipo di RUPD», i RUPD che non differiscono tra loro quanto a caratteristiche fondamentali quali la forma, le dimensioni, gli accessori, i materiali e le marcature menzionate nel successivo punto 5.2.2.

5. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

- 5.1. La domanda di omologazione di un RUPD deve essere presentata dal produttore del RUPD o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.
- 5.2. Per ogni tipo di RUPD la domanda deve essere corredata:
- 5.2.1. della documentazione in triplice copia riportante la descrizione delle caratteristiche tecniche del RUPD: le dimensioni, la linea e i materiali costruttivi, nonché il metodo di installazione;
- 5.2.2. di un campione del tipo di RUPD: il campione deve essere marcato chiaramente e in modo indelebile in tutti i suoi componenti essenziali con il nome commerciale o il marchio del richiedente e la denominazione del tipo.
- 5.3. Un RUPD rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione.
- 5.4. Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

6. OMOLOGAZIONE

- 6.1. Se il RUPD presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti del seguente punto 7, viene rilasciata l'omologazione di quel tipo di RUPD.
- 6.2. A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di protezione antincastro posteriore.
- 6.3. La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di RUPD ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 6.4. Su ciascun RUPD conforme al tipo di RUPD omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in evidenza e in un punto di facile accesso specificato nella scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:
- 6.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽³⁾;
- 6.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel punto 6.4.1.
- 6.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 6.6. L'allegato 4 del presente regolamento riporta alcuni esempi di collocazione dei marchi di omologazione.

⁽³⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



7. REQUISITI

- 7.1. L'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 120 mm. Le estremità laterali della traversa non devono piegarsi all'indietro né avere un bordo esterno affilato. Tale condizione è soddisfatta quando le estremità laterali della traversa sono arrotondate verso l'esterno e hanno un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.

Per i RUPD destinati a essere montati su veicoli delle categorie M, N₁, N₂ con una massa massima non superiore a 8 t, O₁, O₂, su veicoli di categoria G e su veicoli muniti di una piattaforma elevatrice, l'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 100 mm.

- 7.2. Il RUPD può essere progettato in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo. In tal caso deve essere garantito un metodo di fissaggio nella posizione di servizio che escluda qualsiasi possibilità di spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione del dispositivo non deve superare 40 daN.

Per i RUPD che sono progettati in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo deve essere fornita un'etichetta che riporti dei simboli oppure una scritta nelle lingue del paese in cui è in vendita il dispositivo per informare l'operatore della posizione standard del RUPD che offre un'efficace protezione antincastro.

Dimensioni minime dell'etichetta: 60 × 120 mm

- 7.3. Il RUPD deve offrire un'adeguata resistenza alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo. (Ciò verrà dimostrato in base alle procedure e alle condizioni di prova di cui all'allegato 5 del presente regolamento.) La massima flessione orizzontale del RUPD osservata durante e dopo l'applicazione delle forze di prova di cui all'allegato 5 deve essere registrata nel modulo di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 8).

- 7.4. Nei veicoli muniti di una piattaforma elevatrice posteriore il dispositivo antincastro può presentare varchi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questo caso si applicano i requisiti specifici seguenti:

- 7.4.1. Non deve essere superiore a 2,5 cm la distanza laterale libera massima misurata tra gli elementi del dispositivo antincastro e gli elementi della piattaforma elevatrice che si muovono attraverso il varco quando la piattaforma elevatrice viene fatta funzionare e che rendono necessaria la presenza del varco.

- 7.4.2. I singoli elementi della protezione antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 420 cm².

- 7.4.3. Per le traverse con un'altezza di sezione inferiore a 120 mm i singoli elementi del dispositivo antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 350 cm².

- 7.4.4. Nei veicoli di lunghezza inferiore a 2 000 mm e qualora sia impossibile rispettare i requisiti dei punti 7.4.2 e 7.4.3, la superficie effettiva può essere ridotta a condizione di soddisfare i requisiti di resistenza.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/CE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti.


- 8.1. Ogni dispositivo antincastro posteriore omologato a norma del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al precedente punto 7.

- 8.2. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in qualsiasi stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 9.1. L'omologazione rilasciata a un tipo di RUPD ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatti i requisiti di cui sopra o se il dispositivo di protezione non supera la prova prescritta nell'allegato 5.

- 9.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.



10. MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI RUPD
- 10.1. Qualsiasi modifica del tipo di RUPD deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del RUPD. L'autorità di omologazione può quindi:
- 10.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che quindi il RUPD rimane conforme ai requisiti; oppure
- 10.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.
- 10.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 6.3.
- 10.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione del tipo di dispositivo di protezione antincastro posteriore omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
- Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

PARTE II. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DI UN RUPD DI TIPO OMOLOGATO

13. DEFINIZIONI
- 13.1. Ai fini della parte II del presente regolamento s'intende per:
- 13.1.1. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di un RUPD di tipo omologato ai sensi della parte I del presente regolamento;
- 13.1.2. «tipo di veicolo», veicoli che non si differenziano in aspetti essenziali quali:
- la larghezza dell'asse posteriore;
- la struttura, le dimensioni, la forma e l'altezza da terra della parte posteriore del veicolo e le caratteristiche della sospensione, nella misura in cui abbiano un'incidenza sui requisiti specificati al punto 19 del presente regolamento;
- i RUPD omologati installati sul veicolo.
- 13.2. Altre definizioni applicabili a questa parte II sono riportate nel punto 3 del presente regolamento.
14. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 14.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di uno (o più) RUPD di tipo omologato deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante autorizzato.



- 14.2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:
- 14.2.1. disegni del veicolo che riportino, in applicazione dei criteri cui si fa riferimento al punto 13.1.2 del presente regolamento, il tipo di veicolo nell'elevazione laterale e posteriore, con l'indicazione della posizione dei RUPD omologati e dei dettagli progettuali dei loro elementi di fissaggio al telaio del veicolo;
- 14.2.2. la massa massima del veicolo;
- 14.2.3. l'elenco dei RUPD da installare sul veicolo;
- 14.2.4. su richiesta dell'autorità di omologazione si deve inoltre fornire la scheda di notifica dell'omologazione (cioè l'allegato 1 del presente regolamento) di ciascun RUPD.
- 14.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare, su cui è installato un RUPD omologato.
- 14.3.1. Per la prova può essere accettato un veicolo che non comprenda tutti i componenti propri del tipo, purché il richiedente possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di omologazione che la mancanza di tali componenti non pregiudica i risultati delle verifiche effettuate in base ai requisiti del presente regolamento.
- 14.4. Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire l'esecuzione di controlli efficaci della conformità della produzione.
15. OMOLOGAZIONE
- 15.1. L'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento è attrezzato con un RUPD omologato, soddisfa i requisiti del seguente punto 16 ed è stato sottoposto a prova alle condizioni di cui al punto 2.2.
- 15.2. A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero ad un altro tipo di veicolo.
- 15.3. La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
- 15.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
- 15.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (*);
- 15.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel punto 15.4.1.
- 15.5. Se nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non deve essere ripetuto il simbolo prescritto al punto 15.4.1; in tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai cui sensi è stata concessa l'omologazione nel paese di rilascio ai sensi del presente regolamento, devono essere disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 15.4.1.
- 15.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 15.7. Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.
- 15.8. L'allegato 4 del presente regolamento riporta alcuni esempi di collocazione dei marchi di omologazione.

(*) I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



16. REQUISITI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN RUPD OMOLOGATO
- 16.1. Per i veicoli delle categorie N_2 con una massa massima superiore a 8 t, N_3 , O_3 e O_4 , l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare:
- 450 mm per veicoli a motore e rimorchi dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico. In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm;
 - 500 mm o, se inferiore, un angolo di uscita di 8° conforme alla norma ISO 612:1978 per i veicoli diversi da quelli di cui alla lettera a). In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm.

Questo requisito si applica su tutta la larghezza del veicolo a motore o del rimorchio e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova al dispositivo, conformemente alla parte I del presente regolamento e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 7), non superi i valori di cui alle lettere a) e b) sopra, aumentati della metà dell'altezza di sezione minima prescritta per la traversa del RUPD.

Il requisito di altezza per l'applicazione delle forze di prova deve essere regolato in base all'altezza libera dal suolo a causa delle disposizioni per l'angolo di uscita di cui sopra.

- 16.2. Per i veicoli delle categorie M , N_1 , N_2 con una massa massima non superiore a 8 t, O_1 e O_2 , l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare 550 mm per tutta la sua larghezza e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova al dispositivo, conformemente alla parte I del presente regolamento e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 7), non superi 600 mm.
- 16.3. La larghezza del dispositivo di protezione posteriore non deve superare in nessun punto la larghezza dell'asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo, e il RUPD non può distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. Se il dispositivo è contenuto nella carrozzeria del veicolo o comprende la carrozzeria del veicolo che già di per sé supera la larghezza dell'asse posteriore, non si applica il requisito secondo cui la larghezza del RUPD non deve superare quella dell'asse posteriore. Tuttavia nei veicoli delle categorie O_1 e O_2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafanghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, la larghezza del RUPD, su ciascun lato, non deve essere inferiore a 100 mm dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici, senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse posteriore più largo. Si devono inoltre verificare e registrare nella scheda di notifica dell'omologazione i requisiti dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato 5 relativi alla distanza tra i punti di applicazione delle forze di prova e i bordi esterni delle ruote posteriori (allegato 1, punto 7).
- 16.4. Per i veicoli delle categorie M , N_1 , N_2 con una massa massima non superiore a 8 t, O_1 e O_2 , il dispositivo deve essere montato in modo che la distanza orizzontale tra la parte posteriore della traversa del dispositivo e il punto più arretrato all'estremità posteriore del veicolo, compresa l'eventuale piattaforma elevatrice, non sia superiore a 400 mm diminuita della maggiore deformazione totale, sia plastica che elastica (punto 7.3 della parte I), misurata e registrata durante la prova in uno qualunque dei punti di applicazione delle forze di prova (allegato 1, punto 8) durante l'omologazione del dispositivo di protezione anticastro posteriore, in conformità alle disposizioni della parte I del presente regolamento, e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione. Misurando tale distanza, deve essere esclusa qualunque parte del veicolo che rimanga a più di 2 m da terra in ogni condizione di carico.

Lo stesso requisito si applica ai veicoli della categoria N_2 con una massa massima superiore a 8 t, N_3 e ai veicoli delle categorie O_3 e O_4 , dotati di una piattaforma elevatrice o progettati con un rimorchio ribaltabile; tuttavia per i veicoli di tali categorie la distanza orizzontale non deve superare 300 mm, misurata nella parte posteriore della traversa prima dell'applicazione delle forze di prova.


Per i veicoli delle categorie O_3 e O_4 , non muniti di una piattaforma elevatrice e non progettati con un rimorchio ribaltabile, le distanze orizzontali massime sono ridotte a 200 mm prima dell'applicazione delle forze di prova e a 300 mm diminuite della maggiore deformazione totale, sia plastica che elastica (punto 7.3 della parte I), misurate e registrate durante la prova in uno qualunque dei punti di applicazione delle forze di prova (allegato 1, punto 8).

In ogni caso le sporgenze non strutturali come i fanali di coda e quelle di dimensioni inferiori a 50 mm in ogni direzione, ad esempio paraurti di gomma, respingenti resistenti, cerniere e serrature devono essere escluse dalla determinazione del punto più arretrato all'estremità posteriore.



Prima dell'applicazione delle forze di prova la distanza orizzontale massima consentita di una traversa unica, segmentata o inclinata del RUPD è di 100 mm tra la parte posteriore della traversa misurata al punto più avanzato e la parte posteriore della traversa misurata al punto più arretrato sul piano longitudinale del veicolo.

- 16.5. Il dispositivo deve essere installato in modo che dopo l'applicazione delle forze di prova di cui all'allegato 5 per i veicoli della categoria N₂ con una massa massima superiore a 8 t, N₃, O₃ e O₄, l'altezza libera dal suolo massima del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non superi in alcun punto di oltre 60 mm il valore precedente alla prova. Per i veicoli con un angolo di uscita fino a 8° (punto 16.1) l'altezza libera dal suolo massima non deve superare 600 mm.
- 16.6. La massa massima del tipo di veicolo per cui si chiede l'omologazione non deve essere superiore al valore indicato nella scheda di notifica dell'omologazione di ciascun RUPD omologato da installare sul veicolo.
- 16.7. Viste le disposizioni del punto 7.2 relative ai RUPD regolabili, l'etichetta deve essere apposta in modo chiaro e permanentemente visibile al posto del conducente o in un punto facilmente visibile nell'area posteriore del veicolo accanto al RUPD.
17. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti.
- 17.1. Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al precedente punto 16.
- 17.2. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in qualsiasi stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.
18. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 18.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatti i requisiti di cui sopra.
- 18.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
19. MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO
- 19.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:
- 19.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che quindi il veicolo rimane conforme ai requisiti; oppure
- 19.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.
- 19.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 15.3.
- 19.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
20. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
21. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
- Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.



**PARTE III. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE
ANTINCASTRO POSTERIORE (RUP)**

22. DEFINIZIONI
- 22.1. Ai fini della parte III del presente regolamento s'intende per:
- 22.1.1. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la RUP di cui è dotato;
- 22.1.2. «tipo di veicolo», una categoria di veicoli che non si differenziano in aspetti essenziali quali la larghezza dell'asse posteriore, la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte posteriore del veicolo e le caratteristiche della sospensione nella misura in cui abbiano un'incidenza sui requisiti specificati al punto 25 del presente regolamento;
- 22.1.3. «protezione antincastro posteriore (RUP)», la presenza sul retro del veicolo:
- 22.1.3.1. di un tipo particolare di RUPD; oppure
- 22.1.3.2. di componenti della carrozzeria, del telaio o d'altro tipo che, grazie alla loro forma e alle loro caratteristiche, assolvano totalmente o parzialmente la funzione di RUPD.
- 22.2. Altre definizioni applicabili a questa parte III sono riportate nel punto 3 del presente regolamento.
23. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 23.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione offerta dalla RUP deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante autorizzato.
- 23.2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:
- 23.2.1. una descrizione dettagliata del tipo di veicolo che ne illustri la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali costruttivi, se ciò è richiesto ai fini del presente regolamento;
- 23.2.2. disegni del veicolo che mostrino il tipo di veicolo nell'elevazione laterale e posteriore e dettagli del progetto delle parti posteriori della struttura;
- 23.2.3. la massa massima del veicolo;
- 23.2.4. una descrizione dettagliata della RUP: dimensioni, linee, materiali costruttivi e posizione sul veicolo.
- 23.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
- 23.3.1. Per la prova può essere accettato un veicolo che non comprenda tutti i componenti propri del tipo, purché il richiedente possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di omologazione che la mancanza di tali componenti non pregiudica i risultati delle verifiche effettuate in base ai requisiti del presente regolamento.
- 23.4. Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire l'esecuzione di controlli efficaci della conformità della produzione.
24. OMOLOGAZIONE
- 24.1. L'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti del punto 2.3, lettere b) o c), o del punto 25 ed è stato sottoposto a prova alle condizioni di cui al punto 2.2.
- 24.2. A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero ad un altro tipo di veicolo.
- 24.3. La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.



- 24.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
- 24.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽⁹⁾;
- 24.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel punto 24.4.1.
- 24.5. Se nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non deve essere ripetuto il simbolo prescritto al punto 24.4.1; in tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai cui sensi è stata concessa l'omologazione nel paese di rilascio ai sensi del presente regolamento, devono essere disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 24.4.1.
- 24.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 24.7. Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.
- 24.8. L'allegato 4 del presente regolamento riporta alcuni esempi di collocazione dei marchi di omologazione.

25. REQUISITI DELLA RUP

- 25.1. Per i veicoli delle categorie N₁, con una massa massima superiore a 8 t, N₂, O₃ e O₄, l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore della RUP, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare:

- a) 450 mm per veicoli a motore e rimorchi dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico. In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm;
- b) 500 mm o, se inferiore, un angolo di uscita di 8° Conforme alla norma ISO 612:1978 per i veicoli diversi da quelli di cui alla lettera a). In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm;

Questo requisito si applica su tutta la larghezza del veicolo a motore o del rimorchio e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova al dispositivo, conformemente alla parte I del presente regolamento e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 7), non superi i valori di cui alle lettere a) e b) sopra, aumentati della metà dell'altezza di sezione minima prescritta per la traversa del RUPD.

Il requisito di altezza per l'applicazione delle forze di prova deve essere regolato in base all'altezza libera dal suolo a causa delle disposizioni per l'angolo di uscita di cui sopra.

- 25.2. Per i veicoli delle categorie M, N₁, N₂ con una massa massima non superiore a 8 t, O₁ e O₂, l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare 550 mm per tutta la sua larghezza e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova non superi 600 mm.
- 25.3. Per i veicoli delle categorie M, N₁, N₂ con una massa massima non superiore a 8 t, O₁ e O₂, la RUP deve essere posizionata il più vicino possibile alla parte posteriore del veicolo. La distanza orizzontale massima tra la parte posteriore del dispositivo e il punto più arretrato all'estremità posteriore del veicolo, compresa l'eventuale piattaforma elevatrice, non deve superare 400 mm, misurata sulla parte posteriore della traversa e registrata durante la prova quando sono applicate le forze di prova.

Lo stesso requisito si applica ai veicoli della categoria N₂ con una massa massima superiore a 8 t, N₃ e ai veicoli delle categorie O₃ e O₄, dotati di una piattaforma elevatrice o progettati con un rimorchio ribaltabile; tuttavia per i veicoli di tali categorie la distanza orizzontale non deve superare 300 mm, misurata nella parte posteriore della traversa prima dell'applicazione delle forze di prova.

Per le RUP destinate ai veicoli delle categorie O₃ e O₄, senza piattaforma elevatrice e non progettate come rimorchio ribaltabile, la distanza orizzontale massima è ridotta a 200 mm prima della prova e a 300 mm durante la prova quando vengono applicate le forze di prova.

⁽⁹⁾ I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



In ogni caso le sporgenze non strutturali come i fanali di coda e quelle di dimensioni inferiori a 50 mm in ogni direzione, ad esempio paraurti di gomma, respingenti resistenti, cerniere e serrature devono essere escluse dalla determinazione del punto più arretrato all'estremità posteriore.

Prima dell'applicazione delle forze di prova la distanza orizzontale massima consentita di una traversa unica, segmentata o inclinata del RUPD è di 100 mm tra la parte posteriore della traversa misurata al punto più avanzato e la parte posteriore della traversa misurata al punto più arretrato sul piano longitudinale del veicolo.

- 25.4. La larghezza della RUP non deve superare in nessun punto la larghezza dell'asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. La RUP non deve inoltre distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. Se il dispositivo è contenuto nella carrozzeria del veicolo o comprende la carrozzeria del veicolo che già di per sé supera la larghezza dell'asse posteriore, non si applica il requisito secondo cui la larghezza della RUP non deve superare quella dell'asse posteriore. Tuttavia nei veicoli delle categorie O₁ e O₂ in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafranghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, la larghezza della RUP, su ciascun lato, non deve essere inferiore a 100 mm dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici, senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse posteriore più largo. Si devono inoltre verificare e registrare nella scheda di notifica dell'omologazione i requisiti dei punti 3.1.2. e 3.1.3. dell'allegato 5 relativi alla distanza tra i punti cui sono applicate le forze di prova e i bordi esterni delle ruote posteriori (allegato 1, punto 7).
- 25.5. L'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 120 mm. Le estremità laterali della traversa non devono piegarsi verso l'indietro né avere un bordo esterno affilato; tale condizione è soddisfatta quando le estremità laterali della RUP sono arrotondate verso l'esterno e hanno un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.

Per i veicoli delle categorie M, N₁, N₂ con una massa massima non superiore a 8 t, O₁, O₂, i veicoli di categoria G e i veicoli muniti di una piattaforma elevatrice, l'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 100 mm.

- 25.6. La RUP può essere progettata in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo. In tal caso deve essere garantito un metodo di fissaggio nella posizione di servizio che escluda qualsiasi possibilità di spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione della RUP non deve superare 40 daN.

Per le RUP progettate in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo deve essere fornita un'etichetta nelle lingue del paese in cui è in vendita il dispositivo.

Dimensioni minime dell'etichetta: 60 × 120 mm.

L'etichetta deve essere apposta in modo chiaro e permanentemente visibile nella parte posteriore del veicolo accanto alla RUP per informare l'operatore della posizione standard della RUP che offre un'efficace protezione antincastro.

- 25.7. La RUP deve offrire una resistenza adeguata alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo ed essere collegato, nella posizione di servizio, ai longheroni del telaio o a qualunque componente che li sostituisca. Tale requisito è soddisfatto se si dimostra che, durante e dopo l'applicazione delle forze descritte nell'allegato 5, la distanza orizzontale tra la parte posteriore della RUP e il punto più arretrato nell'estremità posteriore del veicolo, compreso l'eventuale sistema della piattaforma elevatrice, non è superiore a 400 mm in nessuno dei punti in cui sono applicate le forze di prova. Misurando tale distanza, deve essere esclusa qualunque parte del veicolo che rimanga a più di 2 m da terra con il veicolo a vuoto.

Dopo l'applicazione delle forze di prova di cui all'allegato 5 per i veicoli della categoria N₂ con una massa massima superiore a 8 t, N₃, O₃ e O₄, l'altezza libera dal suolo massima del dispositivo di protezione, anche con il veicolo a vuoto, non deve superare in alcun punto di oltre 60 mm il valore precedente alla prova. Per i veicoli con un angolo di uscita fino a 8° (punto 16.1) l'altezza libera dal suolo massima non deve superare 600 mm.

- 25.8. Non è richiesta una prova pratica se si può dimostrare matematicamente che sono soddisfatti i requisiti dell'allegato 5, punto 3. Se viene effettuata una prova pratica, il dispositivo deve essere collegato ai longheroni del telaio del veicolo o a una parte significativa di questi o ad altri componenti strutturali.



- 25.9. Nei veicoli muniti di una piattaforma elevatrice posteriore il dispositivo antincastro può presentare varchi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questo caso si applicano i requisiti specifici seguenti.
- 25.9.1. Non deve essere superiore a 2,5 cm la distanza laterale libera massima misurata tra gli elementi del dispositivo antincastro e gli elementi della piattaforma elevatrice che si muovono attraverso il varco quando la piattaforma elevatrice viene fatta funzionare e che rendono necessaria la presenza del varco.
- 25.9.2. I singoli elementi della protezione antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 420 cm².
- 25.9.3. Per le traverse con un'altezza di sezione inferiore a 120 mm i singoli elementi del dispositivo antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 350 cm².
- 25.9.4. Nei veicoli di lunghezza inferiore a 2 000 mm e qualora sia impossibile rispettare i requisiti dei punti 25.9.2 e 25.9.3, la superficie effettiva può essere ridotta a condizione di soddisfare i requisiti di resistenza.

26. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti.

- 26.1. Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al precedente punto 25.
- 26.2. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in qualsiasi stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

27. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE


- 27.1. L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i requisiti di cui sopra non sono soddisfatti o se il veicolo non supera la prova di cui all'allegato 5.
- 27.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

28. MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO

- 28.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:
- 28.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che quindi il veicolo rimane conforme ai requisiti; oppure
- 28.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.
- 28.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 24.3.
- 28.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

29. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.




30. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

PARTE IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

31. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 31.1. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare omologazioni di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti a norma delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.
- 31.2. Fino al 1° settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare o di accettare omologazioni di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti a norma delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.
- 31.3. A decorrere dal 1° settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano omologazioni solo se il tipo di veicolo, componente o entità tecnica indipendente da omologare soddisfa i requisiti delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.
- 31.4. A decorrere dal 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate ad accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un veicolo, un componente o un'entità tecnica indipendente che non siano omologati ai sensi delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.
- 31.5. Fino al 1° settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare l'estensione dell'omologazione ai veicoli, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02. Tuttavia le parti contraenti che ancora accettano omologazioni ai sensi della serie di modifiche 02 di cui al punto 31.4 dopo il 1° settembre 2021 non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni delle omologazioni dopo il 1° settembre 2021.
- 31.6. In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella di entrata in vigore della serie di modifiche più recente non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate a norma di una delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.



ALLEGATO 1

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da:

Nome dell'amministrazione


.....
.....
.....

- Relativa a (2): rilascio dell'omologazione
- estensione dell'omologazione
- rifiuto dell'omologazione
- revoca dell'omologazione
- cessazione definitiva della produzione

di un tipo di dispositivo di protezione antincastro posteriore (RUPD a norma del regolamento UN n. 58.

Omologazione n. Estensione n.

1. Denominazione commerciale o marchio del dispositivo
2. Tipo di dispositivo
3. Nome e indirizzo del produttore
4. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del produttore
5. Caratteristiche del dispositivo (dimensioni ed elementi di fissaggio)
6. Prova effettuata su un veicolo/su una parte rappresentativa del telaio del veicolo (2)
7. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo
8. Deformazione orizzontale e verticale massima osservata durante e dopo l'applicazione delle forze di prova di cui all'allegato 5
9. Restrizioni alla domanda
 - Veicoli su cui può essere installato il dispositivo (se pertinente)
 - Caratteristiche del telaio su cui può essere installato il dispositivo (ad esempio rigidità, dimensioni del profilo ...) (se del caso)
10. Massa massima del veicolo su cui può essere installato il dispositivo
11. Dispositivo presentato all'omologazione il
12. Servizio tecnico che esegue le prove di omologazione
13. Data del verbale rilasciato da tale servizio
14. Numero del verbale rilasciato da tale servizio
15. L'omologazione è stata rilasciata/rifutata/estesa/revocata riguardo al RUPD (2)
16. Posizione del marchio di omologazione sul dispositivo



17. Luogo
18. Data
19. Firma
20. I seguenti documenti, che riportano il numero di omologazione sopraccitato, sono disponibili su richiesta:
- disegni, diagrammi e schemi della disposizione dei componenti della struttura ritenuta importante per gli scopi del presente regolamento;
- informazioni dettagliate sui dispositivi che rappresentano le strutture del veicolo utilizzate per l'installazione del RUPD (ad esempio, il momento di inerzia degli assi);
- se applicabile, i disegni dei dispositivi di protezione e la loro posizione sul veicolo.

(¹) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni relative all'omologazione contenute nel presente regolamento).


(²) Cancellare le diciture inutili.



ALLEGATO 2

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da:

Nome dell'amministrazione

.....
.....
.....


- Relativa a (2): rilascio dell'omologazione
- estensione dell'omologazione
- rifiuto dell'omologazione
- revoca dell'omologazione
- cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo rispetto all'installazione di un dispositivo di protezione antincastro posteriore (RUPD) di tipo omologato ai sensi della parte II del regolamento UN n. 58

Omologazione n. Estensione n.

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo:
2. Tipo di veicolo
3. Nome e indirizzo del costruttore
4. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore
5. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda dimensioni e linee
6. Denominazione o marchio dei RUPD e relativi numeri di omologazione
7. Massa massima del veicolo
8. Veicolo presentato per l'omologazione in data
9. Servizio tecnico che esegue le prove di omologazione
10. Data del verbale rilasciato da tale servizio
11. Numero del verbale rilasciato da tale servizio
12. Rilascio/Rifiuto/Estensione/Revoca dell'omologazione (2)
13. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo
14. Luogo
15. Data
16. Firma
17. I seguenti documenti, che riportano il numero di omologazione sopraccitato, sono disponibili su richiesta:
disegni, diagrammi e schemi della disposizione dei componenti della struttura ritenuta importante per gli scopi del presente regolamento;
se applicabile, i disegni dei dispositivi di protezione e la loro posizione sul veicolo.


(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni relative all'omologazione contenute nel presente regolamento).
 (2) Cancellare le diciture inutili.



ALLEGATO 3

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da:	Nome dell'amministrazione


- Relativa a ⁽²⁾:
- rilascio dell'omologazione
 - estensione dell'omologazione
 - rifiuto dell'omologazione
 - revoca dell'omologazione
 - cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo rispetto alla sua protezione antincastro posteriore (RUP) ai sensi del punto 2.3, lettera b) o c), o della parte III ⁽²⁾ del regolamento UN n. 58.

Omologazione n. Estensione n.

1. Denominazione commerciale o marchio del veicolo:
2. Tipo di veicolo
3. Nome e indirizzo del costruttore
4. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore
5. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, linee e materiali
6. Breve descrizione della RUP per quanto riguarda dimensioni e materiali costruttivi
7. Massa massima del veicolo
8. Valore della forza applicata nella prova
9. Veicolo presentato per l'omologazione in data
10. Servizio tecnico che esegue le prove di omologazione
11. Data del verbale rilasciato da tale servizio
12. Numero del verbale rilasciato da tale servizio
13. Rilascio/Rifiuto/Estensione/Revoca dell'omologazione ⁽²⁾
14. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo
15. Luogo
16. Data
17. Firma
18. I seguenti documenti, che riportano il numero di omologazione sopraccitato, sono disponibili su richiesta:
disegni, diagrammi e schemi della disposizione dei componenti della struttura ritenuta importante ai fini del presente regolamento;
se applicabile, i disegni dei dispositivi di protezione e la loro posizione sul veicolo.

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni relative all'omologazione contenute nel presente regolamento).
⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.




ALLEGATO 4

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punti 6.4, 15.4, 24.4 del presente regolamento)




a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo o su un RUPD, indica che il tipo di veicolo o di RUPD è stato omologato, per quanto riguarda la protezione antincastro posteriore nell'eventualità di una collisione, nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento UN n. 58 con il numero di omologazione 032439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento UN n. 58 modificato dalla serie di modifiche 03.

MODELLO B

(cfr. punti 6.5, 15.5, 24.5 del presente regolamento)



a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti UN n. 58 e n. 31 ⁽¹⁾. I numeri di omologazione indicano che, alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento UN n. 58 comprendeva la serie di modifiche 03 e il regolamento UN n. 31 era ancora nella forma originale.

⁽¹⁾ Quest'ultimo numero è fornito unicamente a titolo esemplificativo.




ALLEGATO 5

CONDIZIONI E PROCEDURE DI PROVA

1. CONDIZIONI DI PROVA DEI RUPD
 - 1.1. Su richiesta del produttore, la prova può essere effettuata su:
 - 1.1.1. un veicolo del tipo per cui è stato progettato il RUPD; in tal caso si devono rispettare le condizioni stabilite nel punto 2; oppure
 - 1.1.2. una parte del telaio del tipo di veicolo per cui è stato progettato il RUPD; tale componente deve essere rappresentativo dei tipi di veicoli; oppure
 - 1.2. nel caso di cui al punto 1.1.2, gli elementi usati per fissare il RUPD a una parte del telaio del veicolo devono essere equivalenti a quelli usati per il fissaggio del RUPD quando è installato sul veicolo. La parte del telaio può essere fissata su un banco di prova, come indicato nella figura seguente, che rappresenta i requisiti minimi da soddisfare. Le strutture utilizzate come longheroni laterali devono essere rappresentative dei telai dei veicoli ai quali è destinato il sistema di protezione antincastro.

La distanza del punto di fissaggio più avanzato del RUPD dal banco di prova rigido non deve essere inferiore a 500 mm. Se viene utilizzato un elemento diagonale per sostenere il RUPD, tale distanza deve essere misurata tra il punto di fissaggio più avanzato del diagonale alle strutture dei longheroni laterali e il banco di prova rigido.



- 1.3. Su richiesta del produttore e previo consenso del servizio tecnico si può simulare per via matematica la procedura di prova descritta nel punto 3.

Il modello matematico deve essere convalidato rispetto alle condizioni di prova effettive. A tal fine deve essere effettuata una prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. In tal modo si dimostra la comparabilità dei risultati della prova. Il produttore o il servizio tecnico deve elaborare un rapporto di convalida da sottoporre all'autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software, che potrebbero invalidare tale rapporto, devono essere comunicate all'autorità di omologazione che può richiedere una nuova procedura di convalida.

- 1.4. Nel caso di un RUPD con una traversa che non dispone di una superficie piana verticale di almeno il 50 % dell'altezza di sezione minima della traversa conformemente al punto 7.1 o 25.5 del presente regolamento all'altezza dei punti di applicazione delle forze di prova conformemente al punto 16.1 o 25.1, il produttore deve fornire al servizio tecnico un dispositivo che consente l'applicazione di carichi di prova orizzontali alla traversa con l'apparecchiatura di prova utilizzata dal servizio tecnico. Il dispositivo non deve modificare le dimensioni e le caratteristiche meccaniche del RUPD o aumentarne la resistenza durante la prova. Il dispositivo non deve essere fissato in modo rigido al RUPD né all'apparecchiatura di prova.

2. CONDIZIONI DI PROVA PER I VEICOLI

- 2.1. Il veicolo deve essere fermo su un piano orizzontale, piatto, rigido e liscio.
- 2.2. Le ruote anteriori devono essere in posizione di marcia in linea retta.
- 2.3. Gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo.



- 2.4. Se necessario, per ottenere le forze di prova prescritte al successivo punto 3.1, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi sistema; quest'ultimo deve essere specificato dal costruttore del veicolo.
- 2.5. I veicoli dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico devono essere sottoposti a prova con la sospensione o il dispositivo nelle normali condizioni di funzionamento specificate dal costruttore.

3. PROCEDURA DI PROVA

- 3.1. I requisiti dei punti 7.3 e 25.7 del presente regolamento devono essere verificati per mezzo di adeguati mandrini di controllo; le forze di prova prescritte nei successivi punti 3.1.1 e 3.1.2 devono essere applicate separatamente e consecutivamente, tramite una superficie di altezza non superiore a 250 mm (ma che copre l'altezza di sezione massima della traversa o del RUP, l'altezza esatta deve essere indicata dal costruttore) e larga 200 mm, con un raggio di curvatura di 5 ± 1 mm sui bordi verticali. La RUP deve offrire un'adeguata resistenza alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo. La superficie non deve essere fissata in modo rigido al RUPD o alla RUP e deve poter essere articolata in tutte le direzioni. L'altezza dal suolo del centro della superficie deve essere definita dal costruttore entro le linee che fissano il dispositivo orizzontalmente. Quando si effettua la prova su un veicolo, l'altezza non deve tuttavia superare quella specificata ai punti 16.1 e 16.2 o ai punti 25.1 e 25.2 del presente regolamento quando il veicolo è a vuoto. La sequenza con cui applicare le forze può essere specificata dal produttore.

Il dispositivo utilizzato per distribuire la forza di prova su detta superficie piana deve essere collegato al comando di forza attraverso un giunto snodato. La configurazione del comando di forza (trazione o spinta) deve essere tale da non aggiungere alcuna rigidità o stabilità alla struttura del sistema di protezione antincastro, ossia non deve aumentare la forza limite di instabilità né ridurre la flessione massima del sistema di protezione antincastro.

- 3.1.1. Una forza orizzontale di 180 kN o pari all'85 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore, deve essere applicata consecutivamente a due punti situati a distanza simmetrica in prossimità della linea centrale del dispositivo o, a seconda, del veicolo, a una distanza minima di 700 mm e massima di 1 m. L'esatta posizione dei punti di applicazione deve essere specificata dal costruttore.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, per le cabine non individuali dei veicoli della categoria N₂ con una massa massima non superiore a 8 t le forze orizzontali possono essere ridotte a 100 kN o al 50 %.

- 3.1.2. Nei casi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 del presente allegato, una forza orizzontale di 100 kN o pari al 50 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore, deve essere applicata consecutivamente a due punti situati a 300 ± 25 mm dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell'asse posteriore o del RUPD, se questo supera la larghezza dell'asse posteriore, e a un terzo punto situato sulla linea che congiunge questi due punti, nel piano verticale mediano del veicolo.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, per le cabine non individuali dei veicoli della categoria N₂ con una massa massima non superiore a 8 t le forze orizzontali possono essere ridotte a 50 kN o al 25 %.

- 3.1.3. Su richiesta del costruttore i livelli di forza possono essere ridotti all'80 % del valore prescritto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 per i veicoli elencati nell'allegato 6.

3.2. Punti sostitutivi di applicazione della forza

Se uno qualsiasi dei punti di cui al punto 3.1 è situato nel varco del dispositivo antincastro posteriore di cui ai punti 7.4 o 25.8 del presente regolamento, le forze di prova devono essere applicate su punti sostitutivi situati:

- 3.2.1. ai fini del punto 3.1.1, sulla linea mediana orizzontale a una distanza massima di 50 mm da ciascun bordo verticale più vicino ai punti previsti di applicazione della forza, come definiti nel suddetto punto, e
- 3.2.2. ai fini del punto 3.1.2, all'intersezione tra le linee mediane orizzontale e verticale degli elementi più lontani dalla linea mediana verticale del dispositivo o del veicolo, a seconda dei casi. Tali punti non devono essere situati a più di 325 mm di distanza dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell'asse posteriore.



ALLEGATO 6

VEICOLI SPECIALI

1. Tipi speciali di veicoli
 - 1.1. Veicoli a cassone ribaltabile
 - 1.2. Veicoli muniti di una piattaforma elevatrice posteriore
-



ALLEGATO 7


REQUISITI RELATIVI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI VEICOLI

Categoria o tipo di veicolo	Geometria di cui al punto:			Forza di prova di cui ai punti:
	Altezza di sezione	Altezza libera dal suolo prima della prova	Distanza orizzontale tra la parte posteriore del RUPD e il retro del veicolo	
M, N ₁ , N ₂ con MaxM (*) < 8 t, O ₁ , O ₂ , G	2.3/2.4/7.1/25.5	2.3/2.4/16.2/25.2	2.3/2.4/16.4/25.3	2.3/2.4/da A5/3.1.1 a 3.1.2
N ₂ con MaxM (*) > 8 t, N ₃	7.1 o 25.5	16.1 o 25.1	16.4 o 25.3	da A5/3.1.1 a 3.1.2
O ₃ , O ₄	7.1 o 25.5	16.1/16.2 o 25.1/25.2	16.4 o 25.3	da A5/3.1.1 a 3.1.2
Veicoli speciali (cfr. allegato 6)	7.1 o 25.5	16.1/16.2 o 25.1/25.2	16.4 o 25.3	A5/3.1.3

(*) MaxM = massa massima.

Nota: Un riferimento come A5/3.1.1 nella tabella indica l'allegato (allegato 5) e il punto (3.1.1) di detto allegato, in cui il veicolo o il requisito in questione è descritto e specificato. Un riferimento come punto 2.3 nella tabella indica il punto 2.3 del presente regolamento in cui il requisito pertinente è specificato.

19CE0788



Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>

**Regolamento n. 123 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) –
Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi di fari anteriori adattivi (AFS) per
veicoli a motore [2019/273]**

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento 9 della serie di modifiche 01 - data di entrata in vigore: 10 febbraio 2018

INDICE

REGOLAMENTO

A. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1. Definizioni
2. Domanda di omologazione di un sistema
3. Marcature
4. Omologazione

B. REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI O DELLE RELATIVE PARTI

5. Specifiche generali
 6. Illuminazione
 7. Colore
- C. ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
8. Modifica del tipo di sistema ed estensione dell'omologazione
 9. Conformità della produzione
 10. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
 11. Cessazione definitiva della produzione
 12. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione
 13. Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1. Notifica
2. Esempi di marchi di omologazione
3. Prescrizioni fotometriche per il fascio anabbagliante
4. Prove di stabilità del comportamento fotometrico dei sistemi in funzione - Prove su sistemi completi
5. Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione
6. Prescrizioni relative ai sistemi con trasparenti in plastica: prove di trasparenti o di campioni di materiale e di sistemi completi o di loro parti
7. Prescrizioni minime per i campionamenti effettuati da ispettori
8. Disposizioni relative alla regolazione della «linea di demarcazione» e dell'orientamento del fascio anabbagliante
9. Disposizioni riguardanti le misurazioni fotometriche
10. Formulari descrittivi
11. Prescrizioni relative ai moduli LED e ai sistemi di fari anteriori adattivi comprendenti moduli LED



A. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai sistemi di fari anteriori sistemi di fari anteriori adattivi (AFS) destinati ai veicoli a motore delle categorie M e N ⁽¹⁾.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:


- 1.1. si applicano le definizioni di cui al regolamento n. 48, e alla serie di modifiche ad esso riferite, in vigore al momento della domanda di omologazione;
- 1.2. «sistema di fari anteriori adattivi» (o «sistema»): dispositivo di illuminazione che emette fasci luminosi con caratteristiche diverse per adattare automaticamente alle varie condizioni d'uso il fascio anabbagliante ed eventualmente il fascio abbagliante, con un minimo di modalità funzionali, come indicato al punto 6.1.1; il sistema consta di un «dispositivo di comando», di uno e/o più «dispositivi di alimentazione e azionamento» e di gruppi ottici posti sulla parte destra e su quella sinistra del veicolo;
- 1.3. «classe» di un fascio anabbagliante (C, V, E o W): fascio anabbagliante che possiede le caratteristiche di cui al presente regolamento e al regolamento n. 48 ⁽²⁾;
- 1.4. «modalità» di una funzione di illuminazione anteriore di un sistema: fascio luminoso avente le caratteristiche descritte ai punti 6.2 e 6.3 del presente regolamento, per una delle classi del fascio anabbagliante o per il fascio abbagliante, concepito dal costruttore per essere usato su determinati veicoli e in determinate condizioni ambientali;
 - 1.4.1. «modalità di illuminazione di svolta»: modalità di una funzione di illuminazione anteriore in cui l'illuminazione viene spostata lateralmente o modificata (per ottenere un effetto equivalente), concepita per curve, sterzate o incroci stradali e avente determinate caratteristiche fotometriche;
 - 1.4.2. «modalità di illuminazione di svolta di categoria 1»: modalità di illuminazione di svolta con spostamento orizzontale dell'angolo della linea di demarcazione;
 - 1.4.3. «modalità di illuminazione di svolta di categoria 2»: modalità di illuminazione di svolta senza spostamento orizzontale dell'angolo della linea di demarcazione;
- 1.5. «unità di illuminazione»: parte del sistema che emette luce, costituita da componenti che possono essere ottici, meccanici ed elettrici e concepita per produrre, completamente o parzialmente, il fascio di una o più funzioni di illuminazione anteriore del sistema;
- 1.6. «gruppo ottico»: involucro indivisibile (corpo) che contiene una o più unità di illuminazione;
- 1.7. «lato destro» o «lato sinistro»: somma totale delle unità di illuminazione da montare sul lato in questione rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo nel senso di marcia;
- 1.8. «dispositivo di comando»: parte o parti del sistema che ricevono i segnali provenienti dal veicolo e comandano automaticamente il funzionamento delle unità di illuminazione;
- 1.9. «stato neutro»: stato in cui si trova il sistema in una determinata modalità del fascio anabbagliante di classe C («fascio anabbagliante di base»), o eventualmente del fascio abbagliante, in condizione di massima attivazione e in assenza di segnali di comando dell'AFS;
- 1.10. «segnale»: qualsiasi segnale di comando dell'AFS di cui al regolamento n. 48 o qualsiasi altro segnale di comando in entrata verso il sistema o in uscita dal sistema verso il veicolo;
- 1.11. «generatore di segnali»: dispositivo che riproduce uno o più segnali per le prove del sistema;
- 1.12. «dispositivo di alimentazione e azionamento»: uno o più componenti di un sistema che alimentano di energia una o più parti di tale sistema, come i regolatori di alimentazione e/o di tensione per una o più sorgenti luminose, quali i quadri di comando elettronico delle sorgenti luminose;
- 1.13. «asse di riferimento del sistema»: linea di intersezione del piano longitudinale mediano del veicolo con il piano orizzontale che passa per il centro di riferimento di un'unità di illuminazione come nei disegni di cui al punto 2.2.1;

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

⁽²⁾ Solo a fini esplicativi: le classi dei fasci anabbaglianti sono suddivise in base al profilo di utilizzo: C = fascio anabbagliante di base; V = fascio anabbagliante per zone illuminate, come agglomerati urbani; E = fascio anabbagliante per strade o autostrade extraurbane; W = fascio anabbagliante in caso di maltempo, ad esempio su carreggiata bagnata.




- 1.14. «trasparente»: componente più esterno del gruppo ottico che trasmette la luce attraverso la superficie illuminante;
- 1.15. «rivestimento»: prodotto o prodotti applicati in uno o più strati alla superficie esterna di un trasparente;
- 1.16. sistemi di «tipo» diverso: sistemi che differiscono fra loro per aspetti essenziali, come:
- 1.16.1. il marchio (o i marchi) o la denominazione commerciale;
- a) si considerano appartenere a tipi diversi le luci identificate con la stessa denominazione o con lo stesso marchio ma prodotte da fabbricanti diversi;
- b) le luci prodotte dallo stesso fabbricante che differiscono unicamente per la denominazione o per il marchio possono essere considerate dello stesso tipo;
- 1.16.2. l'utilizzo o l'eliminazione di componenti in grado di alterare le caratteristiche ottiche o fotometriche del sistema;
- 1.16.3. l'idoneità alla circolazione a destra o a sinistra o ad entrambi i sensi di circolazione;
- 1.16.4. le funzioni di illuminazione anteriori, le modalità e le classi prodotte;
- 1.16.5. le caratteristiche del segnale o dei segnali definiti per il sistema;
- 1.17. «orientamento»: posizione del fascio luminoso o di una delle sue parti su uno schermo di orientamento conforme alle prescrizioni;
- 1.18. «regolazione»: orientamento verticale e/o orizzontale del fascio luminoso con i mezzi previsti dal sistema;
- 1.19. «funzione per cambiare il senso di circolazione»: qualsiasi funzione o modalità di illuminazione anteriore, o parti di essa, o anche una combinazione di funzioni o modalità, in grado di evitare abbagliamenti e di illuminare in misura sufficiente quando un veicolo, dotato di un sistema omologato per un determinato senso di circolazione, è temporaneamente usato in un paese con senso di circolazione opposto;
- 1.20. «funzione di sostituzione»: qualsiasi funzione di illuminazione e/o segnalazione anteriore, o parti di essa, o anche una combinazione di funzioni, che sostituisce una funzione o una modalità di illuminazione in caso di guasto.
- 1.21. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alle lampade a incandescenza standard di paragone e alle sorgenti luminose a scarica si intendono fatti rispettivamente ai regolamenti n. 37 e n. 99 e alle relative serie di modifiche in vigore al momento della presentazione della domanda di omologazione.
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN SISTEMA
- 2.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare della denominazione o marchio commerciale o dal suo mandatario.
- Nella domanda devono essere specificate:
- 2.1.1. le funzioni di illuminazione anteriore di cui il sistema dispone e per le quali è chiesta l'omologazione ai sensi del presente regolamento;
- 2.1.1.1. le altre funzioni di illuminazione/segnalazione anteriore di tutte le luci, anche raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, delle unità di illuminazione del sistema per il quale si chiede l'omologazione. Occorre inoltre fornire informazioni che consentano di individuare la luce o le luci in questione e il regolamento o i regolamenti in base ai quali si intende far omologare (separatamente) le luci;
- 2.1.2. se il fascio anabbagliante è concepito per la circolazione sia a sinistra che a destra o esclusivamente per una delle due;
- 2.1.3. se il sistema dispone di una o più unità di illuminazione regolabili:
- 2.1.3.1. la posizione o le posizioni di montaggio di ogni unità di illuminazione rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 2.1.3.2. gli angoli massimi che i dispositivi di regolazione verticale possono raggiungere al di sopra e al di sotto della posizione o delle posizioni normali;
- 2.1.4. la categoria, come definita nel regolamento n. 37 o n. 99 e relative serie di modifiche in vigore al momento della presentazione della domanda di omologazione, della sorgente o delle sorgenti luminose a incandescenza o a scarica utilizzate, sostituibili o no, e/o eventualmente il codice o i codici specifici di identificazione del modulo di sorgente luminosa per i moduli LED;



- 2.1.5. se il sistema dispone di una o più sorgenti luminose non sostituibili;
- 2.1.5.1. l'identificazione dell'unità o delle unità di illuminazione di cui tali sorgenti luminose costituiscono una parte non sostituibile;
- 2.1.6. eventualmente, le condizioni di funzionamento, cioè le varie tensioni di alimentazione in base alle disposizioni dell'allegato 9 del presente regolamento;
- 2.1.7. se il sistema è progettato per produrre un fascio abbagliante adattivo.
- 2.2. A ciascuna domanda di omologazione deve essere allegato quanto segue:
- 2.2.1. disegni (in triplice copia) sufficientemente dettagliati da consentire l'identificazione del tipo e indicanti: posizione prevista del numero o dei numeri di omologazione e degli altri simboli rispetto al cerchio del marchio o dei marchi di omologazione; posizione geometrica in cui vanno montate le unità di illuminazione rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo; la sezione verticale (assiale) e la vista frontale di ciascuna di esse, complete delle principali caratteristiche ottiche, come assi di riferimento e punti da considerare centri di riferimento nelle prove e, se del caso, tutte le caratteristiche ottiche dei trasparenti;
- nel caso di uno o più moduli LED, anche lo spazio riservato ai codici di identificazione specifici dei moduli;
- 2.2.2. breve descrizione tecnica del sistema, che precisi:
- a) la funzione o le funzioni di illuminazione del sistema e le relative modalità ⁽³⁾;
 - b) le unità di illuminazione che contribuiscono a ciascuna di esse ⁽³⁾ e i segnali ⁽⁴⁾, con le caratteristiche tecniche di funzionamento;
 - c) eventualmente, le categorie ⁽³⁾ della modalità di illuminazione di svolta;
 - d) eventualmente, l'insieme o gli insiemi di dati supplementari sulle disposizioni applicabili ai fasci anabbaglianti della classe E di cui all'allegato 3, tabella 6, del presente regolamento;
 - e) eventualmente, l'insieme o gli insiemi di disposizioni applicabili ai fasci anabbaglianti della classe W ai sensi dell'allegato 3 del presente regolamento;
 - f) le unità di illuminazione ⁽⁴⁾ che producono uno o più linee di demarcazione del fascio anabbagliante o vi contribuiscono;
 - g) le indicazioni ⁽³⁾ conformemente al punto 6.4.6 del presente regolamento per quanto riguarda il punto 6.22.6.1.2.1 del regolamento n. 48;
 - h) le unità di illuminazione che forniscono l'illuminazione minima del fascio anabbagliante conformemente al punto 6.2.8.1 del presente regolamento;
 - i) le prescrizioni di montaggio e di funzionamento ai fini delle prove;
 - j) tutte le altre informazioni pertinenti;
 - k) nel caso dei moduli LED, tale descrizione deve includere:
 - i) una breve descrizione tecnica delle caratteristiche del modulo o dei moduli LED;
 - ii) un disegno con le dimensioni e i valori di base elettrici e fotometrici e il flusso luminoso obiettivo nonché, per ogni modulo LED, una dichiarazione in cui sia indicato se è sostituibile o no;
 - iii) per i dispositivi elettronici di comando della sorgente luminosa, le informazioni sull'interfaccia elettrica necessaria per le prove di omologazione;
 - l) in caso di adattamento del fascio abbagliante, le unità di illuminazione ⁽⁴⁾ che adattano gradualmente il fascio abbagliante e il sistema dei sensori, o contribuiscono a farlo, unitamente alle caratteristiche tecniche rilevanti per il loro funzionamento;
- 2.2.2.1. una descrizione del principio di sicurezza indicato nella documentazione che, in modo soddisfacente per il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:
- a) descriva le misure intrinseche al sistema destinate a garantirne la conformità alle disposizioni dei punti 5.7.3, 5.9 e 6.2.5.4;

⁽³⁾ Da indicare su un modulo conforme al modello di cui all'allegato 1.

⁽⁴⁾ Da indicare su un modulo conforme al modello di cui all'allegato 10.




- b) riporti le istruzioni relative alla loro verifica ai sensi del punto 6.2.7; e/o
- c) dia accesso ai documenti pertinenti attestanti l'affidabilità e la capacità del sistema di funzionare secondo le misure di cui al punto 2.2.2.1, lettera a), come le analisi FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*), FTA (*Fault Tree Analysis*) o procedimenti analoghi adeguati a questioni di sicurezza;
- 2.2.2.2. eventualmente, marca e tipo del dispositivo o dei dispositivi di alimentazione e azionamento, se presenti e qualora non facciano parte di un gruppo ottico;
- 2.2.3. una serie di campioni del sistema per il quale viene chiesta l'omologazione, comprensivi dei dispositivi di montaggio, di alimentazione e azionamento nonché eventualmente dei generatori di segnali.
- 2.2.4. Per la prova del materiale plastico di cui sono fatti i trasparenti:
- 2.2.4.1. quattordici trasparenti;
- 2.2.4.1.1. dieci di essi possono essere sostituiti da 10 campioni di materiale, delle dimensioni minime di 60 × 80 mm, con una superficie esterna piana o convessa e una zona sostanzialmente piana (raggio di curvatura non inferiore a 300 mm), misurante nella parte centrale almeno 15 × 15 mm;
- 2.2.4.1.2. ogni trasparente o campione di materiale deve essere stato fabbricato con il metodo usato nella produzione di serie;
- 2.2.4.2. un elemento di illuminazione, o eventualmente un gruppo ottico al quale si possano fissare i trasparenti secondo le istruzioni del fabbricante.
- 2.2.5. Per la prova di resistenza alle radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti luminose del sistema di componenti in plastica che trasmettono la luce, come sorgenti luminose a scarica o moduli LED, ai sensi dell'allegato 6, punto 2.2.4, del presente regolamento:
- un campione di ogni materiale usato nel sistema, o un intero sistema o una o più delle sue parti contenenti tali materiali. I campioni del materiale devono avere lo stesso aspetto e aver subito se possibile un trattamento di superficie come se fossero destinati a essere usati nel sistema da omologare;
- 2.2.6. qualora siano già stati sottoposti a prova, i materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti devono essere accompagnati dal verbale di prova indicante le loro caratteristiche;
- 2.2.7. nel caso dei tipi di luci che differiscono solo per la denominazione o il marchio commerciale da tipi già omologati, è sufficiente presentare:
- 2.2.7.1. una dichiarazione del fabbricante che attesti che il tipo presentato è identico (ad eccezione della denominazione o del marchio commerciale) al tipo già omologato, identificato dal relativo numero di omologazione, ed è stato prodotto dallo stesso fabbricante;
- 2.2.7.2. due campioni recanti la nuova denominazione o il nuovo marchio commerciale oppure una documentazione equivalente.
- 2.2.8. Nel caso dei sistemi conformi al punto 4.1.7, indicare un veicolo rappresentativo del veicolo o dei veicoli in questione in conformità al punto 4.1.6.
3. MARCATURE
- 3.1. I gruppi ottici dei sistemi presentati per l'omologazione devono recare la denominazione o il marchio commerciale del richiedente.
- 3.2. Sul trasparente e sul corpo principale vanno previsti spazi sufficienti per apporre il marchio di omologazione e i simboli aggiuntivi di cui al punto 4; tali spazi devono essere indicati nei disegni di cui al punto 2.2.1.
- 3.2.1. Se però il trasparente non può essere separato del corpo principale del gruppo ottico, è sufficiente una sola marcatura in conformità al punto 4.2.5.
- 3.3. Le marcature apposte sui gruppi ottici o sui sistemi progettati per soddisfare al tempo stesso le prescrizioni per la circolazione a destra e quelle per la circolazione a sinistra devono indicare le due posizioni dell'elemento o degli elementi ottici montati sul veicolo o della sorgente o delle sorgenti luminose sul riflettore o sui riflettori; tali marcature devono consistere nelle lettere «R/D» per la posizione corrispondente alla circolazione a destra e «L/G» per la posizione corrispondente alla circolazione a sinistra.
- 3.4. Nel caso dei sistemi di fari anteriori adattivi con moduli LED, i relativi gruppi ottici devono recare l'indicazione della tensione e della potenza nominali e il codice specifico di identificazione del modulo di sorgenti luminose.
- 3.5. I moduli LED presentati insieme alla domanda di omologazione dei sistemi di fari anteriori adattivi devono recare:
- 3.5.1. la denominazione o il marchio commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile;




- 3.5.2. il codice specifico di identificazione del modulo, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- Il codice specifico di identificazione deve essere composto dalle lettere iniziali «MD» (per «MODULO») seguite dal marchio di omologazione senza il cerchio di cui al punto 4.2.1 e da simboli o caratteri aggiuntivi se viene utilizzata una serie di moduli di sorgenti luminose non identici tra loro. Il codice specifico di identificazione deve essere indicato nei disegni di cui al punto 2.2.1. Il marchio di omologazione non deve essere identico a quello apposto sulla luce in cui viene utilizzato il modulo, ma i due marchi devono essere dello stesso richiedente;
- 3.5.3. per i moduli LED non sostituibili non sono necessarie marcature apposite.
- 3.6. Se per azionare un modulo LED si usa un comando elettronico della sorgente luminosa estraneo al modulo LED, occorre indicarne il codice specifico di identificazione nonché la tensione e la potenza nominali di ingresso.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Aspetti generali
- 4.1.1. Si rilascia l'omologazione se tutti i campioni di un tipo di sistema presentati ai sensi del punto 2 soddisfano le disposizioni del presente regolamento.
- 4.1.2. Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate nel sistema soddisfano le prescrizioni di più regolamenti, si può apporre un unico marchio di omologazione internazionale purché ciascuna luce raggruppata, combinata o reciprocamente incorporata soddisfi le disposizioni ad essa applicabili.
- 4.1.3. A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero indicano la serie di modifiche comprendenti le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di sistema contemplato dal presente regolamento.
- 4.1.4. L'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di sistema ai sensi del presente regolamento deve essere notificata alle parti dell'accordo del 1958 che applicano tale regolamento con una scheda, conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento, contenente le indicazioni di cui al punto 2.1.3.
- 4.1.4.1. Se il gruppo o i gruppi ottici sono muniti di un riflettore regolabile e sono concepiti per essere usati solo nelle posizioni di montaggio indicate al punto 2.1.3, il richiedente, una volta ottenuta l'omologazione, deve illustrare adeguatamente agli utenti quale sia la posizione di montaggio corretta.
- 4.1.5. Oltre al marchio prescritto al punto 3.1, su tutti i gruppi ottici conformi a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, negli spazi di cui al punto 3.2, un marchio di omologazione conforme a quello descritto ai punti 4.2 e 4.3.
- 4.1.6. Il richiedente deve indicare, su una scheda conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento, i veicoli ai quali è destinato il sistema.
- 4.1.7. Se l'omologazione è richiesta per un sistema che non rientra nell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento n. 48,
- 4.1.7.1. il richiedente deve presentare una documentazione che comprovi che il sistema, se montato correttamente, soddisfa le prescrizioni del punto 6.22 del regolamento n. 48. Inoltre:
- 4.1.7.2. il sistema deve essere omologato ai sensi del regolamento n. 10.
- 4.2. Elementi del marchio di omologazione
- Il marchio di omologazione deve consistere in:
- 4.2.1. un marchio di omologazione internazionale, così composto:
- 4.2.1.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione⁽⁹⁾;
- 4.2.1.2. il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3;

⁽⁹⁾ I numeri distintivi delle parti dell'accordo del 1958 figurano nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R. E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html



- 4.2.2. il simbolo o i simboli aggiuntivi seguenti:
- 4.2.2.1. sul sistema, la lettera «X» e le lettere corrispondenti alle funzioni espletate dal sistema;
- «C» per il fascio anabbagliante di classe C, accompagnato dai simboli delle altre classi pertinenti del fascio anabbagliante;
- «E» per il fascio anabbagliante di classe E;
- «V» per il fascio anabbagliante di classe V;
- «W» per il fascio anabbagliante di classe W;
- «R» per il fascio abbagliante;
- 4.2.2.2. sopra ogni simbolo, un trattino orizzontale se la funzione o la modalità di illuminazione è eseguita da più gruppi ottici posti su un determinato lato;
- 4.2.2.3. Il simbolo «T», posto dopo i simboli di tutte le funzioni e/o classi di illuminazione progettate per soddisfare le disposizioni sull'illuminazione di svolta; questi simboli devono essere raccolti sul lato sinistro;
- 4.2.2.4. Su un gruppo ottico separato, la lettera «X» e le lettere corrispondenti alle funzioni espletate dalle unità di illuminazione in esso comprese;
- 4.2.2.5. Se il gruppo ottico laterale non è il solo a contribuire a una funzione di illuminazione o a una sua modalità, sul simbolo della funzione deve essere apposto un trattino orizzontale;
- 4.2.2.6. Sui sistemi o loro parti che soddisfano solo i requisiti della circolazione a sinistra, una freccia orizzontale con la punta orientata alla destra di un osservatore che sia di fronte al gruppo ottico, cioè verso il lato della carreggiata su cui si svolge la circolazione;
- 4.2.2.7. Sui sistemi o loro parti che, grazie ad esempio alla regolazione dell'elemento ottico o della sorgente luminosa, soddisfano le prescrizioni per entrambi i sensi di circolazione, una freccia orizzontale con due punte orientate l'una verso sinistra e l'altra verso destra;
- 4.2.2.8. Sui gruppi ottici aventi un trasparente in materia plastica, le lettere «PL» accanto ai simboli prescritti ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.7;
- 4.2.2.9. Sui gruppi ottici che contribuiscono a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per il fascio abbagliante, un'indicazione dell'intensità luminosa massima espressa dal valore di riferimento di cui al punto 6.3.2.1.2 posto accanto al cerchio in cui è inscritta la lettera «E»;
- 4.2.3. la modalità di funzionamento pertinente usata durante la prova di cui all'allegato 4, punto 1.1.1.1, e la tensione ammessa ai sensi dell'allegato 4, punto 1.1.1.2, devono essere sempre indicate sulle schede di omologazione e di notifica trasmesse ai paesi che sono parti dell'accordo e che applicano il presente regolamento.
- Nei casi corrispondenti, apporre sui sistemi o su una o più delle relative parti i seguenti contrassegni:
- 4.2.3.1. Sui gruppi ottici conformi alle prescrizioni del presente regolamento il cui fascio anabbagliante possiede un filamento che non si accende contemporaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale è reciprocamente incorporato: apporre una barra (/) nel marchio di omologazione dopo il simbolo o i simboli del fascio anabbagliante;
- 4.2.3.2. sui gruppi ottici che soddisfano le prescrizioni dell'allegato 4 del presente regolamento solo in presenza di una tensione di 6 o 12 V, apporre un simbolo composto dalla cifra 24 sbarrata da una X accanto ai sostegni della sorgente o delle sorgenti luminose.
- 4.2.4. Vicino ai simboli aggiuntivi di cui sopra si possono apporre le due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche che contiene le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione, ed eventualmente la freccia prescritta.
- 4.2.5. I marchi e i simboli di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere indelebili e chiaramente leggibili. Possono essere apposti su una parte interna o esterna (trasparente o non) dei gruppi ottici non separabile dalla superficie o dalle superfici che emettono luce. Devono essere sempre visibili quando il gruppo o i gruppi ottici sono montati sul veicolo. Per soddisfare questa prescrizione è permesso spostare una parte mobile del veicolo.



- 4.3. Composizione del marchio di omologazione
- 4.3.1. Luci indipendenti
- Esempi del marchio di omologazione con i simboli aggiuntivi di cui sopra sono riportati nell'allegato 2, figure da 1 a 10.
- 4.3.2. Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate
- 4.3.2.1. Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con il sistema soddisfano le prescrizioni di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale, composto da un cerchio che racchiude la lettera «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione. Tale marchio di omologazione può essere apposto ovunque su luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:
- 4.3.2.1.1. sia visibile, come indicato al punto 4.2.5;
- 4.3.2.1.2. non possa essere rimosso alcun elemento delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate che trasmetta luce senza rimuovere al tempo stesso anche il marchio di omologazione.
- 4.3.2.2. Il simbolo di identificazione di ogni luce conforme al regolamento in forza del quale è stata rilasciata l'omologazione, con la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è stata rilasciata l'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, vanno apposti:
- 4.3.2.2.1. sulla superficie appropriata di uscita della luce;
- 4.3.2.2.2. o sul gruppo, in modo che ogni lampada raggruppata, combinata o reciprocamente incorporata sia chiaramente identificabile (per i possibili esempi cfr. allegato 2).
- 4.3.2.3. Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l'omologazione.
- 4.3.2.4. A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate disciplinate dal presente regolamento.
- 4.3.2.5. Le figure 11 e 12 dell'allegato 2 del presente regolamento costituiscono esempi di marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con tutti i simboli aggiuntivi suddetti, per sistemi le cui funzioni siano svolte da più gruppi ottici per lato del veicolo.
- 4.3.2.6. La figura 13 dell'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione relativi al sistema completo.

B. REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI O DELLE RELATIVE PARTI

Salvo diversa indicazione, le misurazioni fotometriche devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato 9 del presente regolamento.

5. SPECIFICHE GENERALI

Al presente regolamento si applicano le prescrizioni di cui alle sezioni 5, «Specifiche generali», e 6, «Specifiche particolari», e agli allegati cui è fatto riferimento nelle sezioni corrispondenti del regolamento UNECE n. 48 e relative serie di modifiche in vigore al momento dell'omologazione delle luci.

Si applicano le prescrizioni per ciascuna luce e categoria o categorie di veicolo su cui è previsto il montaggio delle luci qualora sia possibile una loro verifica in sede di omologazione.

- 5.1. I campioni per i quali si chiede l'omologazione solo per la circolazione a destra devono risultare conformi alle specifiche di cui ai punti 6 e 7; se tuttavia si chiede l'omologazione per la circolazione a sinistra, si applica quanto stabilito al punto 6 e negli allegati pertinenti del presente regolamento, invertendo destra e sinistra e viceversa.


Analogamente, si adegua la designazione delle posizioni angolari e degli elementi sostituendo «R» con «L» e viceversa.

- 5.1.2. I sistemi e le relative parti devono essere costruiti in modo da mantenere le caratteristiche fotometriche prescritte e da funzionare correttamente nelle normali condizioni di utilizzo, malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti.



- 5.2. I sistemi e le relative parti devono essere muniti di un dispositivo che permetta la loro regolazione sui veicoli in modo da soddisfare le norme ad essi applicabili.
- 5.2.1. Tali dispositivi non sono necessari nei sistemi o relative parti montati su veicoli in cui, secondo le istruzioni del richiedente, la regolazione sia superflua o possibile con altri mezzi.
- 5.3. Sorgenti luminose e moduli LED sostituibili e non sostituibili
- 5.3.1. Il sistema deve solo disporre di uno degli elementi seguenti o di una combinazione fra essi:
- 5.3.1.1. sorgenti luminose omologate a norma del regolamento n. 37 e relative serie di modifiche in vigore al momento della presentazione della domanda di omologazione e per le quali non siano previste restrizioni d'uso;
- 5.3.1.2. sorgenti luminose omologate a norma del regolamento n. 99;
- 5.3.1.3. moduli LED.
- 5.3.2. Se la sorgente luminosa è sostituibile:
- 5.3.2.1. il suo supporto deve essere conforme alle caratteristiche descritte nella scheda informativa della pubblicazione CEI n. 60061, come indicato nel regolamento pertinente sulle sorgenti luminose;
- 5.3.2.2. il dispositivo deve essere progettato in modo che la lampada a incandescenza possa essere montata solo nella posizione corretta.
- 5.3.3. Per il fascio anabbagliante di classe C (fascio di base) devono essere utilizzate esclusivamente sorgenti luminose sostituibili oppure moduli LED (questi ultimi sostituibili o anche non sostituibili)
- 5.3.4. La rimozione e la sostituzione dei moduli LED sostituibili, quali descritte all'allegato 11, punto 1.4.1, devono essere dimostrate in modo soddisfacente per il servizio tecnico.
- 5.4. I sistemi o le relative parti realizzati per soddisfare i requisiti della circolazione sia a destra che a sinistra possono essere adattati all'uno o all'altro senso di circolazione mediante una opportuna regolazione iniziale all'atto del montaggio sul veicolo o mediante una regolazione apposita dell'utente. In ogni caso, devono essere possibili solo due diverse regolazioni chiaramente distinte fra loro, una per la circolazione a destra e l'altra per quella a sinistra, e devono essere resi impossibili passaggi inavvertiti da una posizione all'altra e l'arresto su una posizione intermedia.
- 5.5. Per evitare variazioni eccessive delle caratteristiche fotometriche durante l'uso si devono eseguire prove complementari in conformità all'allegato 4 del presente regolamento.
- 5.6. Per i trasparenti delle unità di illuminazione realizzati in materiale plastico, le prove devono essere effettuate conformemente alle prescrizioni dell'allegato 6 del presente regolamento.
- 5.7. Nel caso dei sistemi e loro parti destinati a emettere alternativamente fasci anabbaglianti e abbaglianti, i dispositivi meccanici, elettromeccanici o di altro tipo incorporati nell'unità di illuminazione per passare da un fascio all'altro devono essere costruiti in modo:
- 5.7.1. che il dispositivo sia abbastanza resistente da poter essere azionato 50 000 volte senza subire danni in condizioni di impiego normali. Per verificare la conformità a questo requisito, il servizio tecnico che effettua le prove di omologazione può:
- a) chiedere al richiedente di fornire l'attrezzatura necessaria per eseguire la prova;
- b) rinunciare alla prova se il proiettore presentato dal richiedente è accompagnato da un verbale di prova, rilasciato da un servizio tecnico che effettua prove di omologazione su proiettori di struttura analoga (montaggio), attestante la conformità a tale requisito;
- 5.7.2. da ottenere il fascio abbagliante o anabbagliante senza la possibilità di uno stato intermedio o indefinito, fatta eccezione per l'adattamento del fascio abbagliante. Se ciò non fosse possibile, tale stato deve corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 5.7.3;
- 5.7.3. da tornare automaticamente, in caso di guasto, alla posizione anabbagliante o a uno stato in cui i valori fotometrici non siano superiori a 1 300 cd nella zona III b, come indicato nell'allegato 3 del presente regolamento, né inferiori a 3 400 cd in un punto dell' I_{max} del segmento, ad esempio spegnendo, riducendo o abbassando il fascio e/o sostituendo una funzione;

Quando esegue le prove di verifica della conformità a questi requisiti, il servizio tecnico che effettua le prove di omologazione deve fare riferimento alle istruzioni fornite dal richiedente.



- 5.7.4. che l'utente non possa, con attrezzi comuni, cambiare forma o disposizione ai componenti mobili o intervenire sul commutatore.
- 5.8. I sistemi devono essere muniti di mezzi che ne permettano l'uso temporaneo in paesi in cui il senso di circolazione è opposto a quello per il quale si chiede l'omologazione, senza causare eccessive difficoltà al traffico che si svolge in senso inverso. A tale fine, i sistemi o le relative parti devono:
- 5.8.1. permettere all'utente di effettuare una regolazione ai sensi del punto 5.4 senza utilizzare attrezzi particolari; oppure
- 5.8.2. prevedere un mezzo che permetta di adattarli al mutato senso di circolazione e di produrre i valori di illuminazione indicati nella tabella che segue in sede di esecuzione delle prove di cui al punto 6.2 senza modificare la regolazione rispetto al senso di circolazione iniziale.
- 5.8.2.1. Fascio anabbagliante per circolazione a destra, adattato alla circolazione a sinistra:
a 0,86D-1,72L almeno 2 500 cd;
a 0,57U-3,43R non più di 880 cd.
- 5.8.2.2. Fascio anabbagliante per circolazione a sinistra, adattato alla circolazione a destra:
a 0,86D-1,72R almeno 2 500 cd;
a 0,57U-3,43L non più di 880 cd.
- 5.9. Perché rispetti le disposizioni pertinenti del regolamento n. 48, il sistema deve essere costruito in modo che segnali adeguatamente gli eventuali guasti a sorgenti luminose e/o moduli LED.
- 5.10. Il componente o i componenti ai quali cui sono fissate le sorgenti luminose sostituibili devono essere realizzati in modo che la sorgente luminosa vi possa essere montata nella posizione corretta anche al buio.
- 5.11. Nel caso dei sistemi di cui al punto 4.1.7:
- 5.11.1. il sistema deve essere accompagnato da una copia della scheda di cui al punto 4.1.4 e da istruzioni che ne permettano il montaggio secondo le disposizioni del regolamento n. 48.
- 5.11.2. Il servizio tecnico responsabile dell'omologazione deve assicurarsi che:
- a) il sistema possa essere montato correttamente in base alle istruzioni;
- b) una volta montato sul veicolo, il sistema soddisfi le prescrizioni del punto 6.22 del regolamento n. 48.
- Per l'accertamento della conformità alle prescrizioni del regolamento n. 48, punto 6.22.7.4, è obbligatoria una prova su strada che contempa tutte le situazioni in cui il comando del sistema può venirsi a trovare in base alla descrizione del richiedente. Per tutte le modalità va indicato se secondo la descrizione del richiedente la modalità è attiva, in funzione o disattivata; eventuali malfunzionamenti evidenti (eccesso angolare o tremolio, ad esempio) vanno contestati.
- 5.12. I sistemi di fari anteriori adattivi muniti di moduli LED e i moduli LED stessi devono risultare conformi alle prescrizioni pertinenti di cui all'allegato 11 del presente regolamento. È necessario comprovare la conformità alle prescrizioni.
- 5.13. Qualora sia utilizzato un sistema di fari anteriori adattivi comprendente sorgenti luminose e/o moduli LED, che emette il fascio anabbagliante di base e le cui unità di illuminazione sono dotate di un flusso luminoso obiettivo totale (cfr. punto 9.2.3 della scheda di notifica conforme al modello dell'allegato 1) superiore a 2 000 lumen per lato, ne va data nota nella scheda di notifica dell'allegato 1, punto 9.2.3. Il flusso luminoso obiettivo dei moduli LED deve essere misurato nel modo descritto nell'allegato 11, punto 5.
- 5.14. Se il fascio anabbagliante di base allo stato neutro è prodotto esclusivamente da moduli LED, il flusso luminoso obiettivo di tali moduli LED non deve essere inferiore a 1 000 lumen per lato, misurati nel modo descritto nell'allegato 11, punto 5.
- 5.15. I moduli LED devono:
- a) poter essere asportati dal dispositivo solo facendo uso di attrezzi, a meno che nella scheda di notifica non sia indicato che il modulo LED non è sostituibile; e
- b) essere realizzati in modo che non siano intercambiabili meccanicamente con sorgenti luminose sostituibili omologate, indipendentemente dall'uso di attrezzi.



6. ILLUMINAZIONE
- 6.1. Disposizioni generali
- 6.1.1. Ogni sistema deve emettere un fascio anabbagliante di classe C conforme alle disposizione del punto 6.2.4 e uno o più fasci anabbaglianti di un'altra classe o di altre classi e può incorporare una o più altre modalità per ogni classe di fascio anabbagliante nonché le funzioni di illuminazione anteriore di cui ai punti 6.3 e/o 2.1.1.1 del presente regolamento.
- 6.1.2. Il sistema deve permettere modifiche automatiche finalizzate all'ottenimento di una buona illuminazione della carreggiata senza disturbi per il conducente o altri utenti della strada.
- 6.1.3. Il sistema è considerato accettabile se soddisfa le pertinenti prescrizioni fotometriche di cui ai punti 6.2 e 6.3.
- 6.1.4. Le misurazioni fotometriche devono essere effettuate secondo le indicazioni del richiedente:
- 6.1.4.1. allo stato neutro in conformità al punto 1.9 del presente regolamento;
- 6.1.4.2. a seconda del caso, a uno fra i segnali V, W, E e T in conformità al punto 1.10 del presente regolamento;
- 6.1.4.3. eventualmente, a qualsiasi altro segnale di cui al punto 1.10 del presente regolamento o relative combinazioni, secondo le indicazioni del richiedente;
- 6.1.4.4. per quanto riguarda i proiettori dotati di lampade a scarica con regolatore di corrente non integrato nella sorgente luminosa, quattro secondi dopo l'accensione di un proiettore che non è stato in funzione per 30 minuti o più:
- 6.1.4.4.1. devono essere raggiunti almeno 37 500 cd nel punto HV nel caso dei sistemi che prevedono la sola funzione abbagliante;
- 6.1.4.4.2. devono essere raggiunti almeno 3 100 cd nel punto 50 V quando è attivo il fascio anabbagliante di classe C nel caso dei sistemi che producono il solo fascio anabbagliante oppure realizzano alternativamente le funzioni anabbagliante e abbagliante, di cui al punto 5.7 del presente regolamento;
- 6.1.4.4.3. in entrambi i casi l'alimentazione elettrica deve essere sufficiente a garantire l'aumento necessario dell'impulso di corrente a tensione elevata.
- 6.2. Disposizioni relative al fascio anabbagliante
- Prima di qualsiasi prova descritta qui di seguito, il sistema deve essere messo allo stato neutro, cioè deve emettere un fascio anabbagliante di classe C.
- 6.2.1. 6.2.1. Per ogni lato del sistema (cioè del veicolo), il fascio anabbagliante allo stato neutro deve produrre, con almeno un'unità di illuminazione, una «linea di demarcazione» (*cut-off*) di cui all'allegato 8 del presente regolamento; oppure
- 6.2.1.1. il sistema deve prevedere altri mezzi, ad esempio caratteristiche ottiche o fasci ausiliari provvisori, che consentano un puntamento chiaro e corretto.
- 6.2.1.2. L'allegato 8 non si applica alla funzione di cambiamento del senso di circolazione descritta ai punti da 5.8 a 5.8.2.1.
- 6.2.2. Prima di iniziare le misurazioni si deve orientare il sistema, o le sue parti, in modo che la posizione della linea di demarcazione corrisponda alla posizione prescritta nell'allegato 3, tabella 2, del presente regolamento.
- 6.2.3. Così puntato, se l'omologazione riguarda il solo fascio anabbagliante il sistema, o le sue parti, deve soddisfare le disposizioni dei punti pertinenti che seguono; se deve fornire illuminazione supplementare o svolgere funzioni di segnalazione luminosa conformemente all'ambito di applicazione del presente regolamento e non è regolabile separatamente, il sistema deve inoltre soddisfare le ulteriori disposizioni dei punti pertinenti che seguono.
- 6.2.4. Quando emette un fascio anabbagliante in una determinata modalità, il sistema deve risultare conforme alle prescrizioni della pertinente sezione (C, V, E o W), di cui alla parte A della tabella 1 (valori fotometrici) e alla tabella 2 (I_{\max} e posizione della «linea di demarcazione») dell'allegato 3 del presente regolamento, nonché alla sezione 1 (prescrizioni per la linea di demarcazione) dell'allegato 8 del presente regolamento.
- 6.2.5. Può essere emesso un fascio luminoso nella modalità di illuminazione di svolta, purché:
- 6.2.5.1. il sistema risulti conforme alle prescrizioni pertinenti della parte B della tabella 1 (valori fotometrici) e del punto 2.2 della tabella 2 (prescrizioni per la «linea di demarcazione») dell'allegato 3 del presente regolamento, con i valori misurati conformemente alla procedura di cui all'allegato 9 relativamente alla categoria (1 o 2) della modalità di illuminazione di svolta per la quale si chiede l'omologazione;



- 6.2.5.2. quando il segnale T corrisponde al raggio di sterzata più stretto verso sinistra (o verso destra) del veicolo, la somma dei valori di intensità luminosa di tutti i componenti del lato destro o sinistro del sistema sia di almeno 2 500 cd in uno o più punti della zona compresa tra la linea H-H e 2 gradi sotto di essa, e tra 10 e 45 gradi a sinistra (o a destra);
- 6.2.5.3. se si chiede l'omologazione per una modalità di illuminazione di svolta della categoria 1, l'utilizzo del sistema sia limitata ai veicoli concepiti in modo che l'angolo formato dalla linea di demarcazione prodotta dal sistema rispetti le prescrizioni del punto 6.22.7.4.5, lettera i), del regolamento n. 48;
- 6.2.5.4. se si chiede l'omologazione per una modalità di illuminazione di svolta della categoria 1, il sistema sia progettato in modo che, se non funzionasse il movimento laterale o la modifica dell'illuminazione, sia possibile ottenere automaticamente condizioni fotometriche corrispondenti a quelle di cui al punto 6.2.4 o di valore non superiore a 1 300 cd nella zona IIIb, definita nell'allegato 3 del presente regolamento, e di almeno 3 400 cd in un punto dell' I_{max} del segmento;
- 6.2.5.4.1. ciò non è tuttavia necessario se, rispetto all'asse di riferimento del sistema, non viene superato il valore di 880 cd per nessuna delle posizioni fino a 5 gradi a sinistra, a 0,3 gradi sopra la linea H-H, e oltre 5 gradi a sinistra, a 0,57 gradi sopra la linea H-H.
- 6.2.6. Il sistema deve essere controllato sulla base delle istruzioni del fabbricante concernenti il principio di sicurezza di cui al punto 2.2.2.1.
- 6.2.7. I sistemi o relative parti progettati per la circolazione sia a destra che a sinistra devono soddisfare, ai sensi del punto 5.4, in entrambe le posizioni di regolazione, le prescrizioni valide per il senso di circolazione in questione.
- 6.2.8. Il sistema deve essere progettato in modo che:
- 6.2.8.1. ogni modalità di fascio anabbagliante specifico generi almeno 2 500 cd al punto 50V su ogni lato del sistema.
Questa prescrizione non si applica alle modalità di fascio anabbagliante della classe V;
- 6.2.8.2. altre modalità:
in caso di segnali in entrata di cui al punto 6.1.4.3 del presente regolamento, devono essere soddisfatte le prescrizioni del punto 6.2.
- 6.3. Disposizioni relative al fascio abbagliante
Prima di qualsiasi prova descritta qui di seguito, il sistema deve essere messo allo stato neutro.
- 6.3.1. L'unità o le unità di illuminazione del sistema devono essere regolate secondo le istruzioni del fabbricante, in modo che la zona di illuminazione massima sia centrata sul punto (HV) di intersezione delle linee H-H e V-V;
- 6.3.1.1. Le unità di illuminazione non regolabili individualmente, o la cui regolazione ha avuto luogo in base a misurazioni effettuate in conformità al punto 6.2, devono essere sottoposte a prova in posizione invariata.
- 6.3.2. Quando misurata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 9 del presente regolamento, l'illuminazione deve risultare conforme alle seguenti prescrizioni:

Punto di prova	Coordinate angolari (gradi)	Intensità luminosa richiesta (cd)
I_m		Minimo
H-5L	0,0, 5,0 L	5 100
H-2,5L	0,0, 2,5 L	20 300
H-2,5R	0,0, 2,5 R	20 300
H-5R	0,0, 5,0 R	5 100

- 6.3.2.1. Il punto di intersezione (HV) delle linee h-h e v-v deve collocarsi all'interno dell'isolux corrispondente all'80 % dell'intensità luminosa massima (I_{max}).
- 6.3.2.1.1. Il valore massimo (I_M) non deve mai superare i 215 000 cd.



6.3.2.1.2. Il valore di riferimento (I'_M) dell'intensità massima di cui al punto 4.2.2.9 si ricava con la formula:

$$I'_M = I_M/4 \cdot 300$$

Tale valore deve essere arrotondato a: 5 - 10 - 12,5 - 17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40 - 45 - 50.

6.3.3. L'illuminazione, o relativa parte, emessa dal sistema può essere spostata lateralmente in modo automatico (o modificata per ottenere un effetto equivalente), purché:

6.3.3.1. il sistema soddisfi le prescrizioni dei punti 6.3.2.1.1 e 6.3.2.2 all'atto della misurazione di ogni unità di illuminazione secondo la procedura fissata nell'allegato 9.

6.3.4. Il sistema deve essere progettato in modo che:

6.3.4.1. l'unità o le unità di illuminazione dei lati destro e sinistro generino ciascuna almeno 16 200 cd in corrispondenza del punto HV.

6.3.5. Se le prescrizioni applicabili al fascio luminoso considerato non sono soddisfatte, si può procedere a un riorientamento del fascio di 0,5 gradi verso l'alto o verso il basso e/o di 1 grado verso destra o verso sinistra rispetto alla regolazione iniziale. In questa nuova posizione, devono risultare soddisfatte tutte le prescrizioni fotometriche. Queste disposizioni non si applicano alle unità di illuminazione di cui al punto 6.3.1.1 del presente regolamento.

6.3.6. In caso di adattamento della funzione abbagliante, il sistema deve risultare conforme alle prescrizioni dei punti precedenti soltanto quando si trova nella condizione di attivazione massima.

6.3.7. Durante l'adattamento, la funzione abbagliante deve risultare conforme alle prescrizioni relative a tutti i casi di circolazione a destra e a sinistra di cui alla tabella 7, parte A, dell'allegato 3 del presente regolamento. Il rispetto di tali prescrizioni deve essere verificato in sede di prove di omologazione con un generatore di segnali che deve essere fornito dal richiedente. Il generatore di segnali deve riprodurre i segnali emessi dal veicolo e determinare l'adattamento del fascio abbagliante, in particolare emulando le regolazioni, così che sia possibile verificare la conformità alle prescrizioni fotometriche.

6.3.7.1. Se la funzione abbagliante risulta conforme alle prescrizioni per le linee da 1 a 3 per i veicoli che viaggiano in senso contrario o che precedono (fascio simmetrico), di cui alla tabella 7, parte A, dell'allegato 3 del presente regolamento, deve esserne data nota al punto 18.5 della scheda di notifica di cui all'allegato 1.

6.3.7.2. Nel caso che le prescrizioni del punto 6.3.7 possano essere rispettate per un solo senso di circolazione, a destra o a sinistra, deve esserne data nota al punto 18.5 della scheda di notifica di cui all'allegato 1.

6.4. Altre disposizioni

Se il sistema, o relative parti, dispone di unità di illuminazione regolabili, ad ogni posizione di montaggio di cui al punto 2.1.3 del presente regolamento (gamma di regolazione) si applicano le prescrizioni dei punti 6.2 (fascio anabbagliante) e 6.3 (fascio abbagliante). La verifica si effettua come segue:

6.4.1. servendosi del goniometro di prova, definire ogni posizione indicata rispetto alla retta che collega il centro di riferimento e il punto HV sullo schermo di misurazione. Il sistema regolabile, o relative parti, va posizionato in modo che l'illuminazione sullo schermo di misurazione corrisponda alle indicazioni di orientamento pertinenti;

6.4.2. quando il sistema, o relative parti, è fissato inizialmente in base alle prescrizioni del punto 6.4.1, il dispositivo, o relative parti, deve soddisfare le prescrizioni fotometriche pertinenti di cui ai punti 6.2 e 6.3;

6.4.3. effettuare prove ulteriori dopo aver spostato il riflettore/sistema, o relative parti, in senso verticale di ± 2 gradi, o dopo averlo spostato almeno nella posizione massima se questa si colloca a meno di 2 gradi dalla posizione iniziale, per mezzo del dispositivo di regolazione del sistema o delle sue parti. Una volta riorientato il sistema completo o le relative parti (ad esempio con il goniometro) nella direzione opposta corrispondente, controllare la quantità di luce emessa nelle direzioni sotto indicate, che deve rimanere nei limiti prescritti:


6.4.3.1. fascio anabbagliante: punti B50L e 75R, o eventualmente 50R;

fascio abbagliante: I_M e punto HV (in percentuale di I_M).

6.4.4. Se il richiedente ha indicato più di una posizione di montaggio, occorre ripetere la procedura di cui ai punti da 6.4.1 a 6.4.3 per ciascuna delle altre posizioni.



- 6.4.5. Se il richiedente non ha indicato particolari posizioni di montaggio, per le misurazioni di cui ai punti 6.2 (fascio anabbagliante) e 6.3 (fascio abbagliante) il sistema, o relative parti, va messo con il dispositivo o i dispositivi di regolazione del sistema, o delle relative parti, in posizione intermedia. La prova ulteriore di cui al punto 6.4.3 deve essere effettuata dopo avere messo il sistema, o le relative parti, nelle posizioni estreme (anziché muoverle di ± 2 gradi) con il relativo o i relativi dispositivi di regolazione.
- 6.4.6. Indicare sulla scheda conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento quali unità di illuminazione producono una «linea di demarcazione» come definita nell'allegato 8 del presente regolamento, proiettata su una zona compresa tra 6 gradi a sinistra e 4 gradi a destra, sopra una linea orizzontale posizionata 0,8 gradi più in basso.
- 6.4.7. Indicare sulla scheda conforme al modello dell'allegato 1 del presente regolamento quale o quali modalità di fascio anabbagliante di classe E risultano eventualmente conformi a un insieme di dati di cui all'allegato 3, tabella 6, del presente regolamento.
7. COLORE
- 7.1. La luce emessa deve essere di colore bianco.
- C. ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
8. MODIFICA DEL TIPO DI SISTEMA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
- 8.1. Qualsiasi modifica del tipo di sistema deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del sistema. Tale autorità può quindi:
- 8.1.1. ritenere improbabile che le modifiche introdotte abbiano determinato ripercussioni negative di rilievo e considerare quindi il sistema ancora conforme alle prescrizioni; oppure
- 8.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.
- 8.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche intervenute, deve essere notificata alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.1.4.
- 8.3. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione e informare le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 9.1. i sistemi omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da risultare conformi al tipo omologato, devono cioè soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 6 e 7;
- 9.2. devono essere soddisfatte le prescrizioni minime di conformità delle procedure di controllo della produzione di cui all'allegato 5 del presente regolamento;
- 9.3. riguardo ai campionamenti effettuati dagli ispettori, devono essere soddisfatte le prescrizioni minime di cui all'allegato 7 del presente regolamento;
- 9.4. l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione deve poter verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Di norma tali verifiche hanno cadenza biennale;
- 9.5. i sistemi, o relative parti, che presentano difetti evidenti non devono essere presi in considerazione,
- 9.6. non si deve tenere conto del valore di riferimento.
10. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 10.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di sistema in forza del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le relative prescrizioni oppure se un sistema, o relative parti, con marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.
- 10.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.



11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
- 11.1. Il titolare di un'omologazione che cessi completamente la produzione di un tipo di sistema omologato in forza del presente regolamento deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta tale notifica, l'autorità deve a sua volta informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
- 12.1. Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione, nonché delle autorità che rilasciano l'omologazione, ai quali vanno inviate le notifiche attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni che hanno avuto luogo in altri paesi o la cessazione definitiva della produzione.
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- 13.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica tale regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni a norma del regolamento medesimo quale modificato dalla serie di modifiche 01.
- 13.2. Nei 60 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01 del presente regolamento, riguardo alle modifiche introdotte dalla serie di modifiche 01 delle procedure della prova fotometrica basate sull'uso del sistema di coordinate sferiche e sulla specificazione dei valori di intensità luminosa, e al fine di permettere ai servizi tecnici di aggiornare le loro apparecchiature di prova, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare omologazioni ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01 se vengono utilizzate apparecchiature di prova già in uso con idonee conversioni dei valori, ritenute soddisfacenti dall'autorità che rilascia l'omologazione.
- 13.3. Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 01, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione solo se il sistema soddisfa le prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.
- 13.4. Le omologazioni di sistemi già rilasciate in forza del presente regolamento prima della data di entrata in vigore delle serie di modifiche 01 restano valide a tempo indefinito.
- 13.5. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di estendere l'omologazione in forza di serie precedenti del presente regolamento.



ALLEGATO 1

NOTIFICA

(formato massimo: A4 (210 × 297 mm))



Emessa da: Nome dell'amministrazione
.....
.....
.....

- Relativa a (2): rilascio dell'omologazione
estensione dell'omologazione
rifiuto dell'omologazione
revoca dell'omologazione
cessazione definitiva della produzione


di un tipo di sistema a norma del regolamento n. 123

Omologazione n..... Estensione n.....

- 1. Denominazione commerciale o marchio del sistema:
2. Nome del fabbricante del tipo di sistema:
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante:
5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante:
6. Servizio tecnico che esegue le prove di omologazione:
7. Data del verbale rilasciato da tale servizio:
8. Numero del verbale rilasciato da tale servizio:
9. Breve descrizione:
9.1. Categoria indicata dalla relativa marcatura (3):
9.2. Quantità e categoria o categorie delle sorgenti luminose sostituibili:
9.2.1. Quantità e codici specifici di identificazione dei moduli LED e per ciascun modulo LED indicazione se sia sostituibile o no:

Table with 3 columns: Quantità, Identificazione, Sostituibile. Row 1: Sostituibile. Row 2: Sì/No (2)

- 9.2.2. Se del caso, quantità e codice o codici specifici di identificazione del congegno o dei congegni elettronici di comando della sorgente o delle sorgenti luminose:
9.2.3. Flusso luminoso obiettivo totale, di cui al punto 5.13, superiore a 2 000 lumen: sì/n. (2)
9.3. a) Indicazioni di cui al punto 6.4.6 del presente regolamento (quali unità di illuminazione producono una «linea di demarcazione» come definita nell'allegato 8 del presente regolamento, proiettata su una zona compresa tra 6 gradi a sinistra e 4 gradi a destra, sopra una linea orizzontale posizionata 0,8 gradi più in basso).



- b) La regolazione della «linea di demarcazione» è stata determinata a 10 m/25 m².
- c) La nitidezza minima della «linea di demarcazione» è stata determinata a 10 m/25 m².
- 9.4. Veicoli per i quali il sistema è un equipaggiamento originale
- 9.5. Omologazione chiesta per un sistema non destinato a rientrare nell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento n. 48: sì/n. (²)
- 9.5.1. In caso affermativo: informazioni che consentano di individuare il veicolo o i veicoli cui il sistema è destinato.
- 9.6. Indicazioni in conformità al punto 6.4.7 del presente regolamento (quale o quali modalità del fascio anabbagliante di classe E sono eventualmente conformi a un insieme di dati di cui all'allegato 3, tabella 6, del presente regolamento):
- 9.7. Omologazione chiesta per un sistema destinato a essere montato soltanto su veicoli per i quali è prevista una stabilizzazione/limitazione dell'alimentazione del sistema: sì/n. (²)
- 9.8. La regolazione della «linea di demarcazione» è stata determinata a 10 m/25 m².
La nitidezza minima della «linea di demarcazione» è stata determinata a 10 m/25 m².
- 10. Posizione del marchio o dei marchi di omologazione:
- 11. Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione:
- 12. Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (²)
- 13. Luogo:
- 14. Data:
- 15. Firma:
- 16. Alla presente notifica si allega l'elenco dei documenti presentati all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, che possono essere resi disponibili su richiesta.
- 17. Il sistema è progettato per produrre fasci anabbaglianti di (⁴):
- 17.1. classe C classe V classe E classe W
- 17.2. eventualmente con la modalità o le modalità seguenti, designate come segue (⁵):

Modalità n. C 1 ...	Modalità n. V ...	Modalità n. E ...	Modalità n. W ...
Modalità n. C ...	Modalità n. V ...	Modalità n. E ...	Modalità n. W ...
Modalità n. C ...	Modalità n. V ...	Modalità n. E ...	Modalità n. W ...

- 17.3. le cui unità di illuminazione sotto indicate sono sotto tensione (⁴) (⁵) (⁶) per la modalità n. ...

 - a) senza illuminazione di svolta:

lato sinistro	n. 1 <input type="checkbox"/>	n. 3 <input type="checkbox"/>	n. 5 <input type="checkbox"/>	n. 7 <input type="checkbox"/>	n. 9 <input type="checkbox"/>	n. 11 <input type="checkbox"/>
lato destro	n. 2 <input type="checkbox"/>	n. 4 <input type="checkbox"/>	n. 6 <input type="checkbox"/>	n. 8 <input type="checkbox"/>	n. 10 <input type="checkbox"/>	n. 12 <input type="checkbox"/>
 - b) con illuminazione di svolta di categoria 1:

lato sinistro	n. 1 <input type="checkbox"/>	n. 3 <input type="checkbox"/>	n. 5 <input type="checkbox"/>	n. 7 <input type="checkbox"/>	n. 9 <input type="checkbox"/>	n. 11 <input type="checkbox"/>
lato destro	n. 2 <input type="checkbox"/>	n. 4 <input type="checkbox"/>	n. 6 <input type="checkbox"/>	n. 8 <input type="checkbox"/>	n. 10 <input type="checkbox"/>	n. 12 <input type="checkbox"/>
 - c) con illuminazione di svolta di categoria 2:

lato sinistro	n. 1 <input type="checkbox"/>	n. 3 <input type="checkbox"/>	n. 5 <input type="checkbox"/>	n. 7 <input type="checkbox"/>	n. 9 <input type="checkbox"/>	n. 11 <input type="checkbox"/>
lato destro	n. 2 <input type="checkbox"/>	n. 4 <input type="checkbox"/>	n. 6 <input type="checkbox"/>	n. 8 <input type="checkbox"/>	n. 10 <input type="checkbox"/>	n. 12 <input type="checkbox"/>

Nota: le indicazioni di cui al punto 17.3, lettere da a) a c), sono necessarie anche per ogni modalità ulteriore.

- 17.4. Le unità di illuminazione sotto indicate sono sotto tensione quando il sistema si trova allo stato neutro (⁴) (⁶):

lato sinistro	n. 1 <input type="checkbox"/>	n. 3 <input type="checkbox"/>	n. 5 <input type="checkbox"/>	n. 7 <input type="checkbox"/>	n. 9 <input type="checkbox"/>	n. 11 <input type="checkbox"/>
lato destro	n. 2 <input type="checkbox"/>	n. 4 <input type="checkbox"/>	n. 6 <input type="checkbox"/>	n. 8 <input type="checkbox"/>	n. 10 <input type="checkbox"/>	n. 12 <input type="checkbox"/>

- 17.5. Le unità di illuminazione sotto indicate sono sotto tensione quando il sistema si trova nella funzione di cambiamento del senso di circolazione (⁴) (⁵) (⁶):



- a) senza illuminazione di svolta:
- | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lato sinistro | n. 1 <input type="checkbox"/> | n. 3 <input type="checkbox"/> | n. 5 <input type="checkbox"/> | n. 7 <input type="checkbox"/> | n. 9 <input type="checkbox"/> | n. 11 <input type="checkbox"/> |
| lato destro | n. 2 <input type="checkbox"/> | n. 4 <input type="checkbox"/> | n. 6 <input type="checkbox"/> | n. 8 <input type="checkbox"/> | n. 10 <input type="checkbox"/> | n. 12 <input type="checkbox"/> |
- b) con illuminazione di svolta di categoria 1:
- | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lato sinistro | n. 1 <input type="checkbox"/> | n. 3 <input type="checkbox"/> | n. 5 <input type="checkbox"/> | n. 7 <input type="checkbox"/> | n. 9 <input type="checkbox"/> | n. 11 <input type="checkbox"/> |
| lato destro | n. 2 <input type="checkbox"/> | n. 4 <input type="checkbox"/> | n. 6 <input type="checkbox"/> | n. 8 <input type="checkbox"/> | n. 10 <input type="checkbox"/> | n. 12 <input type="checkbox"/> |
- c) con illuminazione di svolta di categoria 2:
- | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lato sinistro | n. 1 <input type="checkbox"/> | n. 3 <input type="checkbox"/> | n. 5 <input type="checkbox"/> | n. 7 <input type="checkbox"/> | n. 9 <input type="checkbox"/> | n. 11 <input type="checkbox"/> |
| lato destro | n. 2 <input type="checkbox"/> | n. 4 <input type="checkbox"/> | n. 6 <input type="checkbox"/> | n. 8 <input type="checkbox"/> | n. 10 <input type="checkbox"/> | n. 12 <input type="checkbox"/> |
18. Il sistema è progettato per produrre un fascio abbagliante ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾:
- 18.1. sì no
- 18.2. eventualmente con la modalità o le modalità seguenti, designate come segue:
- modalità fascio abbagliante n. M 1
 modalità fascio abbagliante n. M ...
 modalità fascio abbagliante n. M ...
- 18.3. le cui unità di illuminazione sotto indicate sono sotto tensione per la modalità n. ...
- a) senza illuminazione di svolta:
- | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lato sinistro | n. 1 <input type="checkbox"/> | n. 3 <input type="checkbox"/> | n. 5 <input type="checkbox"/> | n. 7 <input type="checkbox"/> | n. 9 <input type="checkbox"/> | n. 11 <input type="checkbox"/> |
| lato destro | n. 2 <input type="checkbox"/> | n. 4 <input type="checkbox"/> | n. 6 <input type="checkbox"/> | n. 8 <input type="checkbox"/> | n. 10 <input type="checkbox"/> | n. 12 <input type="checkbox"/> |
- b) con illuminazione di svolta:
- | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lato sinistro | n. 1 <input type="checkbox"/> | n. 3 <input type="checkbox"/> | n. 5 <input type="checkbox"/> | n. 7 <input type="checkbox"/> | n. 9 <input type="checkbox"/> | n. 11 <input type="checkbox"/> |
| lato destro | n. 2 <input type="checkbox"/> | n. 4 <input type="checkbox"/> | n. 6 <input type="checkbox"/> | n. 8 <input type="checkbox"/> | n. 10 <input type="checkbox"/> | n. 12 <input type="checkbox"/> |
- Nota: le indicazioni di cui al punto 18.3, lettere a) e b), sono necessarie anche per ogni modalità ulteriore.
- 18.4. Le unità di illuminazione sotto indicate sono sotto tensione quando il sistema si trova allo stato neutro ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾:
- | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| lato sinistro | n. 1 <input type="checkbox"/> | n. 3 <input type="checkbox"/> | n. 5 <input type="checkbox"/> | n. 7 <input type="checkbox"/> | n. 9 <input type="checkbox"/> | n. 11 <input type="checkbox"/> |
| lato destro | n. 2 <input type="checkbox"/> | n. 4 <input type="checkbox"/> | n. 6 <input type="checkbox"/> | n. 8 <input type="checkbox"/> | n. 10 <input type="checkbox"/> | n. 12 <input type="checkbox"/> |
- 18.5. Il sistema permette l'adattamento del fascio abbagliante per:
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| la circolazione a destra e a sinistra: | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| la circolazione a destra e a sinistra (fascio simmetrico): | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| la sola circolazione a destra: | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| la sola circolazione a sinistra: | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni relative all'omologazione contenute nel presente regolamento).


⁽²⁾ Cancellare quanto non pertinente.

⁽³⁾ Indicare la marcatura appropriata, prevista ai sensi del presente regolamento per ogni gruppo ottico o insieme di gruppi ottici.

⁽⁴⁾ Segnare con una X la casella appropriata.

⁽⁵⁾ Ampliare l'elenco nel caso che le modalità siano di più.

⁽⁶⁾ Ampliare l'elenco nel caso che le unità siano di più.




ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Esempio 1

$a \geq 8$ mm (su vetro)

$a \geq 5$ mm (su materiale plastico)



L'omologazione del sistema su cui è stato apposto uno dei marchi di cui sopra è stata rilasciata nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del presente regolamento con il numero di omologazione 19243. Soddisfa le prescrizioni del presente regolamento nella sua versione originale (00). Il fascio anabbagliante è concepito per la sola circolazione a destra. Le lettere «CT» (figura 1) indicano che si tratta di un fascio anabbagliante con modalità di illuminazione di svolta; le lettere «CWR» (figura 2) segnalano che si tratta di un fascio anabbagliante di classe C, di un fascio anabbagliante di classe W e di un fascio abbagliante.

Il numero 30 indica che l'intensità luminosa massima del fascio abbagliante è compresa tra 123 625 e 145 125 candele.

Nota: il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere messi vicino al cerchio in cui è inscritta la lettera «E», sopra o sotto o anche a destra o a sinistra di essa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere rivolte nella stessa direzione.

È preferibile non utilizzare numeri romani nei numeri di omologazione, per evitare confusione con altri simboli.

Esempio 2






Figura 4b




Il gruppo ottico di un sistema contrassegnato dai marchi di omologazione riportati sopra è conforme alle prescrizioni del presente regolamento sia relativamente al fascio anabbagliante che a quello abbagliante. Inoltre,

conformemente alla figura 3, si tratta di un fascio anabbagliante di classe C e di un fascio anabbagliante di classe E concepiti unicamente per la circolazione a sinistra.

I marchi delle figure 4a e 4b riguardano invece un fascio anabbagliante di classe C e un fascio anabbagliante di classe V utilizzabili per entrambi i sensi di circolazione in quanto il veicolo è dotato di un dispositivo di regolazione dell'elemento ottico o della sorgente luminosa, e un fascio abbagliante. I fasci anabbaglianti delle classi C e V e il fascio abbagliante soddisfano le prescrizioni relative all'illuminazione di svolta, come si evince dalla presenza della lettera «T». Il trattino sopra la lettera «R» indica che su quel lato del sistema la funzione del fascio abbagliante è svolta da più gruppi ottici.

Esempio 3



Il gruppo ottico contrassegnato dal marchio di omologazione riportato sopra comprende un trasparente di plastica conforme alle prescrizioni del presente regolamento soltanto per quanto riguarda il fascio anabbagliante. Inoltre,

conformemente alla figura 5, si tratta di un fascio anabbagliante di classe C e di un fascio anabbagliante di classe W concepiti per entrambi i sensi di circolazione. Oppure,

conformemente alla figura 6, si tratta di un fascio anabbagliante di classe C con modalità di illuminazione di svolta soltanto per la circolazione a destra.

Esempio 4




Figura 7: il gruppo ottico recante il marchio di omologazione riportato sopra soddisfa le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda i fasci anabbaglianti delle classi C e V ed è concepito esclusivamente per la circolazione a sinistra.

Figura 8: il gruppo ottico recante il marchio di omologazione riportato sopra è un gruppo ottico (distinto) che fa parte di un sistema e soddisfa le prescrizioni del presente regolamento solo per quanto concerne il fascio abbagliante.



Esempio 5

Individuazione dei gruppi ottici comprendenti un trasparente di plastica conformi alle prescrizioni del presente regolamento




Figura 9: fasci anabbaglianti delle classi C e W ambedue con modalità di illuminazione di svolta e fascio abbagliante, concepiti esclusivamente per la circolazione a destra.

Il fascio anabbagliante e le relative modalità non devono funzionare contemporaneamente al fascio abbagliante e/o a un altro proiettore con il quale formi eventualmente un corpo unico (sia cioè «reciprocamente incorporato»).

Figura 10: fasci anabbaglianti delle classi E e W concepiti esclusivamente per la circolazione a destra e fascio abbagliante. Il trattino sopra le lettere «E» e «W» indica che su quel lato del sistema la funzione dei fasci anabbaglianti di tali classi è svolta da più gruppi ottici.

Esempio 6

Marchio semplificato per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, omologate ai sensi di un regolamento diverso dal presente (figura 11). (Le linee verticali e orizzontali non fanno parte del marchio di omologazione e servono solo a rendere schematicamente la forma del dispositivo di segnalazione luminosa).

Questi due esempi corrispondono a due gruppi ottici posti sullo stesso lato di un sistema e contrassegnati da un marchio di omologazione per i seguenti componenti (modello A e B):

Gruppo ottico n. 1

Una luce di posizione anteriore omologata in conformità alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 7.

Una o più unità di illuminazione che emettono un fascio anabbagliante di classe C con modalità di illuminazione di svolta destinate a funzionare con un altro o altri gruppi ottici sullo stesso lato del sistema (come indica il trattino posto sopra la lettera «C») insieme a un fascio anabbagliante di classe V, entrambi concepiti per ambedue i sensi di circolazione, e un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 123 625 e 145 125 candele, omologato in conformità alle prescrizioni del presente regolamento nella sua versione originale (00), con trasparente in plastica.

Una luce di marcia diurna omologata in conformità alla versione originale del regolamento n. 87.

Un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a omologato in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6.


Gruppo ottico n. 3

Un fendinebbia anteriore omologato ai sensi della serie di modifiche 02 del regolamento n. 19 o un fascio anabbagliante di classe C con modalità di illuminazione di svolta, per ambedue i sensi di circolazione, concepito per funzionare con uno o più gruppi ottici sullo stesso lato del sistema, come indica il trattino che si trova sopra la lettera «C».




Gruppo ottico n. 1 del sistema

Figura 11




Gruppo ottico n. 3 del sistema



Esempio 7

Configurazione dei marchi di omologazione relativi a un sistema (fig. 12)

Figura 12



Questi due esempi corrispondono a un sistema di fari anteriori adattivi formato da due gruppi ottici (che svolgono le stesse funzioni) per ciascun lato del sistema (unità 1 e 3 per il lato sinistro; unità 2 e 4 per il lato destro).

Il gruppo ottico n. 1 (o 2) del sistema contrassegnato dai numeri di omologazione di cui sopra soddisfa le prescrizioni del presente regolamento (serie di modifiche 00) riguardo a un fascio anabbagliante di classe C destinato alla circolazione a sinistra e a un fascio abbagliante con un'intensità luminosa massima compresa tra 123 625 e 145 125 candele (indicata dalla cifra 30), raggruppati con un indicatore di direzione anteriore di categoria 1a omologato in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6.

Nell'esempio 7a, il gruppo ottico n. 1 (o 2) del sistema comprende un fascio anabbagliante di classe C con modalità di illuminazione di svolta, un fascio anabbagliante di classe W, un fascio anabbagliante di classe V e un fascio abbagliante di classe E. Il trattino sopra la lettera «C» segnala che il fascio anabbagliante di classe C è emesso da due gruppi ottici situati sul lato in questione del sistema.

Il gruppo ottico n. 3 (o 4) produce la seconda parte del fascio anabbagliante di classe C del lato in questione del sistema, come indica il trattino che si trova sopra la lettera «C».

Nell'esempio 7b, il gruppo ottico n. 1 (o 2) del sistema comprende un fascio anabbagliante di classe C, un fascio anabbagliante di classe W e un fascio anabbagliante di classe E. Il trattino sopra la lettera «W» segnala che il fascio anabbagliante di classe W è prodotto da due gruppi ottici situati sul lato in questione del sistema. La lettera «T» posta a destra, dopo l'elenco dei simboli (e a sinistra del numero di omologazione) indica che tutti i fasci anabbaglianti (delle classi C, W e E) e il fascio abbagliante sono in grado di attuare la modalità di illuminazione di svolta.


Il gruppo ottico n. 3 (o 4) del sistema produce la seconda parte del fascio anabbagliante di classe W sul lato in questione del sistema (come indica il trattino situato sopra la lettera «W») e il fascio anabbagliante di classe V.

Esempio 8

Configurazione dei marchi di omologazione riguardanti entrambi i lati di un sistema (fig. 13)


In questo esempio si vede un sistema di fari anteriori adattivi formato da due gruppi ottici posti sul lato sinistro del veicolo e da un gruppo ottico situato sul lato destro.

Figura 13



I sistemi recanti i marchi di omologazione riportati sopra soddisfano le prescrizioni del presente regolamento (nella sua versione originaria) riguardo a un fascio anabbagliante per la circolazione a sinistra e a un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indica la cifra 30), raggruppati con un indicatore di direzione anteriore di categoria 1a omologato ai sensi della serie di modifiche 01 del regolamento n. 6 e una luce di posizione anteriore omologata ai sensi della serie di modifiche 02 del regolamento n. 7.

Il gruppo ottico n. 1 del sistema (a sinistra) produce una parte dei fasci anabbaglianti delle classi C e E. Il trattino che si trova sopra la lettera «C» segnala che, sul lato considerato, contribuisce al fascio anabbagliante di classe C più di un gruppo ottico. La lettera «T» posta a destra, dopo l'elenco dei simboli, indica che tutti i fasci anabbaglianti (delle classi C e E) sono in grado di attuare la modalità di illuminazione di svolta.




Il gruppo ottico n. 3 del sistema (a sinistra) produce la seconda parte del fascio anabbagliante di classe C sul lato considerato (come indicato dal trattino posto sopra la lettera «C») e un fascio anabbagliante di classe W.

Il gruppo ottico n. 2 del sistema (a destra) produce una parte dei fasci anabbaglianti delle classi C e E, provvisti entrambi della modalità di illuminazione di svolta, e del fascio anabbagliante di classe W.

Nota: negli esempi 6 e 7, i vari gruppi ottici del sistema devono essere contrassegnati dallo stesso numero di omologazione.

Figura 14

Moduli LED



MD E3 17325

Il modulo LED recante il codice di identificazione del modulo di sorgenti luminose di cui sopra è stato omologato insieme a un AFS inizialmente omologato in Italia (E3) con il numero di omologazione 17325.

—



ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI FOTOMETRICHE PER IL FASCIO ANABBAGLIANTE (*)

Ai fini del presente allegato:


con «sopra» si intende esclusivamente al di sopra lungo l'asse verticale;

con «sotto» si intende esclusivamente al di sotto lungo l'asse verticale.

Le posizioni angolari sono espresse in gradi sopra (up, U) o sotto (down, D) la linea H-H, rispettivamente a destra (R) o a sinistra (L) della linea V-V.

Figura 1

Posizioni angolari delle prescrizioni fotometriche del fascio anabbagliante (per la circolazione a destra)




(*) Nota: metodo di misurazione prescritto dall'allegato 9 del presente regolamento.



Tabella 1
Prescrizioni fotometriche per il fascio anabagliante

Le prescrizioni sono espresse in cd		Posizione/gradi						Anabagliante							
		Orizzontale			Verticale			Classe C		Classe V		Classe E		Classe W	
		a	da	a	a			min	max	min	max	min	max	min	max
N.	Elemento														
1	B50L	L	3,43		U	0,57	50 ⁽⁴⁾	350	50	350	50	625 ⁽⁷⁾	50	625	
2	HV	V			H		50 ⁽⁴⁾	625	50	625	50		50		
3	BR	R	2,5		U	1	50 ⁽⁴⁾	1 750	50	880	50	1 750	50	2 650	
4	Segmento BRR	R	8	R	20	0,57	50 ⁽⁴⁾	3 550		880		3 550		5 300	
5	Segmento BLL	L	8	L	20	0,57	50 ⁽⁴⁾	625		880		880		880	
6	P	L	7		H		63						63		
7	Zona III (come definita nella tabella 3 del presente allegato)							625		625		880		880	
8a	S50 + S50LL + S50RR ⁽²⁾				U	4	190 ⁽⁶⁾					190 ⁽⁶⁾		190 ⁽⁶⁾	
9a	S100 + S100LL + S100RR ⁽⁵⁾				U	2	375 ⁽⁶⁾					375 ⁽⁶⁾		375 ⁽⁶⁾	
10	50 R	R	1,72		D	0,86			5 100						
11	75 R	R	1,15		D	0,57	10 100				15 200		20 300		
12	50 V	V			D	0,86	5 100		5 100		10 100		10 100		
13	50 L	L	3,43		D	0,86	3 550	13 200 ⁽⁸⁾	3 550	13 200 ⁽⁸⁾	6 800		6 800	26 400 ⁽⁸⁾	
14	25 LL	L	16		D	1,72	1 180		845		1 180		3 400		
15	25 RR	R	11		D	1,72	1 180		845		1 180		3 400		
16	Segmento 20 e al di sotto	L	3,5	V	D	2								17 600 ⁽²⁾	
17	Segmento 10 e al di sotto	L	4,5	R	2,0	D	4	12 300 ⁽¹⁾		12 300 ⁽¹⁾		12 300 ⁽¹⁾		7 100 ⁽²⁾	
18	I _{max} ⁽³⁾						16 900	44 100	8 400	44 100	16 900	79 300 ⁽⁷⁾	29 530	70 500 ⁽²⁾	

Parte A



Le prescrizioni sono espresse in cd		Posizione/gradi				Anabagliante											
		Orizzontale		Verticale		Classe C		Classe V		Classe E		Classe W					
		a	da	a	a	min	max	min	max	min	max	min	max				
N.	Elemento																
1	B50L	L	3,43		U	0,57	50 ⁽⁴⁾	530		530						790	
2	HV ⁽⁴⁾						50 ⁽⁴⁾	880		880							
7	Zona III (come definita nella tabella 3 del presente allegato)							880		880			880				880
13	50L	L	3,43		D	0,86	1 700		1 700		3 400				3 400		
18	I _{max}						10 100	44 100	5 100	44 100	10 100	79 300 ⁽⁷⁾	20 300			70 500 ⁽²⁾	

Parte B (modalità di illuminazione di svolta): vale quanto riportato nella parte A della tabella 1 ad eccezione delle righe 1, 2, 7, 13 e 18, che devono essere sostituite dalle righe riportate qui sotto:

(1) Max. 15 900 cd se il sistema è concepito per produrre anche un fascio anabagliante di classe W.

(2) Si applicano anche le prescrizioni di cui alla tabella 4.

(3) Si applicano inoltre anche le prescrizioni di cui alla tabella 2 (I_{max}^{*} del segmento).

(4) Il contributo di ogni lato del sistema (di almeno un punto per i segmenti BLL e BRR), misurato secondo le disposizioni dell'allegato 9 del presente regolamento, non deve essere inferiore a 50 candele.

(5) Prescrizioni sulla posizione come da tabella 5.

(6) Una coppia di luci di posizione, incorporata nel sistema o concepita per essere montata con il sistema, può essere accesa secondo le indicazioni del richiedente.

(7) Si applicano anche le prescrizioni di cui alla tabella 6.

(8) Il valore massimo può essere moltiplicato per 1,4 se in base alla descrizione del fabbricante si ha la garanzia che non sarà superato durante l'uso; ciò può avvenire o attraverso il sistema stesso oppure, se l'uso di quest'ultimo si limita ai veicoli, fornendo una corrispondente stabilizzazione/limitazione dell'uso del sistema come indicato nella scheda di notifica.




Tabella 2

Elementi, posizione angolare o valore in gradi dei fasci anabaglianti e altre prescrizioni

N.	Designazione della parte del fascio e prescrizioni	Fascio anabagliante di classe C		Fascio anabagliante di classe V		Fascio anabagliante di classe E		Fascio anabagliante di classe W	
		Orizzontale	Verticale	Orizzontale	Verticale	Orizzontale	Verticale	Orizzontale	Verticale
2.1.	Posizione angolare o valore in gradi dell' I_{max} del segmento L'intensità luminosa massima dell' I_{max} del segmento di cui alla presente tabella deve essere compresa nei limiti di cui alla tabella 1, riga 18.	da 0,5L a 3R	da 0,3D a 1,72D		da 0,3D a 1,72D	da 0,5L a 3R	da 0,1D a 1,72D	da 0,5L a 3R	da 0,3D a 1,72D
2.2.	La linea di demarcazione, così come le relative parti, deve:								
	a) soddisfare le prescrizioni dell'allegato 8, punto 1, del presente regolamento e								
	b) essere posizionata in modo che la parte piatta orizzontale sia:		a V = 0,57D		non sopra a 0,57D né sotto a 1,3D		non sopra a 0,23D (1) né sotto a 0,57D		non sopra a 0,23D né sotto a 0,57D

(1) Si applicano anche le prescrizioni di cui alla tabella 6.

Tabella 3

Zone III del fascio anabagliante, coordinate dei vertici

Posizione angolare in gradi	Riferimento triangolare n.	1	2	3	4	5	6	7	8
Zona III a per i fasci anabaglianti delle classi C e V	Orizzontale	8 L	8 L	8 R	8 R	6 R	1,5 R	V-V	4 L
	Verticale	1 U	4 U	4 U	2 U	1,5 U	1,5 U	H-H	H-H
Zona III b per i fasci anabaglianti delle classi W e E	Orizzontale	8 L	8 L	8 R	8 R	6 R	1,5 R	0,5 L	4 L
	Verticale	1 U	4 U	4 U	2 U	1,5 U	1,5 U	0,34 U	0,34 U

Tabella 4

Altre disposizioni per i fasci anabaglianti della classe W, in cd

4.1.	Definizione e prescrizioni per i segmenti E, F1, F2 e F3 (non visibili nella figura 1) Il limite massimo consentito è 175 cd: a) su un segmento E che, a 10° U, si estende tra 20° L e 20° R, e b) su tre segmenti verticali (F1, F2 e F3) in posizioni orizzontali corrispondenti a 10° L, V e 10° R, ciascuno dei quali si estende da 10° U a 60° U.
4.2.	Altre prescrizioni, alternative o aggiuntive, per l' I_{max} dei segmenti 20 e 10: si applica la parte A o B della tabella 1 ad eccezione delle righe 16, 17 e 18 per le prescrizioni massime, che devono essere sostituite dalle righe riportate qui sotto. Se, in base alle indicazioni del richiedente ai sensi del punto 2.2.2, lettera e), del presente regolamento, risulta che un fascio anabagliante di classe W è concepito per produrre sul segmento 20 e al di sotto di esso non più di 8 800 cd e sul segmento 10 e al di sotto di esso non più di 3 550 cd, il valore nominale dell' I_{max} di tale fascio non deve superare il limite di 88 100 cd.




Tabella 5

Caratteristiche della parte superiore e posizione angolare dei punti di misurazione

Designazione del punto	S50LL	S50	S50RR	S100LL	S100	S100RR
Posizione angolare in gradi	4 U/8 L	4 U/V-V	4 U/8 R	2 U/4 L	2 U/V-V	2 U/4 R

Tabella 6

Altre disposizioni per i fasci anabbaglianti della classe E

Si applicano le parti A e B della tabella 1 e la tabella 2, ad eccezione delle righe 1 e 18 della tabella 1 e del punto 2.2 della tabella 2, che devono essere sostituiti da quanto riportato qui sotto.

Punto	Designazione	Linea 1 della tabella 1, parte A o B	Linea 18 della tabella 1, parte A o B	Punto 2.2 della tabella 2
N.	Insieme di dati	EB50L in cd	I_{\max} in cd	Posizione della parte piatta della linea di demarcazione in gradi
		max	max	non al di sopra
6.1.	E1	530	70 500	0,34 D
6.2.	E2	440	61 700	0,45 D
6.3.	E3	350	52 900	0,57 D

Tabella 7

Prescrizioni relative all'adattamento del fascio abbagliante in conformità al punto 6.3.7 del presente regolamento

Parte A	Punto di prova	Posizione/gradi		Intensità massima (**)
		Orizzontale	Verticale	(cd)
	Linea 1 a sinistra Veicolo che viaggia in senso contrario a 50 m in caso di circolazione a destra	da 4,8°L a 2°L	0,57°sopra	625
	Linea 1 a destra Veicolo che viaggia in senso contrario a 50 m in caso di circolazione a sinistra	da 2°R a 4,8°R	0,57°sopra	625
	Linea 2 a sinistra Veicolo che viaggia in senso contrario a 100 m in caso di circolazione a destra	da 2,4°L a 1°L	0,3°sopra	1 750
	Linea 2 a destra Veicolo che viaggia in senso contrario a 100 m in caso di circolazione a sinistra	da 1°R a 2,4°R	0,3°sopra	1 750
	Linea 3 a sinistra Veicolo che viaggia in senso contrario a 200 m in caso di circolazione a destra	da 1,2°L a 0,5°L	0,15°sopra	5 450
	Linea 3 a destra Veicolo che viaggia in senso contrario a 200 m in caso di circolazione a sinistra	da 0,5°R a 1,2°R	0,15°sopra	5 450



Parte A	Punto di prova	Posizione/gradi		Intensità massima (**)
		Orizzontale	Verticale	(cd)
Linea 4 Veicolo che precede a 50 m in caso di circolazione a destra	da 1,7°L a 1,0°R	0,3°sopra		1 850
	da > 1,0°R a 1,7°R			2 500
Linea 4 Veicolo che precede a 50 m in caso di circolazione a sinistra	da 1,7°R a 1,0°L			1 850
	da > 1,0°L a 1,7°L			2 500
Linea 5 Veicolo che precede a 100 m in caso di circolazione a destra	da 0,9°L a 0,5°R	0,15°sopra		5 300
	da > 0,5°R a 0,9°R			7 000
Linea 5 Veicolo che precede a 100 m in caso di circolazione a sinistra	da 0,9°R a 0,5°L			5 300
	da > 0,5°L a 0,9°L			7 000
Linea 6 Veicolo che precede a 200 m in caso di circolazione a destra e a sinistra	da 0,45°L a 0,45°R	0,1°sopra		16 000
Parte B	Punto di prova	Posizione/gradi (*)		Intensità minima (**)
		Orizzontale	Verticale	(cd)
50R	1,72 R	D 0,86		5 100
50 V	V	D 0,86		5 100
50L	3,43 L	D 0,86		2 550
25LL	16 L	D 1,72		1 180
25RR	11 R	D 1,72		1 180

(*) Le posizioni angolari indicate sono per la circolazione a destra.

(**) Le prescrizioni fotometriche di ogni punto di misurazione (posizione angolare) di una funzione di illuminazione sono valide per la metà della somma dei rispettivi valori misurati di tutte le unità di illuminazione del sistema usate per la funzione in questione. Occorre misurare singolarmente ognuna delle linee definite nella tabella 7, parte A, in combinazione con i punti di prova di cui alla tabella 7, parte B, in base al segnale fornito dal generatore di segnali.

Qualora il fascio anabbagliante conforme alle prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento funzioni continuamente in combinazione con l'adattamento del fascio abbagliante, le prescrizioni fotometriche della tabella 7, parte B, non si applicano.



ALLEGATO 4

PROVE DI STABILITÀ DEL COMPORTAMENTO FOTOMETRICO DEI SISTEMI IN FUNZIONE - PROVE SU SISTEMI COMPLETI

Prove su sistemi completi

Una volta eseguite le misurazioni fotometriche secondo le prescrizioni del presente regolamento, al punto I_{max} per il fascio abbagliante e ai punti 25L, 50V, B50L (o R, a seconda del caso) per il fascio anabbagliante, si deve sottoporre a prova un campione del sistema completo per verificare la stabilità del comportamento fotometrico durante il funzionamento.

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «sistema completo»: i lati destro e sinistro completi di un sistema, comprendenti il comando o i comandi elettronici della sorgente luminosa e/o il dispositivo o i dispositivi di alimentazione e azionamento, nonché le parti di carrozzeria circostanti e le luci che possono influire sulla sua dissipazione termica. I gruppi ottici del sistema, le luci e gli eventuali moduli LED del sistema completo possono essere sottoposti a prova separatamente;
- b) «campione di prova»: nel testo che segue, a seconda del caso, il «sistema completo» oppure il gruppo ottico sottoposto a prova;
- c) «sorgente luminosa»: ogni singolo filamento di una lampada ad incandescenza, i moduli LED o le parti che emettono luce di un modulo LED.

Le prove devono essere effettuate:

- a) in atmosfera asciutta e immobile, alla temperatura ambiente di $23 \text{ °C} \pm 5 \text{ °C}$, ponendo il campione di prova su un supporto che ne simuli il corretto montaggio sul veicolo;
- b) in caso di sorgenti luminose sostituibili: con una lampada a incandescenza di serie precedentemente invecchiata per almeno un'ora, o con una lampada a scarica di serie precedentemente invecchiata per almeno 15 ore, oppure con un modulo LED di serie precedentemente invecchiato per almeno 48 ore, con successivo raffreddamento fino alla temperatura ambiente prima dell'inizio delle prove descritte nel presente regolamento. Servirsi dei moduli LED forniti dal richiedente;
- c) nel caso dei sistemi che prevedono l'adattamento del fascio abbagliante, all'attivazione il fascio abbagliante deve trovarsi nella condizione massima.

Gli strumenti utilizzati per la misurazione devono essere equivalenti a quelli usati per le prove di omologazione dei campioni di prova del sistema. Prima delle prove successive, il sistema o le sue parti devono essere messi allo stato neutro.

Il campione di prova deve essere acceso in posizione anabbagliante senza essere rimosso dal supporto o regolato diversamente rispetto ad esso. La sorgente luminosa utilizzata deve essere una sorgente luminosa della categoria indicata per il dato proiettore.

1. Prova di stabilità del comportamento fotometrico

1.1. Campione di prova pulito

Ogni campione di prova deve funzionare 12 ore come descritto al punto 1.1.1 ed essere verificato secondo le prescrizioni del punto 1.1.2.

1.1.1. Procedura di prova

1.1.1.1. Sequenza di prova

- a) Se il campione di prova ha una sola funzione di illuminazione (fascio abbagliante o anabbagliante), e di una sola classe per quanto riguarda il fascio anabbagliante, le sorgenti luminose corrispondenti devono essere accese per il tempo ⁽¹⁾ indicato al punto 1.1.

⁽¹⁾ Quando il «campione di prova» è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con luci di segnalazione, queste ultime devono essere accese per la durata della prova, tranne che le luci diurne. Nel caso degli indicatori di direzione, la luce deve accendersi in modo intermittente con un rapporto, tra periodi di accensione e di spegnimento, di uno a uno circa.



- b) Qualora il campione di prova abbia più funzioni o classi di fasci anabbaglianti ai sensi del presente regolamento: se il richiedente dichiara che ogni funzione o classe di anabbagliante del campione di prova possiede sorgenti luminose proprie, che si accendono a turno in modo esclusivo ⁽²⁾, la prova va eseguita in ottemperanza a tale condizione, attivando ⁽³⁾ in successione la modalità con il massimo consumo energetico della funzione o classe di anabbagliante per lo stesso lasso di tempo (egualmente ripartito) di cui al punto 1.1.

In tutti gli altri casi ⁽²⁾ ⁽³⁾, il campione di prova deve essere sottoposto al ciclo descritto di seguito per ogni modalità del fascio anabbagliante delle classi C, V, E e W, qualunque sia quello prodotto, anche solo in parte, dal campione di prova, per lo stesso lasso di tempo (egualmente ripartito) di cui al punto 1.1:

all'inizio, 15 minuti: per esempio fascio anabbagliante di classe C acceso nella modalità che consuma più energia in condizioni che simulino la percorrenza di strade diritte;

5 minuti, anabbagliante acceso come sopra. Vanno inoltre accese tutte le altre sorgenti luminose ⁽⁴⁾ del campione di prova che, secondo le indicazioni del richiedente, possono essere accese contemporaneamente;

trascorso il lasso di tempo (egualmente ripartito) di cui al punto 1.1, eseguire il ciclo di prova di cui sopra con l'eventuale seconda, terza e quarta classe di fascio anabbagliante, nell'ordine indicato.

- c) Se il campione di prova comprende altre funzioni di illuminazione raggruppate, ognuna di esse va attivata contemporaneamente per il tempo indicato al punto a) o b) per ciascuna funzione di illuminazione, secondo le indicazioni del fabbricante.
- d) Nel caso dei campioni di prova che producono un fascio anabbagliante nella modalità di illuminazione di svolta o delle modalità o funzioni che vengono attivate per un breve periodo insieme a una sorgente luminosa supplementare alimentata, la sorgente luminosa deve essere accesa in contemporanea e restare accesa per 1 minuto, e poi spenta per 9 minuti, solo durante l'accensione del fascio anabbagliante, come indicato alle precedenti lettere a) e b).

1.1.1.2. Tensione di prova

La tensione deve essere applicata ai connettori del campione di prova nel modo che segue:

- a) in caso di sorgenti luminose a incandescenza sostituibili funzionanti direttamente alle condizioni del sistema di tensione del veicolo: effettuare la prova a 6,3 V, 13,2 V o a 28,0 V a seconda dei casi, a meno che il richiedente non specifichi che per il campione di prova si può usare una tensione diversa. In tale caso, la prova deve essere eseguita facendo funzionare la sorgente luminosa a incandescenza alla tensione massima utilizzabile;
- b) in caso di sorgenti luminose a scarica sostituibili: la tensione di prova del comando elettronico della sorgente luminosa deve essere di $13,2 \pm 0,1$ V per i sistemi funzionanti alla tensione di 12 V, se non altrimenti specificato nella domanda di omologazione;
- c) in caso di sorgente luminosa non sostituibile funzionante direttamente alle condizioni di tensione del sistema del veicolo: le misurazioni sulle unità di illuminazione dotate di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza e/o di altro tipo) devono essere tutte effettuate a 6,3 V, 13,2 V o 28,0 V o ad altre tensioni, a seconda della tensione del sistema del veicolo indicata dal richiedente;
- d) in caso di sorgenti luminose, sostituibili o non sostituibili, funzionanti indipendentemente dalla tensione di alimentazione del veicolo e interamente controllate dal sistema o di sorgenti luminose alimentate da un dispositivo di alimentazione e azionamento, ai connettori di ingresso di tale dispositivo devono essere applicate le tensioni di prova di cui sopra. Il laboratorio che effettua le prove può chiedere al fabbricante il dispositivo di alimentazione e azionamento o uno speciale dispositivo elettrico necessario per alimentare la sorgente o le sorgenti luminose;

⁽²⁾ Il caso in cui vengono accese sorgenti luminose aggiuntive quando si utilizza il proiettore come segnalazione luminosa non è considerato un uso normale simultaneo delle sorgenti luminose.

⁽³⁾ Quando il «campione di prova» è raggruppato e/o reciprocamente incorporato con luci di segnalazione, queste ultime devono essere accese per la durata della prova, tranne che le luci diurne. Nel caso degli indicatori di direzione, la luce deve accendersi in modo intermittente con un rapporto, tra periodi di accensione e di spegnimento, di uno a uno circa.

⁽⁴⁾ Anche se non viene presentata domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento, occorre tenere conto di tutte le sorgenti luminose delle funzioni di illuminazione, escluse quelle di cui alla nota 2.



- e) il modulo o i moduli LED devono essere misurati a 6,75 V, 13,2 V o 28 V, se non altrimenti specificato nel presente regolamento. I moduli LED attivati mediante un comando elettronico della sorgente luminosa devono essere misurati in base alle istruzioni del richiedente;
- f) se nel campione di prova sono raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate luci di segnalazione funzionanti a tensioni diverse da quelle nominali di rispettivamente 6 V, 12 V o 24 V, ai fini del corretto funzionamento fotometrico di tali luci occorre regolare la tensione in base alle indicazioni del fabbricante.

1.1.2. Risultati delle prove

1.1.2.1. Esame visivo

Stabilizzato il campione di prova sul livello della temperatura ambiente, pulire, con un panno di cotone pulito e umido, il trasparente del campione di prova e l'eventuale trasparente esterno. Procedere quindi a un'ispezione visiva. Non si devono riscontrare distorsioni, deformazioni, incrinature o variazioni di colore del trasparente del campione di prova né dell'eventuale trasparente esterno.

1.1.2.2. Prova fotometrica

Per la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, i valori fotometrici devono essere verificati in corrispondenza dei seguenti punti:

per i fasci anabbaglianti di classe C e di ogni altra classe indicata: 50V, B50L e 25RR, se del caso,

per il fascio abbagliante allo stato neutro: punto di I_{max} .

Può essere necessaria una nuova regolazione per tenere conto di eventuali deformazioni del supporto del campione di prova dovute al calore (per lo spostamento della linea di demarcazione si veda il punto 2 del presente allegato).

Tranne che per i punti B50L, tra le caratteristiche fotometriche e i valori misurati prima della prova è ammessa una differenza del 10 %, comprese le tolleranze dovute alla procedura di misurazione fotometrica. Il valore misurato al punto B50L non deve superare il valore fotometrico misurato prima della prova di oltre 170 cd.

1.2. Campione di prova sporco

Una volta sottoposto a prova conformemente al punto 1.1 il campione di prova, preparato come descritto al punto 1.2.1 e verificato come indicato al punto 1.1.2, deve essere fatto funzionare per un'ora in conformità al punto 1.1.1 per ogni funzione o classe di fascio anabbagliante ⁽³⁾; ogni prova deve essere seguita da un periodo di raffreddamento sufficientemente lungo.

1.2.1. Preparazione del campione di prova

Miscela di prova

1.2.1.1. Per i sistemi o le relative parti che possiedono un trasparente esterno in vetro, la miscela di acqua e di sostanze inquinanti da applicare sul campione di prova deve essere formata da:

9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 micrometri;

1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale prodotto da legno di faggio di granulometria compresa tra 0 e 100 micrometri;


0,2 parti (in peso) di NaCMC ⁽⁴⁾ e

5 parti (in peso) di cloruro di sodio (puro al 99 %);

un'adeguata quantità di acqua distillata con conducibilità inferiore a 1 $\mu\text{S}/\text{m}$.

⁽³⁾ L'eventuale fascio anabbagliante di classe W non deve essere considerato nel caso delle unità di illuminazione che producono o contribuiscono a produrre un fascio anabbagliante di un'altra classe o che svolgono o contribuiscono a svolgere un'altra funzione di illuminazione.

⁽⁴⁾ L'NaCMC è il sale sodico di carbossimetilcellulosa abitualmente indicato come CMC. L'NaCMC usato nella miscela deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0,6-0,7 e una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.



- 1.2.1.2. Per i sistemi o le relative parti che possiedono un trasparente esterno in plastica, la miscela di acqua e di sostanze inquinanti da applicare sul campione di prova deve essere formata da:
- 9 parti (in peso) di sabbia silicea di granulometria compresa tra 0 e 100 μm ;
 - 1 parte (in peso) di polvere di carbone vegetale prodotto da legno di faggio di granulometria compresa tra 0 e 100 μm ;
 - 0,2 parti (in peso) di NaCMC ⁽⁷⁾;
 - 5 parti (in peso) di cloruro di sodio (puro al 99 %);
 - 13 parti (in peso) di acqua distillata di conducibilità $\leq 1 \text{ mS/m}$;
 - 2 ± 1 gocce di tensioattivo ⁽⁸⁾.

1.2.1.3. La miscela non deve essere stata preparata da più di 14 giorni.

1.2.1.4. Applicazione della miscela di prova sul campione

Applicare uniformemente la miscela di prova sull'intera superficie illuminante del campione di prova e lasciarla asciugare. Ripetere l'operazione finché l'illuminazione scende a un valore compreso tra il 15 e il 20 % dei valori misurati per ciascuno dei seguenti punti, nelle condizioni descritte nel presente allegato:

punto I_{max} per i fasci abbaglianti allo stato neutro;

50V per i fasci anabbaglianti di classe C e per ciascuna modalità di fascio anabbagliante indicata.

2. Verifica dello spostamento verticale della «linea di demarcazione» sotto l'effetto del calore

Per i sistemi o relative parti che producono un fascio anabbagliante di classe C (fascio di base) o per ogni modalità di anabbagliante indicata, si tratta di controllare che lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l'effetto del calore non superi un determinato valore.

Se il campione di prova si compone di più unità di illuminazione o di più insiemi di unità di illuminazione che producono un linea di demarcazione, ciascuna di esse deve essere considerata un campione ai fini della presente prova e deve essere sottoposta a prova separatamente.

Il campione sottoposto a prova in conformità al punto 1 deve essere sottoposto alla prova descritta al punto 2.1 senza essere rimosso dal suo supporto o regolato diversamente rispetto ad esso.

Se il campione di prova dispone di una parte ottica mobile, ai fini della presente prova va presa in considerazione solo la posizione più vicina all'angolo medio sul piano verticale e/o alla posizione iniziale allo stato neutro.

La prova è limitata ai soli segnali di ingresso corrispondenti a una carreggiata dritta.

2.1. Prova

Ai fini di questa prova, la tensione deve essere regolata come indicato al punto 1.1.1.2.

Il campione di prova deve essere messo in funzione e sottoposto a prova mentre produce un fascio anabbagliante della classe C, V, E o W, a seconda del caso.

Le posizioni della linea di demarcazione nella parte orizzontale tra V-V e della linea verticale che passa per il punto B50L (o R) devono essere verificate rispettivamente 3 minuti (r_3) e 60 minuti (r_{60}) dopo la messa in funzione.

Lo spostamento della linea di demarcazione sopra descritto può essere misurato con qualsiasi metodo che assicuri una precisione sufficiente e risultati riproducibili.

2.2. Risultati delle prove

2.2.1. Per i proiettori anabbaglianti il risultato, espresso in milliradiani (mrad), si considera accettabile se il valore assoluto $\Delta r_1 = |r_3 - r_{60}|$ registrato sul proiettore non supera 1,0 mrad ($\Delta r_1 \leq 1,0 \text{ mrad}$) verso l'alto e 2,0 mrad ($\Delta r_1 \leq 2,0 \text{ mrad}$) verso il basso.

⁽⁷⁾ L'NaCMC è il sale sodico di carbossimetilcellulosa abitualmente indicato come CMC. L'NaCMC usato nella miscela deve avere un grado di sostituzione (DS) di 0,6-0,7 e una viscosità di 200-300 cP per una soluzione al 2 % a 20 °C.

⁽⁸⁾ La tolleranza relativa alla quantità è dovuta alla necessità di ottenere una miscela utilizzabile correttamente per tutti i tipi di trasparenti in plastica.



2.2.2. Se tuttavia questo valore è:

Movimento	
Verso l'alto	superiore a 1,0 mrad ma non superiore a 1,5 mrad ($1,0 \text{ mrad} < \Delta r_i \leq 1,5 \text{ mrad}$)
Verso il basso	superiore a 2,0 mrad ma non superiore a 3,0 mrad ($2,0 \text{ mrad} < \Delta r_i \leq 3,0 \text{ mrad}$)

si deve sottoporre a prova un altro proiettore montato su un supporto di prova che riproduca il montaggio corretto sul veicolo nel modo descritto al punto 2.1, dopo averlo sottoposto per tre volte consecutive al ciclo descritto di seguito al fine di stabilizzare la posizione delle sue parti meccaniche:

- a) facendo funzionare il fascio anabbagliante per un'ora (regolare la tensione come indicato al punto 1.1.1.2);
- b) lasciando il proiettore spento per un'ora.

Dopo questi tre cicli, il tipo di proiettore è considerato accettabile se i valori assoluti Δr misurati in conformità al punto 2.1 su tale ulteriore campione corrispondono alle prescrizioni del punto 2.2.1.



ALLEGATO 5

PRESCRIZIONI MINIME PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. ASPETTI GENERALI
- 1.1. Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte, da un punto di vista meccanico e geometrico, se, in conformità al presente regolamento, le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione. Questa condizione si applica anche al colore.
- 1.2. La conformità del comportamento fotometrico di sistemi prodotti in serie va attestata se, sottoponendo a prova un sistema scelto a caso con sorgente luminosa sotto tensione, eventualmente corretta ai sensi dei punti 1 e 2 dell'allegato 9 del presente regolamento:
- 1.2.1. nessun valore rilevato, e corretto ai sensi del punto 2 dell'allegato 9 del presente regolamento, si discosta di oltre il 20 % dal valore prescritto nel presente regolamento;
- 1.2.1.1. per i seguenti valori del fascio anabagliante e delle sue modalità, il massimo scostamento in senso sfavorevole è il seguente:
- per i valori massimi al punto B50L, 170 cd (pari al 20 %) e 255 cd (pari al 30 %);
 - per i valori massimi nella zona III e sul segmento BLL, 255 cd (pari al 20 %) e 380 cd (pari al 30 %);
 - per i valori massimi sui segmenti E, F1, F2 e F3, 170 cd (pari al 20 %) e 255 cd (pari al 30 %);
 - per i valori minimi ai punti BR, P, gruppi S 50+ S 50LL+ S 50RR, S 100+ S 100LL+ S 100RR, e i valori di cui alla tabella 1, nota 4, dell'allegato 3 del presente regolamento (B50L, BR, BRR, BLL), metà del valore prescritto (pari al 20 %) e tre quarti del valore prescritto (pari al 30 %).
- 1.2.1.2. per il fascio abbagliante, con HV all'interno dell'isolux $0,75 I_{max}$, è ammessa, per i valori fotometrici di tutti i punti di misurazione di cui al punto 6.2.3 del presente regolamento, una tolleranza di +20 % per i valori massimi e di -20 % per quelli minimi.
- 1.2.2. Se i risultati delle prove di cui sopra non corrispondono alle prescrizioni, si può modificare l'orientamento del sistema purché non si sposti l'asse del fascio luminoso di più di 0,5 gradi verso destra o verso sinistra né di più di 0,2 gradi verso l'alto o verso il basso, in modo indipendente l'uno dall'altro, rispetto alla regolazione iniziale.
- Queste disposizioni non si applicano alle unità di illuminazione di cui al punto 6.3.1.1 del presente regolamento.
- 1.2.3. Se i risultati delle prove di cui sopra non corrispondono alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute usando un'altra sorgente luminosa di paragone e/o un altro dispositivo di alimentazione e azionamento.
- 1.3. Per verificare lo spostamento verticale della «linea di demarcazione» sotto l'effetto del calore si ricorre al metodo che segue:
- si sottopone a prova uno dei sistemi campione con il metodo descritto al punto 2.1 dell'allegato 4, dopo averlo sottoposto 3 volte di seguito al ciclo di cui al punto 2.2.2 dell'allegato 4.
- Il sistema si considera accettabile se Δr non supera il limite di 1,5 mrad.
- Se tale valore si colloca tra 1,5 e 2 mrad, occorre sottoporre a prova un secondo campione. La media dei valori assoluti registrati sui due campioni non deve superare il limite di 1,5 mrad.
- 1.4. Le coordinate cromatiche devono risultare conformi alle prescrizioni.
2. PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE
- Per ciascun tipo di sistema, il titolare del marchio di omologazione deve eseguire almeno le prove che seguono, con la frequenza adeguata. Le prove devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
- Se riguardo al determinato tipo di prova un campione risulta non conforme, occorre scegliere un nuovo campione e procedere a un'altra prova. Il fabbricante deve prendere gli opportuni provvedimenti per garantire la conformità della produzione.



2.1. Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e la verifica dello spostamento verticale della linea di demarcazione del fascio anabbagliante per effetto del calore.

2.2. Metodi usati nelle prove

2.2.1. In generale, le prove devono essere effettuate seguendo i metodi indicati nel presente regolamento.

2.2.2. Per le prove di conformità effettuate dal fabbricante si può ricorrere a metodi equivalenti, previa autorizzazione dell'autorità competente che effettua le prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.

2.2.3. Per l'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 sono necessarie la taratura a intervalli regolari della strumentazione di prova e la correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente.

2.2.4. I metodi di riferimento devono essere comunque quelli di cui al presente regolamento, in particolare ai fini delle verifiche amministrative e del campionamento.

2.3. Modalità di campionamento

I campioni di sistemi devono essere selezionati a caso da una partita di produzione uniforme. Con partita uniforme si intende un insieme di sistemi dello stesso tipo, definito con i metodi di produzione del costruttore.

In genere, la rilevazione riguarda la produzione in serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di proiettore prodotto in più stabilimenti, purché questi adottino lo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.

2.4. Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

I proiettori campione devono essere sottoposti a misurazioni fotometriche nei punti previsti dal regolamento, limitando il rilevamento:

per i fasci abbaglianti, ai punti I_{max} , HV⁽¹⁾, «HL» e «HR»⁽²⁾;

per i fasci anabbaglianti (cfr. fig. 1, allegato 3), ai punti B50L, 50L, 50V, 75R se del caso e 25LL.


2.5. Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'intesa con l'autorità di omologazione, i criteri di accettabilità del suo prodotto al fine di rispettare le specifiche relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 9.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che con un livello di affidabilità del 95 % la probabilità minima di superare un controllo a campione in conformità all'allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95.

⁽¹⁾ Quando il fascio abbagliante è reciprocamente incorporato con quello anabbagliante, il punto HV del fascio abbagliante dev'essere usato come punto di misurazione anche per il fascio anabbagliante.

⁽²⁾ I punti HL e HR, situati su H-H, vanno posti rispettivamente a 2,6 gradi a sinistra e a 2,6 gradi a destra del punto HV.



ALLEGATO 6

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI CON TRASPARENTI IN PLASTICA: PROVE DI TRASPARENTI O DI CAMPIONI DI MATERIALE E DI SISTEMI COMPLETI O DI LORO PARTI

1. SPECIFICHE GENERALI
 - 1.1. I campioni forniti ai sensi del punto 2.2.4 del presente regolamento devono rispondere alle prescrizioni di cui ai punti da 2.1 a 2.5 che seguono.
 - 1.2. L'insieme di campioni di sistemi completi forniti ai sensi del punto 2.2.3 del presente regolamento, dotati di trasparente in plastica, deve rispondere, riguardo al materiale dei trasparenti, alle prescrizioni di cui al punto 2.6 che segue.
 - 1.3. I campioni di trasparenti in plastica o di materiale devono essere sottoposti, con il riflettore su cui saranno montati, a prove di omologazione nell'ordine cronologico indicato nell'appendice 1, tabella A, del presente allegato.
 - 1.4. Se tuttavia il fabbricante può dimostrare che il prodotto ha già superato le prove di cui ai punti da 2.1 a 2.5, o prove equivalenti ai sensi di un altro regolamento, non è necessario ripetere tali prove; sono obbligatorie solo le prove previste dall'appendice 1, tabella B.
 - 1.5. Se il sistema o una sua parte è concepito per la sola circolazione a destra o la sola circolazione a sinistra, le prove di cui al presente allegato possono essere effettuate su un solo campione, a scelta del richiedente.
2. PROVE
 - 2.1. Resistenza alle variazioni di temperatura
 - 2.1.1. Prove

Sottoporre tre nuovi campioni (trasparenti) a cinque cicli di variazione della temperatura e dell'umidità (UR = umidità relativa) secondo il seguente programma:

3 ore a $40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ e 85-95 % di UR;

1 ora a $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ e 60-75 % di UR;

15 ore a $-30\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$;

1 ora a $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ e 60-75 % di UR;

3 ore a $80\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$;

1 ora a $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ e 60-75 % di UR;

Prima della prova, i campioni devono essere mantenuti alla temperatura di $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ e a 60-75 % di UR per almeno quattro ore.

Nota: i periodi di un'ora a $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ comprendono i periodi di transizione da una temperatura all'altra per evitare effetti da shock termico.
 - 2.1.2. Misurazioni fotometriche
 - 2.1.2.1. Metodo


Le misurazioni fotometriche sui campioni si effettuano prima e dopo la prova.

Le misure fotometriche devono essere effettuate in conformità all'allegato 9 del presente regolamento, nei punti indicati qui di seguito:

B50L e 50V per i fasci anabbaglianti di classe C;

I_{\max} per i fasci abbaglianti dei sistemi.
 - 2.1.2.2. Risultati

Le variazioni tra i valori fotometrici misurati su ciascun campione prima e dopo la prova non devono essere superiori al 10 %, comprese le tolleranze del procedimento fotometrico.



2.2. Prova di resistenza agli agenti atmosferici e chimici

2.2.1. Resistenza agli agenti atmosferici

Esporre tre nuovi campioni (trasparenti o campioni di materiale) alla radiazione di una sorgente avente una distribuzione spettrale dell'energia simile a quella di un corpo nero a una temperatura compresa tra 5 500 K e 6 000 K. Porre tra la sorgente e i campioni dei filtri adeguati per ridurre il più possibile le radiazioni di lunghezza d'onda inferiore a 295 nm e superiore a 2 500 nm. I campioni devono essere esposti a un illuminamento energetico di $1\,200\text{ W/m}^2 \pm 200\text{ W/m}^2$ per un periodo tale che l'energia luminosa ricevuta sia pari a $4\,500\text{ MJ/m}^2 \pm 200\text{ MJ/m}^2$. Nel contenitore di prova, la temperatura misurata sul pannello nero collocato allo stesso livello dei campioni deve essere di $50\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. Per garantire un'esposizione regolare, i campioni devono ruotare attorno alla fonte di radiazione a una velocità compresa tra 1 e 5 giri al minuto.

Cospargere i campioni di acqua distillata di conducibilità inferiore a 1 mS/m a una temperatura di $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$, con il seguente ciclo:

spruzzatura: 5 minuti; asciugatura: 25 minuti.

2.2.2. Resistenza agli agenti chimici

Dopo la prova di cui al punto 2.2.1 e le misurazioni di cui al punto 2.2.3.1, la superficie esterna dei tre campioni deve essere trattata nel modo descritto al punto 2.2.2.2 con la miscela di cui al punto 2.2.2.1.

2.2.2.1. Miscela di prova

La miscela di prova deve essere composta per il 61,5 % da n-eptano, per il 12,5 % da toluene, per il 7,5 % da tetracloruro di etile, per il 12,5 % da tricloroetilene e per il 6 % da xilene (in percentuale del volume).

2.2.2.2. Applicazione della miscela di prova

Impregnare fino a saturazione un panno di cotone (a norma ISO 105) della miscela di cui al punto 2.2.2.1 ed entro 10 secondi applicare il panno così imbevuto per 10 minuti sulla superficie esterna del campione con una pressione di 50 N/cm^2 , corrispondente all'applicazione di una forza di 100 N su una superficie di prova di $14 \times 14\text{ mm}$.

Durante tale periodo di 10 minuti il panno va nuovamente impregnato della miscela in modo che la composizione del liquido applicato sia sempre identica a quella della miscela di prova prescritta.

Durante il periodo di applicazione è consentito compensare la pressione esercitata sul campione per evitare la formazione di fenditure.

2.2.2.3. Pulitura

Al termine dell'applicazione della miscela di prova, i campioni devono essere fatti asciugare all'aperto e quindi lavati con la soluzione di cui al punto 2.3 (resistenza ai detersivi e agli idrocarburi) a $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. I campioni devono poi essere accuratamente risciacquati con acqua distillata contenente non più dello 0,2 % di impurità a $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ e asciugati con un panno morbido.

2.2.3. Risultati

2.2.3.1. Dopo la prova di resistenza agli agenti atmosferici, la superficie esterna dei campioni deve risultare priva di fessure, graffi, tagli e deformazioni, e la variazione media della trasmissione $\Delta t = (T_2 - T_3)/T_2$, misurata sui tre campioni con la procedura descritta nell'appendice 2 del presente allegato, non deve risultare superiore a 0,020 ($\Delta t_m < 0,020$).

2.2.3.2. Dopo la prova di resistenza agli agenti chimici, i campioni non devono recare tracce di sostanze chimiche che possano causare una variazione della diffusione della luce. Il valore medio $\Delta d = (T_5 - T_4)/T_2$, misurato sui tre campioni con la procedura di cui all'appendice 2 del presente allegato, non deve risultare superiore a 0,020 ($\Delta d_m < 0,020$).

2.2.4. Resistenza alle radiazioni della sorgente luminosa

Se necessario, effettuare la seguente prova:

esporre alla luce della sorgente luminosa campioni piatti di ogni componente in plastica del sistema che trasmette luce. Parametri come angoli e distanze tra i campioni devono essere gli stessi del sistema. Tutti i campioni devono avere lo stesso colore e avere eventualmente subito lo stesso trattamento di superficie delle parti del sistema.



Dopo 1 500 ore di esposizione continua, le specifiche colorimetriche della luce trasmessa devono essere soddisfatte con una nuova sorgente luminosa e la superficie dei campioni non deve presentare fessure, graffi, tagli o deformazioni.

Non è necessario controllare la resistenza dei materiali interni alle radiazioni UV emesse dalla sorgente luminosa se questa è conforme al regolamento n. 37 e/o se è a scarica con radiazione UV debole o se si tratta di moduli LED con radiazione UV debole oppure se sono state prese precauzioni per proteggere gli elementi del sistema dalle radiazioni UV, come filtri di vetro.

2.3. Resistenza ai detergenti e agli idrocarburi

2.3.1. Resistenza ai detergenti

Riscaldare la superficie esterna di tre campioni (trasparenti o campioni di materiale) alla temperatura di $50 \pm 5 \text{ °C}$ e immergerla per cinque minuti in una miscela mantenuta a $23 \pm 5 \text{ °C}$ e composta per 99 parti da acqua distillata contenente non più dello 0,02 % di impurità e da una parte di alchil-aril solfonato.

Alla fine della prova i campioni devono essere asciugati a $50 \pm 5 \text{ °C}$, quindi si devono pulirne le superfici con un panno umido.

2.3.2. Resistenza agli idrocarburi

Strofinare leggermente la superficie esterna dei tre campioni per un minuto con un panno di cotone impregnato di una miscela di n-eptano (70 %) e toluene (30 %, in percentuale del volume), lasciando poi asciugare i campioni all'aria.

2.3.3. Risultati

Al termine delle due prove, che devono essere eseguite in successione, il valore medio della variazione della trasmissione $\Delta t = (T_2 - T_3)/T_2$, misurato sui tre campioni con il procedimento descritto nell'appendice 2 del presente allegato, non deve risultare superiore a 0,010 ($\Delta t_m \leq 0,010$).

2.4. Resistenza all'usura meccanica

2.4.1. Metodo di misurazione dell'usura meccanica

Sottoporre la superficie esterna di tre nuovi campioni (trasparenti) alla prova di usura meccanica uniforme con il metodo descritto nell'appendice 3 del presente allegato.

2.4.2. Risultati

Dopo questa prova, occorre misurare le variazioni:

della trasmissione: $\Delta t = (T_2 - T_3)/T_2$

e della diffusione: $\Delta d = (T_3 - T_4)/T_2$

con il procedimento descritto nell'appendice 2, nella zona indicata al punto 2.2.4.1.1 del presente regolamento. Il valore medio dei tre campioni deve essere tale che:

$\Delta t_m \leq 0,100$; $\Delta d_m \leq 0,050$.

2.5. Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti


2.5.1. Preparazione del campione

Con un ago o una lametta da barba, suddividere un'area di circa $20 \times 20 \text{ mm}$ del rivestimento di un trasparente in un reticolo di quadrati di circa $2 \times 2 \text{ mm}$. La pressione della lametta o dell'ago deve essere sufficiente a incidere almeno il rivestimento.

2.5.2. Descrizione della prova

Usare un nastro adesivo avente una forza di adesione di $2 \text{ N}/(\text{cm di larghezza}) \pm 20 \%$, misurata alle condizioni di riferimento di cui all'appendice 4 del presente allegato. Il nastro adesivo, che deve avere una larghezza di almeno 25 mm, deve essere tenuto premuto per almeno cinque minuti sulla superficie preparata come indicato al punto 2.5.1.

Caricare poi l'estremità del nastro adesivo in modo da bilanciare la forza di adesione alla superficie considerata con una forza perpendicolare a tale superficie. A questo punto, il nastro deve essere strappato a una velocità costante di $1,5 \text{ m/s} \pm 0,2 \text{ m/s}$.



2.5.3. Risultati

Non si devono riscontrare deterioramenti considerevoli della superficie quadrettata. Non sono ammessi deterioramenti considerevoli del reticolo quadrettato, se non ai punti di intersezione tra i quadretti o ai margini delle incisioni e purché l'area deteriorata non superi il 15 % della superficie quadrettata.

2.6. Prove di sistemi completi con trasparente in plastica

2.6.1. Resistenza all'usura meccanica della superficie del trasparente

2.6.1.1. Prove

Il trasparente del sistema n. 1 deve essere sottoposto alla prova descritta al punto 2.4.1.

2.6.1.2. Risultati

Dopo la prova, i risultati delle misurazioni fotometriche eseguite sul sistema o su parti di esso ai sensi del presente regolamento non devono superare di oltre il 30 % i valori massimi prescritti al punto B50L, né eventualmente risultare inferiori di oltre il 10 % ai valori minimi prescritti al punto 75R.

2.6.2. Prova di aderenza degli eventuali rivestimenti

Sottoporre il trasparente del gruppo ottico n. 2 alla prova descritta al punto 2.5.


3. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

3.1. Riguardo ai materiali usati per la produzione dei trasparenti, i gruppi ottici di una serie sono ritenuti conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

3.1.1. dopo le prove di resistenza agli agenti chimici e ai detergenti e agli idrocarburi, la superficie esterna dei campioni non presenta incrinature, scheggiature o deformazioni visibili a occhio nudo (cfr. punti 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2 del presente allegato);

3.1.2. dopo la prova di cui al punto 2.6.1.1, i valori fotometrici in corrispondenza dei punti di misurazione di cui al punto 2.6.1.2 rientrano nei limiti prescritti per la conformità della produzione dal presente regolamento.

3.2. Se i risultati delle prove non sono conformi alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute con un altro campione di proiettori selezionato a caso.



Appendice 1

ORDINE CRONOLOGICO DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE

A. PROVE SULLE MATERIE PLASTICHE (TRASPARENTI O CAMPIONI DI MATERIALE FORNITI CONFORMEMENTE AL PUNTO 2.2.4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO)

Campioni Prove	Trasparenti o campioni di materiale										Trasparenti			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1. Fotometria limitata (punto 2.1.2)											X	X	X	
1.1.1. Variazione della temperatura (punto 2.1.1)											X	X	X	
1.2. Fotometria limitata (punto 2.1.2)											X	X	X	
1.2.1. Misurazione della trasmissione	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1.2.2. Misurazione della diffusione	X	X	X				X	X	X					
1.3. Agenti atmosferici (punto 2.2.1)	X	X	X											
1.3.1. Misurazione della trasmissione	X	X	X											
1.4. Agenti chimici (punto 2.2.2)	X	X	X											
1.4.1. Misurazione della diffusione	X	X	X											
1.5. Detergenti (punto 2.3.1)				X	X	X								
1.6. Idrocarburi (punto 2.3.2)				X	X	X								
1.6.1. Misurazione della trasmissione				X	X	X								
1.7. Usura (punto 2.4.1)							X	X	X					
1.7.1. Misurazione della trasmissione							X	X	X					
1.7.2. Misurazione della diffusione							X	X	X					
1.8. Aderenza (punto 2.5.)														X
1.9. Resistenza alle radiazioni della sorgente luminosa (punto 2.2.4)										X				

B. PROVE SU SISTEMI COMPLETI O RELATIVE PARTI (FORNITI IN CONFORMITÀ AL PUNTO 2.2.3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO)

Prove	Sistemi completi	
	N. del campione	
	1	2
2.1. Usura (punto 2.6.1.1)	X	
2.2. Fotometria (punto 2.6.1.2)	X	X
2.3. Aderenza (punto 2.6.2)		



Appendice 2

METODO DI MISURAZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELLA TRASMISSIONE DELLA LUCE

1. STRUMENTAZIONE (si veda la figura 1 seguente)

Il fascio di un collimatore K con semidivergenza $\beta/2 = 17,4 \times 10^{-4}$ rad è limitato da un diaframma D_t con un'apertura di 6 mm contro il quale è collocato il supporto del campione.

Una lente acromatica convergente L_2 , corretta per eliminare le aberrazioni sferiche, collega il diaframma D_t al ricevitore R; il diametro della lente L_2 deve essere tale da non limitare il fascio diffuso dal campione in un cono con un semiangolo di vertice di $\beta/2 = 14$ gradi.

Collocare un diaframma anulare D_D con angoli di $\alpha_0/2 = 1$ gradi e $\alpha_{max}/2 = 12$ gradi su un piano focale di immagine della lente L_2 .

La parte centrale non trasparente del diaframma è necessaria per eliminare la luce che proviene direttamente dalla sorgente luminosa. Deve essere possibile rimuovere la parte centrale del diaframma dal fascio di luce in modo che torni esattamente nella posizione originaria.


La distanza $L_2 D_t$ e la lunghezza focale F_2 della lente L_2 devono essere scelte in modo che l'immagine di D_t copra completamente il ricevitore R.

Per L_2 si raccomanda di usare una distanza focale di circa 80 mm.

Per un flusso incidente iniziale riportato all'unità, la precisione assoluta di ciascuna rilevazione deve essere superiore a 0,001.

Figura 1


Montaggio ottico per misurare le variazioni di diffusione e di trasmissione



2. MISURAZIONI

Effettuare le seguenti rilevazioni:

Rilevazione	Con il campione	Con la parte centrale di D_D	Quantità rappresentata
T_1	No	No	Flusso incidente nella rilevazione iniziale
T_2	Sì (prima della prova)	No	Flusso trasmesso dal nuovo materiale in un campo di 24°
T_3	Sì (prima della prova)	No	Flusso trasmesso dal materiale sottoposto a prova in un campo di 24°
T_4	Sì (prima della prova)	Sì	Flusso diffuso dal nuovo materiale
T_5	Sì (prima della prova)	Sì	Flusso diffuso dal materiale sottoposto a prova



Appendice 3

METODO DI PROVA MEDIANTE ASPERSIONE CON LIQUIDO NEBULIZZATO

1. STRUMENTAZIONE PER LA PROVA

1.1. Pistola a spruzzo

Usare una pistola a spruzzo con ugello del diametro di 1,3 mm che permetta una portata di $0,24 \pm 0,02$ l/min alla pressione di esercizio di 6,0 bar $-0/+0,5$ bar.

In queste condizioni d'uso si deve produrre un getto di $170 \text{ mm} \pm 50 \text{ mm}$ sulla superficie da deteriorare a una distanza di $380 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$ dall'ugello.

1.2. Miscela di prova

La miscela di prova deve essere composta da:

sabbia silicea di durezza 7 sulla scala Mohs, di granulometria compresa tra 0 e 0,2 mm distribuita in modo pressoché uniforme con un fattore angolare compreso tra 1,8 e 2;

acqua di durezza non superiore a 205 g/m^3 per una miscela contenente 25 g di sabbia per litro d'acqua.

2. PROVA

Sottoporre la superficie esterna dei trasparenti una o più volte all'azione del getto sopra descritto, che va diretto in modo quasi perpendicolare alla superficie da sottoporre a prova.

Controllare l'usura per mezzo di uno o più campioni di vetro posti come riferimento accanto ai trasparenti sottoposti a prova. Spruzzare la miscela finché la variazione della diffusione della luce sul campione o i campioni, misurata con il metodo descritto nell'appendice 2, è tale che: $\Delta d = (T_s - T_d)/T_2 = 0,0250 \pm 0,0025$.

Per verificare che l'intera superficie sottoposta a prova abbia subito un'usura omogenea si possono usare più campioni di riferimento.



Appendice 4

PROVA DI ADERENZA DEL NASTRO ADESIVO

1. FINALITÀ

Questo metodo permette di stabilire in condizioni standard la forza lineare di aderenza di un nastro adesivo su una lastra di vetro.

2. PRINCIPIO

Misurare la forza necessaria a rimuovere il nastro adesivo da una lastra di vetro con un'angolazione di 90 gradi.

3. CONDIZIONI AMBIENTALI PRESCRITTE

La temperatura ambiente deve essere di $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$, con un'umidità relativa del $65 \pm 15\%$.

4. CAMPIONI DI PROVA

Prima della prova, tenere il rotolo campione di nastro adesivo per 24 ore nelle condizioni ambientali descritte al punto 3.

Vanno sottoposti a prova cinque campioni di ogni rotolo, ciascuno della lunghezza di 400 mm. I campioni vanno prelevati dopo aver scartato i primi tre avvolgimenti del rotolo.

5. PROCEDIMENTO

Effettuare la prova nelle condizioni ambientali di cui al punto 3.

Prelevare i cinque campioni srotolando il nastro radialmente alla velocità di circa 300 mm/s e applicarli entro 15 secondi nel modo che segue:

applicare progressivamente il nastro sul vetro con un leggero movimento del dito in senso longitudinale, senza lasciare bolle d'aria tra nastro e superficie vetrata ma senza premere troppo;

lasciar riposare il tutto per 10 minuti nelle condizioni ambientali di cui sopra;


staccare circa 25 mm del nastro dalla lastra tenendosi su un piano perpendicolare all'asse del nastro di prova;

tenendo ferma la piastra di vetro, riavvolgere l'estremità libera del nastro con un'angolazione di 90 gradi; applicare la forza in modo che la linea di separazione tra nastro e lastra sia perpendicolare alla forza e alla lastra;

rimuovere quindi il nastro alla velocità di $300\text{ mm/s} \pm 30\text{ mm/s}$, registrando la forza necessaria.

6. RISULTATI


I cinque valori ottenuti devono essere disposti in ordine crescente. Il valore mediano è considerato il risultato della misurazione. Tale valore deve essere espresso in Newton per centimetri di larghezza del nastro.



ALLEGATO 7

PRESCRIZIONI MINIME PER I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA ISPETTORI

1. ASPETTI GENERALI
- 1.1. Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte, da un punto di vista meccanico e geometrico, se, in conformità al presente regolamento, le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione. Questa condizione si applica anche al colore.
- 1.2. La conformità del comportamento fotometrico di sistemi prodotti in serie va attestata se, sottoponendo a prova un sistema scelto a caso con sorgente luminosa sotto tensione, eventualmente corretta ai sensi dei punti 1 e 2 dell'allegato 9 del presente regolamento:
- 1.2.1. nessun valore misurato si discosta di oltre il 20 % dal valore prescritto nel presente regolamento;
- 1.2.1.1. per i seguenti valori del fascio anabagliante e delle sue modalità, il massimo scostamento in senso sfavorevole è il seguente:
- per i valori massimi al punto B50L, 170 cd (pari al 20 %) e 255 cd (pari al 30 %);
 - per i valori massimi nella zona III e sul segmento BLL, 255 cd (pari al 20 %) e 380 cd (pari al 30 %);
 - per i valori massimi sui segmenti E, F1, F2 e F3, 170 cd (pari al 20 %) e 255 cd (pari al 30 %);
 - per i valori minimi ai punti BR, P, gruppi S50+S50LL+S50RR, S100+S100LL+S100RR, e i valori di cui alla tabella 1, nota 4, dell'allegato 3 del presente regolamento (B50L, BR, BRR, BLL), metà del valore prescritto (pari al 20 %) e tre quarti del valore prescritto (pari al 30 %);
- 1.2.1.2. per il fascio abbagliante, con HV all'interno dell'isolux $0,75 I_{max}$, è ammessa, per i valori fotometrici di tutti i punti di misurazione di cui al punto 6.2.3 del presente regolamento, una tolleranza di +20 % per i valori massimi e di -20 % per quelli minimi.
- 1.2.2. Se i risultati delle prove di cui sopra non corrispondono alle prescrizioni, si può modificare l'orientamento del sistema purché non si sposti l'asse del fascio luminoso di più di 0,5 gradi verso destra o verso sinistra né di più di 0,2 gradi verso l'alto o verso il basso. Queste disposizioni non si applicano alle unità di illuminazione di cui al punto 6.3.1.1 del presente regolamento.
- 1.2.3. Se i risultati delle prove di cui sopra non corrispondono alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute usando un'altra sorgente luminosa di paragone e/o un altro dispositivo di alimentazione e azionamento.
- 1.2.4. I sistemi che presentano difetti evidenti non devono essere presi in considerazione.
- 1.2.5. Non si deve tenere conto del valore di riferimento.
2. PRIMO CAMPIONAMENTO
- Per il primo campionamento si devono scegliere quattro sistemi a caso. Il primo campione di due va consegnato con la lettera A, il secondo con la lettera B.
- 2.1. Conformità non contestata
- 2.1.1. Al termine della procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, ai sistemi prodotti in serie deve essere riconosciuta la conformità qualora gli scostamenti nei sensi sfavorevoli tra i valori delle misurazioni effettuate sui sistemi siano:
- 2.1.1.1. Campione A
- | | | | |
|-----|------------------------|----------------|------|
| A1: | per un sistema | | 0 % |
| | per l'altro sistema | non più del | 20 % |
| A2: | per entrambi i sistemi | più dello | 0 % |
| | | ma non più del | 20 % |
- Passare al campione B



2.1.1.2. Campione B

B1:	per entrambi i sistemi		0 %
-----	------------------------	--	-----

2.1.2. oppure se il campione A rispetta le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.2. Conformità contestata

2.2.1. Al termine della procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, ai sistemi prodotti in serie non deve essere riconosciuta la conformità, e occorre invitare il fabbricante a conformare la sua produzione alle prescrizioni, qualora gli scostamenti tra i valori delle misurazioni effettuate sui sistemi siano:

2.2.1.1. Campione A

A3:	per un sistema	non più del	20 %
	per l'altro sistema	più del	20 %
		ma non più del	30 %

2.2.1.2. Campione B

B2:	nel caso di A2 per un sistema	più dello	0 %
		ma non più del	20 %
	per l'altro sistema	non più del	20 %
B3:	nel caso di A2 per un sistema		0 %
		per l'altro sistema	più del
		ma non più del	30 %

2.2.2. oppure se il campione A non rispetta le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3. Revoca dell'omologazione

Al termine della procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato la conformità deve essere contestata, e si deve applicare il punto 10, qualora gli scostamenti tra i valori delle misurazioni effettuate sui sistemi siano:

2.3.1. Campione A

A4:	per un sistema	non più del	20 %
	per l'altro sistema	più del	30 %
A5:	per entrambi i sistemi	più del	20 %

2.3.2. Campione B

B4:	nel caso di A2 per un sistema	più dello	0 %
		ma non più del	20 %
	per l'altro sistema	più del	20 %
B5:	nel caso di A2 per entrambi i sistemi	più del	20 %
	B6:	nel caso di A2 per un sistema	0 %
	per l'altro sistema	più del	30 %

2.3.3. oppure se i campioni A e B non rispettano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.



3. SECONDO CAMPIONAMENTO

Nel caso di A3, B2 e B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, ripetere il campionamento selezionando un terzo campione C di due sistemi e un quarto campione D di due sistemi da lotti fabbricati dopo l'adeguamento.

3.1. Conformità non contestata

3.1.1. Al termine della procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, ai sistemi prodotti in serie deve essere riconosciuta la conformità qualora gli scostamenti tra i valori delle misurazioni effettuate sui sistemi siano:

3.1.1.1. Campione C

C1:	per un sistema		0 %
	per l'altro sistema	non più del	20 %
C2:	per entrambi i sistemi	più dello	0 %
		ma non più del	20 %

Passare al campione D

3.1.1.2. Campione D

D1:	nel caso di C2		
	per entrambi i sistemi		0 %

3.1.2. oppure se il campione C rispetta le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2. Conformità contestata

3.2.1. Al termine della procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, ai sistemi prodotti in serie non deve essere riconosciuta la conformità, e occorre invitare il fabbricante a conformare la sua produzione alle prescrizioni, qualora gli scostamenti tra i valori delle misurazioni effettuate sui sistemi siano:

3.2.1.1. Campione D

D2:	nel caso di C2		
	per un sistema	più dello	0 %
		ma non più del	20 %
	per l'altro sistema	non più del	20 %

3.2.1.2. oppure se il campione C non rispetta le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3. revoca dell'omologazione

Al termine della procedura di campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato la conformità deve essere contestata, e si deve applicare il punto 10, qualora gli scostamenti tra i valori delle misurazioni effettuate sui sistemi siano:

3.3.1. Campione C

C3:	per un sistema	non più del	20 %
	per l'altro sistema	più del	20 %
C4:	per entrambi i sistemi	più del	20 %

3.3.2. Campione D


D3:	nel caso di C2		
	per un sistema		0 %
		o più dello	0 %
	per l'altro sistema	più del	20 %

3.3.3. oppure se i campioni C e D non rispettano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

4. MODIFICA DELLA POSIZIONE VERTICALE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE

Per verificare lo spostamento verticale della linea di demarcazione sotto l'effetto del calore si ricorre al metodo descritto qui di seguito.

Terminato il campionamento di cui alla figura 1 del presente allegato, sottoporre uno dei sistemi del campione A alle prove secondo la procedura di cui al punto 2.1 dell'allegato 4 dopo averlo sottoposto tre volte di seguito al ciclo di cui al punto 2.2.2 dell'allegato 4.




Il sistema si considera accettabile se Δr non supera i limiti di 1,5 mrad verso l'alto e 2,5 mrad verso il basso.

Se il valore si colloca tra 1,5 e 2,0 mrad verso l'alto o tra 2,5 e 3,0 mrad verso il basso, sottoporre a prova il secondo sistema del campione A. La media dei valori assoluti registrati per i due campioni non deve superare i limiti di 1,5 mrad verso l'alto e 2,5 mrad verso il basso.

Se però il campione A non rientra nei limiti di 1,5 mrad verso l'alto e 2,5 mrad verso il basso, sottoporre alla stessa procedura i due sistemi del campione B. Il valore di Δr di ciascuno di essi non deve superare i limiti di 1,5 mrad verso l'alto e 2,5 mrad verso il basso.

Figura 1



Nota: in questa figura, il termine «dispositivo» sta a significare «sistema».



ALLEGATO 8

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REGOLAZIONE DELLA «LINEA DI DEMARCAZIONE» E DELL'ORIENTAMENTO DEL FASCIO ANABBAGLIANTE

1. DEFINIZIONE DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE

Quando proiettata su uno schermo di misurazione, la «linea di demarcazione» deve risultare sufficientemente netta da poter essere regolata e deve possedere le caratteristiche che seguono.

1.1. Forma (cfr. la figura 1)

La linea di demarcazione si compone:


- a) di una «parte orizzontale» diritta a sinistra;
- b) di una parte «piega a gomito - tratto ascendente» a destra.

In ogni caso, la parte «piega a gomito - tratto ascendente» deve avere contorni netti.

2. PROCEDURA DI REGOLAZIONE VISIVA


- 2.1. Prima di qualsiasi prova descritta qui di seguito, il sistema deve essere messo allo stato neutro. Le istruzioni che seguono riguardano i fasci delle unità di illuminazione che, secondo il richiedente, devono essere regolate.
- 2.2. Il fascio luminoso deve essere orientato visivamente con l'ausilio della «linea di demarcazione» (cfr. figura 1 seguente). L'orientamento deve essere effettuato utilizzando uno schermo piatto posto verticalmente a una distanza di 10 m o di 25 m (come indicato nell'allegato 1, punto 9) davanti al proiettore, perpendicolarmente all'asse H-V. Lo schermo di prova deve essere sufficientemente ampio da consentire di esaminare e regolare la «linea di demarcazione» del fascio anabbagliante per almeno 5° su entrambi i lati della linea V-V.
- 2.3. Per la regolazione verticale: la parte orizzontale della «linea di demarcazione» è spostata verso l'alto da sotto la linea B e messa nella sua posizione nominale dell'1 % (25 cm) sotto la linea H-H.

Figura 1



Nota: le scale sono diverse per le linee verticali e orizzontali.

- 2.4. Per la regolazione orizzontale: spostare la parte «piega a gomito - tratto ascendente» della «linea di demarcazione». Per la circolazione a destra:
 - a) dal lato destro a quello sinistro; dopo lo spostamento va posizionata (in senso orizzontale) in modo che:
 - i) sopra la linea 0,2° D il «tratto ascendente» non superi la linea A a sinistra, e



- ii) sulla linea 0,2° D o al di sotto, il «tratto ascendente» intersechi la linea A, e
- iii) la «piega a gomito» del tratto in questione si trovi al massimo +/- 0,5 gradi a sinistra o a destra della linea V-V.

Per la circolazione a sinistra:

- b) dal lato sinistro a quello destro; dopo lo spostamento va posizionata (in senso orizzontale) in modo che:
 - i) sopra la linea 0,2° D il «tratto ascendente» non superi la linea A a destra, e
 - ii) sulla linea 0,2° D o al di sotto, il «tratto ascendente» intersechi la linea A, e
 - iii) la «piega a gomito» del tratto in questione si trovi al massimo +/- 0,5 gradi a sinistra o a destra della linea V-V.
- 2.5. Se un proiettore orientato nel modo sopra indicato non risulta conforme alle prescrizioni dell'allegato 3, è consentito variarne l'allineamento purché non venga spostato l'asse del fascio luminoso:
- in senso orizzontale, dalla linea A di oltre 0,5° verso sinistra o 0,75° verso destra;
- in senso verticale, di non più di 0,25° al di sopra o al di sotto della linea B.
- 2.6. Se però la regolazione verticale nella posizione richiesta non può essere ripetuta rispettando le tolleranze di cui al punto 2.5, per verificare la conformità con la qualità minima richiesta per la «linea di demarcazione» (di cui al punto 2.7) e per eseguire la regolazione verticale e orizzontale del fascio luminoso si deve applicare il metodo strumentale di cui al punto 3.

2.7 Misurazione della qualità della «linea di demarcazione»

Per stabilire la nitidezza minima, le misurazioni devono essere effettuate mediante scansione verticale attraverso la parte orizzontale della «linea di demarcazione», con incrementi angolari di 0,05° a una distanza di:

- a) 10 m con un rivelatore del diametro di circa 10 mm; o
- b) 25 m con un rivelatore del diametro di circa 30 mm.

La distanza di misurazione alla quale la prova è stata effettuata deve essere registrata al punto 9.8 della scheda di notifica (cfr. allegato 1 del presente regolamento).

Per stabilire la nitidezza massima, le misurazioni devono essere effettuate mediante scansione verticale attraverso la parte orizzontale della «linea di demarcazione», con incrementi angolari di 0,05° esclusivamente a una distanza di misurazione di 25 m e con rivelatore del diametro di circa 30 mm.

La qualità della «linea di demarcazione» è considerata accettabile se le prescrizioni dei punti da 2.1 a 2.3 risultano rispettate per almeno una serie di misurazioni.

2.7.1. Deve essere visibile una sola «linea di demarcazione» ⁽¹⁾.

2.7.2. Nitidezza della «linea di demarcazione»

Il fattore di nitidezza G viene determinato tramite scansione verticale attraverso la parte orizzontale della linea di demarcazione a 2,5° dalla linea V-V, in cui:

$$G = (\log E_{\beta} - \log E_{\beta + 0,1}) / \beta, \text{ dove } \beta = \text{posizione verticale in gradi.}$$

Il valore di G non deve essere inferiore a 0,13 (nitidezza minima) né superiore a 0,40 (nitidezza massima).

2.7.3. Linearità


La parte della «linea di demarcazione» orizzontale che serve alla regolazione verticale deve essere orizzontale tra 1,5° e 3,5° dalla linea V-V (cfr. la figura 1a del punto 3).

- a) I punti di flesso del gradiente della «linea di demarcazione» sulle linee verticali a 1,5°, 2,5° e 3,5° devono essere determinati con l'equazione:

$$(d^2 (\log E)/d\beta^2 = 0).$$

- b) La distanza verticale massima tra i punti di flesso stabiliti non deve superare 0,2°.

⁽¹⁾ Questo punto sarà modificato quando sarà disponibile un metodo di prova oggettivo.




- 2.8. Se un fascio parziale produce solo la parte orizzontale della linea di demarcazione, la regolazione orizzontale, laddove il richiedente non specifichi altrimenti, non è oggetto di speciali prescrizioni.
 - 2.9. La linea di demarcazione di un'unità di illuminazione che, in base alle indicazioni del richiedente, non deve essere regolata separatamente deve essere conforme alle prescrizioni pertinenti.
 - 2.10. Unità di illuminazione regolate secondo le indicazioni del richiedente conformemente ai punti 5.2 e 6.2.1.1 del presente regolamento: la forma e la posizione della «linea di demarcazione» devono eventualmente soddisfare le prescrizioni dell'allegato 3, tabella 2, del presente regolamento.
 - 2.11. Per qualsiasi altra modalità del fascio anabbagliante, la forma e la posizione della «linea di demarcazione» devono eventualmente soddisfare in modo automatico le prescrizioni corrispondenti di cui all'allegato 3, tabella 2, del presente regolamento.
 - 2.12. Le unità di illuminazione destinate a essere montate separatamente possono essere oggetto di un orientamento e/o una regolazione iniziale secondo le indicazioni del richiedente, in conformità ai punti da 2.1 a 2.6.
3. REGOLAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE

Se la «linea di demarcazione» possiede i requisiti di qualità di cui al punto 2 del presente allegato, la regolazione del fascio luminoso può essere eseguita strumentalmente.

Figura 1a

Misurazione della qualità della «linea di demarcazione»



Nota: le scale sono diverse per le linee verticali e orizzontali.

3.1. Regolazione verticale

Spostandosi verso l'alto da sotto la linea B (cfr. la figura 2 seguente), viene eseguita una scansione verticale attraverso la parte orizzontale della «linea di demarcazione» a 2,5° da V-V. Il punto di flesso (in cui $d^2(\log E)/dv^2 = 0$) è determinato e posizionato sulla linea B situata a 1 % sotto a H-H.

3.2. Regolazione orizzontale

Il richiedente deve indicare uno dei seguenti metodi di orientamento orizzontale:

- a) il metodo «linea 0,2 D» (cfr. figura 2 seguente).


È necessario eseguire la scansione di un'unica linea orizzontale a 0,2° D da 5° a sinistra a 5° a destra dopo aver regolato il proiettore in senso verticale. Il massimo gradiente «G» determinato applicando la formula $G = (\log E_{\beta} - \log E_{\beta + 0,17})$, dove β rappresenta la posizione orizzontale in gradi, non deve essere inferiore a 0,08.

Il punto di flesso rilevato sulla linea 0,2 D deve essere posizionato sulla linea A.



Figura 2

Regolazione strumentale verticale e orizzontale - Metodo della scansione sulla linea orizzontale



Nota: le scale sono diverse per le linee verticali e orizzontali.

b) il metodo della «linea 3» (cfr. la figura 3 seguente).


Si effettua la scansione di tre linee verticali da 2° D a 2° U in corrispondenza di 1° R, 2° R e 3° R dopo aver regolato il proiettore in senso verticale. I rispettivi gradienti massimi «G», determinati con la formula:

$$G = (\log E_{\beta} - \log E_{\beta + 0,1\beta})$$

in cui β corrisponde alla posizione verticale in gradi, non devono essere inferiori a 0,08. I punti di flesso rilevati sulle tre linee devono essere utilizzati per ricavare una linea retta. L'intersezione di questa linea e della linea B rilevata durante l'orientamento verticale deve essere posizionata sulla linea V.

Figura 3

Regolazione strumentale verticale e orizzontale - Metodo della scansione su tre linee



Nota: le scale sono diverse per le linee verticali e orizzontali.




ALLEGATO 9

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1. DISPOSIZIONI GENERALI
 - 1.1. Montare il sistema o le relative parti su un sistema gonio(foto)metrico.
 - 1.2. Misurare i valori relativi all'intensità luminosa con una fotocellula posta in un quadrato di 65 mm di lato a una distanza di almeno 25 m davanti al centro di riferimento di ogni unità di illuminazione perpendicolarmente all'asse di misurazione passante per l'origine del sistema gonio(foto)metrico.
 - 1.3. Durante le misurazioni fotometriche, evitare con un'adeguata schermatura i riflessi parassiti.
 - 1.4. Misurare le intensità luminose a una distanza nominale di 25 m.
 - 1.5. Le coordinate angolari sono indicate in gradi su una sfera corrispondente a un sistema gonio(foto)metrico, come da regolamento n. 48 (cfr. il diagramma 1).

Diagramma 1




- 1.6. Ogni metodo fotometrico equivalente è accettabile purché sia rispettata la necessaria correlazione.
- 1.7. Evitare ogni sfasatura del centro di riferimento delle unità di illuminazione rispetto agli assi di rotazione del goniometro. Ciò vale soprattutto per la direzione verticale e per le unità di illuminazione che producono una «linea di demarcazione».

La regolazione va effettuata con uno schermo che possa essere posizionato a una distanza inferiore a quella della cellula.

- 1.8. Le prescrizioni fotometriche di ogni punto di misurazione (posizione angolare) di una funzione o di una modalità di illuminazione di cui al presente regolamento valgono per la metà della somma dei rispettivi valori di tutte le unità di illuminazione del sistema usate per la funzione o la modalità in questione, o di tutte le unità di illuminazione contemplate dalla relativa prescrizione.



- 1.8.1. Se però la prescrizione è riferita a un solo lato, la divisione per due non si esegue. È il caso dei punti 6.2.5.2, 6.2.8.1, 6.3.2.1.1, 6.3.2.1.2, 6.3.4.1, 6.4.6 e della nota 4 della tabella 1 dell'allegato 3.
- 1.9. Misurare le unità di illuminazione del sistema singolarmente. Tuttavia, due o più unità di illuminazione dello stesso gruppo ottico, dotate di sorgenti luminose alimentate elettricamente in modo identico (a comando elettrico o no), possono essere misurate contemporaneamente se, per la loro dimensione e posizione, le superfici che illuminano sono interamente contenute in un rettangolo non superiore a 300 mm di estensione orizzontale e a 150 mm di estensione verticale, e se il fabbricante ha definito un centro di riferimento comune.
- 1.10. Prima di nuove prove, il sistema deve essere messo allo stato neutro.
- 1.11. Prima di iniziare le misurazioni si deve orientare il sistema, o le sue parti, in modo che la posizione della «linea di demarcazione» corrisponda alla posizione prescritta dall'allegato 3, tabella 2, del presente regolamento. Le parti di un sistema misurate singolarmente e sprovviste di «linea di demarcazione» devono essere messe sul goniometro secondo le indicazioni (relative alla posizione di montaggio) del richiedente.
2. CONDIZIONI PER LE MISURAZIONI RELATIVAMENTE ALLE SORGENTI LUMINOSE
- 2.1. Lampade a incandescenza sostituibili che funzionano direttamente alla tensione del veicolo
- Il sistema o le sue parti deve essere controllato mediante una o più lampade a incandescenza di paragone incolori funzionanti alla tensione nominale di 12 V. Durante il controllo del sistema o di una parte di esso, la tensione ai connettori della lampada o delle lampade a incandescenza deve essere regolata in modo da ottenere il flusso luminoso di riferimento di 13,2 V indicato nella scheda informativa pertinente del regolamento n. 37.
- Per le misurazioni, il flusso di tale lampada a incandescenza può differire dal flusso luminoso di riferimento a 13,2 V di cui al regolamento n. 37. In tale caso si deve correggere l'intensità luminosa sulla base del fattore individuale della lampada a incandescenza standard di paragone ($F = \Phi_{\text{obj}}/\Phi$ (tensione)).
- Il sistema, o le relative parti, è ritenuto accettabile se almeno una lampada a incandescenza di paragone, che può essere fornita con il sistema, soddisfa le prescrizioni del punto 6 del presente regolamento.
- 2.2. Sorgenti luminose a scarica sostituibili
- In caso di regolatore di corrente integrato nella sorgente luminosa, la tensione applicata ai connettori del regolatore o dei regolatori oppure della sorgente o delle sorgenti luminose è di 13,2 V +/- 0,1 per i sistemi a 12 V.
- I sistemi o le relative parti che dispongono di una sorgente luminosa a scarica sostituibile devono soddisfare le prescrizioni fotometriche di cui ai punti pertinenti del presente regolamento con almeno una sorgente luminosa di paragone invecchiata per almeno 15 cicli, come prescritto dal regolamento n. 99. Il flusso luminoso di tale sorgente a scarica può differire dal flusso luminoso obiettivo di cui al regolamento n. 99.
- In tale caso, i valori fotometrici misurati devono essere corretti di conseguenza.
- 2.3. Sorgenti luminose non sostituibili funzionanti direttamente alle condizioni di tensione del sistema del veicolo
- Le misurazioni sui proiettori dotati di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altro) devono essere effettuate tutte con tensioni di 6,3 V, 13,2 V o 28 V, oppure con la tensione indicata dal richiedente, a seconda della tensione del veicolo.
- 2.4. Per le sorgenti luminose, sostituibili o no, funzionanti in modo indipendente dalla tensione del veicolo e regolate interamente dal sistema, o alimentate da una fonte di energia speciale, applicare la tensione di prova di cui al punto 2.3 ai connettori di ingresso di tale sistema o fonte di energia. Il laboratorio di prova può chiedere al fabbricante di fornirgli queste fonti di alimentazione speciali.
- 2.5. Il modulo o i moduli LED devono essere misurati a 6,75 V, 13,2 V o 28,0 V, se non altrimenti specificato nel presente regolamento. I moduli LED attivati mediante un comando elettronico della sorgente luminosa devono essere misurati in base alle istruzioni del richiedente.



3. CONDIZIONI PER LE MISURAZIONI RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE DI SVOLTA
- 3.1. Nel caso dei sistemi, o relative parti, dotati di una modalità di illuminazione di svolta, le prescrizioni dei punti 6.2 (fascio anabbagliante) e/o 6.3 (fascio abbagliante) del presente regolamento si applicano a tutte le situazioni, conformemente al raggio di sterzata del veicolo. Per verificare i fasci abbagliante e anabbagliante si deve ricorrere al seguente metodo:
- 3.1.1. sottoporre a prova il sistema allo stato neutro (volante al centro/andatura diritta) e negli stati che corrispondono al più piccolo raggio di sterzata del veicolo, a destra e a sinistra, eventualmente ricorrendo al generatore di segnali.
- 3.1.1.1. La conformità alle prescrizioni dei punti 6.2.5.2 e 6.2.5.4.1 del presente regolamento deve essere verificata per le modalità di illuminazione di svolta di categoria 1 e 2, senza nuovo riorientamento orizzontale.
- 3.1.1.2. La conformità alle prescrizioni dei punti 6.2.5.1 e 6.3 del presente regolamento deve essere verificata:
- a) nel caso delle modalità di illuminazione di svolta della categoria 2: senza riorientamento orizzontale;
 - b) nel caso delle modalità di illuminazione di svolta della categoria 1 o degli abbaglianti: dopo un riorientamento in senso orizzontale del gruppo ottico in questione (ad esempio con un goniometro) nella corrispondente direzione opposta.
- 3.1.2. Quando si controllano le modalità di illuminazione di svolta di categoria 1 o 2 per un raggio di sterzata del veicolo diverso da quello indicato al punto 3.1.1, occorre verificare che la ripartizione della luce sia uniforme e non causi un abbagliamento eccessivo. Se ciò non è confermato, verificare la conformità alle prescrizioni dell'allegato 3, tabella 1, del presente regolamento.
-



ALLEGATO 10

FORMULARI DESCRITTIVI

Formato massimo: A4 (210 × 297 MM)

FORMULARIO DESCRITTIVO N. 1 PER UN SISTEMA DI FARI ANTERIORI ADATTIVI

Segnali di comando AFS corrispondenti alle funzioni di illuminazione e alle modalità delle funzioni del sistema

Segnale di comando AFS	Funzione o modalità influenzata dal segnale ⁽¹⁾					Caratteristiche tecniche ⁽²⁾ (utilizzare un altro foglio, se necessario)
	Classe C	Anabbagliante			Abbagliante	
		Classe V	Classe E	Classe W		
Nessuno/standard	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Segnale V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Segnale E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Segnale W	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Segnale T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altri segnali ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁽¹⁾ Apporre una X sulle caselle corrispondenti alle combinazioni in questione.⁽²⁾ Informazioni da fornire:


- a) caratteristiche fisiche (corrente/tensione elettrica, ottica, meccanica, idraulica, pneumatica ecc.);
- b) tipologia di dati (continua/analoga, binaria, codificata digitalmente ecc.);
- c) dati cronologici (costante di tempo, risoluzione ecc.);
- d) stato del segnale quando sono soddisfatte le prescrizioni pertinenti del punto 6.22.7.4 del regolamento n. 48;
- e) stato del segnale in caso di guasto (rispetto al segnale di ingresso nel sistema).

⁽³⁾ In base alla descrizione dei richiedenti; utilizzare un altro foglio, se necessario.

FORMULARIO DESCRITTIVO N. 2 PER UN SISTEMA DI FARI ANTERIORI ADATTIVI

Linee di demarcazione, dispositivi e procedure di regolazione concernenti le unità di illuminazione

Unità di illuminazione n. ⁽¹⁾	Linea di demarcazione ⁽²⁾		Dispositivo di regolazione				Caratteristiche ed eventuali disposizioni ulteriori ⁽³⁾
	L'unità di illuminazione produce o contribuisce a produrre una o più linee di demarcazione del fascio anabbagliante		verticalmente		orizzontalmente		
	come indicato nell'allegato 8 del presente regolamento ⁽³⁾	e si applicano le disposizioni del punto 6.4.6 del presente regolamento ⁽³⁾	individuale («principale») ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	collegato all'unità «principale» n. ⁽⁴⁾	individuale («principale») ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	collegato all'unità «principale» n. ⁽⁴⁾	
1	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	
2	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	
3	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	
4	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	
5	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	



Unità di illuminazione n. (1)	Linea di demarcazione (2)		Dispositivo di regolazione				Caratteristiche ed eventuali disposizioni ulteriori (2)
	L'unità di illuminazione produce o contribuisce a produrre una o più linee di demarcazione del fascio anabbagliante		verticalmente		orizzontalmente		
	come indicato nell'allegato 8 del presente regolamento (3)	e si applicano le disposizioni del punto 6.4.6 del presente regolamento (3)	individuale («principale») (3) (6)	collegato all'unità «principale» n. (4)	individuale («principale») (3) (6)	collegato all'unità «principale» n. (4)	
6	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	
7	sì/no	sì/no	sì/no	sì/no	

(1) .Inserire nell'elenco ogni unità di illuminazione del sistema come indicato nell'allegato 1 del presente regolamento e nel disegno di cui al punto 2.2.1 del presente regolamento; utilizzare se necessario uno o più fogli supplementari.

(2) In conformità alle disposizioni pertinenti del punto 6.22.6.1.2 del regolamento n. 48.

(3) .Cancellare quanto non pertinente.

(4) .Indicare eventualmente i numeri delle unità di illuminazione.

(5) .Aggiungere informazioni come, per esempio, l'ordine di regolazione delle unità di illuminazione o degli insiemi di unità di illuminazione, o eventuali disposizioni complementari sulle modalità di regolazione.

(6) .La regolazione di un'unità di illuminazione «principale» può determinare la modifica della regolazione di altre unità di illuminazione.



ALLEGATO 11

**PRESCRIZIONI RELATIVE AI MODULI LED E AI SISTEMI DI FARI ANTERIORI ADATTIVI COMPREDENTI
MODULI LED**

1. SPECIFICHE GENERALI
 - 1.1. Ogni campione di modulo LED presentato deve essere conforme alle pertinenti specifiche del presente regolamento quando viene sottoposto a prova con il comando o i comandi elettronici della sorgente luminosa eventualmente forniti.
 - 1.2. I moduli LED devono essere progettati in modo da rimanere in buone condizioni operative se utilizzati normalmente. Non devono inoltre presentare difetti di progettazione o di fabbricazione. Un modulo LED deve essere considerato guasto anche nel caso che uno solo dei LED che lo compongono non funzioni.
 - 1.3. I moduli LED non devono poter essere manomessi.
 - 1.4. I moduli LED amovibili devono essere fabbricati in modo che:
 - 1.4.1. siano soddisfatte le specifiche fotometriche dell'AFS quando vengono rimossi e sostituiti con altri moduli forniti dal richiedente recanti lo stesso codice di identificazione della sorgente luminosa;
 - 1.4.2. non siano intercambiabili quando contrassegnati da codici di identificazione del modulo della sorgente luminosa diversi all'interno dello stesso alloggiamento.
2. FABBRICAZIONE
 - 2.1. I LED del modulo LED devono essere dotati di elementi di fissaggio adeguati.
 - 2.2. Gli elementi di fissaggio devono essere robusti e saldamente fissati ai LED e al modulo LED.
3. CONDIZIONI DI PROVA
 - 3.1. Domanda
 - 3.1.1. Tutti i campioni devono essere sottoposti a prova secondo le modalità indicate al punto 4.
 - 3.1.2. Le sorgenti luminose che compongono un modulo LED devono essere diodi a emissione luminosa (LED) quali definiti nel regolamento n. 48, punto 2.7.1, in particolare riguardo all'elemento della radiazione visibile. Non sono consentiti altri tipi di sorgenti luminose.
 - 3.2. Condizioni di funzionamento
 - 3.2.1. Condizioni di funzionamento dei moduli LED

Tutti i campioni devono essere sottoposti a prova alle condizioni specificate nell'allegato 9, punto 2.5, del presente regolamento. Se non altrimenti indicato nel presente allegato, i moduli LED devono essere sottoposti a prova nell'ambito dell'AFS presentato dal fabbricante.
 - 3.2.2. Temperatura ambiente

Per il rilevamento delle caratteristiche elettriche e fotometriche, l'AFS deve essere fatto funzionare in atmosfera asciutta e stabile a una temperatura ambiente di $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.
 - 3.3. Invecchiamento

Se il richiedente ne fa richiesta, prima dell'inizio delle prove descritte nel presente regolamento si deve tenere acceso il modulo LED per 15 ore per poi lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente.



4. SPECIFICHE E PROVE PARTICOLARI

4.1. Resa dei colori

4.1.1. Componente rossa

Oltre alle misurazioni di cui al punto 7 del presente regolamento,

si deve verificare che la componente rossa minima della luce di un modulo LED o di un AFS con moduli LED sottoposto a prova a 50 V sia tale che:

$$k_{\text{red}} = \frac{\int_{\lambda=610 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_c(\lambda) V(\lambda) d(\lambda)}{\int_{\lambda=380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_c(\lambda) V(\lambda) d(\lambda)} \geq 0,05$$

in cui:

$E_c(\lambda)$ (unità: W) rappresenta la distribuzione spettrale dell'irraggiamento;

$V(\lambda)$ (unità: 1) rappresenta l'efficienza dello spettro luminoso;

λ (unità: nm) rappresenta la lunghezza d'onda.

Questo valore deve essere calcolato con intervalli di 1 nanometro.

4.2. Radiazione UV

La radiazione UV di un LED a bassa emissione di UV deve essere tale che:

$$k_{\text{UV}} = \frac{\int_{\lambda=250 \text{ nm}}^{400 \text{ nm}} E_c(\lambda) S(\lambda) d(\lambda)}{k_m \int_{\lambda=380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} E_c(\lambda) V(\lambda) d(\lambda)} \leq 10^{-5} \text{ W/lm}$$

in cui:

$S(\lambda)$ (unità: 1) rappresenta la funzione di ponderazione dello spettro luminoso;

$k_m = 683 \text{ lm/W}$ rappresenta il valore massimo dell'efficienza luminosa della radiazione.

(Per gli altri simboli si veda il punto 4.1.1).

Questo valore deve essere calcolato con intervalli di 1 nanometro. La radiazione UV deve essere ponderata in base ai valori indicati nella tabella UV che segue.

Tabella UV

Valori secondo gli orientamenti IRPA/INIRC sui limiti di esposizione alla radiazione ultravioletta (*IRPA/INIRC Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation*). Le lunghezze d'onda (in nanometri) scelte sono rappresentative; gli altri valori devono essere stimati per interpolazione.

λ	$S(\lambda)$	λ	$S(\lambda)$	λ	$S(\lambda)$
250	0,430	305	0,060	355	0,000 16
255	0,520	310	0,015	360	0,000 13
260	0,650	315	0,003	365	0,000 11



λ	$S(\lambda)$	λ	$S(\lambda)$	λ	$S(\lambda)$
265	0,810	320	0,001	370	0,000 09
270	1,000	325	0,000 50	375	0,000 077
275	0,960	330	0,000 41	380	0,000 064
280	0,880	335	0,000 34	385	0,000 053
285	0,770	340	0,000 28	390	0,000 044
290	0,640	345	0,000 24	395	0,000 036
295	0,540	350	0,000 20	400	0,000 030
300	0,300				

4.3. Stabilità della temperatura

4.3.1. Illuminamento

4.3.1.1. Dopo aver tenuto accese per un minuto le rispettive unità di illuminazione, effettuare una misurazione fotometrica per ciascuna delle classi del fascio anabagliante e per il fascio abbagliante in corrispondenza dei seguenti punti di prova:

fascio anabagliante:: 25RR

fascio abbagliante:: HV

4.3.1.2. Le unità di illuminazione di cui al punto 4.3.1.1 devono restare accese fino al conseguimento della stabilità fotometrica. Questa condizione si considera raggiunta quando l'illuminamento per i punti di prova di cui al punto 4.3.1.1 varia in misura inferiore al 3 % ogni 15 minuti. Conseguita la stabilità, procedere all'orientamento per una fotometria completa e determinare i valori fotometrici per tutti i punti di prova richiesti.

4.3.1.3. Calcolare il rapporto tra i valori fotometrici rilevati dopo un minuto di accensione e quelli rilevati dopo aver conseguito la stabilità fotometrica per i punti di prova di cui al punto 4.3.1.1. Applicare il rapporto così calcolato a tutti i punti di prova restanti per determinare i relativi valori fotometrici dopo un minuto di accensione.

4.3.1.4. I valori di illuminamento misurati dopo un minuto di accensione e dopo il conseguimento della stabilità fotometrica devono soddisfare le prescrizioni fotometriche.

4.3.2. Colore

Il colore della luce emessa rilevato dopo un minuto e dopo il conseguimento della stabilità fotometrica (cfr. il punto 4.3.1.2 del presente allegato) deve collocarsi in entrambi i casi entro i limiti stabiliti.

5. LA MISURAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO OBIETTIVO DEI MODULI LED CHE EMETTONO IL FASCIO ANABAGLIANTE DI CLASSE C (DI BASE) DEVE ESSERE EFFETTUATA COME DESCRITTO QUI DI SEGUITO.

5.1. I moduli LED devono essere configurati nel modo descritto nella scheda tecnica (cfr. il punto 2.2.2 del presente regolamento). Se il richiedente ne fa richiesta, il servizio tecnico deve rimuovere, utilizzando degli attrezzi, alcuni elementi ottici (ottica secondaria). Questa procedura e le condizioni alle quali avvengono le misurazioni più oltre descritte devono essere descritte nella relazione di prova.

5.2. Il richiedente deve fornire un modulo per ciascun tipo con l'eventuale comando della sorgente luminosa e le istruzioni necessarie.

Può essere fornito un adeguato sistema di gestione termica (per esempio un pozzo caldo) in modo che sia possibile simulare condizioni termiche simili a quelle della corrispondente applicazione del proiettore.

Prima della prova, il modulo LED deve essere invecchiato per almeno 72 ore alle stesse condizioni della corrispondente applicazione del proiettore.




Se si usa una sfera integratrice, quest'ultima deve avere un diametro di almeno 1 metro oppure una dimensione massima pari almeno a 10 volte il modulo LED, a seconda di quale valore è maggiore. Le misurazioni del flusso possono anche essere effettuate mediante integrazione, servendosi di un goniometro. Rispettare le prescrizioni di cui alla pubblicazione CIE 84 - 1989, riguardo alla temperatura ambiente, al posizionamento ecc.

Il modulo LED deve restare acceso per un'ora circa nella sfera chiusa o nel goniometro.

Il flusso deve essere misurato dopo il conseguimento della stabilità fotometrica, come indicato al punto 4.3.1.2 del presente allegato.

19CE0789



DECISIONE (UE) 2019/274 DEL CONSIGLIO**dell'11 gennaio 2019****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») a norma dell'articolo 50 TUE, che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito per un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
- (3) I negoziati si sono svolti alla luce degli orientamenti del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 e del 23 marzo 2018 adottati dal Consiglio europeo allo scopo principale di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom.
- (4) Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo»).
- (5) I negoziati si sono conclusi ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva.
- (6) A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 TUE si applica all'Euratom.
- (7) L'accordo prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione, compresi gli accordi internazionali, si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito, nonostante tutte le conseguenze del suo recesso dall'Unione per quanto riguarda la sua partecipazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto notificare, a nome dell'Unione e dell'Euratom, alle altre parti di detti accordi internazionali che durante il periodo di transizione il Regno Unito è equiparato a Stato membro ai fini di detti accordi.
- (8) L'articolo 185, secondo comma, dell'accordo prevede che, al momento della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne, l'Unione possa dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione,



oltre ai motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ⁽¹⁾, le autorità giudiziarie dell'esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo. È pertanto opportuno stabilire un termine entro il quale gli Stati membri che intendono avvalersi di tale possibilità ne informino la Commissione e il segretariato generale del Consiglio.

- (9) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica, la firma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea sono autorizzati a firmare l'accordo a nome dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 3

Immediatamente dopo la firma dell'accordo, la Commissione notifica alle altre parti degli accordi internazionali di cui all'articolo 2, lettera a), punto iv), dell'accordo che, fatta salva l'entrata in vigore dell'accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito è equiparato a uno Stato membro ai fini di detti accordi internazionali.

Articolo 4

Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, secondo comma, dell'accordo ne informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 15 febbraio 2019.

Articolo 5


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA

⁽¹⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GUL 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1.



DECISIONE (UE) 2019/275 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Grecia — EGF/2018/003 EL/Attica publishing

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di euro (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 22 maggio 2018 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberanti nel settore delle attività editoriali nella regione dell'Attica. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle prescrizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 308 500 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 308 500 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dall'11 dicembre 2018.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS

19CE0791



DECISIONE (UE) 2019/276 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2018

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.
- (2) Il massimale dell'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾, aumentato, se del caso, degli importi annullati resi disponibili conformemente al paragrafo 1, secondo comma, di detto articolo.
- (3) Al fine di rafforzare i programmi chiave per la competitività dell'UE e far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilitare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare tali programmi e le misure al riguardo.
- (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti all'interno dei massimali di spesa della rubrica 1a (*Competitività per la crescita e l'occupazione*) e della rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*), è necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 178 715 475 EUR oltre il massimale della rubrica 1a e per un importo pari a 985 629 138 EUR oltre il massimale della rubrica 3, per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2019, con l'obiettivo rispettivamente di rafforzare i programmi fondamentali per la competitività dell'UE e di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.
- (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi.
- (6) Al fine di consentire un rapido impiego dei fondi, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2019,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2019, lo strumento di flessibilità è mobilitato per mettere a disposizione l'importo di 178 715 475 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 1a (*Competitività per la crescita e l'occupazione*) e l'importo di 985 629 138 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*).

L'importo di cui al primo comma è utilizzato per rafforzare i programmi chiave per la competitività dell'UE e per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



2. Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità sono stimati come segue:

- a) 548 740 834 EUR nel 2019;
- b) 257 223 207 EUR nel 2020;
- c) 135 194 558 EUR nel 2021;
- d) 140 942 662 EUR nel 2022;
- e) 82 243 352 EUR nel 2023.

Gli importi specifici degli stanziamenti di pagamento per ciascun esercizio sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2018

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

19CE0792



DECISIONE (UE) 2019/277 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2018

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2019

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per tale Fondo è fissata una dotazione massima di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.
- (4) Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2019, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2019,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare l'importo di 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2018.

*Per il Parlamento europeo**Il presidente*

A. TAJANI


*Per il Consiglio**La presidente*

J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



REGOLAMENTO (UE) 2019/278 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio ⁽²⁾ attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC ⁽³⁾, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
- (2) Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/284, che sopprime il nome di due persone dall'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Persone

	Nome (ed eventuali pseudonimi)
3.	Chiwenga, Constantine
4.	Shiri, Perence (<i>alias</i> Bigboy) Samson Chikerema
5.	Sibanda, Phillip Valerio (<i>alias</i> Valentine)»

19CE0794



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/279 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019

che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.
- (2) Il 30 gennaio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) dell'UNSC ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«42) **Jalaluddin Haqqani** (*alias*: a) Jalaluddin Haqqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqqani).

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1942; b) intorno al 1948. **Luogo di nascita:** a) zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data della designazione ONU:** 31.1.2001.

Altre informazioni: padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto). Fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. A capo della shura talibana di Miram Shah dal 2008. Appartiene alla tribù degli Zadran. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nel settembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL—Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jalaluddin Haqqani ha strette relazioni con Mohammed Omar e intratteneva strette relazioni con Osama bin Laden (deceduto). È il padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto), e il fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Jalaluddin Haqqani è stato anche il punto di contatto tra Al-Qaida e i talibani nel 2007. Nel giugno 2008 presiedeva il «Consiglio Miram Shah» dei talibani.

In un primo tempo è stato comandante del partito Hezbi Islami, fondato dal Mawlawi Khalis, nelle province di Khost, Paktika e Paktia, poi si è associato ai talibani ed è stato nominato ministro degli affari frontalieri. Dopo la caduta del regime talibano, è fuggito nel Waziristan settentrionale con membri dei talibani e di Al-Qaida e si è messo a raggruppare le sue milizie per combattere il governo afgano.

Haqqani è stato accusato di aver partecipato all'attentato dinamitardo contro l'ambasciata indiana a Kabul nel 2008 e al tentato omicidio del presidente Karzai durante una parata militare svoltasi a Kabul all'inizio dello stesso anno. Haqqani è inoltre coinvolto in un attentato a edifici ministeriali del febbraio 2009.

Jalaluddin Haqqani è il fondatore della rete Haqqani.»

«135) **Torek Agha** (*alias*: a) Sayed Mohammed Hashan; b) Torak Agha; c) Toriq Agha; d) Toriq Agha Sayed).


Titolo: Haji. **Indirizzo:** Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. **Data di nascita:** 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. **Numero di identificazione nazionale:** pakistano 543031227059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). **Data della designazione ONU:** 2.11.2015.

Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol—Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL—Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

alto dirigente talibano dalla fine del 2014, Torek Agha (Torek) ha fatto parte della «Quetta shura» talibana, organismo regionale che dirige le attività talibane nell'Afghanistan meridionale e occidentale, e ha svolto un ruolo nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo.

Dalla fine del 2014, Torek era membro di un gruppo responsabile delle operazioni logistiche e di pianificazione strategica della dirigenza talibana e operava anche come uno dei principali comandanti e membri del consiglio militare talibano e ha autorizzato e agevolato le operazioni militari dei talibani. Il consiglio militare dei talibani è uno dei tre consigli di comando ed è responsabile di controllare le operazioni dei talibani e di approvare le nomine dei capi militari dei talibani.



Nel corso degli anni Torek è stato coinvolto nell'autorizzazione dell'assassinio di numerosi funzionari del governo afgano e anziani dei consigli tribali. Inoltre, già nel 2012 era uno dei quattro alti comandanti talibani che hanno autorizzato l'uso di una sostanza chimica non identificata in polvere per assassinare alti funzionari del governo afgano.

Dopo aver ricevuto, verso la metà del 2011, istruzioni da un alto dirigente talibano di recarsi in Arabia Saudita durante il Ramadan per organizzare finanziamenti esterni, nel 2012 Torek e diversi altri membri della «Quetta shura» talibana hanno selezionato mullah per recarsi in Arabia Saudita e in altri paesi arabi per raccogliere donazioni finanziarie per conto dei talibani sia da uomini d'affari afgani che da trafficanti. Dall'inizio del 2012 Torek ha ricevuto una donazione da un donatore arabo non identificato con istruzioni per trasferire il denaro al governatore provinciale ombra talibano della provincia di Uruzgan, Afghanistan, per perpetrare assassinii.

Nel 2010 Torek ha raccolto circa 4 milioni USD per i talibani da donatori con base nel Golfo, la maggior parte dei quali forniti a Gul Agha Ishakzai (Gul Agha), un altro alto dirigente talibano e responsabile della raccolta di fondi per i talibani. Gli importi e le fonti dei molteplici trasferimenti di fondi di Torek a Gul Agha nel 2010 erano i seguenti: 1 milione di USD da associati in Arabia Saudita; 2 milioni di USD da donatori in Qatar, negli Emirati arabi uniti e in Arabia Saudita; e 600 000 USD da vari donatori arabi ottenuti nel corso di un viaggio finalizzato alla raccolta di finanziamenti in Qatar.

Dalla fine del 2009 Torek disponeva di 2 milioni di USD provenienti da donatori non identificati del Qatar e dell'Arabia Saudita e destinati al tesoriere della «Quetta shura» talibana. Le ingenti donazioni raccolte da Torek per la «Quetta shura» talibana durante il Ramadan erano depositate in banche pakistane non identificate ed erano sotto il controllo del tesoriere capo dei talibani.

A metà del 2006 Torek ha assegnato combattenti talibani a vari comandanti operativi talibani. È stato uno dei principali collegamenti tra la dirigenza talibana e gruppi di combattenti arabi giunti in Pakistan e in Afghanistan per lottare contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF).»

19CE0795



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/280 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2018

recante modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («SEC 2010») contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione.
- (2) I conti economici dell'agricoltura costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione.
- (3) Poiché il SEC 2010 è una revisione del SEC 95, è necessario introdurre nuovi riferimenti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

- 1) in tutto l'allegato:
 - a) l'espressione «SEC 95» è sostituita dall'espressione «SEC 2010»;
 - b) l'espressione «SCN 93» è sostituita dall'espressione «SCN 2008»;
- 2) la sezione «Indice» è così modificata:
 - a) al punto III. F. 3, la modifica non riguarda la lingua italiana;
 - b) al punto III. F. 4, il testo «Redditi da capitale attribuiti agli assicurati (non considerati nei CEA)» è sostituito dal testo «Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (non considerati nei CEA)»;
 - c) al punto VI. B. 4, il testo «Calcolo del valore aggiunto a prezzi costanti» è sostituito dal testo «Calcolo del valore aggiunto a prezzi fissi annuali»;
- 3) la sezione «Osservazioni preliminari» è sostituita dalla seguente:

«OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La revisione del Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (*) ha reso necessarie alcune modifiche della metodologia di base utilizzata per i conti economici dell'agricoltura (CEA) per garantire la coerenza con il SEC, onde permettere l'armonizzazione dei CEA tra gli Stati membri nonché con il quadro centrale dei conti nazionali, e garantire la fattibilità delle modifiche da apportare. La realizzazione del presente manuale si inquadra in tale prospettiva, in quanto in esso vengono illustrati, oltre ai concetti, ai principi e alle norme fondamentali per l'elaborazione dei CEA, eventuali adeguamenti alle caratteristiche peculiari dell'agricoltura.

(*) Sistema europeo dei conti nazionali e regionali — SEC 2010, Lussemburgo 2013.»;

- 4) la sezione I è così modificata:
 - a) al punto 1.02, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente:


(²) *System of National Accounts*, 2008. Pubblicazione congiunta delle Nazioni Unite, della Commissione europea, del Fondo monetario internazionale, dell'OCSE e della Banca mondiale.»;
 - b) al punto 1.03, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il SEC 2010 è caratterizzato dal ricorso a due tipi di unità che corrispondono a due modi di suddivisione dell'economia nazionale.»;
 - c) al punto 1.08, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La misurazione di questi due tipi di reddito (il reddito generato dalla produzione agricola e il reddito delle famiglie agricole) persegue due obiettivi nettamente distinti e presuppone pertanto due tipologie di ripartizione dell'economia molto differenti: la prima, per i CEA, fondata sulle unità di produzione, definite con riferimento a un'attività economica, la seconda fondata sulle famiglie (ossia su unità istituzionali) la cui principale fonte di reddito è costituita dall'attività agricola indipendente.»;
 - d) il punto 1.09 è sostituito dal seguente:

«1.09. Per analizzare i flussi generati dal processo di produzione e dall'utilizzo dei beni e dei servizi è necessario scegliere unità che mettano in evidenza le relazioni di natura tecnico-economica. Tale requisito impone la suddivisione delle unità istituzionali in unità più piccole e più omogenee con riguardo al tipo di produzione. Le unità di attività economica a livello locale (UAE locali) sono finalizzate a soddisfare tale requisito a livello operativo (SEC 2010, 2.147) (*).

(*) Va precisato che, sebbene il SEC privilegi le UAE locali, l'unità che meglio si presta all'analisi del processo di produzione è l'unità di produzione omogenea (UPO). Tale unità è utilizzata ai fini dell'analisi input-output, in quanto corrisponde esattamente a un tipo di attività. Le unità istituzionali sono pertanto suddivise in tante unità di produzione omogenea quante sono le attività (diverse dalle attività ausiliarie). Il raggruppamento di tali UPO consente una ripartizione dell'economia in branche «pure» (omogenee). Di norma, le UPO non possono essere osservate direttamente. I conti per le branche di produzione omogenea non possono pertanto essere redatti raggruppando le UPO. Un metodo di elaborazione di tali conti è descritto nel SEC. Esso consiste nell'attribuzione dei prodotti secondari e dei relativi costi sostenuti dalle branche di attività economica alle branche di produzione omogenea appropriate (SEC 2010, 2.153-2.156 e 9.52-9.63).»;



e) il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10. L'unità di attività economica a livello locale (UAE locale) è la parte di una UAE che corrisponde a una unità locale. Nell'SCN 2008 e nella CITI Rev. 4 la UAE locale è denominata «establishment». Una UAE raggruppa tutte le parti di una unità istituzionale nella sua funzione di produttore che concorrono all'esercizio di una attività al livello di classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 (la nomenclatura di riferimento delle attività economiche, cfr. punto 1.55) e corrisponde a una o più suddivisioni operative dell'unità istituzionale. Il sistema informativo dell'unità istituzionale deve essere in grado di indicare o di calcolare per ciascuna UAE locale almeno il valore della produzione, i consumi intermedi, i redditi da lavoro dipendente, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi (SEC 2010, 2.148). L'unità locale è un'unità istituzionale, o parte di un'unità istituzionale, produttrice di beni e servizi, situata in un luogo geograficamente identificato.»

f) il punto 1.11 è sostituito dal seguente:

«1.11. Una UAE locale può corrispondere a una unità istituzionale che agisce da produttore, o a una parte di essa, ma non può mai appartenere a due unità istituzionali diverse. Poiché, generalmente, nella pratica le unità istituzionali che producono beni e servizi esercitano per la maggior parte contemporaneamente attività differenti (una attività principale e una o più attività secondarie), esse possono essere suddivise in un egual numero di UAE locali, se le informazioni necessarie sono disponibili. Le attività ausiliarie (ad esempio le attività di acquisto, vendita, marketing, trasporto, immagazzinamento e manutenzione, le attività contabili ecc.; cfr. punto 1.27), tuttavia, non possono comportare la creazione di una UAE locale, a meno che non siano esercitate in un luogo separato, situato in una regione diversa da quella dell'UAE locale di cui sono al servizio (SEC 2010, 3.13).»

g) il punto 1.12 è sostituito dal seguente:

«1.12. In linea di principio si deve registrare un egual numero di UAE locali quante sono le attività secondarie. È possibile tuttavia che le informazioni statistiche (contabili) disponibili non consentano di identificare separatamente tutte le attività secondarie, o una parte di esse, e l'attività principale dell'UAE locale. Allorché esercita, oltre a un'attività principale, anche una o più attività secondarie, un'unità istituzionale che produce beni o servizi è suddivisa in un egual numero di UAE e le attività secondarie sono classificate in voci diverse da quella dell'attività principale. Le attività ausiliarie non sono separate dalle attività principali o secondarie. Tuttavia, le UAE che rientrano in voci particolari del sistema di classificazione possono generare prodotti al di fuori del gruppo omogeneo a causa di attività secondarie ad esse connesse che non è possibile identificare separatamente dai documenti contabili disponibili. Una UAE può quindi esercitare una o varie attività secondarie (SEC 2010, 2.149).»

h) il punto 1.13 è sostituito dal seguente:

«1.13. Si considera che un'attività sia esercitata quando risorse quali attrezzature, manodopera, tecniche di produzione, reti informative o prodotti concorrono alla creazione di determinati beni o servizi. Una attività è caratterizzata da un input di prodotti (beni e servizi), da un processo di produzione e da un output di prodotti. L'attività principale di una UAE locale è l'attività il cui valore aggiunto supera quello di qualsiasi altra attività esercitata nella stessa unità. La classificazione dell'attività principale è determinata con riferimento alla NACE Rev. 2, dapprima al livello più elevato della nomenclatura e successivamente ai livelli più dettagliati (SEC 2010, 3.10).»

i) al punto 1.14, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:


«Al livello di classificazione più dettagliato, come definito dal SEC 2010, 2.150, una branca di attività economica è costituita dall'insieme delle UAE locali che rientrano in una stessa classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 e che esercitano quindi la stessa attività definita nella NACE Rev. 2.»

j) al punto 1.16, il punto ii) è sostituito dal seguente:


«ii) le attività secondarie non agricole non separabili delle unità agricole.»

k) al punto 1.17, le ultime due frasi sono sostituite dalle seguenti:


«Infatti la rigida applicazione della regola del SEC alle unità e ai loro insiemi dovrebbe comportare la scomposizione dell'azienda agricola in più UAE locali distinte nel caso in cui, in seno alla stessa azienda, siano esercitate più attività a livello di classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 e siano disponibili le informazioni richieste a norma del punto 1.10. L'adozione dell'azienda agricola quale UAE locale della branca di attività agricola, nel quadro dei conti nazionali come pure nei CEA, è fondata su un approccio statistico.»



- l) al punto 1.19, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Poiché, secondo il SEC 2010, una branca costituisce un raggruppamento di unità che esercitano una attività economica identica o simile come attività principale, la definizione della branca di attività agricola dei CEA è in funzione della determinazione delle attività e delle unità caratteristiche di tale branca.»;
- m) al punto 1.20, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «La branca di attività agricola è considerata come l'insieme di tutte le unità di attività economica a livello locale che esercitano le seguenti attività economiche come attività principale o secondaria (per la definizione precisa della branca di attività agricola cfr. punti 1.60-1.66);»;
- n) il punto 1.24 è sostituito dal seguente:
- «Poiché l'obiettivo dei CEA è quello di misurare, descrivere e analizzare la formazione dei redditi risultanti da un'attività economica agricola, che negli Stati membri dell'UE costituisce quasi esclusivamente un'attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, si è convenuto di escludere le unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi (*). Per contro, le unità che svolgono tale attività nell'ambito di un'agricoltura di sussistenza sono incluse nei CEA. Si precisa che i prodotti agricoli destinati all'autoconsumo delle aziende agricole devono essere contabilizzati nei CEA.
- (*) Si tratta di piccole unità che producono per il proprio consumo, non per la vendita, esercitando attività agricole senza dipendere economicamente da tali attività.»;
- o) il punto 1.25 è sostituito dal seguente:
- «1.25. L'impiego dell'UAE locale quale unità di base per la branca di attività agricola comporta la registrazione delle attività secondarie non agricole allorché queste non possano essere isolate dall'attività agricola principale.»;
- p) il punto 1.26 è sostituito dal seguente:
- «1.26. Nei CEA si definiscono come attività secondarie non agricole non separabili delle UAE locali della branca di attività agricola quelle attività strettamente connesse alla produzione agricola per le quali le informazioni sulla produzione, sui consumi intermedi, sui redditi da lavoro dipendente, sugli input di lavoro dipendente o sugli investimenti fissi lordi non possono essere distinte dalle informazioni sull'attività agricola principale nel corso dell'osservazione statistica.»;
- q) al punto 1.27, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:
- non possono costituire attività ausiliarie. Le attività ausiliarie non sono isolate in modo da formare entità distinte o separate rispetto alle attività principali o secondarie delle entità di cui sono al servizio. Di conseguenza, le attività ausiliarie devono essere integrate nella UAE locale di cui sono al servizio, a meno che non siano organizzate in unità separate e situate in un'altra regione. Le attività ausiliarie restano incluse nella stessa branca di attività economica dell'UAE locale di cui sono al servizio. Le attività ausiliarie (ad esempio di vendita, di commercializzazione, di immagazzinamento, di trasporto per conto proprio; cfr. SEC 2010, 3.12 e 3.13, nonché SCN 2008, 5.35-5.44) consistono in attività di supporto esercitate all'interno di una impresa al fine di creare le condizioni idonee all'esercizio delle attività principali o secondarie. Il prodotto delle attività ausiliarie si ritrova comunemente come input nei diversi tipi di attività di produzione,
- per convenzione, non possono comprendere la generazione di investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli (quali le costruzioni o i macchinari) per uso proprio. La produzione per uso proprio finale è infatti considerata un'attività separabile e sarà registrata come produzione di una UAE locale distinta. I servizi di abitazione offerti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione in natura devono essere trattati in maniera analoga (sono registrati come retribuzioni in natura nel conto della generazione dei redditi primari);»;
- r) il punto 1.29 è sostituito dal seguente:
- «1.29. Si possono distinguere i seguenti due principali tipi di attività secondaria non agricola non separabile.
1. Attività che rappresentano un ampliamento dell'attività agricola e che utilizzano i prodotti agricoli. Si tratta di un tipo di attività riscontrabile nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. La trasformazione di prodotti agricoli costituisce l'attività tipica di questo gruppo:
- trasformazione di prodotti agricoli
- trasformazione di latte in burro, panna, formaggi, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari,
- trasformazione di frutta e ortaggi in succhi di frutta, conserve, confetture, alcol e altri prodotti,



- trasformazione di uva, mosto e vino in prodotti alcolici (spumanti come lo Champagne, liquori come il Cognac ecc.),
 - filatura di tessili/lana, intreccio di materie vegetali,
 - produzione di pâté, di foie gras e di altri prodotti di trasformazione delle carni,
 - trasformazione di altri prodotti agricoli;
- calibratura e confezionamento di prodotti agricoli, ad esempio di uova e di patate.
2. Attività che utilizzano l'azienda agricola e i suoi mezzi di produzione agricola (attrezzature, installazioni, fabbricati, manodopera). Tali attività riguardano essenzialmente:
- agriturismo: campeggi, attività di ristorazione, alberghi, alloggi di vario tipo ecc.,
 - rivendita di prodotti agricoli — attività di commercio al dettaglio concernenti prodotti diversi da quelli dell'azienda agricola. Le vendite dirette di prodotti agricoli trasformati o non trasformati sono registrate nella produzione dei prodotti in questione,
 - sport e attività ricreative rurali — destinazione di terreni ad attività quali il golf, l'equitazione, la caccia, la pesca ecc.,
 - servizi prestati a favore di terzi — noleggio e riparazione di macchine agricole, progetti di irrigazione, consulenza in campo agricolo, immagazzinamento di prodotti, manutenzione di fabbricati agricoli, rappresentanza commerciale per i prodotti agricoli, trasporto di prodotti agricoli ecc. Tali servizi sono registrati come attività secondarie soltanto se prestati a favore di un terzo. Se prestati per uso proprio devono invece essere considerati attività ausiliarie che non sono registrate nei conti (cfr. punto 1.27),
 - servizi paesaggistici — sfalcio dell'erba e tosatura di siepi, asportazione della neve, concezione, manutenzione e piantumazione di aree verdi ecc.,
 - piscicoltura,
 - altre attività utilizzanti i terreni e i mezzi di produzione agricola. Tali altre attività comprenderanno quelle di R&S, se non esercitate da UAE locali distinte e qualora sia possibile procedere alla loro stima.»;
- s) il punto 1.33 è sostituito dal seguente:
- «La produzione della branca di attività economica rappresenta, secondo il SEC 2010, il valore complessivo dei prodotti risultanti dall'attività di produzione svolta nel corso del periodo contabile in esame da tutte le unità della branca, esclusi tuttavia i beni e i servizi prodotti e consumati nel corso dello stesso periodo contabile e nell'ambito della stessa unità. La misurazione della produzione agricola è basata sull'adeguamento di tale regola del SEC con l'inclusione nella produzione agricola di una parte della produzione oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole (cfr. 2.032-2.036). Nei CEA la produzione agricola rappresenta pertanto la somma della produzione di tutte le unità della branca (esclusa la produzione oggetto di reimpiego in seno alla stessa unità), cui si aggiunge la produzione utilizzata come consumi intermedi in seno alla stessa unità, purché tale produzione riguardi due attività di base differenti (quali i prodotti vegetali destinati all'alimentazione animale) e soddisfi taluni criteri (specificati nel punto 2.055).»;
- t) il punto 1.37 è sostituito dal seguente:
- «1.37. I CEA sono ordinati in una sequenza di conti collegati tra loro. Nel SEC 2010 la sequenza completa dei conti comprende i conti delle operazioni correnti, i conti della accumulazione e i conti patrimoniali (SEC 2010, 1.113-1.115). Questi consentono la registrazione in un insieme ordinato di conti delle operazioni e degli altri flussi connessi ad aspetti specifici del ciclo economico (ad esempio, la produzione). Tali operazioni vanno dalla formazione del reddito, attraverso la sua distribuzione e redistribuzione, fino alla sua accumulazione sotto forma di attività. I saldi contabili che se ne ricavano sono successivamente utilizzati in qualità di aggregati come strumenti di misurazione della performance economica.»;
- u) il punto 1.38 è sostituito dal seguente:
- «1.38. I conti delle operazioni correnti si riferiscono alla produzione, nonché alla generazione, alla distribuzione e alla redistribuzione del reddito così come all'utilizzazione di tale reddito sotto forma di consumi finali. Inoltre essi permettono di calcolare il risparmio, che costituisce un fattore essenziale della accumulazione. I conti della accumulazione analizzano i diversi elementi delle variazioni delle attività e delle passività delle differenti unità e permettono di registrare le variazioni del patrimonio netto (ossia il saldo fra attività e passività). I conti patrimoniali presentano le attività e le passività totali delle diverse unità all'inizio e alla fine del periodo contabile, unitamente al rispettivo patrimonio netto. I flussi registrati per ciascuna attività e passività nei conti della accumulazione figurano anche nel conto delle variazioni patrimoniali (SEC 2010, 8.02-8.09 e tavola 8.1).»;



v) il punto 1.39 è sostituito dal seguente:

«1.39. La sequenza dei conti sopramenzionati si applica alle unità, ai settori e sottosettori istituzionali e al totale dell'economia. Il SEC 2010 giudica infatti che per una UAE locale e una branca di attività economica non è possibile prevedere l'elaborazione di una serie completa di conti perché normalmente tali entità non sono in grado di possedere beni o attività a nome proprio o di percepire o corrispondere redditi.»

w) al punto 1.43, le tabelle 1-4 sono sostituite dalle seguenti:

«A. Conti delle operazioni correnti

Tabella 1: Conto della produzione

Impieghi			Risorse			
P.2	Consumi intermedi	50	P.1	Produzione	100	
B.1 g	Valore aggiunto lordo	50				
P.51c	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	10				
B.1n	Valore aggiunto netto	40				

Tabella 2: Conto della generazione dei redditi primari

Impieghi			Risorse		
D.1	Redditi da lavoro dipendente	10	B.1n	Valore aggiunto netto	40
D.29	Altre imposte sulla produzione	5			
D.39	Altri contributi alla produzione	- 10			
B.2n/B.3n	Risultato netto di gestione/Reddito misto netto	35			

Tabella 3: Conto del reddito da impresa

Impieghi			Risorse		
D.4	Redditi da capitale	10	B.2n/B.3n	Risultato netto di gestione/Reddito misto netto	35
D.41	Interessi	5			
D.45	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti	5	D.4	Redditi da capitale	1
			D.41	Interessi	1
			D.42	Utili distribuiti dalle società	
			D.43	Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero	
			D.44	Altri redditi da investimenti	
			D.45	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti	
B.4n	Reddito netto da impresa	26			



B. Conti della accumulazione

Tabella 4: Conto del capitale

Variazioni delle attività			Variazioni delle passività e del patrimonio netto		
B.101	Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale		B.8n	Risparmio, netto	
			D.9r	Trasferimenti in conto capitale, da ricevere	10
			D.92r	Contributi agli investimenti, da ricevere	5
			D.99r	Altri trasferimenti in conto capitale, da ricevere	5
			D.9p	Trasferimenti in conto capitale, da effettuare	
			D.91p	Imposte in conto capitale, da versare	
			D.99p	Altri trasferimenti in conto capitale, da effettuare	
P.51 g	Investimenti fissi lordi	100	B.101	Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale	
P.511	Acquisizioni meno cessioni di capitale fisso (investimenti fissi lordi in capitale fisso)	89			
P.511a	Investimenti fissi lordi in piantagioni	10			
P.511b	Investimenti fissi lordi in bestiame	15			
P.511c	Investimenti fissi lordi in impianti e macchinari	20			
P.511d	Investimenti fissi lordi in mezzi di trasporto	20			
P.511e	Investimenti fissi lordi in fabbricati agricoli	20			
P.511f	Investimenti fissi lordi in altre opere ad eccezione dei miglioramenti fondiari (altri fabbricati e opere ecc.)	0			
P.511 g	Miglioramenti di rilievo apportati ai terreni	4			
P.511 h	Ricerca e sviluppo	0			
P.511i	Altri investimenti fissi lordi (ad esempio programmi informatici, diritti di produzione)	0			
P.512	Costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte (terreni ecc.)	1			
P.51c	Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	10			
P.52	Variazione delle scorte	5			
P.53	Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore				
NP	Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte (terreni ecc.)				
B.9	Accreditamento (+)/Indebitamento (-)				
K.1	Comparsa economica di attività				
K.2	Scomparsa economica di attività non prodotte»;				



x) il punto 1.44 è sostituito dal seguente:

«1.44. Si precisa che le operazioni e gli stock presentati in corsivo nelle tabelle 3 e 4 costituiscono voci che:

- non sono pertinenti nei CEA a motivo dell'applicazione del concetto di branca di attività economica e dell'incompletezza della sequenza dei conti: si tratta delle voci D.42 Utili distribuiti dalle società, D.43 Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero, D.44 Altri redditi da investimenti e D.45 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti, nella colonna delle risorse della tabella 3, e delle voci B.8n Risparmio netto, B.101 Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale, e B.9 Accreditamento (+)/Indebitamento (-), della tabella 4, oppure
- non sono registrati per mancanza di informazioni attendibili o in considerazione del loro interesse limitato, attualmente, per i CEA: si tratta delle voci D.9p Trasferimenti in conto capitale, da effettuare, D.91p Imposte in conto capitale, da versare, e D.99p Altri trasferimenti in conto capitale, da effettuare, P.53 Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore, NP Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte (terreni e altre attività non prodotte), K.1 Comparsa economica di attività, K.2 Scomparsa economica di attività non prodotte, nella tabella 4. Non è escluso che in futuro alcune di tali voci (D.91, K.1, K.2) siano registrate nei CEA.»;

y) al punto 1.46, le ultime due frasi sono sostituite dalle seguenti:

«Nel caso delle imprese non costituite in società appartenenti al settore delle famiglie, la voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari contiene implicitamente un elemento, corrispondente alla remunerazione dell'attività lavorativa esercitata dal proprietario o dai componenti della famiglia. Tale reddito da lavoro indipendente presenta caratteristiche di retribuzione e caratteristiche di utile per effetto delle attività esercitate nella funzione di imprenditore. Questo reddito, che a rigore di termini non costituisce né unicamente retribuzioni né esclusivamente utili, è designato come «reddito misto»(SEC 2010, 8.19).»;

z) il punto 1.59 è sostituito dal seguente:

«1.59. Secondo il SEC 2010, una branca di attività economica corrisponde a un gruppo di UAE a livello locale che esercitano un'attività principale identica o simile. Al livello di classificazione più dettagliato, una branca di attività economica è costituita dall'insieme delle UAE locali che rientrano in una stessa classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 e che esercitano quindi la stessa attività, quale definita in tale nomenclatura (SEC 2010, 2.150). La definizione della branca di attività agricola impone la precisazione:

- delle attività caratteristiche dell'agricoltura,
- delle unità caratteristiche dei CEA.»;

aa) il punto 1.60 è sostituito dal seguente:

«1.60. La branca di attività agricola quale figura nei CEA corrisponde, in linea di principio, alla divisione 01 della NACE Rev. 2, con le differenze di cui ai seguenti punti 1.62-1.66.»;

bb) il punto 1.63 è sostituito dal seguente:

«1.63. L'elenco delle attività caratteristiche dell'agricoltura dei CEA corrisponde a questi sette gruppi di attività (01.1-01.7) ma con le seguenti differenze:

- inclusione della produzione di vino e di olio d'oliva (utilizzando esclusivamente uve e olive coltivate nella stessa azienda),
- esclusione di talune attività che, nella NACE Rev. 2, sono considerate servizi agricoli (come la messa in funzione di sistemi di irrigazione — qui si considera solo il lavoro agricolo eseguito da terzi).»;

cc) al punto 1.78, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«di conseguenza, i flussi di cui beneficiano gli imprenditori agricoli nel quadro di tali attività devono essere esclusi dai CEA.»;

dd) il punto 1.93 è sostituito dal seguente:

«1.93. La branca di attività agricola dei CEA, quale è definita ai punti 1.62-1.66, presenta alcune differenze rispetto alla branca di attività agricola determinata per il quadro centrale dei conti nazionali. Tali differenze riguardano la definizione sia delle attività caratteristiche sia delle unità. Esse possono essere sintetizzate come segue:

Branca di attività agricola dei CEA = settore agricolo dei conti nazionali (divisione 01 della NACE Rev. 2)

- Produzione di unità che forniscono servizi agricoli associati diversi da lavori agricoli eseguiti da terzi (come la messa in funzione di impianti irrigui)



- Unità per le quali l'attività agricola rappresenta solo un'attività di svago e che sono incluse nei conti nazionali, cfr. SEC 2010, 3.08
 - + Unità che producono vino e olio d'oliva [utilizzando esclusivamente uve e olive di produzione propria (raggruppamento di produttori, cooperative ecc.)]
 - + Attività agricole secondarie separabili di unità la cui attività principale non è agricola (cfr. punto 1.18);
- 5) la sezione II è così modificata:
- a) il punto 2.008 è sostituito dal seguente:

«2.008. Il SEC 2010 (1.101-1.105) registra i flussi (in particolare le operazioni sui prodotti e le operazioni di distribuzione e di redistribuzione) in base al principio della competenza economica: ovvero quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o quando crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti e non nel momento in cui viene effettivamente eseguito il pagamento.»;
 - b) il punto 2.010 è sostituito dal seguente:

«2.010. Nel SEC 2010 la produzione è considerata come un processo continuo nel quale i beni e servizi sono trasformati in altri beni e servizi. Tale processo può avere durata diversa a seconda dei prodotti, ed essere anche superiore a un periodo contabile. Questa caratterizzazione della produzione, combinata con il principio della competenza economica, determina quindi la registrazione della produzione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione. Pertanto, a norma del SEC 2010 (3.54), la produzione di prodotti agricoli dovrebbe essere registrata come se avvenisse nel corso dell'intero periodo di produzione (e non semplicemente quando si miete o quando si macellano gli animali). I prodotti agricoli in via di maturazione, gli alberi da legname e il patrimonio ittico o zootecnico destinato all'alimentazione umana sono considerati, durante il processo di produzione, scorte di prodotti in corso di lavorazione, per diventare, una volta completato il processo, scorte di prodotti finiti. Dalla produzione è esclusa ogni variazione delle risorse biologiche non coltivate quali, ad esempio, la crescita di animali, uccelli, pesci in libertà o la crescita naturale di foreste, ma sono incluse le catture di animali, uccelli, pesci in libertà.»;
 - c) il punto 2.011 è sostituito dal seguente:


«2.011. La registrazione della produzione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione è auspicabile e necessaria ai fini dell'analisi economica allorché il processo di produzione non è ultimato nel corso del periodo contabile in esame. Ciò garantisce la coerenza nelle registrazioni dei costi e della produzione permettendo di ottenere dati significativi sul valore aggiunto. Dato che i CEA sono elaborati in base all'anno civile, la contabilizzazione dei prodotti in corso di lavorazione può ritenersi necessaria esclusivamente per quei prodotti il cui processo di produzione non è ultimato alla fine dell'anno civile (ma altresì nel caso in cui il livello generale dei prezzi presenti un ritmo di evoluzione molto rapido nel periodo contabile).»;
 - d) al punto 2.014, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel corso del processo di produzione, il valore da registrare ogni anno quale produzione a titolo di prodotti in corso di lavorazione può essere ottenuto distribuendo il valore atteso del prodotto finito proporzionalmente agli oneri sostenuti in ciascun periodo (SCN 2008, 6. 112).»;
 - e) al punto 2.017, la seconda frase è sostituita dalla seguente:


«Allorché è possibile differenziare i giovani animali in funzione della loro futura utilizzazione, occorre registrare fin dalla loro nascita i capi destinati a essere utilizzati per la riproduzione come investimenti fissi lordi (si tratta di un investimento fisso lordo per uso proprio, che è registrato nel momento in cui è prodotto), tali animali sono cioè considerati come prodotti in corso di lavorazione e il loro allevamento va registrato come produzione (cfr. SEC 2010, 3.134).»;
 - f) nel titolo della parte B, il testo «(cfr. SEC 95, 3.07-3.58)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 3.07-3.54).»;
 - g) il punto 2.032 è sostituito dal seguente:


«2.032. La produzione («output») è costituita dal totale dei prodotti risultanti dall'attività di produzione nel corso del periodo contabile (SEC 2010, 3.14). Riveste capitale importanza la chiara distinzione tra attività di produzione («production»), espressione che designa il processo di produzione, e «produzione» («output»), termine che designa i beni e i servizi che risultano da tali attività.»;




- h) al punto 2.033, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Pertanto essi non sono registrati come parte della produzione o come consumi intermedi di tale UAE locale.»;
- i) al punto 2.036, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Pur non essendo stata proposta dal SEC 2010, la norma adottata dai CEA è tuttavia prevista dall'SCN, a motivo della specificità dell'agricoltura, e dal manuale metodologico della FAO (¹).»;
- j) il punto 2.041 è sostituito dal seguente:
«2.041. Secondo il SEC 2010 le perdite che i produttori possono subire sono di tre diversi tipi: perdite ricorrenti dei beni compresi nelle scorte (SEC 2010, 3.147), perdite eccezionali di magazzino [SEC 2010, 6.13, lettera e)] e distruzioni di beni dovute a catastrofi (SEC 2010, 6.08 e 6.09).»;
- k) il punto 2.059 è sostituito dal seguente:
«2.059. Nella voce «trasformazione da parte dei produttori» vanno registrate le quantità prodotte per l'ulteriore trasformazione da parte dei produttori agricoli (ad esempio: latte trasformato in burro o in formaggio, mele trasformate in mosto di mele e in sidro) esclusivamente nel quadro delle attività di trasformazione separabili dall'attività agricola principale [sulla base dei documenti contabili (cfr. punto 1.26)]. Vanno registrati soltanto i prodotti greggi (ad esempio: latte crudo, mele) e non i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione (ad esempio, burro, mosto di mele e sidro). In altri termini, non è preso in considerazione il lavoro insito nella trasformazione dei prodotti agricoli.»;
- l) al punto 2.065, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Va precisato che le vendite di bestiame classificato come capitale fisso ritirato dal bestiame produttivo (macellazioni o esportazioni) non vanno iscritte come vendite.»;
- m) il punto 2.077 è sostituito dal seguente:
«2.077. Il concetto di «produzione totale» («total output») per la misurazione della produzione dell'attività agricola prende in considerazione gli scambi di beni e servizi agricoli tra unità agricole nonché i reimpieghi dei prodotti destinati all'alimentazione animale (commerciabili o meno).»;
- n) è inserito un nuovo punto 2.080.1:
«2.080.1. Secondo il SEC 2010, 3.82, la ricerca e lo sviluppo (R&S) consistono in una attività creativa esercitata in via sistematica allo scopo di aumentare lo stock di conoscenze e di utilizzare tali conoscenze per creare o sviluppare nuovi prodotti, comprese versioni migliorate o nuove qualità di prodotti esistenti, o scoprire o sviluppare nuovi o più efficienti processi di produzione. La R&S di consistenza significativa in rapporto all'attività principale è registrata come attività secondaria di una UAE locale. Una UAE locale separata, non attribuita alla branca di attività agricola, è distinta, ove possibile, per la R&S. Per le unità che presentano anche attività di R&S, nel caso in cui non possano essere attribuite a una UAE locale separata e se è possibile stimare la spesa per R&S in relazione alle attività agricole, dette stime dovrebbero essere registrate quale produzione agricola come «altre attività secondarie non agricole non separabili» (produzione per uso proprio) e come investimenti fissi lordi.»;
- o) il punto 2.081 è sostituito dal seguente:
«2.081. Come specificato in precedenza (cfr. punto 1.16), la produzione della branca di attività agricola è costituita dalla somma della produzione dei prodotti agricoli (cfr. punti 2.076-2.077) e dei beni e servizi prodotti nel quadro delle attività secondarie non agricole non separabili (cfr. punti 2.078-2.080.1).»;
- p) il punto 2.082 è sostituito dal seguente:
«2.082. La produzione deve essere valutata al prezzo base. Il prezzo base è il prezzo che il produttore può ricevere dall'acquirente per un'unità di bene o di servizio prodotta, detratte le eventuali imposte (imposte sui prodotti) da pagare su quella unità in conseguenza della sua produzione o della sua vendita, ma compreso ogni eventuale contributo (contributi ai prodotti) da ricevere su quella unità in conseguenza della sua produzione o della sua vendita. Sono escluse le spese di trasporto fatturate separatamente dal produttore, come pure i guadagni e le perdite in conto capitale su attività finanziarie e non finanziarie (cfr. SEC 2010, 3.44).»;




- q) al punto 2.085, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Il prezzo percepito dal produttore corrisponde al prezzo alla produzione (esclusa l'IVA fatturata) quale è definito nell'SCN 2008, 6.51-6.54 (ossia prezzi ex azienda).»;
- r) nel titolo della parte C, il testo «(cfr. SEC 95, 3.69-3.73)» è sostituito dal seguente:
- «(cfr. SEC 2010, 3.88-3.92).»;
- s) il punto 2.089 è sostituito dal seguente:
- «2.089. I consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. Nel corso del processo produttivo i beni e i servizi subiscono una trasformazione, oppure sono esauriti (cfr. SEC 2010, 3.88). La ripartizione dettagliata delle diverse categorie di consumi intermedi evidenzia le interdipendenze generate dagli input tra l'agricoltura e gli altri settori economici. I consumi intermedi sono altresì utilizzati nel calcolo dell'intensità dei fattori (ossia del rapporto tra due fattori di produzione, ad esempio i consumi intermedi e gli input di lavoro).»;
- t) il punto 2.090 è sostituito dal seguente:
- «2.090. Dai consumi intermedi sono pertanto esclusi i beni acquistati, nuovi o usati, prodotti nell'economia o importati: questi sono registrati come investimenti fissi lordi [cfr. punto 2.109, lettere c)-f)]. Si tratta di beni non agricoli, quali fabbricati o altre opere, impianti e macchinari, ma altresì di beni agricoli, quali piantagioni e bestiame produttivo. Nemmeno l'acquisizione di attività non prodotte, come i terreni, rientra nei consumi intermedi. Gli utensili non costosi impiegati per operazioni comuni, quali seghe, martelli, cacciaviti, chiavi inglesi e altri utensili, e piccoli apparecchi come le calcolatrici tascabili sono registrati come consumi intermedi.»;
- u) il punto 2.094 è sostituito dal seguente:
- «2.094. Gli scambi di bestiame classificato come scorte in corso di lavorazione (così come i lattonzoli e le uova da cova) che si svolgono tra le unità agricole, nonché le importazioni di bestiame, non sono registrati come consumi intermedi (né come produzione) (cfr. punti 2.066-2.070).»;
- v) il punto 2.107.1 è sostituito dal seguente:
- «2.107.1. Secondo la convenzione del SEC 2010, il valore dei servizi d'intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) utilizzati dal settore agricolo dovrebbe essere registrato come consumo intermedio del settore agricolo (cfr. SEC 2010, capitolo 14).»;
- w) il punto 2.108 è così modificato:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) i canoni di affitto pagati, direttamente o nel quadro di un contratto di affitto di fondo rustico, per l'utilizzazione di fabbricati non residenziali e di altri beni (materiali o immateriali) quali il noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore (cfr. punto 1.23) e di software. Tuttavia, se non è possibile separare la locazione di fabbricati non residenziali da parte di una UAE locale agricola dalla locazione dei terreni, i canoni di affitto di entrambi sono registrati come fitti dei terreni nel conto del reddito da impresa (cfr. punto 3.082).»;
- ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) gli acquisti di servizi di ricerca di mercato e pubblicità, spese per la formazione del personale e servizi simili.»;
- iii) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
- «o) i versamenti effettuati alle amministrazioni pubbliche per ottenere il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali o professionali, allorché l'autorizzazione è subordinata a un controllo preciso a fini di regolamentazione (a meno che non risulti evidente una sproporzione fra tali esborsi e i costi di erogazione dei servizi) [cfr. 3.048, lettera e), e SEC 2010, 4.80, lettera d)].»;



- iv) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
- «p) gli acquisti di attrezzi, indumenti da lavoro, pezzi di ricambio e beni durevoli non costosi, utilizzati per effettuare operazioni relativamente semplici (SEC 2010, 3.89, lettera f), punto 1), e SCN 2008, 6.225);»;
- v) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
- «q) i costi di utilizzo di contratti, locazioni e licenze a breve termine registrati come attività non prodotte; è escluso l'acquisto di tali attività non prodotte.»;
- x) il punto 2.109 è così modificato:
- i) alla lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «Si considera tuttavia che i datori di lavoro necessitano di questo tipo di benefici per attrarre e mantenere i propri dipendenti (che dovrebbero comunque pagare loro stessi) e non per soddisfare le necessità della produzione (cfr. SCN 2008, 7.51);»;
- ii) alla lettera f), la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «f) gli esborsi per servizi connessi all'acquisto della proprietà di terreni, fabbricati e altri beni di investimento usati, quali ad esempio gli onorari di mediatori, notai, agrimensori, ingegneri ecc., nonché le iscrizioni nei registri fondiari (cfr. SEC 2010, 3.133).»;
- y) il punto 2.111 è sostituito dal seguente:
- «Il prezzo di acquisto è il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti al momento dell'acquisto, incluse le imposte sui prodotti al netto dei contributi ai prodotti (ma escluse le imposte deducibili come l'IVA sui prodotti), comprese eventuali spese di trasporto pagate separatamente dall'acquirente per ottenere la consegna nel luogo e nel momento stabilito, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto (SEC 2010, 3.06).»;
- aa) nel titolo della parte D, il testo «(cfr. SEC 95, 3.100-3.116)» è sostituito dal seguente:
- «(cfr. SEC 2010, 3.122-3.157);»;
- bb) il punto 2.115 è sostituito dal seguente:
- «2.115. Gli investimenti lordi comprendono:
- gli investimenti fissi lordi (P.51 g),
 - la variazione delle scorte (P.52),
 - le acquisizioni meno le cessioni di oggetti di valore (P.53).»;
- cc) il punto 2.117 è sostituito dal seguente:
- «2.117. Gli investimenti lordi sono misurati al lordo degli ammortamenti (P.51c).
- Gli investimenti netti (P.51n) sono calcolati detraendo dagli investimenti lordi gli ammortamenti. Questi ultimi rappresentano la perdita di valore subita dai beni di investimento per effetto della normale usura in conseguenza del loro impiego nella produzione (cfr. punto 3.099).»;
- dd) nella sezione D, la sottorubrica «1. Investimenti fissi lordi» è sostituita dalla seguente:
- «1. **Investimenti fissi lordi**;»;
- ee) il punto 2.118 è sostituito dal seguente:
- «2.118. Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni materiali non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali (SEC 2010, 3.125-3.129). Il capitale fisso è costituito dai beni prodotti che sono utilizzati nella produzione per più di un anno (cfr. SEC 2010, 3.124, e allegato 7.1).»;



- ff) il punto 2.122 è sostituito dal seguente:
- «2.122. La determinazione degli investimenti fissi lordi dei settori o delle branche dell'economia è fondata sul criterio della proprietà (acquisizioni e cessioni) e non su quello dell'impiego dei beni. Va precisato che i beni acquistati tramite un'operazione di leasing finanziario (ma non quelli noleggiati nel quadro di una operazione di leasing operativo) sono assimilati a beni del locatario (se il locatario è un produttore) e non del locatore, il quale detiene un'attività finanziaria equivalente a un prestito figurativo [cfr. 2.109, lettera d), e il capitolo 15 del SEC 2010 per la distinzione tra le diverse forme di leasing di beni durevoli] (!).»;
- gg) al punto 2.123, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «La possibilità di applicare il criterio della proprietà dipende dal sistema statistico alla base del calcolo degli investimenti fissi lordi.»;
- hh) il punto 2.124 è sostituito dal seguente:
- «2.124. Le acquisizioni di capitale fisso riguardano i beni nuovi o usati acquisiti (acquistati, ricevuti mediante baratto, ricevuti come trasferimenti in conto capitale in natura o acquistati dall'utilizzatore con operazioni di leasing finanziario), i beni prodotti e destinati dal produttore a uso proprio, i miglioramenti di rilievo apportati al capitale fisso e a beni materiali non prodotti, la crescita naturale delle risorse biologiche coltivate (bestiame e piantagioni) e i costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte [cfr. SEC 2010, 3.125, lettera a)].»;
- ii) il punto 2.125 è soppresso;
- jj) al punto 2.126, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «L'acquisto o la produzione per uso proprio di un complesso di beni durevoli necessari alla costituzione di una dotazione iniziale costituisce un investimento fisso.»;
- kk) il punto 2.129 è sostituito dal seguente:
- «2.129. L'SCN 2008 precisa che i miglioramenti apportati ai beni che costituiscono il capitale fisso devono essere determinati con riguardo all'entità delle modifiche realizzate nelle caratteristiche dei beni — ossia modifiche considerevoli delle dimensioni, della forma, delle prestazioni, della capacità o della durata di questi — o in considerazione del fatto che tali migliorie non rientrano tra i lavori abitualmente effettuati sullo stesso tipo di beni come manutenzione ordinaria e riparazione (cfr. SCN 2008, 10.43 e 10.46).»;
- ll) il punto 2.130 è sostituito dal seguente:
- «2.130 Le cessioni di capitale fisso riguardano i beni usati venduti, demoliti, rottamati o distrutti dai loro proprietari, ceduti mediante baratto oppure ceduti come trasferimenti in conto capitale in natura [cfr. SEC 2010, 3.125, lettera b), e 3.126]. Tali cessioni devono normalmente comportare un trasferimento della proprietà e implicare un impiego economico diretto (sono esclusi pertanto i beni demoliti, rottamati o abbattuti dai proprietari senza alcuna altra utilizzazione economica) (cfr. SCN 2008, 10.38). Talune cessioni possono tuttavia essere interne alla stessa unità istituzionale, come ad esempio gli animali abbattuti da un agricoltore e consumati dalla sua famiglia.»;
- mm) al punto 2.134, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Come definita nei conti patrimoniali (SEC 2010, 7.12 e 7.13) tra la chiusura e l'apertura di un periodo contabile, la variazione di valore delle attività può essere descritta come segue:»;
- nn) al punto 2.136, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:
- «— variazioni di classificazione o di struttura: ad esempio la variazione della destinazione d'uso dei terreni, la destinazione di bestiame da latte alla produzione di carne (cfr. il punto 2.149, nota a piè di pagina 2) o la trasformazione di fabbricati agricoli in vista di un uso privato o di un altro impiego economico.»;
- oo) il punto 2.138 è sostituito dal seguente:
- «2.138. Il SEC 2010 distingue vari tipi di investimenti fissi lordi (cfr. SEC 2010, 3.127):
- abitazioni;
 - fabbricati non residenziali e altre opere, compresi i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni;
 - impianti e macchinari, come navi, automobili e computer;



- armamenti;
 - risorse biologiche coltivate, ad esempio alberi e bestiame;
 - costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte, quali terreni, contratti, locazioni e licenze;
 - R&S, compresa la produzione di R&S liberamente disponibile;
 - prospezione e valutazione mineraria;
 - software e basi di dati;
 - originali di opere artistiche e letterarie o di intrattenimento;
 - altri diritti di proprietà intellettuale.»;
- pp) il punto 2.139 è sostituito dal seguente:
- «2.139. Per i CEA si distinguono i seguenti tipi di investimenti fissi lordi:
- piantagioni permanenti, ossia generanti ripetutamente nuovi prodotti,
 - bestiame classificato come capitale fisso,
 - beni prodotti (diversi da piantagioni e bestiame):
 - impianti e macchinari,
 - mezzi di trasporto,
 - fabbricati agricoli (non residenziali),
 - altre opere ad eccezione dei miglioramenti fondiari (altri fabbricati e opere ecc.),
 - altri beni (software ecc.),
 - miglioramenti di rilievo apportati ai terreni,
 - costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte, quali i terreni e i diritti di produzione,
 - R&S, riguardante la ricerca e lo sviluppo da parte di unità specializzate, come pure la ricerca e lo sviluppo per la produzione propria.»;
- qq) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
- «j) Piantagioni permanenti, ossia generanti ripetutamente nuovi prodotti»;
- rr) il punto 2.141 è sostituito dal seguente:
- «2.141. Secondo il SEC 2010 (3.125), gli investimenti fissi lordi in piantagioni corrispondono al valore degli acquisti, meno le cessioni, di beni naturali che generano ripetutamente nuovi prodotti (come gli alberi da frutto) giunti in produzione, più la crescita naturale di tali beni finché raggiungono la produzione (ossia generano un prodotto), durante l'esercizio contabile considerato.»;
- ss) il punto 2.144 è sostituito dal seguente:
- «2.144. Le cessioni di piantagioni (registrate come investimenti fissi lordi negativi) possono assumere due forme: da una parte, può trattarsi di piantagioni vendute a un'altra unità (agricola) prima del taglio - in tal caso sono registrati nei CEA esclusivamente i costi di trasferimento della proprietà; dall'altra, le piantagioni possono essere state tagliate. Tuttavia, in tal caso, secondo la definizione generale delle cessioni, le piantagioni tagliate devono avere una destinazione economica diretta, ossia una contropartita sotto forma di impiego in beni e servizi [quale la cessione a un'impresa specializzata nella vendita di legname (!)]. In questo secondo caso, le cessioni di piantagioni da registrare come investimento fisso lordo negativo dovrebbero essere di importo modesto.»;
- tt) il punto 2.148 è sostituito dal seguente:
- «2.148. L'attività lavorativa concernente le coltivazioni vegetali, ovvero le piantagioni, è registrata come vendite di imprese specializzate in lavori agricoli per conto terzi (con preparazione del terreno, fornitura di macchinari, piante, manodopera ecc.) o come produzione per uso proprio di beni di investimento (cfr. punto 1.75).»;



uu) il punto 2.151 è sostituito dal seguente:

«2.151. La misurazione degli investimenti fissi lordi in bestiame costituisce soltanto una delle componenti della variazione di valore delle attività. Infatti, gli investimenti fissi lordi in bestiame possono essere misurati soltanto tramite la valutazione della variazione del numero dei capi sulla base del prezzo medio dell'anno civile per ciascuna categoria zootecnica (metodo quantitativo), purché siano adempiute le seguenti condizioni:

- assenza di guadagni o di perdite nominali in conto capitale (ossia una regolare evoluzione dei prezzi e del patrimonio zootecnico),
- assenza di «altre variazioni di volume» (ossia assenza di perdite per catastrofi naturali, di variazioni di classificazione ecc.).

Un altro metodo di calcolo (metodo diretto) consiste nel misurare i flussi di entrate e di uscite per ciascuna categoria zootecnica ai corrispondenti prezzi: oltre alle acquisizioni e alle cessioni, tale metodo deve tener conto delle entrate (in particolare, le nascite) e delle uscite a livello di azienda.»;

vv) al punto 2.152, alla fine del punto è aggiunta la frase seguente:

«Si tratta di uno scostamento rispetto al SEC 2010.»;

ww) il punto 2.153 è sostituito dal seguente:

«2.153. Nell'SCN, in teoria, per il patrimonio zootecnico dovrebbero essere calcolati ammortamenti (consumo di capitale fisso) (*). Questi equivalgono infatti a una misurazione della riduzione prevista della capacità produttiva del bestiame allorché è utilizzato a fini di produzione, riduzione che si riflette a sua volta nel valore attualizzato dei redditi futuri ricavati da tali animali. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà pratiche di valutazione degli ammortamenti (la definizione dei parametri di calcolo è effettivamente molto complessa, cfr. punti 3.105 e 3.106), per gli animali produttivi non si deve procedere al calcolo di ammortamenti.

(*) L'SCN 2008 (10.94), contrariamente al SEC 2010 (3.140), prevede che per il patrimonio zootecnico siano calcolati ammortamenti.»;

xx) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) Beni prodotti (diversi da piantagioni e bestiame)»;

yy) il punto 2.162 è sostituito dal seguente:

«2.162. I beni prodotti diversi da piantagioni e bestiame comprendono i seguenti elementi:

- impianti e macchinari,
- mezzi di trasporto,
- fabbricati agricoli (non residenziali),
- altro (altri fabbricati e opere, software ecc.);»;

zz) la lettera m) è sostituita dalla seguente:


«m) Miglioramenti di rilievo apportati ai terreni»;

aaa) il punto 2.166 è sostituito dal seguente:


«2.166. I miglioramenti di rilievo apportati ai beni materiali non prodotti consistono essenzialmente in miglioramenti fondiari (migliore qualità e maggiori rese dei terreni grazie a opere di irrigazione, di bonifica, di prevenzione delle inondazioni ecc.) e devono essere trattati come qualsiasi altro investimento fisso lordo (SEC 2010, 3.128).»;

bbb) al punto 2.167, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:


«Si tratta in particolare delle spese relative a lavori di dissodamento, di spianamento, di bonifica, di irrigazione e di ricomposizione fondiaria (cfr. SEC 2010, 3.128, e SCN 2008, 10.79-10.81).»;




- ccc) è aggiunto il seguente punto 2.168.1:
- «o) Ricerca e sviluppo
- 2.168.1. Si tratta del valore delle spese per attività creative esercitate in via sistematica al fine di aumentare l'insieme di conoscenze e di utilizzare tali conoscenze allo scopo di concepire nuove applicazioni. Salvo che non sia ragionevolmente stimabile, il valore è calcolato, per convenzione, come la somma dei costi, compresi quelli della ricerca e dello sviluppo che non ha prodotto risultati (cfr. SEC 2010, allegato 7.1).»;
- ddd) il punto 2.169 è così modificato:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) piccoli utensili, indumenti da lavoro, pezzi di ricambio e altri beni, anche se possiedono una durata di impiego normale superiore a un anno; in considerazione del loro regolare rinnovo, e conformemente alla prassi in uso in contabilità aziendale, tali acquisti di beni sono considerati consumi intermedi (cfr. punti 2.105 e 2.106).»;
- ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) servizi di pubblicità, di studi di mercato ecc. Gli acquisti di tali servizi rientrano nei consumi intermedi [cfr. punto 2.108, lettera d)].»;
- eee) al punto 2.176, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «In alternativa, il valore delle entrate dei prodotti in corso di lavorazione può essere stimato sulla base del valore dei costi di produzione più una maggiorazione per il risultato di gestione o il reddito misto stimati (cfr. SEC 2010, 3.47 e 3.48).»;
- fff) al punto 2.178, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «Tale problema specifico dell'agricoltura è riconosciuto nel SEC 2010 [cfr. 3.153, lettera c)].»;
- ggg) il punto 2.186 è sostituito dal seguente:
- «2.186. Un altro metodo di valutazione delle scorte di prodotti stagionali consiste nell'esaminare l'evoluzione dei prezzi dei beni nelle scorte. Il prezzo di un bene nelle scorte può variare per almeno tre motivi (SCN 2008, 6.143):
- il processo di produzione è sufficientemente lungo da richiedere l'applicazione di coefficienti di sconto al lavoro eseguito molto prima della consegna,
 - le qualità fisiche del bene possono migliorare o deteriorarsi con il tempo,
 - possono esistere fattori stagionali che influenzano l'offerta o la domanda del bene, con conseguenti variazioni regolari e prevedibili del suo prezzo nel corso dell'anno senza che ne risultino necessariamente modificate le sue qualità fisiche.»;
- hhh) il punto 2.187 è sostituito dal seguente:
- «2.187. La differenza rilevata tra il prezzo al quale i prodotti entrano nelle scorte e quello al quale ne escono dovrebbe riflettere il valore di una produzione supplementare realizzata allorché i prodotti sono nelle scorte (SCN 2008, 6.143), considerato che i beni che escono dalle scorte molti mesi dopo la raccolta sono diversi, da un punto di vista economico, da quelli che vi erano entrati. Un aumento di questo tipo del valore dei prodotti non deve essere considerato un guadagno nominale in conto capitale.»;
- 6) la sezione III è così modificata:
- a) il punto 3.009 è sostituito dal seguente:
- «3.009. Le retribuzioni lorde e i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro) sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato. Tuttavia, le gratifiche e gli altri esborsi eccezionali sono registrati nel momento in cui devono essere pagati (cfr. SEC 2010, 4.12).»;
- b) il punto 3.010 è sostituito dal seguente:
- «3.010. Le imposte sulla produzione sono registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte (cfr. SEC 2010, 4.26). Analogamente, i contributi alla produzione sono registrati nel momento in cui si verifica l'operazione o l'evento (produzione, vendita, importazione ecc.) che dà origine al contributo (cfr. SEC 2010, 4.39).»;



- c) il punto 3.011 è sostituito dal seguente:
- «3.011. Gli interessi sono registrati nel corso del periodo contabile in cui sono dovuti, a prescindere che siano effettivamente pagati o meno (cfr. SEC 2010, 4.50 e successivi), in via di continua accumulazione nel tempo sull'importo del credito in essere. I fitti sono altresì registrati nel periodo in cui sono esigibili (cfr. SEC 2010, 4.75).»;
- d) il punto 3.012 è sostituito dal seguente:
- «3.012. I trasferimenti in conto capitale (contributi agli investimenti o altri trasferimenti) sono registrati nel momento in cui il pagamento deve aver luogo (o nel momento in cui è trasferita la proprietà dell'attività o nel momento in cui il debito è annullato, se si tratta di altri trasferimenti in conto capitale in natura) (cfr. SEC 2010, 4.162 e 4.163).»;
- e) nel titolo della parte C, il testo «(cfr. SEC 95, 4.02-4.13)» è sostituito dal seguente:
- «(cfr. SEC 2010, 4.02-4.13)»;
- f) al punto 3.015, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «I redditi da lavoro dipendente sono definiti come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo contabile (SEC 2010, 4.02).»;
- g) al punto 3.018, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) beni e servizi acquistati dai datori di lavoro, nella misura in cui tali acquisti soddisfano la definizione di retribuzioni in natura (ossia non costituiscono consumi intermedi). In particolare il trasporto dei lavoratori dipendenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa rientra nelle retribuzioni in natura, tranne nel caso in cui sia organizzato durante l'orario di lavoro. Rientrano in tale categoria i servizi di abitazione acquistati, gli asili nido per i figli dei lavoratori dipendenti ecc. (cfr. SEC 2010, 4.05).»;
- h) al punto 3.020, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «Tali spese sono tutte considerate consumi intermedi dei datori di lavoro (cfr. SEC 2010, 4.07).»;
- i) il punto 3.023 è sostituito dal seguente:
- «3.023. I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro rappresentano la contropartita di altre prestazioni di assicurazione sociale erogate direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti, ex dipendenti e altri aventi diritto senza ricorrere a imprese di assicurazione o a fondi pensione autonomi (*) (cfr. SEC 2010, 4.10). Tali contributi sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato (se rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette obbligatorie) o nel momento in cui le prestazioni sono erogate (se rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette volontarie). I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro si suddividono in due categorie: a) contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro e b) contributi non pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (SEC 2010, 4.10 e 4.97).
- (*) Essi corrispondono in particolare all'ammontare delle retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare, temporaneamente, ai dipendenti in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, invalidità o licenziamento, qualora sia possibile individuare tale importo.»;
- j) nel titolo della parte D il testo «(cfr. SEC 95, 4.14-4.29)» è sostituito dal seguente:
- «(cfr. SEC 2010, 4.14-4.29)»;
- k) al punto 3.025, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
- «Tali imposte sono dovute indipendentemente dal conseguimento di profitti (SEC 2010, 4.14).»;
- l) il punto 3.026 è sostituito dal seguente:
- «3.026. Le imposte sulla produzione e sulle importazioni sono distinte in:
- imposte sui prodotti (D.21):
 - imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211),
 - imposte e dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA (D.212), e
 - imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e l'IVA (D.214),
 - altre imposte sulla produzione (D.29)»;




- m) al punto 3.027, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«3.027. Esse possono corrispondere a un importo monetario specifico per una unità di quantità di un bene o di un servizio oppure possono essere calcolate ad valorem, quale percentuale del prezzo unitario o del valore di tale bene o servizio (SEC 2010, 4.16).»;
- n) al punto 3.028, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte simili sono le imposte sui beni o sui servizi percepite in varie fasi dalle imprese e gravanti in toto, in definitiva, sull'acquirente finale (cfr. SEC 2010, 4.17).»;
- o) il punto 3.029 è sostituito dal seguente:
«3.029. Le imposte e i dazi sulle importazioni (esclusa l'IVA) comprendono i prelievi obbligatori, esclusa l'IVA, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea sui beni importati per immetterli in libera pratica sul territorio economico e sui servizi prestati a favore delle unità residenti da unità non residenti (cfr. SEC 2010, 4.18).»;
- p) al punto 3.030, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Tali prelievi comprendono i dazi sulle importazioni e le imposte sulle importazioni quali i prelievi sui prodotti agricoli importati, gli importi compensativi monetari prelevati all'importazione, le imposte di fabbricazione ecc.»;
- q) il punto 3.031 è sostituito dal seguente:
«3.031. Le imposte sui prodotti, escluse l'IVA e le imposte sulle importazioni, sono le imposte sui beni e sui servizi da pagare a seguito della produzione, dell'esportazione, della vendita, del trasferimento, del leasing o della consegna di tali beni o servizi o in conseguenza della loro destinazione all'autoconsumo o agli investimenti in proprio (cfr. SEC 2010, 4.19 e 4.20).»;
- r) al punto 3.035, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La descrizione fornita nel SEC 2010 (4.17) corrisponde a quella del regime normale dell'IVA. Secondo tale regime, ciascuna impresa può detrarre dall'importo dovuto a titolo dell'IVA sulle proprie vendite l'ammontare dell'imposta pagata in sede di acquisto di beni di investimento o di beni destinati a consumi intermedi.»;
- s) al punto 3.038, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Il SEC 2010, 4.17, ha fissato un metodo per la registrazione dell'imposta sul valore aggiunto.»;
- t) il punto 3.044 è sostituito dal seguente:
«3.044. Le altre imposte sulla produzione comprendono tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati (cfr. SEC 2010, 4.22). Esse possono gravare sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione o su talune attività od operazioni.»;
- u) al punto 3.050, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) gli importi degli interessi di mora e delle pene pecuniarie inflitte dalle autorità fiscali, nonché gli oneri connessi alla riscossione o al recupero di imposte dovute. Essi non vanno registrati con le imposte cui si riferiscono, salvo che non possano essere distinti da queste (cfr. SEC 2010, 4.133).»;
- v) nel titolo della parte E, il testo «(SEC 95, 4.30-4.40)» è sostituito dal seguente:
«(cfr. SEC 2010, 4.30-4.40).»;
- w) al punto 3.051, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Per convenzione, i contributi ai prodotti non sono registrati nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13) (cfr. SEC 2010, 4.30).»;
- x) il punto 3.052 è sostituito dal seguente:
«3.052. I contributi si ripartiscono in:
— contributi ai prodotti (D.31):
— contributi alle importazioni (D.311),
— altri contributi ai prodotti (D.319), e
— altri contributi alla produzione (D.39).»;




- y) al punto 3.053, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Per convenzione, i contributi ai prodotti riguardano esclusivamente la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) o la produzione di beni e servizi per uso proprio finale (P12) (SEC 2010, 4.33).»;
- z) al punto 3.054, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Essi possono includere le perdite sostenute, per effetto dell'applicazione degli indirizzi di politica economica fissati dalle amministrazioni pubbliche, dagli organismi commerciali pubblici la cui funzione consiste nell'acquistare prodotti da non residenti per rivenderli a prezzi inferiori a residenti (cfr. SEC 2010, 4.34).»;
- aa) il punto 3.058 è sostituito dal seguente:
«3.058. Gli altri contributi alla produzione sono i contributi, diversi dai contributi ai prodotti, che le unità di produzione residenti possono percepire a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione. Per l'altra loro produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, i produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita possono percepire altri contributi alla produzione soltanto allorché tali versamenti da parte delle amministrazioni pubbliche sono effettuati in forza di normative generali la cui applicazione si estende tanto ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quanto ai produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita (cfr. SEC 2010, 4.36). Il SEC 2010 cita quattro esempi di altri contributi alla produzione (cfr. SEC 2010, 4.37): i contributi sui salari o sulla manodopera, i contributi per la riduzione dell'inquinamento, i contributi in conto interessi e la sovracompensazione dell'IVA. Tali versamenti riguardano principalmente la presa a carico dei costi di produzione o il sostegno al cambiamento dei metodi di produzione.»;
- bb) al punto 3.064, secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«— contributi in conto interessi [SEC 2010, 4.37, lettera c)] versati a unità di produzione residenti, anche se intesi ad agevolare operazioni di investimento (*).»

(*) Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell'ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l'intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.»;
- cc) il punto 3.067 è così modificato:
i) al secondo trattino, sostituzione delle prime due frasi:
la modifica non riguarda la lingua italiana;
ii) al quinto trattino, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:
«A prescindere che siano in denaro o in natura, i trasferimenti devono comportare una corrispondente variazione delle attività finanziarie o non finanziarie indicate nei conti patrimoniali di una o di entrambe le parti che intervengono nell'operazione (SEC 2010, 4.145). I trasferimenti in conto capitale comprendono le imposte in conto capitale, i contributi agli investimenti e gli altri trasferimenti in conto capitale (SEC 2010, punto 4.147).»;
- dd) sostituzione della lettera d):
la modifica non riguarda la lingua italiana;
- ee) il punto 3.068 è sostituito dal seguente:
«Gli organismi regolatori del mercato sono classificati come segue:
a) se la loro attività consiste esclusivamente nell'acquistare, immagazzinare e vendere beni:
i) secondo la suddivisione dell'economia per branca di attività economica, nella branca commercio: per convenzione si considera che tale attività produca servizi non finanziari destinabili alla vendita;
ii) secondo la suddivisione dell'economia per settore istituzionale, nel settore delle società e delle quasi-società non finanziarie purché tali organismi regolatori del mercato possano essere considerati unità istituzionali ai sensi del SEC 2010; in caso contrario, essi sono classificati nel settore cui appartiene l'unità più importante;
b) se la loro attività consiste esclusivamente nel versare contributi:
i) secondo la suddivisione dell'economia per branca di attività economica, nelle branche di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche dato che soltanto queste (escluse le istituzioni dell'Unione europea) possono versare contributi ai sensi del SEC 2010;
ii) secondo la suddivisione dell'economia per settore istituzionale, nel settore delle amministrazioni pubbliche (cfr. trattino precedente);



- c) se la loro attività consiste sia nell'acquistare, immagazzinare e vendere beni, sia nel versare contributi:
- i) secondo la suddivisione dell'economia per branca di attività economica, nella rubrica riservata alla branca commercio per quanto riguarda le loro unità di produzione (di tipo UAE locale) che acquistano, immagazzinano e vendono beni e nella rubrica riservata alle branche di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda le altre loro unità di produzione;
 - ii) secondo la suddivisione dell'economia per settore istituzionale, nel settore amministrazioni pubbliche dato che soltanto queste possono erogare contributi. La classificazione in un altro settore significherebbe che i versamenti effettuati dall'organismo regolatore del mercato non costituiscono contributi ai sensi del SEC 2010.;
- ff) al punto 3.069, sostituzione della seconda frase:
la modifica non riguarda la lingua italiana;
- gg) nel titolo della parte F il testo «(SEC 95, 4.41-4.76)» è sostituito dal seguente:
«(cfr. SEC 2010, 4.41-4.76)»;
- hh) il punto 3.070 è sostituito dal seguente:
«3.070. I redditi da capitale sono i redditi percepiti dai proprietari di attività finanziarie o di beni materiali non prodotti quale corrispettivo per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale (SEC 2010, 4.41).»;
- ii) il punto 3.071 è sostituito dal seguente:
«3.071. I redditi da capitale sono classificati nel SEC 2010 come segue:
- interessi (D.41),
 - utili distribuiti dalle società (dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società) (D.42),
 - utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D.43),
 - altri redditi da investimenti (D.44): redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D.441), redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D.442); redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento (D.443),
 - fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D.45);
- jj) il punto 3.073 è sostituito dal seguente:
«3.073. Soltanto tre tipi di redditi da capitale possono assumere rilievo per i CEA:
- interessi (D.41), fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D.45) e redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D.441).»;
- kk) il titolo della sottorubrica «2. Interessi» è sostituito dal seguente:
«2. Interessi
(SEC 2010, 4.42- 4.52)»;
- ll) il punto 3.077 è sostituito dal seguente:
«È altresì opportuno registrare gli interessi da percepire a titolo di attività agricole da unità che fanno parte di imprese agricole costituite in società. Per le imprese individuali, gli interessi da percepire sono esclusi in sede di misurazione del reddito da impresa della branca agricola in quanto si è ritenuto che la maggior parte delle attività fruttifere di interessi non è connessa all'attività agricola delle unità e inoltre che risulta assai difficile distinguere tra attività familiari e attività utilizzate nella produzione (*).
- (*) Gli interessi da percepire corrispondono alla voce «altri conti attivi» (F.8) del conto finanziario.»;
- mm) al punto 3.079, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«I compensi sono considerati pagamenti di servizi resi dagli intermediari finanziari ai loro clienti e non corresponsione di interessi [cfr. punti 2.107.1 e 2.108, lettera i)] (SEC 2010, 4.51).»;



nn) il titolo della sottorubrica «3. Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti» è sostituito dal seguente:

«3. Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti

(SEC 2010, 4.72 – 4.76);

oo) al punto 3.080, sostituzione della prima frase:

la modifica non riguarda la lingua italiana;

pp) al punto 3.082, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tale norma costituisce una versione modificata della raccomandazione del SEC (cfr. SEC 2010, 4.73) ⁽¹⁾ .»;

(qq) il titolo della sottorubrica «4. Redditi da capitale attribuiti agli assicurati (non considerati nei CEA)» è sostituito dal seguente:

«4. Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (non considerati nei CEA)»;

rr) al punto 3.086, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati corrispondono al totale dei redditi primari ricavati dall'investimento delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (cfr. SEC 2010, 4.68).»;

ss) al punto 3.087, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati non sono considerati nei CEA.»;

tt) nel titolo della parte G, il testo «(cfr. SEC 95, 4.145-4.167)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 4.145-4.167).»;

uu) il punto 3.089 è sostituito dal seguente:

«3.089. I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo ad altre unità istituzionali residenti o non residenti allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi delle loro acquisizioni di capitale fisso (cfr. SEC 2010, 4.152). I contributi agli investimenti dal resto del mondo comprendono quelli erogati direttamente dalle istituzioni dell'Unione europea mediante il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).»;

vv) al punto 3.091, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Oltre a taluni trasferimenti operati dal FEAGA e dal FEASR, i contributi agli investimenti relativi all'agricoltura comprendono in particolare:»;

ww) il punto 3.092 è sostituito dal seguente:


«3.092. I contributi agli investimenti in denaro sono registrati nel momento in cui il pagamento deve aver luogo. I contributi agli investimenti in natura sono contabilizzati nel momento in cui è trasferita la proprietà delle attività (cfr. SEC 2010, 4.162).»;

xx) il punto 3.093 è sostituito dal seguente:

«3.093. Gli altri trasferimenti in conto capitale comprendono tutte le operazioni di trasferimento (ad eccezione dei contributi agli investimenti e delle imposte in conto capitale) che operano una redistribuzione non già del reddito bensì del risparmio o della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell'economia o con il resto del mondo. Possono essere in denaro o in natura (assunzione o cancellazione di debiti) e corrispondono a trasferimenti volontari di ricchezza (SEC 2010, 4.164).»;

yy) al punto 3.095, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essi comprendono altresì i trasferimenti da parte delle amministrazioni pubbliche destinati alla copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa (cfr. SEC 2010, 4.165).»;



zz) il punto 3.096 è sostituito dal seguente:

«3.096. Nel caso dell'agricoltura, gli altri trasferimenti in conto capitale includono altresì:

- i premi di abbandono definitivo di superfici a vigneto o a frutteto,
- le indennità per l'abbandono definitivo o la riduzione della produzione lattiera (quando influenzano, esplicitamente o implicitamente, il valore delle quote),
- gli indennizzi per perdite eccezionali o dovute a distruzioni per catastrofi naturali di beni di investimento utilizzati nella produzione di prodotti agricoli (ad esempio, bestiame e beni strumentali) (cfr. punti 2.045 e 3.067),
- gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori il cui obiettivo è diverso da quello del finanziamento dell'acquisto di beni di investimento,
- gli aiuti volti a compensare la diminuzione del valore patrimoniale o a ridurre debiti,
- indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni non assicurati mediante la sottoscrizione di polizze di assicurazione [fatta eccezione per gli indennizzi corrisposti da amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo di cui al SEC 2010, 4.165, lettera a)] imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale, ad esempio risarcimenti per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio ecc. [SEC 2010, 4.165, lettera h)].»;

aaa) nel titolo della parte H, il testo «(cfr. SEC 95, 6.02-6.05)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 3.139-3.145);»;

bbb) al punto 3.106, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il trattamento previsto garantisce la compatibilità dei CEA con il SEC 2010 (cfr. SEC 2010, 3.140) e con i conti microeconomici della rete di informazione contabile agricola e permette di evitare di dover procedere alla distinzione tra bestiame da classificare come capitale fisso e bestiame da classificare come scorte.»;

7) nella sezione IV, punto 4.06, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per una descrizione di ciò che il concetto di «totale delle ore lavorate» include o esclude si rinvia al SEC 2010 (11.27 e 11.28).»;

8) la sezione V è così modificata:

a) al punto 5.03, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Conto della produzione		Conto della generazione dei redditi primari		Conto del reddito da impresa	
P.1	Produzione	B.1n	Valore aggiunto netto	B.2n	Risultato netto di gestione/Reddito misto netto
P.2	- Consumi intermedi	D.1	- Redditi da lavoro dipendente	B.3n	
P.51c	- Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	D.29	- Altre imposte sulla produzione	D.41	+ Interessi da percepire (*)
		D.39	+ Altri contributi alla produzione	D.41	- Interessi da corrispondere
				D.45	- Fitti pagati
B.1n	= Valore aggiunto netto	B.2n	= Risultato netto di gestione/Reddito misto netto	B.4n	= Reddito netto da impresa
D.29	- Altre imposte sulla produzione				
D.39	+ Altri contributi alla produzione				
	= Valore aggiunto netto al costo dei fattori/Reddito dei fattori in agricoltura				

(*) Esclusivamente interessi ricevuti dalle unità agricole organizzate in forma di società.»;



b) il punto 5.16 è sostituito dal seguente:

«5.16. Ai fini dell'analisi dell'evoluzione a lungo termine, gli indici e i tassi di variazione degli indicatori di reddito per l'Unione europea sono calcolati sulla base degli aggregati dell'UE espressi in euro a tassi di cambio fissi: nel caso di valori espressi in termini reali (ossia depurati dell'effetto dell'aumento medio dei prezzi), anche i deflatori utilizzati si basano su un anno base fissato.»

9) la sezione VI è così modificata:

a) nel titolo della parte A, il testo «(cfr. SEC 95, capitolo 10)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, capitolo 10)»;

b) al punto 6.01, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il SEC 2010 (10.13-10.23) stabilisce chiaramente che la componente prezzo dovrebbe comprendere soltanto le variazioni relative ai prezzi e che tutte le altre variazioni dovrebbero essere incluse nella componente volume.»

c) al punto 6.02, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L'altra importante differenza di «qualità» per i CEA è quella derivante da uno spostamento delle vendite di un prodotto tra mercati con prezzi diversi, ad esempio tra mercato interno ed esportazioni o tra impieghi industriali e mercati per i prodotti di consumo (cfr. SEC 2010, 10.13-10.18).»;

d) al punto 6.04, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«In tal caso il SEC 2010 (10.32) ritiene preferibile, ai fini della stima delle variazioni di volume (SEC 2010, 10.01), deflazionare il valore dell'anno corrente con l'ausilio di un idoneo indice dei prezzi.»;

e) al punto 6.06, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Ciò significa che ogni variazione del valore di un determinato flusso deve essere attribuita a una variazione di prezzo, a una variazione di volume, oppure a una combinazione delle due (cfr. SEC 2010, 10.12).»;

f) il punto 6.08 è soppresso;

g) al punto 6.09, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«In conformità al SEC 2010 (10.20), nei CEA le variazioni di volume sono misurate utilizzando indici di tipo Laspeyres e le variazioni di prezzo sono misurate utilizzando indici di tipo Paasche.»;

h) sostituzione del punto 6.13:

«6.13. L'anno utilizzato per la trasmissione e la presentazione di dati a prezzi costanti può essere diverso dall'anno base; si tratta dell'anno di riferimento. In una serie di indici, l'anno di riferimento è l'anno che assume il valore 100.»;

i) il punto 6.14 è sostituito dal seguente:


«6.14. Le serie di indici di volume ai prezzi di un anno di riferimento sono ottenute concatenando gli indici calcolati ai prezzi dell'anno precedente (cfr. SEC 2010, 10.20).»;

j) il punto 6.16 è sostituito dal seguente:

«6.16. Esempio

Si considerino due prodotti elementari omogenei, A e B. Le seguenti serie sono basate sulla struttura dei prezzi dell'anno precedente.

	$n P_n$	$\frac{n - n + 1}{1}$ indice di volume	$n + 1 P_n$	$\frac{n - n + 1}{1}$ indice di prezzo	$n + 1 P_{n + 1}$	$\frac{n + 1 - n + 2}{n + 1}$ indice di volume	$n + 2 P_{n + 1}$	$\frac{n + 2 - n + 1}{n + 1}$ indice di prezzo	$n + 2 P_{n + 2}$
A	100	105,0	105	110,0	115	102,0	117	108,0	126
B	300	110,0	330	95,0	314	90,0	283	105,0	297
Totale	400	108,8	435	98,6	429	93,2	400	105,8	423



Gli indici di volume e di prezzo per l'insieme (A+B) dipendono dalla ponderazione attribuita a ciascun prodotto A e B.

Se tali serie sono espresse in relazione a un anno di riferimento determinato (ad esempio l'anno «n»), il solo modo per mantenere gli stessi indici di volume n/n-1 è quello di concatenare gli indici separatamente. Ciò determina le seguenti serie (base pari a 100 nell'anno «n»):

	n	n + 1	n + 2
A	100	105,0	107,1
B	100	110,0	99,0
Totale	100	108,8	101,4

$$(101,4 = 108,8 * 93,2 / 100)$$

I valori a prezzi costanti espressi in relazione all'anno di riferimento «n» sono:

	n	n + 1	n + 2
A	100	105	107,1
B	300	330	297,0
Totale	400	435	405,6

$$(405,6 = 400 * 101,4 / 100)$$

Ne consegue la perdita dell'additività. Sommando i valori a prezzi costanti di A e B si ottengono le seguenti serie:

	n	n + 1	n + 2
A + B	400	435	404,1

Diversamente che nel caso dell'anno successivo all'anno di riferimento, le serie di cui è cambiato l'anno di riferimento non sono additive.»;

k) al punto 6.17, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Secondo il SEC 2010 (10.23), i dati a prezzi costanti non additivi sono pubblicati senza correzioni (*).

(*) Ciò non impedisce che in alcune circostanze gli statistici possano ritenere preferibile sopprimere le discrepanze al fine di migliorare la coerenza generale dei dati.»;

l) nella parte B, il titolo del punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. **Calcolo del valore aggiunto a prezzi fissi annuali**»;

m) al punto 6.18, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il metodo teoricamente corretto per calcolare il valore aggiunto a prezzi fissi annuali è quello della «doppia deflazione» (cfr. SEC 2010, 10.31-10.32).»;

n) il punto 6.20 è sostituito dal seguente:

«6.20. Esempio

Viene presentata qui di seguito una serie di valori correnti e di valori ai prezzi dell'anno precedente (volumi) riguardanti la produzione e i consumi intermedi:

	n P n	n + 1 P n	n + 1 P n + 1	n + 2 P n + 1	n + 2 P n + 2
Produzione	150	160	170	180	200
Consumi intermedi	40	30	35	40	45



Il valore aggiunto in termini di volume è ottenuto detraendo il volume dei consumi intermedi dal volume della produzione. Si ottengono le seguenti serie:

	n P n	n + 1 P n	n + 1 P n + 1	n + 2 P n + 1	n + 2 P n + 2
Valore aggiunto lordo	110	130	135	140	155

Si ottengono in tal modo i seguenti indici di volume ai prezzi dell'anno precedente:

	n + 1	n + 2
Valore aggiunto lordo	118,2	103,7

$$(118,2 = 130/110*100) \quad (103,7 = 140/135*100)$$

Il valore aggiunto lordo di un determinato anno ai prezzi dell'anno «n» (prezzi fissi annuali) è ottenuto moltiplicando il valore corrente relativo all'anno «n» per l'indice a catena del volume.

$$VA_{n+1} \text{ (ai prezzi dell'anno «n») } = 110 * 1,182 = 130$$

$$VA_{n+2} \text{ (ai prezzi dell'anno «n») } = 110 * 1,182 * 1,037 = 135.$$

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

1) la voce 32.2 è sostituita dalla seguente:

		«Trasmissione relativa all'anno di riferimento «n»		
		a	b	c
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Gennaio anno n + 1 (stime CEA)	Settembre anno n + 1 (dati CEA definitivi)
32.2	Investimenti fissi lordi in bestiame	—	—	X»;

2) la voce 33.3 è sostituita dalla seguente:

		«Trasmissione relativa all'anno di riferimento «n»		
		a	b	c
Voce	Elenco di variabili	Novembre anno n (stime CEA)	Gennaio anno n + 1 (stime CEA)	Settembre anno n + 1 (dati CEA definitivi)
33.3	Altri investimenti fissi lordi (compresi i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni e la R&S)	—	—	X».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/281 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2019****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 303 del 29.8.2018, pag. 12.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/282 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. Esso prevedeva inizialmente due gare parziali al mese, tranne in agosto e dicembre.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 riducendo il numero di termini di presentazione delle offerte a uno al mese e sopprimendo il termine nel mese di agosto.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione ⁽⁵⁾ ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 aumentando il numero di termini di presentazione delle offerte a due al mese e prevedendo un termine nel mese di agosto.
- (4) Questa maggiore frequenza ha permesso di vendere cospicui quantitativi di latte scremato in polvere delle scorte di intervento pubblico, riducendo i quantitativi disponibili a poco più di 22 000 tonnellate.
- (5) Dato il volume del quantitativo disponibile e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno ridurre nuovamente a uno al mese il numero di termini di presentazione delle offerte.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. Tuttavia, nel mese di agosto esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e nel mese di dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»


⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GUL 73 del 18.3.2017, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GUL 178 del 16.7.2018, pag. 4).



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

19CE0798



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/283 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽²⁾ sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. In particolare, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (3) Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha deciso di modificare la voce relativa a una persona e di sopprimere il nome di due persone a cui si applicano le restrizioni elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019


Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).



ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6

I. Persone:

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1) Mugabe, Robert Gabriel	Data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.	Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto.
2) Mugabe, Grace	Data di nascita 23.7.1965; passaporto n. AD001159; ID 63-646650Q70.	Ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.
5) Chiwenga, Constantine	Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956; passaporto AD000263; ID 63-327568M80.	Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.
6) Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema	Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955; ID 29-098876M18.	Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.
7) Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)	Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954; ID 63-357671H26.	Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione.

II. Entità

Nome	Informazioni sull'identità	Motivi
Zimbabwe Defence Industries	10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe	Associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.»



DECISIONE (PESC) 2019/284 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.
- (3) È opportuno pertanto prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2020. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.
- (4) Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per cinque persone e un'entità e ritirate per due persone elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2020.
 3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2020.
 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
 - 3) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

ALLEGATO I

- 1) La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:

	Nome (e pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«2.	Mugabe, Grace	Data di nascita 23.7.1965 passaporto AD001159 ID 63-646650Q70	Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti»

- 2) Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:


- «3. Bonyongwe, Happyton Mabhuya
4. Chihuri, Augustine».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:

- «1. Bonyongwe, Happyton Mabhuya
2. Chihuri, Augustine».

19CE0800



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/285 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
- (2) Il 30 gennaio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) dell'UNSC ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 57.



ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«(42) **Jalaluddin Haqqani** (*alias*: a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani).

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1942; b) intorno al 1948. **Luogo di nascita:** a) zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Data della designazione ONU:** 31.1.2001.

Altre informazioni: padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto). Fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. A capo della shura talibana di Miram Shah dal 2008. Appartiene alla tribù degli Zadran. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nel settembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jalaluddin Haqqani ha strette relazioni con Mohammed Omar e intratteneva strette relazioni con Osama bin Laden (deceduto). È il padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto), e il fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Jalaluddin Haqqani è stato anche il punto di contatto tra Al-Qaida e i talibani nel 2007. Nel giugno 2008 presiedeva il «Consiglio Miram Shah» dei talibani.

In un primo tempo è stato comandante del partito Hezbi Islami, fondato dal Mawlawi Khalis, nelle province di Khost, Paktika e Paktia, poi si è associato ai talibani ed è stato nominato ministro degli affari frontalieri. Dopo la caduta del regime talibano, è fuggito nel Waziristan settentrionale con membri dei talibani e di Al-Qaida e si è messo a raggruppare le sue milizie per combattere il governo afgano.

Haqqani è stato accusato di aver partecipato all'attentato dinamitardo contro l'ambasciata indiana a Kabul nel 2008 e al tentato omicidio del presidente Karzai durante una parata militare svoltasi a Kabul all'inizio dello stesso anno. Haqqani è inoltre coinvolto in un attentato a edifici ministeriali del febbraio 2009.

Jalaluddin Haqqani è il fondatore della rete Haqqani.»

«(135) **Torek Agha** (*alias*: a) Sayed Mohammed Hashan; b) Torak Agha; c) Toriq Agha; d) Toriq Agha Sayed).

Titolo: Haji. **Indirizzo:** Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. **Data di nascita:** 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. **Luogo di nascita:** provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. **Numero di identificazione nazionale:** pakistano 543031227059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). **Data della designazione ONU:** 2.11.2015.

Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294>

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

alto dirigente talibano dalla fine del 2014, Torek Agha (Torek) ha fatto parte della «Quetta Shura» talibana, organismo regionale che dirige le attività talibane nell'Afghanistan meridionale e occidentale, e ha svolto un ruolo nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo.

Dalla fine del 2014, Torek era membro di un gruppo responsabile delle operazioni logistiche e di pianificazione strategica della dirigenza talibana e operava anche come uno dei principali comandanti e membri del consiglio militare talibano e ha autorizzato e agevolato le operazioni militari dei talibani. Il consiglio militare dei talibani è uno dei tre consigli di comando ed è responsabile di controllare le operazioni dei talibani e di approvare le nomine dei capi militari dei talibani.



Nel corso degli anni Terek è stato coinvolto nell'autorizzazione dell'assassinio di numerosi funzionari del governo afgano e anziani dei consigli tribali. Inoltre, già nel 2012 era uno dei quattro alti comandanti talibani che hanno autorizzato l'uso di una sostanza chimica non identificata in polvere per assassinare alti funzionari del governo afgano.

Dopo aver ricevuto, verso la metà del 2011, istruzioni da un alto dirigente talibano di recarsi in Arabia Saudita durante il Ramadan per organizzare finanziamenti esterni, nel 2012 Terek e diversi altri membri della «Quetta shura» talibana hanno selezionato mullah per recarsi in Arabia Saudita e in altri paesi arabi per raccogliere donazioni finanziarie per conto dei talibani sia da uomini d'affari afgani che da trafficanti. Dall'inizio del 2012 Terek ha ricevuto una donazione da un donatore arabo non identificato con istruzioni per trasferire il denaro al governatore provinciale ombra talibano della provincia di Uruzgan, Afghanistan, per perpetrare assassinii.

Nel 2010 Terek ha raccolto circa 4 milioni USD per i talibani da donatori con base nel Golfo, la maggior parte dei quali forniti a Gul Agha Ishakzai (Gul Agha), un altro alto dirigente talibano e responsabile della raccolta di fondi per i talibani. Gli importi e le fonti dei molteplici trasferimenti di fondi di Terek a Gul Agha nel 2010 erano i seguenti: 1 milione di USD da associati in Arabia Saudita; 2 milioni di USD da donatori in Qatar, negli Emirati arabi uniti e in Arabia Saudita; e 600 000 USD da vari donatori arabi ottenuti nel corso di un viaggio finalizzato alla raccolta di finanziamenti in Qatar.

Dalla fine del 2009 Terek disponeva di 2 milioni di USD provenienti da donatori non identificati del Qatar e dell'Arabia Saudita e destinati al tesoriere della «Quetta shura» talibana. Le ingenti donazioni raccolte da Terek per la «Quetta shura» talibana durante il Ramadan erano depositate in banche pakistane non identificate ed erano sotto il controllo del tesoriere capo dei talibani.

A metà del 2006 Terek ha assegnato combattenti talibani a vari comandanti operativi talibani. È stato uno dei principali collegamenti tra la dirigenza talibana e gruppi di combattenti arabi giunti in Pakistan e in Afghanistan per lottare contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF).»

19CE0801



DECISIONE (UE) 2019/286 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!»

[notificata con il numero C(2019) 926]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» riguarda i seguenti obiettivi: «Chiediamo alla Commissione europea di abrogare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e di creare una normativa su misura che distingua chiaramente i prodotti del fumo elettronico da quelli del tabacco e dai prodotti farmaceutici».
- (2) Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Eliminare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE e sostituirlo con una normativa su misura, basata su prove scientifiche, in linea con il funzionamento del mercato interno, che distingua i prodotti del fumo elettronico dai prodotti del tabacco e dai prodotti farmaceutici; garantire una nuova legislazione basata sul rispetto obbligatorio di norme rigorose in materia di qualità dei prodotti, sicurezza e fabbricazione, nonché su pratiche commerciali responsabili che garantiscano la tutela dei giovani; la politica in materia di fumo elettronico dovrebbe promuovere l'innovazione e garantire che i fumatori e gli utenti delle sigarette elettroniche abbiano informazioni chiare e accesso ad alternative senza tabacco meno nocive.»
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:
 - coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in base all'articolo 114 del TFUE.
- (6) Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (7) Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.
- (8) La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» dovrebbe pertanto essere registrata,

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» è registrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 20 febbraio 2019.

Articolo 3

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!», rappresentati da Dustin DAHLMANN e da Mosè GIACOMELLO in veste di persone di contatto.

Fatto a Strasburgo, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente

19CE0802



**REGOLAMENTO (UE) 2019/287 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 febbraio 2019**

recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,


previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione conclude regolarmente con paesi terzi accordi commerciali nei quali concede a tali paesi un trattamento preferenziale. Tali accordi commerciali possono comprendere clausole di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, come il meccanismo di stabilizzazione per taluni prodotti sensibili. Le specificità di alcuni prodotti oggetto di accordi commerciali può richiedere misure specifiche così come può richiederlo la situazione vulnerabile delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) È necessario stabilire le procedure atte a garantire l'attuazione efficace delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute negli accordi commerciali riguardanti misure di salvaguardia e altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni specifiche non siano conformi al presente regolamento. Tali disposizioni specifiche dovrebbero essere elencate nell'allegato del presente regolamento. Alla Commissione non dovrebbe pertanto essere impedito di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali con paesi terzi.
- (4) Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo laddove il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia dovrebbero assumere una delle forme indicate nel pertinente accordo commerciale.
- (5) Il seguito dato agli accordi commerciali e il relativo riesame, lo svolgimento di inchieste e, se del caso, l'adozione di misure di salvaguardia dovrebbero svolgersi nel modo più trasparente possibile.
- (6) È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito all'andamento delle importazioni che potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di salvaguardia.


⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 gennaio 2019.



- (7) L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni nell'Unione in provenienza dai paesi interessati è fondamentale nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia.
- (8) L'attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare le decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura delle inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. È pertanto opportuno che la Commissione monitori regolarmente le importazioni di tutti i prodotti sensibili, a decorrere dalla data dell'applicazione provvisoria dei pertinenti accordi commerciali, o della loro entrata in vigore, qualora non ne sia prevista un'applicazione provvisoria. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il pertinente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione.
- (9) È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni sull'opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, così da accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.
- (10) L'applicazione di misure di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un'inchiesta, ma dovrebbe essere permesso alla Commissione di applicare misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche.
- (11) Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure.
- (12) La Commissione dovrebbe avviare consultazioni con i paesi interessati dalle misure di salvaguardia, qualora gli accordi commerciali di cui sono parte lo richiedano.
- (13) Al fine di modificare l'allegato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'aggiunta o all'eliminazione di una voce di: un accordo commerciale; di eventuali disposizioni specifiche contenute in un accordo commerciale e relative a misure di salvaguardia o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali che non siano conformi al presente regolamento; di prodotti identificati come sensibili da un accordo commerciale; o di eventuali disposizioni che prevedano norme specifiche per altri meccanismi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»⁽⁷⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (14) L'attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterale o di altri meccanismi e la predisposizione di criteri trasparenti per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie o di altro trattamento preferenziale previsti negli accordi commerciali richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, l'imposizione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure e la sospensione temporanea delle tariffe preferenziali o di altri trattamenti preferenziali.
- (15) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾.
- (16) Per l'adozione di misure preventive di vigilanza e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva. Per l'adozione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure dovrebbe applicarsi la procedura d'esame.
- (17) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove sussistano imperativi motivi di urgenza qualora, in casi debitamente giustificati, un ritardo nell'adozione delle misure di salvaguardia provvisorie provochi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni.

⁽⁷⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (18) È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.
- (19) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione degli accordi commerciali di cui all'allegato del presente regolamento e sull'applicazione delle misure di salvaguardia,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e uno più paesi terzi di cui all'allegato del presente regolamento.

Tali disposizioni si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche, contenute negli accordi commerciali ed elencate nell'allegato, riguardanti clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni non siano conformi al presente regolamento.

Il presente regolamento non impedisce pertanto alla Commissione di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali.

2. L'articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) continua ad applicarsi all'applicazione delle misure di salvaguardia per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che non sono indicati nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «accordo», un accordo commerciale di cui all'allegato del presente regolamento;
- 2) «clausola di salvaguardia bilaterale», una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura in un accordo;
- 3) «parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto;
- 4) «industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di un prodotto simile o direttamente concorrente che operano all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tale prodotto, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
- 5) «grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;
- 6) «minaccia di grave pregiudizio», un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, la determinazione della cui esistenza si basa su informazioni verificabili;
- 7) «prodotto sensibile», un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti;
- 8) «periodo transitorio», un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di un accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente;
- 9) «paese interessato», un paese terzo che è parte di un accordo.

(*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).



Articolo 3

Principi

1. Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:
 - a) in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell'Unione; e
 - b) a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e
 - c) qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro del rispettivo accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.
2. Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:
 - a) una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato;
 - b) un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o
 - ii) l'aliquota di base del dazio doganale specificata nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato.

Articolo 4


Monitoraggio

1. La Commissione provvede regolarmente a monitorare l'evoluzione delle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili, indicati nell'allegato del presente regolamento in relazione a ciascun accordo. A tal fine la Commissione coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e con l'industria dell'Unione.
2. Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli indicati nell'allegato.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio relativa alle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili e ai prodotti o settori ai quali il monitoraggio è stato esteso.

Articolo 5

Apertura di un'inchiesta

1. Un'inchiesta è aperta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, qualora esistano sufficienti elementi di prova *prima facie*, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2. La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta può anche essere presentata congiuntamente dall'industria dell'Unione, o da una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o da un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, nonché dai sindacati, oppure essere sostenuta dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la richiesta.
3. La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta contiene le seguenti informazioni:
 - a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi;
 - b) la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni per quanto riguarda l'industria dell'Unione con riferimento al livello di vendite, di produzione, di produttività, di utilizzo degli impianti, di profitti e perdite e di occupazione.
4. L'ambito del prodotto oggetto dell'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione.




5. Un'inchiesta può inoltre essere aperta qualora si verifichi un'impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
6. La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un'inchiesta prima che questa sia aperta. Qualora intenda avviare un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1, la Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta stabilita la necessità di aprire tale inchiesta.
7. Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta e pubblica un avviso sull'apertura dell'inchiesta («avviso di apertura») nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'inchiesta è aperta entro un mese dal ricevimento, da parte della Commissione, della richiesta a norma del paragrafo 1.
8. L'avviso di apertura dell'inchiesta contiene i seguenti elementi:
 - a) una sintesi delle informazioni ricevute da parte della Commissione e una richiesta che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;
 - b) il periodo entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;
 - c) il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 9.

Articolo 6

Conduzione dell'inchiesta

1. In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, la Commissione apre un'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richieste. Se le informazioni richieste presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.
3. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.
4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.
5. La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
6. Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato possono, previa richiesta scritta, esaminare tutte le informazioni ottenute dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12, e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre comunicare le loro osservazioni su tali informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.
7. La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.



8. Non appena vi siano i necessari presupposti tecnici la Commissione si impegna a garantire un accesso online protetto da password al file non riservato («piattaforma online») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.
9. La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.
10. La Commissione agevola l'accesso all'inchiesta da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, che sono composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una richiesta, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.
11. Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione, o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base agli elementi disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi degli elementi disponibili.
12. La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.
13. La Commissione comunica per iscritto al paese o ai paesi interessati l'apertura di un'inchiesta.

Articolo 7

Misure di vigilanza preventive

1. La Commissione può adottare misure di vigilanza preventive per quanto riguarda le importazioni di un prodotto in provenienza da un paese interessato, qualora l'andamento delle importazioni di tale prodotto sia tale da condurre ad una delle situazioni di cui agli articoli 3 e 5. Tali misure di vigilanza preventive sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2. Le misure di vigilanza preventive sono valide per un periodo limitato. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 8

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1. La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile, che richiedono un'azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:
- a) in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione; e
 - b) a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e
 - c) qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.
- Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l'intervento immediato della Commissione, e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.



3. Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di duecento giorni di calendario.
4. Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.
5. Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

Articolo 9

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

1. Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell'inchiesta e dei procedimenti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 10


Adozione di misure di salvaguardia definitive

1. Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 11

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 2.
2. La durata iniziale della misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.
3. Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, può richiedere una proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tale caso, prima di decidere sulla proroga la Commissione può procedere a un riesame per indagare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte visti i fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5. La Commissione può iniziare tale riesame di propria iniziativa qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Le misure di salvaguardia restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.
4. L'avviso di apertura di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pubblicata conformemente all'articolo 5, paragrafi 7 e 8. Il riesame è condotto in conformità dell'articolo 6.
5. Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo è adottata conformemente agli articoli 9 e 10.
6. La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e ogni relativa proroga.



*Articolo 12***Riservatezza**

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
2. Le informazioni a carattere riservato e le informazioni fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, non sono divulgate senza l'espresso consenso di chi le ha fornite.
3. Ogni richiesta di riservatezza indica i motivi per i quali le informazioni dovrebbero essere riservate. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate è chiesto di fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni riservate. In circostanze eccezionali, le parti interessate possono precisare che tali informazioni non possono essere sintetizzate. In tali casi, le parti interessate devono motivare le ragioni per le quali una sintesi non è possibile. Tuttavia, se dovesse risultare evidente che la richiesta di riservatezza non è giustificata e se chi ha fornito le informazioni non desidera né renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.
4. Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o per la fonte di tali informazioni.
5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Le autorità dell'Unione tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.

*Articolo 13***Relazione**

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi contenuti in ciascun accordo anche in ordine al capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, se tale capitolo sia contenuto nell'accordo, e nel presente regolamento.
2. La relazione comprende, tra l'altro, informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e delle misure di salvaguardia definitive, delle misure di vigilanza preventive, delle misure di salvaguardia e di vigilanza regionale, della chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure, nonché informazioni sulle attività dei vari organi responsabili dell'attuazione dell'accordo e sulle attività dei gruppi consultivi nazionali.
3. La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con ciascun paese interessato.
4. Il Parlamento europeo può, entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
5. La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 14***Altri meccanismi e criteri per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali**

1. Qualora un accordo preveda altri meccanismi o criteri che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, come, ad esempio, un meccanismo di stabilizzazione in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, laddove le condizioni previste nell'accordo pertinente siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che:
 - a) sospendano le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari, o ne confermino la non sospensione, per il prodotto interessato;
 - b) ripristinino le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari laddove siano soddisfatte le condizioni previste nell'accordo pertinente;



- c) adattino la sospensione per conformarsi alle condizioni di cui all'accordo pertinente; o
- d) adottino qualsiasi altra misura specificata nell'accordo pertinente.

Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un ritardo nell'adottare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo provochi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sulla situazione del mercato dell'Unione, in particolare derivante da un aumento delle importazioni o, come altrimenti disposto nel pertinente accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 15

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, al fine di di modificare l'allegato aggiungendo o eliminando voci relative a:

- a) un accordo;
- b) disposizioni specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma;
- c) prodotti sensibili;
- d) disposizioni che stabiliscono norme specifiche per altri meccanismi di cui all'articolo 14 in materia, ove applicabile, fra l'altro, di monitoraggio, termini per le indagini e relazioni.

Articolo 16

Esercizio della delega


1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 marzo 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).



2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 febbraio 2019

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA



ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONTENUTE NEGLI ACCORDI E ATTUATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore


Data di applicazione	xx/xx/xxxx
Clausola di salvaguardia bilaterale	Articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale)
Disposizioni specifiche contenute nell'accordo:	<p>Articolo 3.9, lettera b):</p> <p>«b) "periodo transitorio" indica un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»</p> <p>Articolo 3.11, paragrafo 5:</p> <p>«5. Le parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1:</p> <p>...</p> <p>c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra parte. »</p>

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

Data di applicazione	xx/xx/xxxx
Clausola di salvaguardia bilaterale	Articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale)
Disposizioni specifiche contenute nell'accordo:	<p>Articolo 3.9, lettera c):</p> <p>«c) "periodo transitorio", un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.»</p> <p>Articolo 3.11, paragrafo 6:</p> <p>«6. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:</p> <p>...</p> <p>c) oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte.»</p>

Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

Data di applicazione	xx/xx/xxxx
Clausola di salvaguardia bilaterale	Articoli 2.5 (Salvaguardie agricole), e 5.2 (Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali)
Disposizioni specifiche contenute nell'accordo:	<p>Articolo 5.1, lettera d):</p> <p>«d) "periodo transitorio": in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all'allegato 2 — A.»</p>




	<p>Articolo 18 (Salvaguardia) dell'allegato 2 — C sui veicoli a motore e loro parti:</p> <p>«1. Nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l'altra parte:</p> <ol style="list-style-type: none">a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all'appendice 2 — C — 1; oppureb) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'applicazione di un regolamento UN, come specificato all'appendice 2 — C — 1. <p>2. Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell'articolo 19, lettera b), del presente allegato.»</p>
--	--

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nell'attuazione degli accordi elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi. A tal fine convengono che, qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.

19CE0803



REGOLAMENTO (UE) 2019/288 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 febbraio 2019

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ costituisce attualmente il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale. Esso prevede un sostegno alle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane. Tenendo conto della proroga al 2019 del termine per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane prevista dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e della riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori che non saranno più ammissibili alle indennità, le indennità transitorie decrescenti erogate solo a partire dal 2019 non dovrebbero eccedere inizialmente l'80 % dei pagamenti medi fissati nel periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.
- (2) Per fornire assistenza agli Stati membri e ai portatori di interessi per la tempestiva preparazione della futura politica agricola comune (PAC) e per assicurare un'agevole transizione al prossimo periodo di programmazione, si dovrebbe chiarire che è possibile finanziare attività connesse alla preparazione della futura PAC mediante l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ costituisce attualmente il quadro giuridico per i pagamenti diretti. Sebbene la maggior parte delle disposizioni ivi contenute si possano applicare finché il regolamento rimane in vigore, altre disposizioni si riferiscono esplicitamente agli anni civili dal 2015 al 2019, coperti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Per alcune altre disposizioni non è stata esplicitamente prevista l'applicabilità oltre l'anno civile 2019. A giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento volto a sostituire il regolamento (UE) n. 1307/2013, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2021. È pertanto opportuno procedere ad alcuni adeguamenti tecnici del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di una sua agevole applicazione nell'anno civile 2020.
- (4) L'obbligo stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di ridurre l'importo di pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR continua ad applicarsi finché il regolamento è in vigore. Tuttavia tale articolo stabilisce soltanto un obbligo di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda la loro decisione e il prodotto stimato di tale riduzione per gli anni dal 2015 al 2019. Al fine di garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero notificare anche le proprie decisioni concernenti l'anno 2020 e il prodotto stimato della riduzione per tale anno.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2019.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).



- (5) La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. Ai sensi dell'attuale articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere possibile anche per l'anno civile 2020, corrispondente all'esercizio finanziario 2021.
- (6) A seguito della modifica dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativamente all'anno civile 2020, è opportuno adeguare i riferimenti a tale articolo nel contesto dell'obbligo degli Stati membri di praticare una riduzione o un aumento lineari del valore dei diritti all'aiuto a seguito delle fluttuazioni del massimale nazionale annuo risultante dalle comunicazioni da essi trasmesse sull'applicazione della flessibilità tra i pilastri.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- (8) Al fine di fornire senza indugio agli Stati membri la necessaria flessibilità e di garantire la continuità della politica di sviluppo rurale negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) Al fine di fornire senza indugio agli Stati membri la necessaria flessibilità e di garantire la continuità della politica di sviluppo rurale negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° marzo 2019,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 31, paragrafo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.»;

- (2) all'articolo 51, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l'attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013


Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

- (2) all'articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 31 dicembre 2019.»;



(3) l'articolo 14 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2020 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»

(b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, TFEUE. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»

(4) all'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 febbraio 2019

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA



REGOLAMENTO (UE) 2019/289 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588 ⁽²⁾,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ⁽³⁾ dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione.
- (2) Le norme in materia di aiuti di Stato stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in seguito «il trattato») si applicano al sostegno fornito ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, ad eccezione dei pagamenti e dei finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
- (3) In virtù dell'articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano pertanto al sostegno allo sviluppo rurale relativo alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- (4) Tuttavia le norme in materia di aiuti di Stato si applicano al sostegno allo sviluppo rurale per le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, per quanto riguarda sia la parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia i finanziamenti nazionali integrativi.
- (5) Le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 sono state pertanto allineate a quelle del regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito dell'ultima revisione delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato nel 2014, al fine di semplificare le procedure relative agli aiuti di Stato applicabili al sostegno allo sviluppo rurale per il settore forestale e le attività non agricole nelle zone rurali.

⁽¹⁾ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 421 del 21.11.2018, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



- (6) L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, del regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che ha modificato alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 riprese nel regolamento (UE) n. 702/2014, ha influito sull'allineamento delle norme tra il regolamento (UE) n. 702/2014 e il regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (7) Di conseguenza le condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato contenute negli articoli 32, 33, 35, da 38 a 41 e da 44 a 48 del regolamento (UE) n. 702/2014 non corrispondono più interamente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. È pertanto opportuno adeguare tali norme nella misura necessaria a mantenere la possibilità di esentare il sostegno allo sviluppo rurale dall'obbligo di notifica in modo analogo a quanto avvenuto finora.
- (8) L'articolo 1, paragrafo 5, lettere a) e b), dovrebbe essere allineato all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽⁶⁾, quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 ⁽⁷⁾.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 702/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui alla lettera a)».
- (2) All'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera j):
 - «j) aiuti per la partecipazione degli agricoltori in attività a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, laddove siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 48.»
- (3) L'articolo 32 è così modificato:
 - a) al paragrafo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti alla forestazione e all'imbo-schimento connessi alle operazioni di investimento finanziario i seguenti costi ammissibili:»;
 - b) al paragrafo 9 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il primo comma non si applica agli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari.»
- (4) L'articolo 33 è così modificato:
 - a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:


«Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.»;
 - b) al paragrafo 5, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziario finanziano i seguenti costi ammissibili:»;


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUL 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUL 156 del 20.6.2017, pag. 1).



- c) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;
- d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Sono ammissibili i seguenti costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:
a) i costi per l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
b) i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;
c) altri costi direttamente connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo;
d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione;
e) i costi dei trattamenti necessari connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;
f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.»;
- e) al paragrafo 9, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori:»;
- f) al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di cui ai paragrafi 5 e 7; e».
- (5) L'articolo 35 è così modificato:
a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;
- b) al paragrafo 6, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:»;
- c) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»
- (6) L'articolo 38, paragrafo 2, è così modificato:
a) al primo comma è aggiunta la seconda frase seguente:
«Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»;
- b) è aggiunto il quarto comma seguente:
«Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti, e forniti sotto forma di strumenti finanziari, possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che gli aiuti siano identici alla misura soggiacente inclusa nel programma di sviluppo rurale approvato a norma di detto regolamento.»
- (7) All'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma:
«Gli aiuti cofinanziati nell'ambito del FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti cofinanziati possono essere versati all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»



- (8) L'articolo 40 è così modificato:
- a) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;
 - b) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili.»;
 - c) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»
- (9) L'articolo 41 è così modificato:
- a) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;
 - b) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili.»;
 - c) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»
 - d) al paragrafo 9, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le seguenti condizioni:
 - a) gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia rispettano le norme minime in materia di efficienza energetica qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale;
 - b) gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica determinata dagli Stati membri;
 - c) gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.»
- (10) L'articolo 44 è così modificato:
- a) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.»;
 - b) al paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili.»;
 - c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.»
- (11) L'articolo 45 è così modificato:
- a) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente terzo comma:
«Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.»;
 - b) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'aiuto è versato in almeno due rate.»



(12) All'articolo 46, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza o all'autorità di gestione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.»

(13) L'articolo 47, paragrafo 3, è così modificato:

a) al primo comma è aggiunta la seguente seconda frase:

«Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell'intervento.»;

b) è aggiunto il seguente terzo comma:

«Gli aiuti a favore di progetti dimostrativi forniti sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera b), a condizione che tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.»

(14) L'articolo 48 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli aiuti per la nuova partecipazione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, di agricoltori in attività e associazioni di agricoltori operanti in qualità di PMI a regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.»;

b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.»


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/290 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2019****che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) L'armonizzazione della struttura e del formato dei dati per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per tutti gli Stati membri riduce l'onere amministrativo dei produttori attivi a livello dell'Unione o di vari Stati membri.
- (2) Per armonizzare le procedure applicate dagli Stati membri per la registrazione e le comunicazioni, il formato armonizzato dovrebbe essere usato da tutti i produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza, o dai rappresentanti autorizzati, se designati, e da tutti i registri stilati negli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
- (3) Il formato per la registrazione e le comunicazioni dovrebbe definire gli elementi informativi principali necessari a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'allegato X della direttiva 2012/19/UE per la registrazione e le comunicazioni dei produttori o, se designati, dei rappresentanti autorizzati. Il formato dovrebbe inoltre consentire la presenza di limitati elementi informativi supplementari richiedibili dallo Stato membro in cui il produttore è registrato e cui trasmette le comunicazioni. Onde evitare ulteriori oneri amministrativi, tali obblighi supplementari d'informazione dovrebbero riferirsi soltanto alle voci in precedenza indicate come tali nel formato stesso.
- (4) L'allegato X, parte B, punto 5, della direttiva 2012/19/UE prevede che ogni produttore o, se designato, rappresentante autorizzato fornisca informazioni sui rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione, mentre le informazioni corrispondenti che devono essere comunicate alla Commissione sono raccolte negli Stati membri da fonti diverse. Sotto questo profilo, l'armonizzazione dei formati di comunicazione aumenterebbe l'onere amministrativo per i produttori, senza essere necessaria ai fini del presente regolamento di esecuzione.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire da una data che lasci margine per intraprendere le necessarie modalità pratiche per i registri e per i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, e dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio di un anno civile.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Formato per la registrazione**

1. Gli Stati membri assicurano che i registri stilati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE:
 - a) usino il formato di cui all'allegato I, parte A, per la registrazione dei produttori;
 - b) usino il formato di cui all'allegato I, parte B, per la registrazione dei rappresentanti autorizzati.

⁽¹⁾ GUL 197 del 24.7.2012, pag. 38.⁽²⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).

2. Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nei formati di cui all'allegato I.

Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nei formati di cui all'allegato I.

Articolo 2

Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro dei dati relativi alle AEE immesse sul mercato di detto Stato membro

1. Gli Stati membri assicurano che i produttori o i loro rappresentanti autorizzati, se designati a norma dell'articolo 17 della direttiva 2012/19/UE, usino il formato indicato nell'allegato II per comunicare i dati relativi alle AEE immesse sui loro mercati al registro stilato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

2. Gli Stati membri richiedono gli elementi informativi principali identificati come tali nel formato di cui all'allegato II.

Gli Stati membri possono richiedere elementi informativi supplementari identificati come tali nel formato di cui all'allegato II.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Formato per la registrazione nello Stato membro

Gli elementi informativi principali sono contrassegnati con «M».

Gli elementi informativi subordinati ai filtri, contrassegnati con «F», fanno parte degli elementi informativi principali ma si applicano solo quando in un elemento informativo precedente è selezionata una risposta specifica.

Gli elementi informativi supplementari sono contrassegnati con «M*».

PARTE A

Formato della registrazione del produttore

Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Nome del produttore:	Nome ufficiale del produttore collegato al numero di codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro.	
— se il produttore è una persona giuridica (società), indicare il nome della società		F
— se il produttore è una persona fisica, indicare: — nome — cognome		F
Nome commerciale del produttore	Il nome che il produttore usa a fini di pubblicità e di vendita, diverso dal nome che figura nello statuto o in altri documenti ufficiali.	M*
Indirizzo della sede legale del produttore:	Indirizzo ufficiale del produttore.	
— nome della via		M
— numero civico		M
— codice postale		M
— ubicazione		M
— provincia		M*
— comune		M*
— indirizzo Internet (se disponibile)		M
Categorie del fatturato annuo di AEE	Indicazione del fatturato annuo del produttore. Gli Stati membri che richiedono questo elemento informativo devono fornire diverse «categorie del fatturato annuo di AEE», per permettere al produttore di scegliere la categoria pertinente.	M*
Persona di contatto del produttore:	Persona associata al produttore come punto di contatto. Si tratta di una persona selezionata come punto di contatto iniziale o regolare del produttore in questione.	
— nome		M
— cognome		M



Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
— numero di telefono	Numero di telefono professionale.	M
— indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica professionale.	M
— indirizzo:	Indirizzo professionale della persona di contatto.	
— nome della via		M
— numero civico		M
— codice postale		M
— ubicazione		M
— provincia		M*
— comune		M*
Codice d'identificazione nazionale/ Codice aziendale		Per i produttori che sono persone giuridiche, il codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro.
Numero di codice fiscale nazionale	Numero di codice fiscale del produttore nello Stato membro.	M*
Altre informazioni identificative	Per i produttori stabiliti in un paese terzo, il numero/codice di registrazione ufficiale.	F
Categoria/categorie di AEE	Descrizione della categoria o delle categorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro, suddivise per numero, ai sensi dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE.	M
Sottocategoria/sottocategorie di AEE	Descrizione della sottocategoria o delle sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro secondo le modalità d'uso dello Stato membro.	M*
Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi)	Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro, indicare apparecchiature «per uso domestico» o «per altri usi».	M*
Marchio commerciale dell'AEE	Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro, il nome soggettivamente attribuito dal produttore alle AEE per distinguerle in quanto da lui prodotte o vendute, che può essere usato e protetto come marchio commerciale.	M*
Responsabilità del produttore	Informazioni sulle modalità di adempimento del produttore alle responsabilità stabilite dalla direttiva 2012/19/UE nello Stato membro. Se lo stesso produttore ha istituito un regime individuale di conformità per alcune categorie di AEE e ha aderito a un regime collettivo di conformità per altre, dovrebbero essere indicati entrambi.	
Il produttore ha istituito un regime individuale di conformità. Sì/NO		M
Se la risposta è «Sì», fornire informazioni supplementari sul regime individuale di conformità.	Descrizione delle informazioni supplementari che il produttore presenta in relazione al regime individuale di conformità.	M*



Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Il produttore ha aderito a uno o più regimi collettivi di conformità. Sì/NO		M
Responsabilità finanziaria	Informazioni sulla forma della garanzia che ciascun produttore fornisce allorché immette un prodotto sul mercato dello Stato membro a norma dell'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE.	
Il produttore partecipa a uno o più regimi collettivi di conformità. Sì/NO		M
Il produttore fornisce una garanzia sotto forma di assicurazione di riciclaggio. Sì/NO		M
Il produttore fornisce una garanzia sotto forma di conto bancario vincolato. Sì/NO		M
Altro (precisare)	Se la garanzia finanziaria nello Stato membro non prevede alcuna delle forme sopra menzionate, il produttore descrive la forma della garanzia.	F
Vendita a distanza:		
Il produttore ricorre alla vendita a distanza per vendere AEE direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici in un altro Stato membro. Sì/NO	Il produttore stabilito nello Stato membro indica se, al momento della registrazione, vende AEE anche in un altro Stato membro mediante tecniche di comunicazione a distanza, direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici.	M
Elenco degli Stati membri in cui il produttore vende AEE a distanza	Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un altro o altri Stati membri direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare il nome dello o degli Stati membri.	F
Nome del rappresentante autorizzato nello o negli Stati membri in cui il produttore vende AEE a distanza	Il produttore stabilito nello Stato membro, se mediante tecniche di comunicazione a distanza vende AEE in un altro o in altri Stati membri direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, deve indicare il nome del rappresentante autorizzato nello o negli Stati membri.	F
Dichiarazione <i>«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e accurate in merito al suddetto produttore e al tipo di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il produttore suddetto ha immesso sul mercato di _____ (inserire il nome dello Stato membro).»</i>	Dichiarazione del produttore o, se pertinente, del terzo che agisce per conto del produttore, sull'esattezza e accuratezza delle informazioni fornite. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella).	M



PARTE B

Formato per la registrazione di un rappresentante autorizzato

Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Nome del rappresentante autorizzato:	Nome ufficiale del rappresentante autorizzato collegato al numero di codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro.	
— se il rappresentante autorizzato è una persona giuridica (società), indicare il nome della società		F
— se il rappresentante autorizzato è una persona fisica, indicare: — nome — cognome		F
Indirizzo della sede legale del rappresentante autorizzato:	Indirizzo ufficiale del rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato è stabilito nel territorio dello Stato membro.	
— nome della via		M
— numero civico		M
— codice postale		M
— ubicazione		M
— provincia		M*
— comune		M*
— indirizzo Internet (se disponibile)		M
Persona di contatto del rappresentante autorizzato:	Persona associata al rappresentante autorizzato come punto di contatto. Si tratta di una persona selezionata come punto di contatto iniziale o regolare del rappresentante autorizzato in questione. La persona di contatto è stabilita nel territorio dello Stato membro.	
— nome		M
— cognome		M
— numero di telefono	Numero di telefono professionale.	M
— indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica professionale.	M
— indirizzo:	Indirizzo professionale della persona di contatto.	
— nome della via		M
— numero civico		M
— codice postale		M
— ubicazione		M
— provincia		M*
— comune		M*
Codice d'identificazione nazionale/codice aziendale	Per i rappresentanti autorizzati che sono persone giuridiche, il codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro.	F




Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Numero di codice fiscale nazionale	Numero di codice fiscale del rappresentante autorizzato nello Stato membro.	M*
Nome del produttore o dei produttori rappresentati: — se il produttore è una persona giuridica (società), indicare il nome della società — se il produttore è una persona fisica, indicare: — nome — cognome	nome ufficiale del produttore o dei produttori rappresentati dal rappresentante autorizzato collegato al numero di codice fiscale nazionale/europeo del produttore o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese del paese in cui il produttore è stabilito. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, indica separatamente il nome e i dati di contatto di ciascuno dei produttori rappresentati.	M
Dati di contatto del produttore o dei produttori rappresentati:	Dati di contatto ufficiali del produttore o dei produttori rappresentati dal rappresentante autorizzato.	
— numero di telefono		M
— indirizzo di posta elettronica		M
— indirizzo:		M
— nome della via		M
— numero civico		M
— codice postale		M
— ubicazione		M
— paese		M
— indirizzo Internet (se disponibile)		F
Categorie del fatturato annuo di AEE del produttore rappresentato.	Indicazione del fatturato annuo del produttore rappresentato. Gli Stati membri che richiedono questo elemento informativo devono fornire diverse «categorie del fatturato annuo di AEE», per permettere al produttore rappresentato di scegliere la categoria pertinente. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, indica separatamente la categoria di fatturato annuo delle AEE di ciascuno dei produttori rappresentati.	M*
Categoria/categorie di AEE	Descrizione della categoria o delle categorie di AEE che il produttore rappresentato immette sul mercato dello Stato membro, suddivise per numero, ai sensi dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, illustra separatamente le categorie delle AEE che ciascuno dei produttori rappresentati immette sul mercato dello Stato membro.	M



Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Sottocategoria/sottocategorie di AEE	Descrizione della sottocategoria o delle sottocategorie di AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro secondo le modalità d'uso dello Stato membro. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, illustra separatamente le sottocategorie di AEE che ciascuno dei produttori rappresentati immette sul mercato dello Stato membro.	M*
Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi)	Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, delle sottocategorie di AEE che il produttore rappresentato immette sul mercato dello Stato membro, indicare se si tratta di apparecchiature «per uso domestico» o «per altri usi».	M*
Marchio commerciale dell'AEE	Per ciascuna delle categorie o, se pertinente, sottocategorie di AEE che il produttore rappresentato immette sul mercato dello Stato membro, il nome soggettivamente attribuito dal produttore alle AEE per distinguerle in quanto da lui prodotte o vendute, che può essere usato e protetto come marchio commerciale.	M*
Responsabilità del produttore	Informazioni sulle modalità di adempimento del produttore rappresentato alle responsabilità stabilite dalla direttiva 2012/19/UE nello Stato membro. Se lo stesso produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore ha istituito un regime individuale di conformità per alcune categorie di AEE e ha aderito a un regime collettivo di conformità per altre, dovrebbero essere indicati entrambi. Il rappresentante autorizzato, se rappresenta più di un produttore e lo Stato membro prevede che sia registrato una sola volta, indica separatamente le modalità di adempimento di ciascun produttore rappresentato alle responsabilità stabilite dalla direttiva 2012/19/UE nello Stato membro.	
Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore ha istituito un regime individuale di conformità nello Stato membro. Sì/NO		M
Se la risposta è «Sì», fornire informazioni supplementari sul regime individuale di conformità.	Descrizione delle informazioni supplementari che il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore presenta in relazione al regime individuale di conformità.	M*
Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore ha aderito a uno o più regimi collettivi di conformità nello Stato membro. Sì/NO		M



Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Responsabilità finanziaria	Informazioni sulla forma della garanzia che ciascun produttore rappresentato fornisce allorché immette un prodotto sul mercato dello Stato membro a norma dell'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE.	
Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore partecipa ad uno o più regimi collettivi di conformità. Sì/NO		M
Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore fornisce una garanzia sotto forma di assicurazione di riciclaggio. Sì/NO		M
Il produttore o il rappresentante autorizzato per conto del produttore fornisce una garanzia sotto forma di conto bancario vincolato. Sì/NO		M
Altro (precisare)	Se la garanzia finanziaria nello Stato membro non prevede alcuna delle forme sopra menzionate, il rappresentante autorizzato descrive la forma della garanzia.	M
Dichiarazione <i>«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che il suddetto rappresentante autorizzato è stato designato con mandato scritto dal produttore rappresentato/dai produttori rappresentati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.»</i>	Il rappresentante autorizzato o, se pertinente, il terzo per conto del rappresentante autorizzato, dichiara di essere stato designato con mandato scritto ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella).	M
Dichiarazione <i>«Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e accurate sul suddetto rappresentante autorizzato e sul tipo di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il o i produttori rappresentati dal suddetto rappresentante autorizzato hanno immesso sul mercato di _____ (inserire il nome dello Stato membro).»</i>	Dichiarazione del rappresentante autorizzato o, se pertinente, del terzo per conto del rappresentante autorizzato, sull'esattezza e accuratezza delle informazioni fornite. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella).	M



ALLEGATO II

Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro relativamente alle AEE immesse sul suo mercato

Gli elementi informativi principali sono contrassegnati con «M».

Gli elementi informativi subordinati ai filtri, contrassegnati con «F», fanno parte degli elementi informativi principali ma si applicano solo quando in un elemento informativo precedente è selezionata una risposta specifica.

Gli elementi informativi supplementari sono contrassegnati con «M*».

Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Nome del produttore o del rappresentante autorizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:	Nome ufficiale del produttore o del rappresentante autorizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore collegato al numero di codice fiscale nazionale o al codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro.	
— se il produttore o il rappresentante autorizzato è una persona giuridica (società), indicare il nome della società		F
— se il produttore o il rappresentante autorizzato è una persona fisica, indicare: — nome — cognome		F
— Se lo Stato membro consente che la relazione sia trasmessa da un'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, indicare il nome dell'organizzazione e i nomi dei produttori e/o dei rappresentanti autorizzati per conto dei quali sono fornite le informazioni.		F
Codice d'identificazione nazionale/codice aziendale	Per i produttori o i rappresentanti autorizzati che sono persone giuridiche o organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, il codice/numero d'identificazione fornito al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro.	F
Numero di codice fiscale nazionale	Codice fiscale del produttore o del rappresentante autorizzato o dell'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore nello Stato membro.	M*
Periodo della comunicazione	Il produttore o il rappresentante autorizzato o, se pertinente, l'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore specifica il periodo della comunicazione.	M



Elemento informativo	Descrizione	Tipo di elemento informativo
Persona di contatto per la comunicazione:	Persona associata al produttore o al rappresentante autorizzato o, se pertinente, all'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, selezionata come punto di contatto iniziale o regolare per la comunicazione al registro.	
— nome		M
— cognome		M
— numero di telefono	Numero di telefono professionale.	M
— indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica professionale.	M
Quantità di AEE immesse sul mercato dello Stato membro (in tonnellate):	Ciascun produttore o rappresentante autorizzato comunica il peso di AEE, in tonnellate, immesse sul mercato dello Stato membro a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione. Se lo Stato membro autorizza l'organizzazione che attua, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore a fornire le informazioni, è necessario specificare se le informazioni in questione sono comunicate per ciascun produttore rappresentato e rappresentante autorizzato individualmente o in totale, per tutti i produttori rappresentati e rappresentanti autorizzati.	
per categoria di AEE	Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro per categoria di AEE a norma dell'allegato III della direttiva 2012/19/UE; i pannelli fotovoltaici sono comunicati separatamente.	M
per sottocategoria di AEE	Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro per sottocategoria di AEE, secondo le modalità d'uso dello Stato membro.	M*
per tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).	Il peso delle AEE che il produttore immette sul mercato dello Stato membro per tipo di apparecchiatura (apparecchiatura «per uso domestico» o «per altri usi»).	M*
Dichiarazione «Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e accurate sul tipo e la quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche che il produttore o i produttori suddetti hanno immesso sul mercato di _____ (inserire il nome dello Stato membro).»	Dichiarazione del produttore o del rappresentante autorizzato o, se pertinente, del terzo per conto del produttore o del rappresentante autorizzato, sull'esattezza e accuratezza delle informazioni fornite. Nei moduli elettronici la dichiarazione reca il simbolo di spunta (spuntare la casella).	M



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/291 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, fluossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, fluossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina scadranno il 31 dicembre 2021.
- (3) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁾. È tuttavia probabile che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze scada prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i periodi di approvazione in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) In considerazione del tempo e delle risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di un gran numero di sostanze attive le cui approvazioni scadono tra il 2019 e il 2021, la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione ⁽⁴⁾ ha stabilito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili, fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per il periodo più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per la sostanza attiva proesadione.
- (6) Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie considerate prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, fluazifop-P, procloraz e spiroxamina e di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive azossistrobina, fluossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, teflutrin e terbutilazina.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).



- (7) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non viene presentato alcun fascicolo supplementare a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza prevista nell'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.
- (8) Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento con il quale l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 4, Azossistrobina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 2) alla riga 5, Imazalil, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 3) alla riga 6, Proesadione, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;
- 4) alla riga 7, Spiroxamina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 5) alla riga 8, Kresoxim-metile, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 6) alla riga 9, Fluossipir, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 7) alla riga 10, Teflutrin, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 8) alla riga 11, Oxifluorfen, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 9) alla riga 12, 1-naftilacetammide, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 10) alla riga 13, acido 1-naftilacetico, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 11) alla riga 15, Fluazifop-P, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 12) alla riga 16, Terbutilazina, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 13) alla riga 19, Acrinathrin, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»;
- 14) alla riga 20, Procloraz, nella sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2023».

19CE0807



DECISIONE (UE) 2019/292 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2019

relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 e l'allegato VI,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea conclude accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate con Stati terzi e organizzazioni internazionali.
- (2) Il segretario generale, a nome del segretariato generale del Consiglio, può pattuire con Stati terzi e organizzazioni internazionali intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
- (3) A norma dell'allegato VI, punto 37, della decisione 2013/488/UE, il Consiglio deve adottare una decisione che autorizzi il segretario generale a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali in virtù di accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate o di intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Qualora sia in vigore un accordo sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni») tra l'Unione e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e in conformità della decisione 2013/488/UE, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, fino al livello determinato dal Comitato per la sicurezza del Consiglio a norma dell'allegato VI, punto 11, della decisione 2013/488/UE. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo sulla sicurezza delle informazioni è presa dal segretario generale caso per caso.

2. Qualora, previa approvazione del Consiglio e in conformità della decisione 2013/488/UE, abbia concluso un'intesa amministrativa sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate («intesa amministrativa») con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intesa amministrativa e fino al livello specificato nella stessa. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un'intesa amministrativa è presa dal segretario generale caso per caso.


3. Il segretario generale del Consiglio può delegare la facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 ad alti funzionari del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione abroga e sostituisce le seguenti decisioni:

- 1) decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù di accordi permanenti con Stati terzi o organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate;
- 2) decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù delle intese amministrative con organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(1) GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1.




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI

19CE0808



DECISIONE (UE) 2019/293 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2018****relativa all'aiuto di Stato SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN) attuato dalla Romania per la ristrutturazione di Complexul Energetic Hunedoara***[notificata con il numero C(2018) 7308]***(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 12 marzo 2018, la Commissione ha informato la Romania di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («la decisione di avvio») in relazione agli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di Complexul Energetic Hunedoara SA («CE Hunedoara»). La decisione di avvio è seguita a precedenti notifiche e contatti tra la Commissione e la Romania concernenti gli aiuti di Stato concessi a favore di CE Hunedoara o dei soggetti suoi predecessori, come ulteriormente descritto nella decisione di avvio e nella sezione 2.1 in appresso.
- (2) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.
- (3) Il 15 maggio 2018 la Romania ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da interessati. Oltre alle osservazioni pervenute il 15 maggio 2018, la Commissione ha organizzato altresì una videoconferenza con le autorità rumene il 31 luglio 2018.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO**2.1. Decisioni precedenti riguardanti CE Hunedoara**

- (4) Il 22 febbraio 2012 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sugli aiuti previsti per un importo complessivo di 1 169 milioni di RON (circa 251,3 milioni di EUR) per la chiusura di tre delle sette miniere di carbone sfruttate dalla National Hard Coal Company JSC Petroșani ⁽³⁾ («decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone»). Nel contesto di tale decisione la Commissione ha constatato che l'aiuto previsto era compatibile con il mercato interno ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio («la decisione del Consiglio sull'aiuto a favore di miniere di carbone») ⁽⁴⁾.
- (5) Il 20 aprile 2015 la Commissione ha ritenuto che Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva, due imprese di produzione di energia elettrica che si sono fuse nella società CE Hunedoara nel 2012, avessero ricevuto tra il 2009 e il 2011 un aiuto di Stato al funzionamento incompatibile con il mercato interno. Nella sua decisione ⁽⁵⁾ («la decisione relativa all'aiuto incompatibile»), la Commissione ha chiesto alla Romania di recuperare gli aiuti e gli


⁽¹⁾ GU C 158 del 4.5.2018, pag. 47.

⁽²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.

⁽³⁾ GU C 23 del 25.1.2013, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2015/1877 della Commissione, del 20 aprile 2015, sulle tariffe applicate da S.C. Hidroelectrică SA (Romania) a S.C. Termoelectrică SA e S.C. Electrocentrale Deva SA - SA.33475 (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 46), considerando da 117 a 124.



interessi da CE Hunedoara in qualità di impresa subentrante delle due imprese di produzione di energia elettrica nel caso in cui i beneficiari non avessero provveduto al rimborso. Il 10 giugno 2015 le autorità rumene hanno fornito informazioni a dimostrazione del fatto che l'importo di 34 785 015,45 RON (circa 7,48 milioni di EUR) a copertura dell'importo dell'aiuto da recuperare e dei corrispondenti interessi era stato trasferito da CE Hunedoara al ministero rumeno dell'Energia, attuando in tal modo la decisione di recupero.

- (6) Il 21 aprile 2015 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sugli aiuti di Stato previsti per la CE Hunedoara sotto forma di prestiti dedicati fino a 167 milioni di RON (circa 37,7 milioni di EUR) ⁽⁶⁾ («la decisione sull'aiuto per il salvataggio») ⁽⁷⁾. In tale decisione la Commissione ha constatato che i prestiti costituivano un aiuto per il salvataggio a favore di CE Hunedoara e ha dichiarato che tale aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà («orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione») ⁽⁸⁾, tenendo conto di una serie di impegni assunti dalla Romania (cfr. considerando 120 e 123).
- (7) Il 21 ottobre 2015, sei mesi dopo la decisione sull'aiuto per il salvataggio, la Romania ha trasmesso un piano di ristrutturazione per CE Hunedoara («il primo piano di ristrutturazione») ⁽⁹⁾. L'obiettivo della Romania consisteva nell'estendere il periodo di rimborso del prestito per il salvataggio, oggetto della decisione sull'aiuto per il salvataggio, e concedere un aiuto per la ristrutturazione a favore di CE Hunedoara destinato a finanziare i costi inclusi nel primo piano di ristrutturazione. Con lettera inviata il 3 dicembre 2015, la Romania ha comunicato la propria intenzione di fornire informazioni sull'aiuto per la ristrutturazione quattro settimane più tardi. Il giorno seguente, la Commissione ha avviato amministrativamente il caso SA.43785 (2015/PN) relativo all'aiuto per la ristrutturazione a favore di CE Hunedoara.
- (8) L'8 gennaio 2016, tramite una notifica preliminare, la Romania ha preannunciato la propria intenzione di concedere un aiuto per la ristrutturazione a CE Hunedoara sulla base di un nuovo piano di ristrutturazione, modificato rispetto al primo («il piano di ristrutturazione modificato») e ha fornito ulteriori informazioni a sostegno, ulteriormente integrate l'11 gennaio 2016. Il 12 gennaio 2016 si è tenuta una riunione con le autorità rumene concernente le informazioni presentate.
- (9) Il 15 gennaio 2016 la Romania è stata informata del fatto che erano auspicabili modifiche significative dell'aiuto per la ristrutturazione previsto e del primo piano di ristrutturazione prima che la Romania procedesse con una notifica formale. In seguito a tale data la Romania non ha presentato alcun nuovo piano di ristrutturazione.
- (10) Nel gennaio del 2016 CE Hunedoara ha avviato formalmente una procedura concorsuale ai sensi del diritto rumeno la quale è stata tuttavia successivamente respinta da un organo giurisdizionale nazionale.
- (11) Successivamente, la Romania ha ritenuto che, sebbene CE Hunedoara sarebbe stata infine posta in liquidazione, sarebbe stato necessario mantenere temporaneamente in funzione talune unità di produzione di energia elettrica unitamente ad alcune miniere di carbone e relativi servizi di preparazione del carbone sostenuti tramite una compensazione per i costi di produzione. Sulla base di tali considerazioni e di nuovi piani riguardanti possibili futuri successori di CE Hunedoara operanti con parte degli attivi di quest'ultima, su richiesta della Commissione, le autorità rumene hanno presentato informazioni il 12 maggio 2016, durante una videoconferenza il 18 maggio 2016, il 9, 25 e 29 agosto 2016, nel corso di una riunione il 12 ottobre 2016, nonché il 9 novembre 2016, il 17 maggio 2017 e il 1° settembre 2017. Le informazioni fornite il 17 maggio 2017 includevano, in particolare, un calendario per l'eventuale liquidazione di CE Hunedoara.
- (12) Il 24 novembre 2016, sulla base di una notifica separata, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni su una concessione prevista di 447,8 milioni di RON (circa 96,2 milioni di EUR) a favore di CE Hunedoara per la chiusura di due delle quattro miniere di carbone ancora gestite da CE Hunedoara che non erano oggetto della decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone ⁽¹⁰⁾ («decisione sul secondo aiuto a favore delle miniere di carbone»). In tale decisione la Commissione ha riscontrato che l'aiuto previsto era compatibile con il mercato interno ai sensi della decisione del Consiglio sull'aiuto a favore di miniere di carbone.

2.2. Il beneficiario: CE Hunedoara

- (13) CE Hunedoara è un'impresa di produzione di energia elettrica integrata verticalmente avente sede a Petroșani, nel distretto di Hunedoara. Le sue azioni sono interamente di proprietà dello Stato rumeno. CE Hunedoara utilizza principalmente carbone locale che estrae dalle sue miniere di carbone per produrre energia elettrica e termica per


⁽⁶⁾ Il tasso di cambio utilizzato per le informazioni di cui alla presente decisione è RON/EUR = 0,215 (31.1.2018).

⁽⁷⁾ Decisione della Commissione del 21 aprile 2015, SA.41318 (2015/N) – Romania – Notifica dell'aiuto per il salvataggio a favore di Complexul Energetic Hunedoara (GU C 203 del 19.6.2015, pag. 5).

⁽⁸⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽⁹⁾ Tale piano è stato altresì discusso durante una riunione con le autorità rumene tenutasi il 23 ottobre 2015.

⁽¹⁰⁾ Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU C 127 del 21.4.2017, pag. 1).



le città circostanti. Le sue due centrali elettriche, di Deva ⁽¹¹⁾ e di Paroșeni ⁽¹²⁾, dispongono di una capacità nominale installata complessiva di 1 225 MW. CE Hunedoara produce circa il 4,2 % dell'energia elettrica consumata in Romania, dove rappresenta l'unico grande produttore di elettricità nelle zone del centro e del nord-ovest. L'impresa impiega approssimativamente 6 600 persone, delle quali 1 750 sono occupate nella produzione di energia e 4 700 nelle attività minerarie.

- (14) CE Hunedoara è stata costituita nel novembre 2012 dalla fusione di due imprese pubbliche precedentemente in fallimento e ora liquidate, ossia Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva («le imprese precedenti»). In seguito alla liquidazione dell'impresa National Hard Coal Company JSC Petroșani, vi erano quattro miniere di carbone che era previsto rimanessero in esercizio e non percepissero aiuti per la chiusura a norma della decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone. Tali miniere sono state fuse in CE Hunedoara unitamente alle unità di produzione di energia elettrica e al relativo personale amministrativo e ai beni immobili di Electrocentrale Paroșeni ed Electrocentrale Deva, dato che praticamente tutto il carbone fornito da tali quattro miniere di carbone era utilizzato dalle stesse due imprese come combustibile per la produzione di energia elettrica e la fornitura di calore. In particolare:

— CE Hunedoara ha inizialmente rilevato attivi e passivi di produzione delle imprese precedenti. Entrambe le imprese non erano state costantemente in grado di vendere energia elettrica a prezzi di mercato concorrenziali in Romania e avevano ricevuto aiuti al funzionamento incompatibili per un importo pari a 22,62 milioni di RON e 3,65 milioni di RON tra il 2009 e il 2011 (circa 5,6 milioni di EUR in totale), che la Commissione ha ordinato alla Romania di recuperare con gli interessi da CE Hunedoara nella decisione relativa all'aiuto incompatibile, in ragione della continuità economica e giuridica rispetto ai beneficiari ⁽¹³⁾;

— successivamente, nell'agosto del 2013, CE Hunedoara ha rilevato quattro delle sette miniere di carbone della National Hard Coal Company JSC Petroșani. In precedenza, nel 2011, la National Hard Coal Company JSC Petroșani gestiva sette miniere, tre delle quali hanno ricevuto aiuti per la chiusura a norma della decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone. Le altre quattro miniere successivamente incorporate nell'impresa CE Hunedoara erano asseritamente redditizie. Tali quattro miniere di carbone e altri attivi di produzione sono stati trasferiti a CE Hunedoara al netto di qualsiasi passività, in particolare per quanto concerne circa 1,2 miliardi di EUR di debiti precedentemente accumulati nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici, principalmente derivanti da imposte e contributi non pagati. I debiti accumulati non erano stati presi in considerazione nella valutazione della redditività delle quattro miniere. La Commissione ha preso atto dell'impegno della Romania di notificare, ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, se del caso, qualsiasi misura statale relativa ai debiti nei confronti dello Stato. La Romania non ha notificato il processo ⁽¹⁴⁾ tramite il quale le quattro miniere di carbone sono state trasferite, libere da ogni debito, a CE Hunedoara.

2.3. I risultati operativi e finanziari di CE Hunedoara

2.3.1. I risultati operativi

- (15) Secondo il regolatore rumeno dell'energia ⁽¹⁵⁾, la quota di produzione netta di energia elettrica di CE Hunedoara tra il 2013 e il 2015 ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Immissione totale di energia elettrica nel periodo 2013-2015 da parte di CE Hunedoara rispetto alla produzione totale

Produttore di energia	Capacità utilizzata (MW)			Energia elettrica totale prodotta (TWh)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
CE Hunedoara	1 110 (6 %)	998 (5 %)	1 063 (5 %)	3 (5 %)	2,7 (4 %)	1,84 (2,9 %)
Volume del mercato	18 142 (100 %)	18 448 (100 %)	19 086 (100 %)	55,8 (100 %)	62 (100 %)	62,6 (100 %)


⁽¹¹⁾ Messa in servizio in due fasi, la prima tra il 1969 e il 1971 e la seconda tra il 1977 e il 1980 - cfr. la relazione della società di consulenza per le insolvenze GMC del marzo del 2016, pag. 37 (cigmc.ro/files/Raport%20art.%2097.pdf).

⁽¹²⁾ Messa in servizio in due fasi, la prima tra il 1956 e il 1959 e la seconda tra il 1962 e il 1964, cfr. le informazioni accessibili al pubblico all'indirizzo: <https://uzinaparoseni.wordpress.com/>.

⁽¹³⁾ Decisione relativa all'aiuto incompatibile adottata il 20 aprile 2015, considerando 84, da 88 a 90, 98 e da 117 a 124. Decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015, considerando 13 e 63.

⁽¹⁴⁾ Decisione sul primo aiuto a favore delle miniere di carbone adottata il 22 febbraio 2012, considerando da 4 a 10.

⁽¹⁵⁾ Relazioni annuali ANRE per il 2013, il 2014 e il 2015, disponibili all'indirizzo: <http://www.anre.ro/en/about-anre/annual-reports-archive>. Cfr. anche i dati di Transelectrica sulla capacità di generazione installata totale e disponibile per ogni unità programmabile, per ciascuna fonte primaria di energia, disponibili all'indirizzo: <http://transelectrica.ro/web/tel/productie>.



- (16) In Romania l'energia elettrica viene prodotta da vari tipi di centrali elettriche con costi di produzione variabili. A partire da luglio 2012, l'energia elettrica è scambiata all'ingrosso attraverso negoziazioni, ossia i mercati a pronti e a termine della Borsa dell'energia elettrica rumena («OPCOM»).
- (17) Un criterio importante per l'esercizio di una centrale elettrica è dato da un raffronto tra il prezzo di mercato del giorno prima e i costi marginali per la produzione di energia elettrica nella specifica centrale elettrica in questione. Nel caso delle centrali termoelettriche i costi marginali principali sono i costi del carburante, i costi dei certificati per le emissioni di CO₂ e i costi marginali operativi.
- (18) CE Hunedoara ha registrato un costo medio di produzione pari a 274,27 RON/MWh (circa 59 EUR/MWh) nel 2013, a 310,19 RON/MWh (circa 67 EUR/MWh) nel 2014 e a 358,90 RON/MWh (circa 77 EUR/MWh) nel 2015. Inoltre, il costo medio dell'estrazione di carbon fossile (il carburante) interna a CE Hunedoara era pari a circa 126 RON/MWh (approssimativamente 27 EUR/MWh), rispetto al prezzo del carbon fossile sul mercato pari a circa 40 RON/MWh (approssimativamente 9 EUR/MWh) ⁽¹⁶⁾.
- (19) Tuttavia, il prezzo annuo medio ponderato dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima presso la OPCOM era pari a 165,06 RON/MWh (circa 35 EUR/MWh) nel 2013, a 158,93 RON/MWh (circa 34 EUR/MWh) nel 2014 e a 166,35 RON/MWh (circa 36 EUR/MWh) nel 2015. Inoltre, sul mercato centralizzato bilaterale dell'OPCOM, il prezzo annuo medio dell'energia elettrica è variato tra 182,94 RON/MWh (circa 39 EUR/MWh) e 162,41 RON/MWh (circa 35 EUR/MWh) nel periodo dal 2013 al 2015 ⁽¹⁷⁾. In altre parole, tra il 2013 e il 2015, periodo nel quale sono stati concessi i prestiti in questione, i costi medi di produzione di CE Hunedoara sono stati tra il 66 % e il 116 % più elevati rispetto ai prezzi di negoziazione dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e tra il 50 % e 121 % più elevati rispetto ai prezzi sul mercato centralizzato bilaterale della borsa dell'energia elettrica rumena.
- (20) Si può osservare che in ragione di tali prezzi di mercato CE Hunedoara non poteva operare in maniera redditizia su base duratura perché i prezzi del giorno prima e i prezzi a termine erano inferiori ai costi di produzione di CE Hunedoara. In un mercato dell'energia elettrica competitivo, ci si aspetterebbe che qualsiasi produzione venga venduta a un prezzo superiore ai suoi costi marginali, al fine di conseguire un margine di profitto. Tuttavia, CE Hunedoara è stata manifestamente incapace di realizzare tale obiettivo sin dalla sua costituzione, se non occasionalmente, come dimostra l'incapacità di CE Hunedoara di accantonare entrate d'esercizio sufficienti per acquistare i certificati per le emissioni di CO₂, necessari nel 2014 e nel 2015. Solitamente le centrali elettriche alimentate a carbone operano come centrali elettriche di carico di base con un fattore di carico del 70 % o superiore ⁽¹⁸⁾. Tuttavia, dai dati sulla produzione di energia elettrica di cui alla tabella 1 si può osservare che il fattore di carico di CE Hunedoara era pari al 30,8 % nel 2013 e nel 2014 ed è invece calato al di sotto del 20 % nel 2015. Ciò può essere spiegato dal fatto che i beni produttivi sotto forma di miniere di carbone e di due impianti di produzione di energia elettrica che sono stati incorporati in CE Hunedoara nel novembre 2012 erano i medesimi di quelli gestiti dalle imprese precedenti fallite, senza miglioramenti produttivi o tecnologici significativi destinati a ridurre i costi di produzione. Di conseguenza CE Hunedoara ha venduto la sua produzione ad un prezzo medio di 199,22 RON/MWh (circa 43 EUR/MWh) nel 2013, di 167,68 RON/MWh (circa 36 EUR/MWh) nel 2014 e di 181,52 (circa 39 EUR/MWh) nel 2015 ⁽¹⁹⁾ e, come i suoi predecessori, non è stata in grado di generare profitti sufficienti per far fronte tanto ai costi di esercizio quanto ai debiti, incluso il debito verso enti pubblici, come illustrato nella tabella 2.

2.3.2. I risultati finanziari

- (21) Come mostrato nella tabella 2, nel 2012, il primo anno di attività, CE Hunedoara ha realizzato un profitto (utile netto) di 37,9 milioni di RON (circa pari a 8,1 milioni di EUR). Tuttavia, a partire dal 2013, anno del trasferimento delle quattro miniere di carbone e della relativa unità di preparazione del carbone, CE Hunedoara ha iniziato a generare perdite crescenti pari a 147,6 milioni di RON (31,7 milioni di EUR) nel 2013 e a 352,3 milioni di RON (76 milioni di EUR) nel 2014, mostrando allo stesso tempo indicatori finanziari in deterioramento in termini di reddito d'esercizio, rapporto debito/patrimonio netto e liquidità. Al termine del 2015 CE Hunedoara presentava un capitale negativo di 1 082,6 milioni di RON (232,7 milioni di EUR). Alla fine del 2017, il patrimonio netto negativo era raddoppiato salendo a 2 842,7 milioni di RON (611,18 milioni di EUR). A partire dal 2013 il risultato d'esercizio è stato negativo e l'impresa non ha avuto a disposizione flussi finanziari liberi per far fronte al rimborso e ai pagamenti di debiti finanziari, escludendo il debito aggiuntivo dovuto ad enti statali non commerciali, come ad esempio le autorità fiscali.

⁽¹⁶⁾ CE Hunedoara, relazioni emesse dal consiglio di amministrazione per il 2013, il 2014 e il 2015, disponibili all'indirizzo: <http://www.cenhhd.ro/index.php/situatii-financiare/>.

⁽¹⁷⁾ Relazioni annuali dell'OPCOM per il 2013, il 2014 e il 2015, disponibili all'indirizzo: <https://www.opcom.ro/compania/compania.php?lang=en&id=6>.

⁽¹⁸⁾ Cfr. ad esempio i fattori di carico riportati nella decisione SA.38760 (2016/C) (GU C 46 del 5.2.2016, pag. 19).

⁽¹⁹⁾ <http://www.cenhhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2013/Raportul%20administratorilor%20-%202013.pdf>, pag. 3.
<http://www.cenhhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2014/Raportul%20administratorilor%20-%202014.pdf>, pag. 3.
<http://www.cenhhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2015/Raportul%20administratorilor%20-%202015.pdf>, pag. 11.




Tabella 2

Risultati finanziari di CE Hunedoara nel periodo 2012-2017

Milioni di RON	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate totali	249,4	1 061,1	691,5	574,74	448,4	568,7
Utile/perdita di esercizio (EBITDA)	20,2	- 167,1	- 341,7	- 1 647,6	- 838,2	- 744,6
Utile/perdita netto/a	37,9	- 147,6	- 352,3	- 1 661,6	- 858,4	- 768,8
Capitale sociale	203,4	349,8	354,5	354,5	354,5	354,5
Patrimonio netto	678,7	980,1	629,3	- 1 082,6	- 2 071,3	- 2 842,7
Indebitamento a lungo termine	170,0	269,5	258,7	270,5	245,4	237,4
Altri debiti correnti incluse le imposte	72,3	243,2	371,6	726,7	922,2	1 099,1


Fonte: www.cenhd.ro, in base ai rendiconti finanziari accessibili al pubblico, ai quali si è effettuato l'accesso nel mese di giugno del 2018.

- (22) Al più tardi nel mese di aprile del 2015 CE Hunedoara ha soddisfatto i criteri per essere oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto rumeno ⁽²⁰⁾. Nel gennaio 2016 CE Hunedoara è stata temporaneamente sottoposta a una procedura concorsuale. Nel marzo del 2016 l'amministratore fallimentare di CE Hunedoara ha pubblicato una relazione («la relazione dell'amministratore fallimentare») contenente informazioni sulle passività dell'impresa dalle quali è emerso che la CE Hunedoara doveva circa 2 360 milioni di RON (circa 507,4 milioni di EUR) a vari organismi statali. Tale importo era riferito, tra l'altro, ai prestiti oggetto della presente decisione e alle sanzioni pecuniarie applicate dall'Agenzia dell'ambiente per la mancata acquisizione di quote per le emissioni di carbonio, certificati verdi e altri debiti nei confronti dello Stato e del bilancio della previdenza sociale. Secondo la Romania, l'Agenzia dell'ambiente avrebbe altresì richiesto il pagamento delle somme dovute da CE Hunedoara, analogamente ad altri creditori privati.
- (23) Come dimostra la posizione di CE Hunedoara in termini di capitale proprio, l'impresa è tecnicamente fallita ma continua a operare nonostante il mancato pagamento della maggior parte dei suoi debiti e delle sue passività fiscali. Stando alle informazioni fornite dalla Romania, in linea con le norme nazionali applicabili, il processo di liquidazione di CE Hunedoara potrebbe durare come minimo tre anni se avviato dallo Stato rumeno nella sua veste di azionista e principale creditore di CE Hunedoara. Finora le richieste di fallimento depositate presso l'organo giurisdizionale nazionale preposto all'esame delle questioni in materia di diritto societario non hanno portato a una dichiarazione di fallimento nei confronti di CE Hunedoara.


2.4. I prestiti concessi a CE Hunedoara

- (24) Nella decisione di avvio, la Commissione ha esaminato cinque prestiti finanziati o garantiti pubblicamente concessi a CE Hunedoara o dei quali tale impresa ha beneficiato per la sua attuale attività di produzione di energia elettrica e che, al 30 giugno 2016, ammontavano a debito in essere nei confronti dello Stato rumeno pari a un importo totale di 337 107 835 RON (circa 72,48 milioni di EUR), comprendente capitale residuo, interessi, interessi di mora e altri costi. La tabella 3 riporta le informazioni aggiornate fornite dalla Romania in merito al capitale residuo di tali prestiti al 31 marzo 2018.
- (25) In seguito alla decisione di avvio, le autorità rumene hanno presentato i contratti dei prestiti secondo i quali i termini e le condizioni principali iniziali dei prestiti erano quelle specificate in appresso.
- a) Prestito della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo («BIRS») garantito dallo Stato rumeno attraverso il ministero delle Finanze - «Prestito della BIRS»
- (26) Tale prestito riguardava il progetto di riabilitazione e ammodernamento del blocco di produzione di energia No. 3 presso CET Mintia.
- (27) A tal fine, nell'agosto del 1995, la direzione autonoma per l'energia elettrica «RENEL» (Regia Autonomă de Electricitate) ha contratto un prestito dalla Banca mondiale per un importo di 110 000 000 USD, di cui un importo di 33 500 000 USD è stato successivamente annullato nel febbraio del 2001. Il 17 maggio 2001, data di sospensione dell'accordo da parte della BIRS, erano stati effettuati prelievi per un importo complessivo di 10 930 016 USD.

⁽²⁰⁾ Decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015, considerando 14, 16 e 17.



- (28) Il 31 maggio 2002 la BIRS ha ripreso il contratto di prestito con Electrocentrale Deva. Tale accordo era garantito dal governo rumeno e prevedeva che Electrocentrale Deva potesse disporre di un importo massimo di 69 908 805 USD (di cui 1 162 752 USD successivamente annullati, nel febbraio 2005).
- (29) La data di scadenza del prestito era il 1° novembre 2015 e il calendario dei pagamenti prevedeva un rimborso in rate semestrali (pagabili a maggio e a novembre) per 14 anni, a decorrere dal 2002.
- (30) Il tasso di interesse corrisponde al costo dei prestiti qualificati ed è determinato sulla base del semestre precedente più mezzo punto percentuale; inoltre, per gli importi per i quali non erano stati effettuati prelievi, Electrocentrale Deva era tenuta a versare anche una commissione di impegno pari allo 0,25 %.
- b) *Prestito della Banca commerciale rumena («BCR», dal rumeno: Banca Comercială Română) contratto dal ministero delle Finanze a favore di CE Hunedoara – «Prestito della BCR»*
- (31) Questo finanziamento è stato contratto per finanziare il 25 % di un progetto di dimensioni maggiori denominato «Centrala Electrică Paroşeni» concernente l'installazione della desolfurazione dei fumi di scarico e la variazione della tecnologia per la raccolta, il trasporto e il deposito di scorie e ceneri. Il finanziamento delle altre parti è stato assicurato da un prestito della BRD (che copre il 25 % dei costi totali; informazioni in merito a tale prestito sono fornite alla lettera d) in appresso) e un prestito della Banca europea per gli investimenti («BEI») (per il 50 % dei costi totali, tale prestito non è oggetto della decisione di avvio).
- (32) Tramite un contratto di prestito stipulato il 3 dicembre 2013 tra la BCR e il ministero delle Finanze, la banca ha concesso un prestito di investimento al mutuatario, il quale poi lo ha concesso successivamente a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 dicembre 2013.
- (33) Il contratto di prestito e il contratto di prestito secondario riguardavano entrambi il medesimo importo in termini di capitale di 83 485 450 RON (ossia 17 950 000 EUR), inizialmente concesso dalla banca al ministero delle Finanze e, successivamente, da quest'ultimo a CE Hunedoara.
- (34) La scadenza del prestito era di 15 anni, con un periodo di grazia di 3 anni. Il calendario dei pagamenti prevedeva un rimborso tramite 25 rate semestrali di pari importo. Il tasso di interesse era stato fissato al 4,20 % annuo.
- (35) Le garanzie correlate a tale prestito della BCR, ma che fungevano anche da garanzie reali per il prestito della BRD di 14 700 000 EUR (ossia 68 369 000 RON) trattato alla lettera d) in appresso, nonché per un prestito della BEI correlato per un importo di 32 650 000 EUR (ossia 151 855 150 RON) non trattato nella decisione di avvio, sono state costituite mediante un'ipoteca sui beni immobili e mobili di CE Hunedoara per un valore totale di 93 323 204 EUR (ossia 417 481 353,09 RON).
- (36) In relazione a tale prestito della BCR CE Hunedoara avrebbe altresì dovuto pagare al ministero delle Finanze una commissione di rischio del 2,5 %, ossia 448 750 EUR suddivisi in 8 rate di pari importo, a favore del «Fondo di rischio per il debito pubblico».
- c) *Prestito della Banca rumena per lo sviluppo («BRD», in rumeno: Banca Română pentru Dezvoltare) contratto dal ministero delle Finanze e subordinato a CE Hunedoara – «Prestito della BRD»*
- (37) Tale prestito è stato contratto per il finanziamento del progetto «Centrala Electrică Paroşeni».
- (38) Tramite un contratto di prestito stipulato il 19 maggio 2014 tra la BRD e il ministero delle Finanze, la banca ha concesso un prestito al mutuatario, il quale poi lo ha concesso successivamente a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 giugno 2014.
- (39) Il suddetto contratto di finanziamento e il contratto di prestito secondario riguardavano entrambi il medesimo importo in termini di capitale pari a 68 371 170 RON (ossia 14 700 000 EUR), inizialmente concesso dalla banca al ministero delle Finanze e, successivamente, da quest'ultimo a CE Hunedoara.
- (40) La scadenza del prestito era di 15 anni, con un periodo di grazia di 3 anni. Il calendario dei pagamenti prevedeva un rimborso tramite 25 rate semestrali di pari importo. Il tasso di interesse era stato fissato al 3,79 % annuo.
- (41) Le garanzie correlate a tale prestito della BRD, ma che fungevano anche da garanzie reali per il prestito della BCR di 17 950 000 EUR (circa 83 485 450 RON) trattato alla lettera c) di cui sopra, nonché per un prestito della BEI correlato per un importo di 32 650 000 EUR (circa 151 855 150 RON) non trattato nella decisione di avvio, sono state costituite mediante un'ipoteca sui beni immobili e mobili per un valore totale di 93 323 204 EUR (circa 417 481 353,09 RON).
- (42) In relazione a tale prestito della BRD CE Hunedoara avrebbe altresì dovuto pagare al ministero delle Finanze una commissione di rischio del 2,5 %, ossia 367 000 EUR suddivisi in 8 rate di pari importo, a favore del «Fondo di rischio per il debito pubblico».




- (43) Il prestito della BRD e quello della BCR hanno finanziato investimenti a favore della conformità ambientale presso la centrale di Paroşeni (norme UE stabilite nella direttiva sulle emissioni industriali). Tali investimenti non potevano generare produzione ulteriore o ridurre i costi di produzione consentendo entrate d'esercizio ulteriori per rimborsare i prestiti. Costituivano soltanto una condizione preliminare per la prosecuzione dell'esercizio della centrale. In realtà, il ricorso a prestiti privati concessi allo Stato rumeno e successivamente da quest'ultimo a favore del finanziamento della conformità ambientale nel periodo 2013-2014 ha fatto seguito a un caso in cui la Romania aveva concesso sovvenzioni per lo stesso tipo di installazione (desolforazione dei fumi di scarico) per altre centrali termoelettriche nel 2010 (CE Turceni) e nel 2011 (CE Craiova II) e nel contesto delle quali, nel 2012, hanno avuto luogo scambi con le autorità rumene ⁽²¹⁾. Sembra quindi adeguato ritenere che il prestito della BRD e quello della BCR trasferiti dallo Stato e utilizzati per il finanziamento della conformità ambientale siano stati di fatto delle sovvenzioni, come i predecessori a favore di altre centrali elettriche nel 2011 e nel 2012.
- d) Il prestito concesso per il pagamento dell'aiuto incompatibile per il quale è stato richiesto il recupero tramite la decisione relativa all'aiuto incompatibile; capitale e interessi – «il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile»
- (44) Sulla base del decreto urgente del governo n. 11 del 13 maggio 2015 concernente la concessione di un prestito a favore di CE Hunedoara SA, il 9 giugno 2015 è stata stipulata una convenzione di prestito tra il ministero delle Finanze, CE Hunedoara e il ministero dell'Energia, delle PMI e dell'ambiente commerciale.
- (45) Tale convenzione di prestito ha concesso a CE Hunedoara un prestito per un importo in termini di capitale pari a 34 785 015 RON (circa 7 478 778 EUR). Tale prestito è stato utilizzato per rimborsare l'aiuto incompatibile di cui al considerando 5.
- (46) La durata del prestito era di 90 giorni e scadeva quindi l'8 settembre 2015. Il tasso d'interesse concordato del prestito era fissato al valore del ROBOR a 3 mesi più il 5 %, ossia il 6,27 % annuo ed era previsto restasse fisso per l'intera durata del prestito.
- (47) In conformità con l'articolo 2, secondo comma, del decreto urgente del governo n. 11 del 13 maggio 2015 di cui sopra, le garanzie sono state fissate al valore di 49 380 000 RON (circa 10 616 700 EUR), ossia il 120 % del prestito.
- e) Prestito che rappresenta un aiuto concesso conformemente alla decisione sull'aiuto per il salvataggio e interessi – «il prestito per aiuti al salvataggio»
- (48) Sulla base del decreto urgente del governo n. 22 del 24 giugno 2015 concernente la concessione di un prestito a favore di CE Hunedoara SA, il 14 luglio 2015 è stata stipulata una convenzione di prestito tra il ministero delle Finanze, CE Hunedoara e il ministero dell'Energia, delle PMI e dell'ambiente commerciale.
- (49) Tale convenzione di prestito prevedeva la concessione di un importo in termini di capitale pari a 167 000 000 di RON (circa 35 905 000 EUR) a favore di CE Hunedoara, suddiviso in due tranches; la prima tranche pari a 98 476 900 RON (circa 21 172 533 EUR) è stata concessa il 20 luglio 2015, mentre la seconda per un importo di 68 523 100 RON (circa 14 732 466 EUR) non è più stata concessa poiché CE Hunedoara non ha rimborsato un altro prestito, concesso sulla base del decreto urgente del governo n. 11/2015 e concernente il rimborso ai sensi della decisione relativa all'aiuto incompatibile (cfr. punto d)].
- (50) La scadenza del prestito per aiuti al salvataggio era di 6 mesi, ossia relativo al periodo da aprile a settembre del 2015; tuttavia, in considerazione dei motivi sopra esposti, CE Hunedoara ha ricevuto soltanto la prima tranche del prestito.
- (51) Il tasso d'interesse concordato del prestito era fissato al valore del ROBOR a 6 mesi più il 5 %, ossia il 6,57 %, annuo ed era previsto restasse fisso per l'intera durata del prestito.
- (52) In conformità con l'articolo 3, terzo comma, del decreto urgente del governo n. 22 del 24 giugno 2015 di cui sopra, le garanzie sono state fissate al valore di 123 960 000 RON (circa 26 651 400 EUR), ossia il 120 % del prestito.

2.5. Motivi per l'avvio del procedimento

- (53) Nella decisione di avvio la Commissione ha stabilito in via preliminare che i cinque prestiti finanziati o garantiti pubblicamente a favore di CE Hunedoara o della quale quest'ultima ha beneficiato potevano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ancora in sospeso per un importo complessivo di 337 milioni di RON (circa 73 milioni di EUR) al 30 giugno 2016.

⁽²¹⁾ SA.33812 (2012/NN) – Romania - Aiuto di Stato illegali a favore di progetti ambientali obbligatori.



- (54) Nella decisione di avvio, la Commissione ha sollevato altresì dubbi sul rispetto delle condizioni per la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per gli aiuti per la ristrutturazione di cui agli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha sottolineato che le autorità rumene non avevano presentato un piano di ristrutturazione valido o un piano di liquidazione chiaro entro un termine ragionevole per l'impresa, e che non era stato possibile individuare nessun contributo identificabile e valido di CE Hunedoara ai costi di ristrutturazione, né misure destinate a limitare le distorsioni della concorrenza, aspetti questi che costituiscono le condizioni per la conformità dell'aiuto per la ristrutturazione rispetto agli Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Infine, CE Hunedoara non ha rimborsato gli aiuti per il salvataggio né il prestito che le ha consentito di rimborsare i precedenti aiuti incompatibili.
- (55) Nella decisione di avvio, al fine di consentire una valutazione della possibilità che CE Hunedoara avrebbe potuto avere accesso ai prestiti in questione sui mercati finanziari e che gli stessi siano stati concessi a condizioni di mercato, la Commissione ha chiesto alla Romania di presentare:
- le considerazioni in merito alla solvibilità, ai parametri di riferimento del mercato e ai rating di CE Hunedoara che le autorità rumene hanno preso in considerazione per definire e stabilire le condizioni del loro sostegno, come documentato da prove contemporanee delle date di concessione, subordinazione o garanzia di ciascun prestito;
 - prove di offerte di prestiti a CE Hunedoara presentate da istituti finanziari o banche operanti in un'economia di mercato tra il 2012 e il 2016, che specificavano se era richiesta una garanzia pubblica o dello Stato; e
 - tutte le informazioni che possono contribuire alla valutazione dei cinque prestiti.

3. OSSERVAZIONI DALLA ROMANIA

- (56) Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio della Commissione, la Romania ha presentato informazioni e una serie di osservazioni, di cui in appresso.

3.1. Osservazioni riguardanti il capitale residuo e agli importi dovuti in relazione ai cinque prestiti

a) Il prestito della BIRS


- (57) A partire dalla rata prevista per novembre 2014, in ragione delle sue difficoltà finanziarie, CE Hunedoara non è più stata in grado di effettuare pagamenti ed ha chiesto al suo garante, il ministero delle Finanze, di pagare le rate residue.
- (58) Il ministero delle Finanze, in veste di garante di CE Hunedoara, ha versato le 3 rate rimanenti (ossia novembre 2014, maggio 2015 e novembre 2015) e ha calcolato sanzioni e interessi di mora dovuti allo stesso da CE Hunedoara. Il debito residuo di CE Hunedoara nei confronti del ministero delle Finanze (comprendente le tre rate e le sanzioni e gli interessi corrispondenti) ammontava a 60 711 568 RON (circa 13 052 987 EUR) il 31 marzo 2018.

b) Il prestito della BCR

- (59) A partire da ottobre 2015, a causa delle sue difficoltà finanziarie, CE Hunedoara ha informato il ministero delle Finanze di non essere più in grado di onorare i suoi pagamenti. Al 31 dicembre 2017 CE Hunedoara era debitrice nei confronti del ministero delle Finanze per un importo di 5 343 411 EUR (circa 24 853 078 RON) corrispondente agli importi dovuti come capitale, interessi e commissione di rischio, oltre a 564 163 EUR supplementari (circa 2 763 553 RON) sotto forma di interessi di mora e sanzioni.
- (60) Il 31 marzo 2018, a fronte dell'importo di capitale di 17 950 000 EUR (circa 83 485 450 RON), 2 154 000 EUR (circa 10 018 254 RON) erano stati rimborsati e risultavano quindi ancora dovuti 15 796 000 EUR (circa 73 467 196 RON).

c) Il prestito della BRD

- (61) A partire da febbraio 2016, a causa delle sue difficoltà finanziarie, CE Hunedoara ha informato il ministero delle Finanze di non essere più in grado di onorare i suoi pagamenti. Al 31 marzo 2018 CE Hunedoara era debitrice nei confronti del ministero delle Finanze di un importo pari a 3 000 357 EUR (circa 13 955 150 RON) corrispondenti agli importi dovuti in termini di capitale, interessi e commissione di rischio, interessi di mora e sanzioni.
- (62) Il 31 marzo 2018, a fronte dell'importo di capitale di 14 700 000 EUR (circa 68 371 170 RON), 1 764 000 EUR (circa 8 204 364 RON) erano stati rimborsati e risultavano quindi ancora dovuti 12 936 000 EUR (circa 60 166 806 RON).



d) Il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile

- (63) L'8 settembre 2015, quando il prestito è scaduto e non è stato pagato, il ministero delle Finanze ha calcolato gli interessi di mora applicati per ciascun giorno di ritardo. Il 31 marzo 2018 il debito residuo di CE Hunedoara relativo a tale prestito ammontava a 42 339 794,26 RON (circa 9 103 055 EUR), costituito da capitale per un importo pari a 34 785 015 RON (circa 7 478 778 EUR), interessi sul prestito per 545 255,11 RON (circa 117 229 EUR) e interessi di mora per 7 009 525,58 RON (circa 1 507 048 EUR).

e) Il prestito per aiuti al salvataggio

- (64) A fronte di un importo di 98 476 900 RON (circa 21 172 533 EUR) che rappresentava la prima tranche, CE Hunedoara ha utilizzato soltanto 93 450 841,17 RON (circa 20 091 930 EUR) e ha restituito la differenza di 5 026 058,86 RON (circa 1 080 602 EUR) al ministero delle Finanze. Il 31 marzo 2018 il debito residuo di CE Hunedoara relativo a tale prestito ammontava a 112 579 946,05 RON (circa 24 204 688 EUR), costituito da capitale per un importo pari a 93 450 841,17 RON (circa 20 091 930 EUR), interessi sul prestito per 3 306 854,30 RON (circa 710 973 EUR) e interessi di mora per 15 822 250,68 RON (circa 3 401 783 EUR).

Tabella 3

Informazioni fornite dalla Romania riguardanti, al 31 marzo 2018, il capitale residuo e gli importi dovuti relativi ai cinque prestiti

	Prestito della BIRS	Prestito della BCR	Prestito della BRD	Prestito per il rimborso di aiuti incompatibili	Prestito per aiuti al salvataggio
Data di concessione	31.5.2002	5.12.2013	5.6.2014	9.6.2015	14.7.2015
Capitale originario	68,75 milioni di USD	17,95 milioni di EUR	14 milioni di EUR	34,8 milioni di RON	98,5 milioni di RON
Capitale residuo dei prestiti al 31.3.2018	0	15,79 milioni di EUR (73,5 milioni di RON)	12,9 milioni di EUR (60,1 milioni di RON)	34,8 milioni di RON	93,4 milioni di RON
Interessi, sanzioni e capitale dovuti al ministero delle Finanze al 31.3.2018	60,7 milioni di RON (13,1 milioni di EUR)	5,3 milioni di EUR (24,9 milioni di RON)	3,0 milioni di EUR (13,9 milioni di RON)	42,3 milioni di RON	112,6 milioni di RON

3.2. Osservazioni particolari

- (65) Innanzitutto, la Romania ha offerto un chiarimento in merito al prestito per aiuti al salvataggio approvato tramite decisione della Commissione del 21 aprile 2015. Come indicato anche nella decisione di avvio, al momento dell'approvazione del prestito per il salvataggio la Romania si era impegnata a presentare, entro un termine massimo di sei mesi dalla data della decisione sull'aiuto per il salvataggio: i) la prova che il prestito era stato rimborsato; oppure ii) un piano di ristrutturazione valido; o iii) un piano di liquidazione motivato che definisse le fasi per la liquidazione di CE Hunedoara entro un ragionevole lasso di tempo, senza ulteriori aiuti. A tale riguardo, la Romania ha confermato di aver effettivamente optato per l'alternativa della ristrutturazione di Hunedoara CE.
- (66) In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione di avvio, la Romania ha sostenuto che, a suo avviso, il prestito per aiuti al salvataggio approvato dalla decisione sull'aiuto per il salvataggio non concedeva alcun vantaggio economico effettivo al beneficiario (ossia CE Hunedoara). La Romania ha sostenuto che il prestito era stato concesso in linea con le condizioni esistenti sul mercato bancario, ossia sulla base di un'analisi economico-finanziaria svolta da EximBank; inoltre, le garanzie imposte dall'autorità dell'amministrazione fiscale nazionale hanno tenuto conto del valore di mercato della garanzia, che ha coperto almeno il 120 % del valore del prestito.
- (67) In terzo luogo, per quanto riguarda il processo di liquidazione di CE Hunedoara e la separazione legale tra l'attività di estrazione del carbone e l'attività di produzione di energia elettrica, la Romania ha spiegato che: i) la mancanza di risorse finanziarie, ii) il fatto che CE Hunedoara ha avviato per due volte nel 2016 una procedura di fallimento su richiesta dell'impresa e successivamente è stata esonerata da tali procedure, nonché iii) il fatto che, al momento della presentazione delle osservazioni della Romania, gli organi giurisdizionali nazionali non avessero ancora preso una decisione su un'ulteriore richiesta di apertura di una procedura concorsuale costituiscono tutti motivi che hanno impedito la separazione legale dell'estrazione del carbone dalla produzione di energia elettrica.



- (68) La Romania ha spiegato che la separazione legale richiede l'osservanza di talune fasi procedurali previste per legge e che, in assenza di interventi da parte di terzi interessati, il processo richiederebbe normalmente tra 6 e 9 mesi. La Romania ha inoltre sottolineato che vengono comunque tenute contabilità separate per l'estrazione del carbone e le attività di produzione di energia elettrica e che l'aiuto per il salvataggio sarebbe utilizzato esclusivamente per le attività di produzione di energia, come era stato presentato anche nella notifica dell'aiuto per il salvataggio.
- (69) In quarto luogo, per quanto concerne la decisione di avvio relativa alle condizioni per l'aiuto concesso ai fornitori di servizi di interesse economico generale («SIEG»), la Romania ha affermato che CE Hunedoara sarebbe un fornitore di servizi indispensabili per il funzionamento della rete nazionale dell'energia elettrica, aspetto questo che autorizzerebbe di fatto CE Hunedoara a ricevere una compensazione, a norma delle disposizioni di legge in vigore ⁽²²⁾. A tale riguardo, la Romania ha aggiunto che la fornitura alla Commissione di informazioni necessarie per definire il SIEG, il suo incarico, il calcolo della compensazione e la durata era iniziata nel 2016 ed era prossima al completamento.
- (70) In quinto luogo, la Romania ha altresì affermato che, secondo gli studi intrapresi dalla compagnia nazionale di trasporto dell'energia elettrica Transelectrica SA, la cessazione dell'esercizio dei due impianti di produzione di energia elettrica di Mintia e Paroșeni influenzerebbe negativamente il funzionamento della rete nazionale dell'energia elettrica.
- (71) In sesto luogo, secondo le stime della Romania, è previsto che altre unità produttrici di energia elettrica diventino indisponibili in un futuro molto prossimo in ragione dell'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione ⁽²³⁾.
- (72) Tuttavia, la Romania non ha fornito alcuna informazione che dimostri la valutazione ex ante da parte delle autorità rumene o di operatori del mercato prima della concessione dei prestiti e non ha fornito prove a sostegno della compatibilità dei prestiti rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (73) Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, la Romania non ha contestato il fatto che il prestito per aiuti al salvataggio, il prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile e gli altri tre prestiti rappresentino risorse statali e siano imputabili allo Stato.

4. VALUTAZIONE DELL'AIUTO


- (74) La presente decisione riguarda i cinque prestiti finanziati o garantiti pubblicamente descritti nella sezione 2.4.
- (75) La presente decisione non pregiudica la valutazione di eventuali altre misure di sostegno concesse a CE Hunedoara. Ciò include, in particolare, il differimento o l'annullamento del debito da parte di organismi pubblici a beneficio diretto di CE Hunedoara, come indicato nella decisione di avvio, nonché cancellazioni precedenti o rinuncia dei crediti pubblici dovuti dall'impresa National Hard Coal Company JSC Petroșani prima della sua liquidazione, qualora CE Hunedoara venga considerata il successore economico di tale impresa.
- (76) La Commissione esaminerà innanzitutto se le cinque misure in questione comportano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Successivamente la Commissione esaminerà se l'aiuto sia già stato attuato e se tale aiuto possa essere compatibile con il mercato interno.
- (77) Come osservazione preliminare, la Commissione non concorda con le osservazioni della Romania sui prestiti della BCR e della BRD. Innanzitutto, sebbene la Romania abbia effettivamente pagato una parte dell'importo del credito rispettivamente alla BCR e alla BRD (nella sua veste di mutuatario), ciò non vale per CE Hunedoara, in quanto quest'ultima non ha versato alcuna parte del capitale (dei prestiti subordinati) allo Stato rumeno, di conseguenza, in realtà, resta aperto l'intero capitale originario (dei prestiti subordinati) e non soltanto una parte degli stessi. In secondo luogo, la Commissione non concorda nemmeno con le osservazioni delle autorità rumene sulle somme dovute al ministero delle Finanze al 31 marzo 2018 per tali due prestiti; in effetti, come verrà spiegato in appresso, la Commissione ritiene che gli interi importi del capitale dei prestiti (subordinati) della BCR e della BRD (e non soltanto le rate del capitale in scadenza al 31 marzo 2018 secondo il calendario dei pagamenti) siano già interamente dovuti da CE Hunedoara allo Stato rumeno.

4.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (78) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

⁽²²⁾ Decreto urgente del governo n. 26/2018 e decisione del governo n. 760/2017.

⁽²³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GUL 212 del 17.8.2017, pag. 1).



- (79) La qualificazione di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto la soddisfazione delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo destinatario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

4.1.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (80) Come è stato affermato dalla Corte ⁽²⁴⁾, affinché le misure vengano qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a) esse devono derivare da risorse statali, direttamente o indirettamente da qualsiasi organismo intermedio che agisca in virtù di poteri ad esso conferiti e b) devono essere imputabili allo Stato. La nozione di Stato membro comprende tutti i livelli delle autorità pubbliche, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'autorità nazionale, regionale o locale ⁽²⁵⁾.
- (81) Per quanto riguarda il prestito della BIRS, la Romania ha spiegato che esso è stato il risultato di un accordo firmato il 31 maggio 2002 tra la BIRS ed Electrocentrale Deva, il predecessore legale di CE Hunedoara. Tale accordo di prestito è stato garantito dal governo rumeno. Secondo la giurisprudenza ⁽²⁶⁾, la creazione di un rischio concreto che si realizzi, in futuro, un onere supplementare per lo Stato mediante una garanzia o un'offerta contrattuale, è sufficiente ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Di conseguenza, la garanzia sul prestito della BIRS ha comportato il coinvolgimento di risorse provenienti dal bilancio dello Stato.
- (82) Per quanto riguarda il prestito della BCR, la Romania ha confermato che tale prestito derivava da un contratto stipulato il 3 dicembre 2013 tra la BCR e il ministero delle Finanze per il finanziamento di un quarto del progetto di investimento «Centrala Electrică Paroșeni». Successivamente il prestito è stato poi concesso a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 dicembre 2013. Di conseguenza, il contratto di prestito secondario (relativo al prestito della BCR contratto dallo Stato rumeno) è stato offerto a CE Hunedoara mediante risorse derivanti dal bilancio dello Stato.
- (83) Per quanto riguarda il prestito della BRD, la Romania ha confermato che tale prestito costituiva l'esito di un accordo firmato il 19 maggio 2014 tra la BRD e il ministero delle Finanze. Tale prestito è stato concesso dalla banca al mutuatario che successivamente lo ha concesso a CE Hunedoara mediante un contratto di prestito secondario stipulato il 5 giugno 2014 per finanziare un altro quarto del progetto «Centrala Electrică Paroșeni». Di conseguenza, il contratto di prestito secondario (relativo al prestito della BRD contratto dallo Stato rumeno) è stato offerto a CE Hunedoara mediante risorse derivanti dal bilancio dello Stato.
- (84) Il prestito per aiuti al salvataggio, compresa la parte prorogata e non rimborsata dello stesso, e il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile implicano risorse statali, dato che sono stati erogati utilizzando fondi accantonati e derivanti dal bilancio dello Stato.
- (85) I vari atti tramite i quali il ministero delle Finanze ha contratto, subordinato o garantito prestiti a CE Hunedoara, tanto di propria iniziativa quanto in virtù dei poteri statali attribuiti a tale ministero o su incarico da parte del Consiglio dei ministri della Romania, sono imputabili allo Stato rumeno.
- (86) Sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che i cinque prestiti in questione comportano il coinvolgimento di risorse statali e sono imputabili allo Stato rumeno.

4.1.2. Vantaggio economico


- (87) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, stabilisce che, affinché una misura possa essere definita costituire un aiuto di Stato, essa deve favorire talune imprese o talune produzioni. I prestiti o le garanzie concessi dallo Stato direttamente o indirettamente possono favorire l'impresa beneficiaria quando mettono a disposizione un finanziamento che non sarebbe disponibile al beneficiario sui mercati finanziari alle medesime condizioni, se non affatto disponibile. Per verificare se un'impresa abbia beneficiato di un vantaggio economico, la Commissione applica il criterio del «principio dell'operatore in economia di mercato». Secondo tale principio, la valutazione si concentra sulla transazione dal punto di vista di un ipotetico creditore/investitore privato prudente, in una situazione il più possibile simile a quella dello Stato ⁽²⁷⁾.
- (88) Nel caso in esame, lo Stato rumeno è tanto un creditore quanto l'azionista principale di CE Hunedoara. In tale contesto, la Romania potrebbe erogare o garantire un prestito o una garanzia conformi al principio dell'operatore in economia di mercato su base indipendente nel caso in cui i termini ai quali viene concesso tale prestito siano in linea con le condizioni di mercato, a condizione che vi sia probabilità di un rimborso o di un aumento del rendimento a favore dell'azionista in una forma diversa.

⁽²⁴⁾ Cfr. sentenza della Corte del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust Marine)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

⁽²⁵⁾ Sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, *Germania/Commissione*, C-248/84 ECLI:EU:C:1987:437, punto 17.

⁽²⁶⁾ Sentenza della Corte del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e altri*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, punti 137, 138 e 139.

⁽²⁷⁾ Sentenza della Corte del 20 settembre 2017, *Commissione/Frucona Košice*, C-300/16P, ECLI:EU:C:2017:706, punto 28.



- (89) Di conseguenza la valutazione delle condizioni alle quali un azionista concede i prestiti deve tenere conto dei possibili rendimenti dell'investimento che esso può ragionevolmente aspettarsi nella sua qualità di azionista. Nel presente caso, alla luce i) dei dati finanziari di CE Hunedoara riportati nella tabella 2, ii) dei costi di produzione marginali notevolmente più elevati di CE Hunedoara rispetto ai prezzi di mercato; e iii) dello storico delle imprese precedenti, appare evidente che lo Stato rumeno, o qualsiasi investitore di mercato in una posizione analoga a quella dello Stato, non poteva aspettarsi alcun possibile rendimento sotto forma di dividendi o plusvalenze dalla sua partecipazione azionaria in CE Hunedoara a partire dal 2013.
- (90) Innanzitutto, per i tre prestiti (BIRS, BCR e BRD) contratti o garantiti dal ministero delle Finanze rumeno a favore di CE Hunedoara, ai fini della valutazione occorre tenere conto della situazione finanziaria dell'impresa e dello storico dei suoi predecessori, aspetti questi che qualsiasi prestatore o investitore prudente operante in un'economia di mercato avrebbe esaminato. Anche prima dell'aprile 2015, anno in cui, secondo quanto riferito, CE Hunedoara non era stata in grado di accedere a finanziamenti a condizioni di mercato, l'impresa era costantemente in perdita sin dal suo primo anno di piena operatività che comprendeva miniere di carbone e produzione di energia elettrica nel contesto della medesima impresa.
- (91) In secondo luogo, per quanto concerne il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile, la decisione di avvio ha constatato che un vantaggio economico di natura analoga (a quello relativo al prestito per il salvataggio) era stato conferito a CE Hunedoara in veste di impresa subentrante nella gestione delle attività di produzione di energia elettrica di Electrocentrale Paroşeni e Electrocentrale Deva attraverso l'aiuto di Stato che è stato oggetto della decisione relativa all'aiuto incompatibile adottata il 20 aprile 2015 e, a titolo di deduzione, attraverso il prestito pubblico concesso a CE Hunedoara per rimborsarlo. Il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile è stato concesso in un momento in cui, secondo la Romania, CE Hunedoara soddisfaceva i criteri per essere oggetto di procedure concorsuali ai sensi della legislazione rumena e, di conseguenza, si può escludere che l'impresa avrebbe potuto trovare tali finanziamenti a condizioni di mercato.
- (92) In terzo luogo, come sottolineato nella decisione di avvio, per quanto concerne il prestito per aiuti al salvataggio, le autorità rumene hanno dichiarato che CE Hunedoara non era stata in grado di ottenerlo dalle banche commerciali e, più in generale, tali autorità hanno riconosciuto di conferire un vantaggio (selettivo)⁽²⁸⁾. Anche la parte prorogata e ancora non rimborsata del prestito per aiuti al salvataggio in capo a CE Hunedoara comporta un vantaggio economico che l'impresa non sarebbe stata in grado di ottenere a condizioni di mercato, ad esempio rifinanziando e rimborsando la parte non rimborsata con un prestito erogato da una banca commerciale.
- (93) Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio, la Romania ha sostenuto che intendeva in effetti ristrutturare CE Hunedoara e trasformare il prestito per il salvataggio in una parte di un aiuto per la ristrutturazione. La Commissione osserva tuttavia che la Romania non ha presentato un piano di ristrutturazione valido in conformità con gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e che la mera intenzione di ristrutturare non elimina il vantaggio concesso dal prestito per aiuti al salvataggio, in quanto tale prestito non è stato rimborsato nei sei mesi successivi alla concessione dell'aiuto.
- (94) La Romania ha inoltre sostenuto nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio che il prestito per il salvataggio era stato concesso a «condizioni esistenti sul mercato bancario» secondo l'analisi condotta da EximBank ed è stato sostenuto da garanzie. Tale affermazione è tuttavia smentita dal semplice fatto che CE Hunedoara non è stata in grado di ottenere il prestito da banche commerciali, come indicato ai considerando 100 e 101 della presente decisione. Inoltre, la Romania non ha fornito l'analisi del rischio di credito di EximBank.
- (95) In quarto luogo, anche le imprese precedenti a CE Hunedoara non erano state in grado di onorare le proprie passività, la maggior parte delle quali (oltre 1,2 miliardi di EUR) è rimasta impagata in fase di liquidazione. In veste di impresa di recente costituzione, pur essendo stata liberata della maggior parte delle passività di Electrocentrale Paroşeni ed Electrocentrale Deva e della National Hard Coal Company JSC Petroşani, CE Hunedoara non disponeva di uno storico creditizio affidabile e solido, in assenza del quale i prestatori operanti in un'economia di mercato sono riluttanti a finanziare operazioni. In effetti, i cinque prestiti oggetto del presente procedimento sono stati tutti concessi con risorse appartenenti al bilancio dello Stato (cfr. sezione 4.1.1). Al contrario, non vi sono prove del fatto che un qualsiasi creditore privato operante in un'economia di mercato abbia concesso prestiti a CE Hunedoara in qualsiasi misura analoga. Nonostante l'invito formulato alla Romania nella decisione di avvio di fornire prove delle offerte di prestiti presentate a CE Hunedoara da parte di istituti finanziari o banche operanti in un'economia di mercato tra il 2012 e il 2016, che specificassero la richiesta o meno di una garanzia da parte dello Stato o pubblica, le autorità rumene non hanno presentato nessuna di tali offerte o prove di valutazioni positive da parte di prestatori operanti in un'economia di mercato.
- (96) In quinto luogo, come spiegato nel considerando 20, le attività produttive di CE Hunedoara erano inoltre le stesse gestite dalle imprese precedenti senza alcun significativo miglioramento produttivo o tecnologico tale da consentire alle parti interessate di prevedere ragionevolmente vendite migliori o più remunerative di energia elettrica e calore sul mercato rumeno dell'energia elettrica. Le autorità rumene, titolari della piena proprietà di CE

⁽²⁸⁾ Decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015, considerando 30 e 31.




Hunedoara e dei suoi predecessori, pur essendo anche il loro creditore principale, non potevano ignorare l'incapacità strutturale di CE Hunedoara di generare utili di esercizio sufficienti per far fronte alle proprie passività. Facendo ricorso alle finanze pubbliche hanno erogato fondi che CE Hunedoara non sarebbe stata in ogni caso in grado di ottenere sul mercato finanziario.

- (97) Tutti e cinque i fatti di cui sopra influenzano la solvibilità di CE Hunedoara e rendono improbabile che, in assenza di intervento da parte dello Stato, CE Hunedoara avrebbe trovato prestatori operanti a condizioni di mercato disposti a fidarsi del fatto che CE Hunedoara avrebbe rimborsato i prestiti. Risulta parimenti improbabile che la Romania potesse prevedere di ottenere rendimenti dalla sua partecipazione azionaria in CE Hunedoara e, in particolare, dalla rinuncia alla riscossione di entrate concedendo a CE Hunedoara prestiti al di sotto delle condizioni di mercato.
- (98) In conclusione, i prestiti in questione paiono aver favorito CE Hunedoara. In effetti, CE Hunedoara era un mutuatario con uno scarso storico di credito in termini di suoi predecessori insolventi e liquidati e che non disponeva di alcuno storico di credito proprio nel 2012-2013 quando tale impresa è stata costituita. CE Hunedoara ha registrato crescenti perdite d'esercizio che non le hanno consentito di soddisfare l'obbligo di restituzione del debito a partire dal 2013-2014 e, in effetti, la hanno resa inadempiente nel far fronte alle sue passività, situazione questa che ha portato l'impresa a essere potenzialmente oggetto di procedure concorsuali a partire dal 2015. Inoltre, non vi è alcuna indicazione del fatto che le autorità rumene abbiano adottato tempestivamente le misure che un creditore diligente avrebbe intrapreso per recuperare i propri crediti, come un'intimazione al mutuatario di rimborsare i prestiti o una richiesta di esecuzione forzata dei pagamenti per i rimborsi non effettuati. Sebbene nel gennaio 2016 sia stata presentata la domanda di insolvenza nei confronti di CE Hunedoara (cfr. considerando 22), la stessa non ha prodotto alcun recupero effettivo alla data odierna. In considerazione della difficile situazione finanziaria dell'impresa e dell'esigua probabilità di rimborso al momento della loro concessione o proroga, i prestiti in questione hanno conferito un vantaggio economico a CE Hunedoara sotto forma di finanziamenti e fondi, che tale impresa non sarebbe stata in grado di ottenere sul mercato.
- (99) Per quanto concerne la quantificazione di tale vantaggio economico, al punto 34 della decisione di avvio, la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa Larko⁽²⁹⁾ secondo la quale, in circostanze nelle quali il mutuatario si trova in una situazione finanziaria delicata, caratterizzata in particolare dalla diminuzione del suo fatturato, dall'esistenza di un patrimonio netto negativo e dall'incapacità di rimborsare i prestiti utilizzando fondi propri, il vantaggio economico comportato da un prestito può essere pari all'importo totale dei fondi ottenuti in prestito, anche se lo Stato agisce soltanto in veste di garante del prestito. Le autorità rumene non hanno fornito alcuna prova del fatto che CE Hunedoara abbia avuto accesso a finanziamenti da parte del mercato a condizioni di mercato, indicativa del tentativo, seppur non riuscito, di CE Hunedoara di ottenere un prestito dal mercato senza il sostegno dello Stato.
- (100) Come rilevato al considerando 43, il prestito della BRD e quello della BCR trasferiti dallo Stato rumeno per finanziare la conformità ambientale nel 2013-2014 fanno seguito a casi in cui la Romania ha fornito sovvenzioni per il medesimo tipo di installazioni (desolfurazione dei fumi di scarico) per altre centrali termoelettriche nel 2010 (CE Turceni) e nel 2011 (CE Craiova II) e ha deciso di interrompere la pratica di fornire tali sovvenzioni come strumento di aiuto. Tuttavia, date le caratteristiche, la finalità e la situazione finanziaria di CE Hunedoara, sembra quindi opportuno ritenere che il prestito della BRD e quello della BCR trasferiti dallo Stato, che hanno finanziato la conformità ambientale, erano di fatto sovvenzioni, nonostante la loro qualificazione giuridica come prestiti.
- (101) Nel frattempo, il ricorso allo Stato rumeno per il trasferimento dei prestiti concessi dalla BRD e dalla BCR dimostra che tali banche private non intendevano assumersi alcun rischio di liquidità in relazione a CE Hunedoara, poiché ritenevano che il mancato rimborso sarebbe stato praticamente certo.
- (102) Di conseguenza, sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che i cinque prestiti concessi a CE Hunedoara hanno fornito un vantaggio economico e ritiene che tale vantaggio sia pari all'importo totale del capitale dei prestiti al momento della loro concessione.

4.1.3. Selettività

- (103) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, stabilisce che, affinché una misura possa essere definita costituire un aiuto di Stato, essa deve favorire *talune imprese o talune produzioni*. La Commissione osserva che i cinque prestiti sono stati concessi su base ad hoc a CE Hunedoara a sostegno del mantenimento in attività in situazioni specifiche che richiedevano investimenti per conformità ambientale, costi di esercizio o rimborso di aiuti incompatibili e non rientravano in una misura più ampia di politica economica generale destinata a fornire sostegno alle imprese, in una situazione giuridica ed economica comparabile, attive nella produzione di energia elettrica o in altri settori economici. Di conseguenza la Commissione conclude che tali prestiti siano selettivi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁽²⁹⁾ Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018, *Larko Geniki Metallifiki kai Metallourgiki AE/Commissione*, T-423/14, ECLI:EU:T:2018:57, punto 193 e giurisprudenza citata.



4.1.4. Effetto sugli scambi e distorsione della concorrenza

- (104) Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi interni all'Unione, queste ultime devono ritenersi influenzate dall'aiuto⁽³⁰⁾. È sufficiente che il beneficiario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza⁽³¹⁾.
- (105) CE Hunedoara fornisce energia elettrica e calore in Romania. Conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di mercato interno dell'energia elettrica⁽³²⁾, i fornitori di energia elettrica possono stabilire la loro attività e cercare clienti liberamente in Romania. In effetti numerosi concorrenti provenienti dalla Romania (ad esempio SN Nuclearelectrica, SN Hidroelectrica) o altri Stati membri (ad esempio CEZ, Alpiq) hanno proceduto in effetti in tal senso. La Commissione osserva che la rete elettrica rumena è attualmente interconnessa a quelle della Bulgaria e dell'Ungheria e, pertanto, i flussi di energia elettrica sono prodotti in tali Stati membri e scambiati tra gli stessi.
- (106) Di conseguenza la Commissione conclude che i prestiti in esame possono incidere sugli scambi dell'UE e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno.

4.1.5. Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto

- (107) Basandosi sulle argomentazioni di cui sopra, la Commissione conclude che il prestito della BIRS garantito dallo Stato rumeno concesso a CE Hunedoara, i prestiti della BCR e della BRD contratti a beneficio di CE Hunedoara, il prestito concesso per il rimborso di un aiuto incompatibile precedente e il prestito per aiuti al salvataggio, compresa la parte oggetto di proroga e non rimborsata dello stesso, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

4.2. Legittimità dell'aiuto

- (108) L'accordo per il prestito della BIRS garantito dallo Stato a favore di CE Hunedoara è stato firmato il 31 maggio 2002 con Electrocentrale Deva, uno dei predecessori legali di CE Hunedoara, ossia prima dell'adesione della Romania all'Unione europea nel 2007; in quanto tale, il prestito della BIRS non è stato illegittimo, anche qualora si constati che detto prestito comportava aiuti di Stato. Di conseguenza i pagamenti effettuati dallo Stato in veste di garante, seppur eseguiti successivamente all'adesione, rappresentano aiuti esistenti e non sono, in quanto tali, illegali, fatta salva la qualificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato di un eventuale futuro mancato esercizio da parte dello Stato del suo diritto di regresso nei confronti di CE Hunedoara.
- (109) Tuttavia, il prestito della BCR, il prestito della BRD e il prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, essendo stati erogati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, costituiscono un aiuto di Stato illegale.
- (110) Il prestito per aiuti al salvataggio in merito al quale la Commissione non ha sollevato obiezioni tramite la sua decisione sull'aiuto per il salvataggio del 21 aprile 2015 non è stato attuato prima della decisione della Commissione e non costituiva quindi un aiuto di Stato illegale. Tuttavia, la sua proroga eccessiva e il mancato rimborso ben oltre il periodo di sei mesi per il quale era stato concesso ne rendono illegale la proroga.

4.3. Compatibilità dell'aiuto e base giuridica per la valutazione


- (111) La Commissione deve valutare se le misure di aiuto di cui sopra possano essere ritenute compatibili con il mercato interno. Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta allo Stato membro invocare eventuali motivi di compatibilità e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di compatibilità⁽³³⁾. Ad eccezione inizialmente del prestito per aiuti al salvataggio e della sua proroga dopo sei mesi dalla decisione della Commissione del 21 aprile 2015 e del prestito della BIRS che non era soggetto a notifica essendo stato concesso prima dell'adesione della Romania all'Unione, le autorità rumene non hanno notificato il prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile, il prestito della BCR e il prestito della BRD, né hanno invocato possibili motivi di compatibilità con il mercato interno.
- (112) Sulla base delle informazioni disponibili e, come rilevato nella decisione di avvio, la Commissione ritiene che l'unica base di compatibilità possibile per le misure in esame siano gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Tali orientamenti definiscono norme e condizioni da considerare ai fini della valutazione della compatibilità di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

⁽³⁰⁾ Cfr., in particolare, Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris/Commissione*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; Sentenza della Corte del 22 novembre 2001, *Ferring SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale*, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, *Italia/Commissione*, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.

⁽³¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998, *Het Vlaamse Gewest/Commissione*, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

⁽³²⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽³³⁾ Cfr. Sentenza della Corte del 28 aprile 1993, *Italia/Commissione*, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.




4.3.1. Applicabilità degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione

- (113) Conformemente ai punti 137 e 138 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, «[]La Commissione esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del [TFUE] qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*» e «[]n tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto».
- (114) Il prestito per aiuti al salvataggio e il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile sono stati concessi dopo l'entrata in vigore degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione avvenuta il 1° agosto 2014. Di conseguenza gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sono applicabili a questi due prestiti.
- (115) Inoltre, i prestiti della BCR e della BRD non sono stati notificati alla Commissione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ne consegue che sebbene tali due prestiti siano stati concessi prima del 1° agosto 2014, nella misura in cui essi devono essere valutati congiuntamente come parte di un'operazione unica che conferisce un aiuto a un'impresa in difficoltà, gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione si applicano anche ai prestiti della BCR e della BRD.

4.3.2. Applicazione degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione

- (116) Soltanto le imprese in difficoltà corrispondenti alla definizione di cui al punto 20 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e che non operano nei settori del carbone, dell'acciaio e in quello finanziario, come stabilito al punto 16 degli orientamenti, possono beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione. Come rilevato nella decisione sull'aiuto per il salvataggio, CE Hunedoara soddisfaceva già nell'aprile 2015 i criteri per l'avvio di una procedura concorsuale per insolvenza di cui al punto 20, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, in effetti, nel gennaio del 2016, è stata avviata una tale procedura nei confronti dell'impresa (cfr. considerando 22). Di conseguenza CE Hunedoara può essere considerata un'impresa in difficoltà secondo la definizione fornita dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (117) La Commissione osserva innanzitutto che la Romania non ha fornito alcuna prova in merito all'eventuale rispetto delle condizioni per la compatibilità degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di cui agli orientamenti di cui sopra.
- (118) Per quanto concerne il prestito della BCR, il prestito della BRD e il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile, la Commissione provvederà a valutarli congiuntamente in quanto concessi a favore di un'impresa in difficoltà sotto forma di aiuti all'investimento o al funzionamento che consentono a CE Hunedoara di far fronte ai suoi costi in assenza di accesso ai mercati finanziari (cfr. considerando 99). Su tale base, la Commissione ritiene che le condizioni di compatibilità per gli aiuti per la ristrutturazione stabilite negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione non siano soddisfatte poiché: i) il piano di ristrutturazione (presentato nell'ottobre del 2015 e modificato nel gennaio del 2016) non era valido in via preliminare in quanto non era in grado di assicurare la redditività a lungo termine di CE Hunedoara senza ulteriori aiuti continui e non è stato perseguito; ii) non si individua alcun contributo proprio di CE Hunedoara in linea con i punti da 62 a 64 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione; e iii) non è stato possibile individuare misure destinate a limitare le distorsioni della concorrenza in linea con i punti da 74 a 86 dei medesimi orientamenti.
- (119) Per quanto concerne i punti da 99 a 103 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene essi prevedano condizioni specifiche per gli aiuti a favore di fornitori di SIEG in difficoltà, la Commissione ritiene che i prestiti oggetto di valutazione non possano essere valutati o presi in considerazione come compensazione per la fornitura di tali servizi di cui al punto 100 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Innanzitutto, non viene affermato né accertato che CE Hunedoara operi sulla base di atti di incarico validi che individuano qualsiasi differenza giustificabile rispetto alla produzione di energia elettrica da parte di altri produttori di energia elettrica attivi in Romania; secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea ⁽³⁴⁾, la presenza di un atto di incarico valido costituisce una condizione essenziale

⁽³⁴⁾ Sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, C-280/00, EU: C:2003:415, (Racc. 2003, pag. 17747).




affinché l'aiuto di Stato possa essere considerato una compensazione valida per un servizio di interesse economico generale. In secondo luogo, i prestiti in questione sono stati concessi ad hoc per finalità specifiche e non sono stati concessi in relazione a costi supplementari individuabili e giustificati legati alla prestazione di servizi. In terzo luogo, gli importi dei prestiti non sono stati fissati, singolarmente o cumulativamente, sulla base di parametri obiettivi stabiliti in anticipo e calibrati specificamente in base ai costi determinati del SIEG, tenendo conto di tutte le entrate e i costi di CE Hunedoara. Di conseguenza, ai sensi dei punti 100 e 101 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione non può ritenere che i prestiti in questione debbano essere considerati compensazioni valide ai sensi della decisione SIEG ⁽³⁵⁾ o della disciplina dei SIEG ⁽³⁶⁾.

- (120) Inoltre, la Romania non ha rispettato il suo impegno di separare dal punto di vista legale le miniere di carbone dalla produzione di energia elettrica comprese in CE Hunedoara, un impegno assunto all'epoca dell'approvazione dell'aiuto per il salvataggio e che, secondo le sue osservazioni, poteva richiedere da sei a nove mesi. Due miniere di carbone stanno ricevendo aiuti al funzionamento per la chiusura ai sensi della decisione sul secondo aiuto a favore delle miniere di carbone (considerando 12). La Romania ha asserito nelle sue osservazioni relative alla decisione di avvio che vengono tenute due contabilità distinte per le attività di estrazione e quelle di produzione di energia elettrica; tuttavia, il ricorso a contabilità separate non impedisce di per sé il finanziamento incrociato dell'attività di estrazione. La Romania non ha dimostrato che non si verifica il finanziamento incrociato, ad esempio, presentando elementi di prova del fatto che l'utilizzo dell'aiuto di Stato apporta vantaggi esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica. In assenza di questa prova necessaria, non è possibile escludere che taluni dei prestiti oggetto della presente decisione abbiano conferito direttamente o indirettamente un vantaggio alle miniere di carbone di CE Hunedoara, in violazione del punto 16 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione che escludono il settore del carbone dal campo di applicazione degli orientamenti stessi.
- (121) Infine, è opportuno sottolineare che le entrate derivanti dal prestito concesso per il rimborso dell'aiuto incompatibile rimangono a disposizione di CE Hunedoara. Alla luce del principio di Deggendorf ⁽³⁷⁾, l'accumulo di un prestito non rimborsato, concesso per rimborsare un precedente aiuto incompatibile, e degli altri tre prestiti non consente di considerare che il possibile aiuto per la ristrutturazione concesso a favore di CE Hunedoara sia compatibile con il mercato interno sulla base del punto 94 degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Tuttavia, pur beneficiando di aiuti di Stato sotto forma dei prestiti in questione nella misura in cui gli stessi non sono stati rimborsati, CE Hunedoara continua a operare a danno dei concorrenti.
- (122) In conclusione, sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che i prestiti della BCR e della BRD contratti a favore di CE Hunedoara, valutati congiuntamente all'eccessiva proroga per il prestito per aiuti al salvataggio, trasformandolo in un prestito per la ristrutturazione, e al prestito concesso per rimborsare l'aiuto incompatibile, siano incompatibili con il mercato interno.
- (123) Per quanto concerne il prestito per aiuti al salvataggio, in linea con il punto 55, lettera d), degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Romania si era impegnata a presentare, entro un termine massimo di sei mesi dalla data della decisione sull'aiuto per il salvataggio o dall'erogazione della prima rata (considerando 54 della decisione sull'aiuto per il salvataggio) una prova del rimborso del prestito, un piano di ristrutturazione valido oppure un piano di liquidazione motivato che definisse le fasi per la liquidazione di CE Hunedoara entro un lasso di tempo ragionevole, senza ulteriori aiuti. La Romania non ha rispettato tale impegno, poiché: i) il prestito per il salvataggio non è stato rimborsato integralmente; e ii) la Romania è stata informata del fatto che il piano di ristrutturazione (presentato dalle autorità rumene nell'ottobre del 2015 e modificato nel gennaio del 2016) non assicurava che CE Hunedoara avrebbe potuto conseguire una redditività a lungo termine senza disporre di ulteriore aiuto continuo.
- (124) In aggiunta a quanto sopra, la Commissione osserva che il calendario per la liquidazione di CE Hunedoara che prevede una durata minima di tre anni, come presentato dalla Romania nel maggio del 2017 (ossia 1,5 anni dopo la scadenza fissata per ottobre 2015, ossia sei mesi dopo la concessione dell'aiuto per il salvataggio concesso tramite la decisione sull'aiuto per il salvataggio), sembra essere piuttosto lungo.
- (125) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che la proroga del prestito per aiuti al salvataggio è incompatibile con il mercato interno.

⁽³⁵⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽³⁶⁾ Comunicazione della Commissione, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

⁽³⁷⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 1995, *TWD Deggendorf/Commissione*, cause riunite T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56.



5. RECUPERO

- (126) In conformità con il TFUE e la giurisprudenza costante della Corte, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare gli aiuti qualora essa abbia constatato che l'aiuto è incompatibile con il mercato interno ⁽³⁸⁾. La Corte ha inoltre statuito in diverse occasioni che l'obbligo per uno Stato membro di sopprimere un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente ⁽³⁹⁾.
- (127) In tale contesto, la Corte ha precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato, e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata ⁽⁴⁰⁾.
- (128) A tale proposito, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio ⁽⁴¹⁾ statuisce che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».
- (129) Di conseguenza, i) il prestito della BCR, ii) il prestito della BRD, iii) il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile e iv) il prestito per l'aiuto per il salvataggio (diventato illegale dal momento in cui l'aiuto per il salvataggio non è stato rimborsato entro sei mesi dalla sua concessione e/o erogazione) sono stati attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e devono essere considerati aiuti illegali e incompatibili che devono quindi essere recuperati al fine di ristabilire la situazione di mercato antecedente la loro concessione. Il recupero deve coprire il periodo dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, ossia dalla data in cui l'aiuto è stato messo illegalmente a disposizione del beneficiario sotto forma di importo di capitale di prestiti, fino alla data del suo effettivo recupero, e le somme da recuperare devono produrre interessi fino all'effettivo recupero. Gli interessi relativi al recupero sono distinti da quelli contrattuali, dagli interessi per i pagamenti ritardati o da altri importi correlati concernenti i prestiti in questione dovuti da CE Hunedoara allo Stato.
- (130) Conformemente alla giurisprudenza consolidata, l'insolvenza del beneficiario e la sua incapacità di rimborsare l'aiuto non costituiscono un motivo valido per esonerarlo dall'obbligo di rimborsare l'aiuto ⁽⁴²⁾. In questo caso, il ripristino della situazione antecedente al pagamento dell'aiuto e l'eliminazione della distorsione della concorrenza, in linea di principio, possono essere conseguiti tramite l'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione dell'aiuto nell'ambito della procedura di liquidazione soggetta al controllo da parte dell'organo giurisdizionale. Qualora lo Stato membro non sia in grado di recuperare l'intero importo dell'aiuto, l'iscrizione della passività può soddisfare l'obbligo di recupero, a condizione che la procedura fallimentare giunga alla liquidazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia determini la cessazione definitiva delle sue attività ⁽⁴³⁾. La liquidazione di CE Hunedoara in caso di mancato recupero dell'aiuto per il salvataggio entro sei mesi dalla sua approvazione o erogazione è contemplata anche negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e nella decisione sull'aiuto per il salvataggio (considerando 20, 21 e 52, lettera d).
- (131) La Commissione prende atto delle recenti discussioni con la Romania, durante le quali è stato stabilito che la liquidazione di CE Hunedoara può portare alla liquidazione e alla vendita dei suoi attivi, compresi quelli derivanti dall'attuazione del recupero imposto alla Romania a seguito della presente decisione. In ogni caso, le autorità rumene hanno confermato l'esistenza di disposizioni giuridiche nella legislazione nazionale che assicurerebbero la continuità d'esercizio e, a tale proposito, hanno menzionato la legge n. 123 del 10 luglio 2012 sull'energia elettrica e il gas naturale, in particolare il capitolo relativo alla sicurezza.
- (132) Nel contesto di una liquidazione e considerando il suo obbligo giuridico di garantire la continuità dell'approvvigionamento, la Romania può pianificare di adottare misure volte ad evitare interruzioni improvvise della fornitura di energia elettrica e calore per la regione nella quale CE Hunedoara opera e fornisce servizi. Tuttavia, tali misure devono essere proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo e nella portata secondo la misura indispensabile per mantenere il valore degli attivi per la produzione di energia elettrica. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, la Commissione deve essere informata anticipatamente ed essere in grado di verificare che tali condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza la presente decisione non pregiudica in generale misure adeguate e il processo relativo al trasferimento di attivi per la produzione di energia elettrica.

⁽³⁸⁾ Sentenza del 12 luglio 1973, *Commissione/Germania*, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.


⁽³⁹⁾ Cfr. sentenza della Corte del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. sentenza del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1994:311, punti 64 e 65.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁴²⁾ Sentenza della Corte del 29 aprile 2004, *Germania/Commissione*, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punto 85; sentenza della Corte del 15 gennaio 1986, *Commissione/Belgio*, C-52/84, ECLI:EU:C:1986:3, punto 14; sentenza della Corte del 21 marzo 1990, *Belgio/Commissione*, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punti da 60 a 62.

⁽⁴³⁾ Sentenza della Corte dell'11 dicembre 2012, *Commissione/Spagna*, C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 104.



- (133) Inoltre, come ricordato durante la videoconferenza svoltasi il 31 luglio 2018 (cfr. considerando 3), la Romania ha espresso l'intenzione di adottare una misura idonea per procedere con il processo relativo al trasferimento di attivi per la produzione di energia elettrica da CE Hunedoara a una nuova società ancora da costituire. È previsto che tale misura assuma la forma di un decreto urgente del governo attraverso il quale si verificherà un processo in tre fasi di *trasferimento in sostituzione del pagamento* (in rumeno «*dare în plată*») esclusivamente per gli attivi per la produzione di energia elettrica, ossia escludendo le miniere. Come da verbale concordato con la Romania, questo processo dovrebbe comportare:
- i) innanzitutto, la preparazione di una relazione di valutazione obbligatoria destinata a determinare il valore degli attivi per la produzione di energia elettrica (attualmente costituiti in pegno dal ministero delle Finanze) e l'ammontare del debito dovuto da CE Hunedoara;
 - ii) in una seconda fase, tali attivi costituiti in pegno verrebbero trasferiti al ministero delle Finanze e, successivamente, al ministero dell'Energia;
 - iii) in una terza fase, tali attivi costituiti in pegno verrebbero trasferiti a una nuova impresa che sarà quindi incaricata di fornire un servizio di interesse economico generale.
- (134) La presente decisione non pregiudica tale trasferimento di attivi tramite il previsto decreto urgente del governo a condizione che tale trasferimento previsto sia condotto dalle autorità rumene in linea con le prescrizioni di legge, compresa, in particolare, un'adeguata valutazione di tali attivi.

6. CONCLUSIONE

- (135) La Commissione conclude pertanto che la Romania ha concesso a CE Hunedoara aiuti di Stato illegali che sono incompatibili con il mercato interno e che dovrebbero essere recuperati.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (prestito della BIRS) garantito dallo Stato rumeno e per il quale CE Hunedoara è diventato il beneficiario successore non è stato concesso illegalmente a CE Hunedoara, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2

I seguenti prestiti a favore di CE Hunedoara e secondo gli importi di cui alle lettere da a) a d) costituiscono aiuti di Stato concessi dalla Romania illegalmente (o non rimborsati per quanto riguarda la lettera d)), in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono incompatibili con il mercato interno:

- a) prestito della Banca commerciale rumena contratto dal ministero delle Finanze e reso successivamente disponibile a CE Hunedoara tramite un contratto di prestito secondario (prestito della BCR) - 83 485 450 RON;
- b) prestito della Banca rumena per lo sviluppo contratto dal ministero delle Finanze e reso successivamente disponibile a CE Hunedoara tramite un contratto di prestito secondario (prestito della BRD) - 68 371 170 RON;
- c) prestito concesso per il pagamento dell'aiuto incompatibile per il quale è stato richiesto il recupero tramite la decisione relativa all'aiuto incompatibile (il prestito per il rimborso dell'aiuto incompatibile) - 34 785 015 RON;
- d) prestito che rappresenta un aiuto concesso conformemente alla decisione sull'aiuto per il salvataggio e interessi (il prestito per aiuti al salvataggio), come effettivamente erogato per un importo pari a 98 476 900 RON e non rimborsato dopo sei mesi dall'erogazione.

Articolo 3

1. La Romania recupera gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 2 dal beneficiario.
2. Le somme effettivamente da recuperare corrispondono agli importi erogati concretamente al beneficiario e non rimborsati da quest'ultimo allo Stato rumeno; tali importi producono inoltre interessi dalla data in cui tali importi sono divenuti disponibili per il beneficiario, fino alla data del loro effettivo recupero.



3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽⁴⁾ della Commissione.
4. La Romania annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui all'articolo 2 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed efficace, fatte salve le misure opportune che la Romania può adottare al fine di preservare il mantenimento dell'esercizio degli attivi per la produzione di energia elettrica necessari per la fornitura di energia elettrica e riscaldamento, a condizione che tali misure siano proporzionate, ragionevoli e limitate nel tempo e nella portata a ciò che è indispensabile per mantenere il valore degli attivi.
2. La Romania assicura che la presente decisione venga attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - a) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e pianificate per preservare il mantenimento dell'esercizio degli attivi per la produzione di energia elettrica;
 - d) documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. La Romania mantiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 2. La Romania presenta immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/294 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2019

che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni

[notificata con il numero C(2019) 1059]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di determinati animali. Essa dispone che le condizioni di importazione di cani, gatti e furetti debbano essere almeno equivalenti alle condizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimento a carattere non commerciale sia superiore a cinque nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia debbano rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per le quali è prevista una deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, a determinate condizioni.
- (3) La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'Unione solo da un paese terzo che sia compreso in un elenco redatto conformemente alla procedura da essa contemplata. Detti animali devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva.
- (4) La decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e dispone che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o i paesi terzi di transito debbano figurare in uno degli elenchi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾, all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ o all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Poiché la decisione 2004/211/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 ⁽⁷⁾ della Commissione in data 1° ottobre 2018, è necessario fare riferimento all'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).


⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).



embrioni di equidi riportato all'allegato I di tale regolamento. È tuttavia opportuno chiarire che l'importazione di cani, gatti e furetti provenienti dai paesi terzi figuranti nell'elenco di detto allegato dovrebbe essere autorizzata soltanto se il paese terzo in questione figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 senza che sia indicato alcun limite temporale nella colonna 16.

- (6) La presente decisione dovrebbe pertanto disporre che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o senza limiti temporali nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (7) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a meno che siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (8) Tali requisiti comprendono l'obbligo di eseguire tale test di titolazione in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluente dal 1° luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
- (9) Il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti che figura nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE è applicabile anche alle importazioni di cani, gatti e furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Poiché tali animali potrebbero non essere stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica, è opportuno che la presente decisione disponga che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti destinati a centri, organismi o istituti riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È necessario garantire che, all'atto di rilasciare i certificati sanitari, i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.
- (11) A seguito del riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 ⁽¹¹⁾ che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani. Tale regolamento ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2018.

L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione ⁽¹²⁾. È pertanto opportuno sostituire nel modello di certificato sanitario i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.

- (12) La presente decisione dovrebbe pertanto istituire il nuovo elenco di territori e paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti e un modello unico di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di tali animali. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/519/UE.


⁽⁸⁾ Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).

⁽⁹⁾ Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).



- (13) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di cani, gatti o furetti, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019 per consentire, a determinate condizioni, l'uso dei modelli di certificati sanitari rilasciati in conformità alla normativa dell'Unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

1. Le partite di cani, gatti o furetti soggette alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino in uno degli elenchi di cui:

- all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;
- all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013;
- all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, ad eccezione dei paesi terzi per i quali è indicato un limite temporale nella colonna 16 della tabella di tale allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti o furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:

- sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato, parte 1, e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato, parte 2;
- soddisfano le prescrizioni del certificato sanitario di cui alla lettera a) per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 3

Abrogazione


La decisione di esecuzione 2013/519/UE è abrogata.

I riferimenti alla decisione di esecuzione 2013/519/UE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2019 le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2019 conformemente al modello figurante nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE.



*Articolo 5***Applicabilità**


La presente decisione si applica dal 1º luglio 2019.

*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo			Numero di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				




I.25. Prodotto certificato per:			
Altro <input type="checkbox"/>	Animali da compagnia <input type="checkbox"/>	Organismi riconosciuti <input type="checkbox"/>	
I.26.	I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione del prodotto			
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]



PAESE

Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

II	Informazioni sanitarie		II.a.	N. di riferimento del certificato		II.b.	
	Codice alfanumerico dell'animale	Data di impianto e/o di lettura (6) [gg/mm/aaaa]	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino	Numero del lotto	Validità della vaccinazione dal [gg/mm/aaaa] al [gg/mm/aaaa]	Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale di (inserire il nome del paese terzo) certifica che gli animali di cui alla casella I.28:</p> <p>II.1. provengono da aziende o esercizi commerciali di cui alla casella I.11 che sono soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente, che non sono oggetto di nessuna misura di divieto per motivi sanitari e presso cui gli animali sono visitati regolarmente e sono rispettate le prescrizioni che consentono di assicurare il benessere degli animali detenuti;</p> <p>II.2. non presentavano sintomi di malattie ed erano idonei al viaggio previsto al momento dell'esame effettuato, nelle 48 ore precedenti all'ora della spedizione, da parte di un veterinario autorizzato dall'autorità competente;</p> <p>(1) o [II.3. sono destinati a un organismo, istituto o centro di cui alla casella I.12 riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e provengono da un paese terzo o da un territorio figurante nell'elenco di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.]</p> <p>(1) o [II.3. avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria (2) eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente (3), nonché</p> <p>(1) o [provengono o ne è previsto il transito da un territorio o da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e i dati relativi all'attuale vaccinazione antirabbica sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso:]</p> <p>(1) o [provengono o ne è previsto il transito da un territorio o un paese terzo figurante elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ovvero elencato senza limiti temporali nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, e</p> <ul style="list-style-type: none"> — i dati relativi all'attuale vaccinazione antirabbica sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso, nonché — il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia (4) effettuato su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente non prima di 30 giorni dopo la data della vaccinazione precedente e almeno tre mesi prima della data di rilascio del presente certificato ha rilevato un titolo di anticorpi uguale o superiore a 0,5 UI/ml (5) e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente, e la data del campionamento ai fini dell'analisi della risposta immunitaria è fornita nella colonna 8 della tabella in appresso:] 							
<p>(1) o [II.4. la partita include cani destinati agli Stati membri figuranti nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione e tali cani sono stati sottoposti a trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i>, e i dati del trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione (7) (8) sono indicati nella tabella in appresso:</p>							



PAESE

Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

II Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato		II.b.
Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio del cane	Trattamento anti-echinococcus		Veterinario incaricato	
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma	

(¹) o [II.4. i cani inclusi nella partita non sono stati sottoposti a trattamento contro l'*Echinococcus multilocularis*.]

Note

Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.

Parte I:

Casella I.11: *Luogo di origine*: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Indicare il numero di riconoscimento o registrazione.

Casella I.12: *Luogo di destinazione*: obbligatorio quando gli animali sono destinati a un organismo, istituto o centro riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Casella I.25: *Prodotto certificato per*: indicare:

- «animali da compagnia» nel caso di movimenti di cani (*Canis lupus familiaris*), gatti (*Felis silvestris catus*) o furetti (*Mustela putorius furo*) a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «organismi riconosciuti» nel caso di movimenti di cani, gatti o furetti a norma dell'articolo 13 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio destinati a un organismo, istituto o centro riconosciuto secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera c) di tale direttiva;
- «altro» nel caso di movimenti di cani, gatti o furetti a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Casella I.28: *Sistema di identificazione*: indicare trasponditore o tatuaggio.

Numero di identificazione: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.

Parte II:

(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.

(²) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

(³) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.

(⁴) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3:

- deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione;
- deve misurare nel siero un livello di anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml;



PAESE		Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti	
II	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato
	<p>— deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en);</p> <p>— non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione.</p> <p>Al certificato si allega una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati del test sugli anticorpi della rabbia di cui al punto II.3.</p> <p>(⁵) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati dei test di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.3.</p> <p>(⁶) In combinato disposto con la nota 3, la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un trasponditore o mediante un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, i test effettuati su tali animali.</p> <p>(⁷) Il trattamento contro <i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.4 deve:</p> <p>— essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione;</p> <p>— consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate.</p> <p>(⁸) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista negli Stati membri o nelle parti degli stessi che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione.</p>		II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>			

PARTE 2


Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

- Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.
- L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliere attraverso il quale la partita è introdotta nell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto in una o più lingue ufficiali di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.
- Se per identificare gli elementi della partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato veterinario) si allegano al certificato fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.



- e) Se il certificato, compresi i fogli supplementari o i documenti di cui alla lettera d), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)] in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
- f) L'originale del certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del territorio o paese terzo esportatore. L'autorità competente del territorio o del paese terzo esportatore garantisce l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE.
- g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- h) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a è assegnato dall'autorità competente del territorio o paese terzo esportatore.

19CE0810



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/295 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2019****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 131, paragrafo 6, e l'articolo 137, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione ⁽²⁾ definisce il modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 131, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per quanto riguarda gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato, l'appendice 2 di detto allegato specifica quale importo versato come anticipo e poi coperto o no dalle spese sostenute dai beneficiari entro un dato periodo dovrebbe essere incluso nelle domande di pagamento.
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato la definizione di «beneficiario» di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Esso ha modificato anche l'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce ora che, nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), di detto regolamento, deve essere stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto. A causa di tali modifiche, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI, appendice 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014.
- (3) L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 definisce il modello dei conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per quanto riguarda gli anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato, l'appendice 7 di tale allegato specifica quale importo versato come anticipo e poi a sua volta coperto o no dalle spese pagate dai beneficiari entro un dato periodo deve essere incluso nei conti.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GUL 286 del 30.9.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).



- (4) Per quanto riguarda l'importo totale delle spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili che è stato inserito in domande di pagamento, l'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 rinvia all'articolo 131 di detto regolamento. A causa delle modifiche dell'articolo 131, paragrafo 3, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza anche l'allegato VII, appendice 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014.
- (5) Al fine di garantire la certezza del diritto e limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati VI e VII sono così modificati:

1) nell'allegato VI, l'appendice 2 è così modificata:

a) il titolo della colonna (B) è sostituito dal seguente:

«Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dall'anticipo»;

b) il titolo della colonna (C) è sostituito dal seguente:

«Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso»;

2) nell'allegato VII, l'appendice 7 è così modificata:


a) il titolo della colonna (B) è sostituito dal seguente:

«Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, entro tre anni dal pagamento dall'anticipo»;

b) il titolo della colonna (C) è sostituito dal seguente:

«Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dall'organismo che riceve l'aiuto, e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso».

19CE0811



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/296 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2019****che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 *quinquies*, paragrafo 1,

sentito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua greca, neerlandese e portoghese del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione ⁽²⁾ contengono un errore all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, per quanto riguarda il calcolo del volume minimo di servizi dati in roaming al dettaglio che i clienti in roaming che viaggiano occasionalmente nell'Unione devono poter consumare, nel caso in cui i fornitori di roaming applichino una politica di utilizzo corretto.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua greca, neerlandese e portoghese del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana).**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 172 del 30.6.2012, pag. 10.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/297 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping (l'«inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1338/2006 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato»). La misura ha assunto la forma di un dazio ad valorem pari al 58,9 %.
- (2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha deciso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 ⁽³⁾, di mantenere i dazi antidumping in vigore.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore ⁽⁴⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata dalla UK Leather Federation (il «richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di cuoi e pelli scamosciati ed era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (5) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 dicembre 2017 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4. Parti interessate

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, produttori noti dell'Unione, produttori esportatori del paese interessato, importatori indipendenti, utenti dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato. Non vi sono nell'Unione altri produttori noti di cuoi e pelli scamosciati oltre a quelli rappresentati dal richiedente.


⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio, dell'8 settembre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese (GUL 251 del 14.9.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 334 del 6.12.2012, pag. 31).

⁽⁴⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 72 dell'8.3.2017, pag. 3).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 416 del 6.12.2017, pag. 15).



1.5. Campionamento

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento degli importatori indipendenti dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Poiché gli unici due produttori dell'Unione esistenti rappresentavano il 100 % della produzione dell'Unione, non è stato previsto un campionamento dei produttori dell'Unione.

1.5.1. Campionamento degli importatori indipendenti

- (9) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta in questione. Tali parti sono state invitate a manifestarsi trasmettendo alla Commissione le informazioni richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura.
- (10) Si sono manifestati due importatori indipendenti. Tuttavia queste due società non importano il prodotto in esame da quando è stato effettuato il precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire dal 2012.

1.5.2. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (11) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i produttori o gli esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali esportatori o produttori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta. La missione non ha risposto alla richiesta. La Commissione ha pertanto contattato solo i produttori esportatori indicati dal richiedente nella domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza.
- (12) Nessun produttore esportatore della RPC ha tuttavia fornito le informazioni richieste o collaborato all'inchiesta.

1.6. Questionari e visite di verifica

- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.
- (14) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori dell'Unione rappresentati dal richiedente. Entrambi i produttori dell'Unione hanno risposto al questionario.
- (15) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate:

produttori dell'Unione


- Hutchings & Harding Ltd., Cambridge, Regno Unito
- Marocchinerie e Scamoscerie Italiane Spa, Torino, Italia

1.7. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (16) L'inchiesta di riesame relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (17) Il prodotto in esame è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, originari della RPC, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 (il «prodotto in esame»). Il prodotto è utilizzato principalmente per operazioni di pulizia e lucidatura.



- (18) L'inchiesta ha confermato, come quella iniziale, che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione continuano ad avere le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base e sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

- (19) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping da parte dei produttori esportatori cinesi.
- (20) Poiché nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all'inchiesta [cfr. il considerando (12)], la Commissione ha valutato il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare dati statistici forniti da Eurostat, dati provenienti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, informazioni contenute nella domanda di riesame, informazioni pubblicamente disponibili quali quelle consultabili sul sito Internet ufficiale del produttore cinese Henan Prosper ⁽⁶⁾ e informazioni pervenute dal richiedente nel corso dell'inchiesta di riesame.

3.1. Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.1. Valore normale

- (21) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza dalla RPC, il valore normale è solitamente determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.


Valore normale nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza

- (22) Nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva scelto come paese di riferimento gli Stati Uniti d'America («USA») e aveva calcolato il valore normale in base ai prezzi di un produttore statunitense di cuoi e pelli scamosciati che ha collaborato.
- (23) Da allora l'unico produttore di cuoi e pelli scamosciati operante negli USA ha cessato la produzione. Pertanto nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha calcolato il valore normale in base al prezzo medio delle importazioni dall'India verso l'Unione (l'India era all'epoca il principale importatore nell'Unione).

Valore normale per la presente inchiesta

- (24) Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di utilizzare, ai fini del calcolo del valore normale, i prezzi praticati nell'Unione. Ha inoltre informato le parti interessate che probabilmente altri produttori di cuoi e pelli scamosciati operanti in un'economia di mercato erano situati in India, Nigeria, Turchia e Nuova Zelanda. Tali paesi avrebbero quindi potuto essere considerati paesi terzi a economia di mercato («paesi di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni e richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.
- (25) La Commissione ha contattato, in primo luogo, le rappresentanze di questi potenziali paesi di riferimento chiedendo loro aiuto al fine di individuare i produttori dei rispettivi paesi che avrebbero potuto essere invitati a collaborare in qualità di produttori del paese di riferimento. Successivamente la Commissione ha inviato una richiesta di collaborazione a tutti i produttori noti di cuoi e pelli scamosciati di tali paesi, ovvero a sette produttori noti e a due associazioni di produttori noti in India, all'unico produttore noto della Nuova Zelanda e all'unico produttore noto della Turchia.
- (26) Soltanto uno dei produttori di cuoi e pelli scamosciati, avente sede in India, ha inizialmente accettato di collaborare. Successivamente, tuttavia, non ha compilato il questionario inviato dalla Commissione e ha smesso di collaborare. Pertanto in ultima analisi nessuno dei produttori di cuoi e pelli scamosciati del paese di riferimento che erano stati contattati ha collaborato all'inchiesta.

⁽⁶⁾ <https://www.globalsources.com/si/AS/Henan-Prosper/6008801452841/Homepage.htm>



(27) Mancando la collaborazione di un produttore di un paese a economia di mercato, la Commissione ha deciso di calcolare il valore normale in base alla stessa metodologia adottata nel precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire in base ai prezzi di importazione praticati dal maggiore importatore di cuoi e pelli scamosciati verso l'Unione.

(28) In base ai dati statistici ⁽⁷⁾, la Nigeria era il paese con il più alto volume di importazioni verso l'Unione durante il PIR. Il valore normale è stato dunque determinato in base al prezzo medio delle importazioni nigeriane verso l'Unione.

3.1.2. Prezzo all'esportazione

(29) Poiché nessuno dei produttori esportatori della RPC ha collaborato all'inchiesta [cfr. il considerando (12)], la Commissione ha valutato il rischio di persistenza del dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato determinato in base al prezzo medio statistico delle importazioni dalla RPC verso l'Unione ⁽⁸⁾.

3.1.3. Dumping

(30) La Commissione ha confrontato il valore normale calcolato secondo il metodo di cui al punto 3.1.1 e il prezzo all'esportazione determinato con il metodo descritto al punto 3.1.2. Il calcolo del dumping ha prodotto come risultato un margine di dumping pari al 118 %.

3.1.4. Conclusione sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

(31) Nel periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad esportare nell'Unione, pur con volumi inferiori rispetto all'inchiesta iniziale, cuoi e pelli scamosciati a prezzi di dumping.

3.2. Analisi del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping

(32) La Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio di persistenza o reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(33) Poiché nessuno dei produttori esportatori noti di cuoi e pelli scamosciati ha collaborato all'inchiesta, le conclusioni di cui ai considerando da (34) a (44) riguardanti il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping dovevano essere basate su altre fonti, ossia i dati Eurostat, i dati provenienti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, le informazioni contenute nella domanda di riesame, le informazioni pubblicamente disponibili quali quelle consultabili sul sito Internet ufficiale del produttore cinese Henan Prosper e le informazioni pervenute dal richiedente nel corso dell'inchiesta di riesame.

3.2.1. Capacità produttiva

(34) Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, le informazioni a disposizione della Commissione riguardo alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata si basano sulle informazioni fornite dal richiedente e su informazioni pubblicamente disponibili.

(35) In base a tali informazioni, la Cina dispone di una notevole capacità di produzione di cuoi e pelli scamosciati.

(36) In primo luogo la maggiore società di produzione di pelli ovine al mondo, ossia Henan Prosper, è ubicata in Cina. Sebbene Henan Prosper effettui la lavorazione di varie pelli animali (comprese pelli che non rientrano nella definizione del prodotto), la sua capacità produttiva è di 30 000 pelli al giorno. Secondo il sito Internet di Henan Prosper, questa capacità equivale a una capacità di trasformazione annua di 7 milioni di pelli (circa 47,3 milioni di piedi quadrati) ⁽⁹⁾. La società ha 3 600 dipendenti e un'apposita conceria per cuoi e pelli scamosciati ⁽¹⁰⁾. Sebbene non siano disponibili informazioni circa l'esatta quota della produzione (e capacità) di cuoi e pelli scamosciati sulla produzione totale, in confronto la capacità produttiva dell'industria dell'Unione di cuoi e le pelli scamosciati era compresa tra 7 e 10 milioni di piedi quadrati nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽¹¹⁾.

⁽⁷⁾ Fonte: Eurostat

⁽⁸⁾ Fonte: Eurostat

⁽⁹⁾ Secondo l'industria dell'Unione, una pelle rappresenta una superficie compresa tra i 6,5 e i 7 piedi quadrati (7 milioni * 6,75 = 47,25 milioni).

⁽¹⁰⁾ Elenco degli espositori all'Asia Pacific Leather Fair (<http://www.aplf.com/en-US/534/henan-prosper/6740>), e articolo su una rivista specializzata (<http://www.leathermag.com/news/newsmichael-lu-henan-prosper-skins-leather-enterprise-co-ltd>).

⁽¹¹⁾ Il dato esatto riferito alla capacità è riservato.



- (37) In secondo luogo, secondo le informazioni trasmesse dal richiedente, in Cina sono presenti vari altri produttori di cuoi e pelli scamosciati. La Commissione non dispone di informazioni sulla capacità produttiva di tali produttori. Tuttavia la capacità annua di Henan Prosper, pari a 7 milioni di pelli, è già di per sé superiore all'intero consumo dell'Unione nel PIR [cfr. la tabella 1 nel considerando (53)].
- (38) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori cinesi di cuoi e pelli scamosciati disponevano di capacità produttive sufficienti che avrebbero potuto essere utilizzate per la produzione di cuoi e pelli scamosciati destinati all'esportazione verso l'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.

3.2.2. Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi

- (39) Nel corso del PIR i produttori cinesi hanno esportato ingenti quantità di cuoi e pelli scamosciati verso paesi terzi diversi da quelli dell'Unione, in particolare Malaysia, Bangladesh, Singapore, Vietnam, Giappone e USA. Nel PIR il volume totale delle esportazioni, secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, era pari a 5,1 milioni di piedi quadrati di cuoi e pelli scamosciati.
- (40) La Commissione ha confrontato il prezzo medio dei cuoi e delle pelli scamosciati esportati nei principali mercati di esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame con il prezzo medio all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Tale confronto è stato realizzato sulla base delle informazioni fornite dalla banca dati sulle esportazioni cinesi ⁽¹²⁾.
- (41) I prezzi ricavati dalla banca dati sulle esportazioni cinesi hanno indicato notevoli differenze di prezzo al kg tra le esportazioni nei vari paesi durante il PIR. I dati indicavano inoltre che il 72,8 % dei volumi esportati dalla Cina in paesi terzi aveva un prezzo inferiore rispetto alle esportazioni dello stesso prodotto nell'Unione, che sono risultate oggetto di dumping. Pertanto le esportazioni cinesi di cuoi e pelli scamosciati verso paesi terzi sono state effettuate a prezzi addirittura inferiori a quelli delle esportazioni nell'Unione.


3.2.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (42) Prima dell'introduzione delle misure l'Unione rappresentava un mercato di esportazione tradizionale per la RPC. Nel periodo dell'inchiesta iniziale (aprile 2004 - marzo 2005), le importazioni cinesi di cuoi e pelli scamosciati verso l'Unione avevano raggiunto i 6,6 milioni di piedi quadrati, più di 28 volte l'attuale livello di esportazioni nell'Unione.
- (43) Nel corso del PIR il prezzo medio sul mercato dell'Unione (0,99 EUR/ft²) era superiore al prezzo medio delle esportazioni cinesi verso altri mercati di esportazione; questo dato indica che, in caso di scadenza delle misure antidumping, i produttori esportatori cinesi avrebbero un interesse economico a deviare le loro esportazioni verso l'Unione.
- (44) Pertanto, considerato che, prima dell'introduzione delle misure, l'Unione rappresentava un mercato tradizionale per la Cina e per via dei prezzi (elevati), la Commissione ritiene che, in caso di scadenza delle misure antidumping, il mercato dell'Unione diventerà più allettante per i produttori cinesi ed è probabile che questi ultimi cercheranno di incrementare le loro vendite nell'Unione utilizzando le capacità a loro disposizione, anziché iniziare ad esportare in altri mercati.

3.2.4. Conclusioni relative al dumping e al rischio di persistenza del dumping

- (45) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi del prodotto in esame hanno continuato ad entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È inoltre emerso che la capacità di produzione della RPC era assai consistente rispetto al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È probabile che, in caso di scadenza delle misure, tale capacità sia esportata, almeno in parte, nel mercato dell'Unione.
- (46) Inoltre i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri mercati erano inferiori ai prezzi praticati nei confronti nell'Unione. Tale pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in mercati terzi conferma un rischio di persistenza del dumping nell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (47) Infine l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi ha indicato che le esportazioni cinesi sarebbero probabilmente indirizzate verso il mercato dell'Unione qualora le misure fossero lasciate scadere.
- (48) La Commissione ha pertanto concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping determini significative importazioni oggetto di dumping dalla RPC verso l'Unione; in altri termini vi è un rischio elevato di persistenza del dumping.

⁽¹²⁾ I valori di esportazione sono espressi in dollari USA e su base fob. Le quantità sono espresse in kg.



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

- (49) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (50) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata tra i 4 e i 5 milioni di piedi quadrati. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, vale a dire i dati pervenuti dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta. Questi due produttori dell'Unione che hanno collaborato rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione.
- (51) Poiché gli indicatori microeconomici e macroeconomici sul pregiudizio si fondano solo sui dati di due società, essi sono presentati in forma indicizzata a fini di tutela della riservatezza, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

4.2. Consumo dell'Unione

- (52) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base ai volumi di vendita verificati dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat.
- (53) Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (piedi quadrati)

	2014	2015	2016	PIR
Consumo totale dell'Unione (000 ft ²)	25 000- 35 000	30 000- 40 000	35 000- 45 000	40 000- 50 000
Indice (2014 = 100)	100	113	127	141

Fonte: dati forniti dal richiedente e da Eurostat

- (54) Il consumo dell'Unione è aumentato costantemente ad un tasso annuo del 13-14 % e complessivamente del 41 % durante il periodo in esame.

4.3. Importazioni dalla RPC

4.3.1. Volume e quota di mercato


- (55) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato ai considerando da (52) a (54).
- (56) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (piedi quadrati) e quota di mercato

	2014	2015	2016	PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (000 ft ²)	3 230	403	293	230
Indice (2014 = 100)	100	12	9	7
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)	10-15	0-5	0-5	0-5

Fonte: dati Eurostat



- (57) Nel corso del periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti nettamente, passando da 3,2 milioni di piedi quadrati nel 2014 a 0,2 milioni di piedi quadrati nel PIR, ossia del 93 %, con un calo corrispondente della quota di mercato dal 10-15 % allo 0-5 %. I produttori esportatori cinesi detengono attualmente una quota di mercato assai esigua, il che conferma l'idea che le misure antidumping in vigore siano state efficaci.

4.3.2. *Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)*

- (58) La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/ft²)

	2014	2015	2016	PIR
Prezzo delle importazioni dalla RPC (EUR/ft ²)	0,06	0,24	0,28	0,39
Indice (2014 = 100)	100	417	490	668

Fonte: dati Eurostat

- (59) I prezzi all'importazione hanno continuato ad aumentare nel corso del periodo in esame. Occorre comunque rilevare che l'anno di riferimento indica un valore monetario piuttosto basso.
- (60) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi nel PIR, sono state poste a confronto la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e la media ponderata dei corrispondenti prezzi delle importazioni dalla RPC. Ai fini del raffronto i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati adeguati fino a un livello franco fabbrica soprattutto per le note di credito, i costi di fornitura, le spese di imballaggio e le commissioni. Il prezzo delle importazioni dalla RPC è stato fornito da Eurostat e adeguato con i dazi doganali e i costi successivi all'importazione.
- (61) Dal confronto è emerso che, nel corso del PIR, le importazioni del prodotto in esame erano effettuate a prezzi inferiori del 36,6 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, tenendo conto del dazio antidumping in vigore.

4.4. Importazioni da paesi terzi

- (62) Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese		2014	2015	2016	PIR
India	Volume (000 ft ²)	10 940	11 280	11 423	10 907
	Indice (2014 = 100)	100	103	104	100
	Quota di mercato (%)	35-40	30-35	25-30	25-30
	Prezzo medio EUR/ft ²	0,55	0,53	0,61	0,65
Turchia	Volume (000 ft ²)	2 157	2 360	2 720	2 043
	Indice (2014 = 100)	100	109	126	95
	Quota di mercato (%)	5-10	5-10	5-10	0-5
	Prezzo medio EUR/ft ²	1,16	0,91	0,64	0,64



Paese		2014	2015	2016	PIR
Nigeria	Volume (000 ft ²)	3 663	8 890	15 930	22 607
	Indice (2014 = 100)	100	243	435	617
	Quota di mercato (%)	10-15	25-30	40-45	50-55
	Prezzo medio EUR/ft ²	0,38	0,73	0,96	0,85
Nuova Zelanda	Volume (000 ft ²)	1 833	2 127	1 673	1 783
	Indice (2014 = 100)	100	116	91	97
	Quota di mercato (%)	5-10	5-10	0-5	0-5
	Prezzo medio EUR/ft ²	0,72	0,89	0,78	0,74
Pakistan	Volume (000 ft ²)	1 480	927	517	727
	Indice (2014 = 100)	100	63	35	49
	Quota di mercato (%)	0-5	0-5	0-5	0-5
	Prezzo medio EUR/ft ²	0,66	0,88	0,87	0,82
Resto del mondo	Volume (000 ft ²)	2 823	4 920	2 123	903
	Indice (2014 = 100)	100	174	75	32
	Quota di mercato (%)	5-10	10-15	5-10	0-5
	Prezzo medio EUR/ft ²	0,57	0,43	0,50	0,85
Totale di tutti i paesi terzi ad eccezione della RPC	Volume (000 ft ²)	26 127	30 907	34 680	39 200
	Indice (2014 = 100)	100	118	133	150
	Quota di mercato (%)	75-80	85-90	85-90	90-95
	Prezzo medio EUR/ft ²	0,54	0,63	0,78	0,77

Fonte: dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

- (63) Nel corso del periodo in esame il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi nell'Unione ha continuato ad aumentare, passando da circa 26 milioni di piedi quadrati nel 2014 a circa 39 milioni di piedi quadrati nel PIR (+ 50 %). La quota del mercato dell'Unione detenuta da tali importazioni è passata dal 75-80 % nel 2014 al 90-95 % nel PIR. Considerati nel loro insieme, altri paesi terzi sembrano avere beneficiato appieno dell'aumento del 41 % del consumo dell'Unione indicato al considerando (54).
- (64) A livello di paese, nel PIR la maggiore quota di mercato è rappresentata dalle importazioni originarie della Nigeria (52,5 %). Le altre principali fonti di approvvigionamento di cuoi e pelli scamosciati nell'Unione erano l'India, la Turchia e la Nuova Zelanda.
- (65) Le importazioni dalla Nigeria meritano particolare attenzione. Si è registrata una netta crescita dei volumi, che sono aumentati in maniera costante e sono quasi quintuplicati nel corso del periodo in esame. In realtà nel periodo in esame è cresciuta solo la quota di mercato della Nigeria. Nel 2014 la quota di mercato detenuta dalle importazioni nigeriane era del 12 %, mentre nel PIR metà delle vendite di cuoi e pelli scamosciati era di origine nigeriana.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Considerazioni generali

- (66) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.



- (67) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, dal momento che l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è costituita unicamente da due produttori. La Commissione ha valutato gli indicatori economici in base ai dati relativi a questi due produttori.
- (68) Gli indicatori di pregiudizio sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi di vendita unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. La loro analisi è riportata di seguito.

4.5.2. Indicatori di pregiudizio

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (69) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2014	2015	2016	PIR
Volume di produzione (000 ft ²)	3 000 - 4 000	4 000 - 5 000	4 000 - 5 000	4 000 - 5 000
Indice (2014 = 100)	100	128	122	120
Capacità produttiva (000 ft ²)	7 000 - 10 000	7 000 - 10 000	7 000 - 10 000	7 000 - 10 000
Indice (2014 = 100)	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti (%)	40 - 50	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Indice (2014 = 100)	100	128	122	120

Fonte: dati desunti dalle risposte al questionario

- (70) Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 20 %.
- (71) La capacità produttiva è rimasta stabile tra il 2014 e il PIR, con tassi medi di utilizzo degli impianti variabili in base ai livelli di produzione nello stesso periodo. Nel complesso tra il 2014 e il PIR l'utilizzo degli impianti è aumentato pur mantenendosi a livelli contenuti rispetto a quelli registrati in passato. Occorre rilevare che i bassi tassi di utilizzo incidono di norma sui costi per unità, in quanto le spese generali sono distribuite su volumi di produzione esigui.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (72) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota del mercato dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria dell'Unione

	2014	2015	2016	PIR
Volume delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (000 ft ²)	4 000 - 5 000	3 000 - 4 000	3 000 - 4 000	3 000 - 4 000
Indice (2014 = 100)	100	82	89	90



	2014	2015	2016	PIR
Quota di mercato (%)	10 - 15	10 - 15	10 - 15	5 - 10
Indice (2014 = 100)	100	72	71	63

Fonte: dati provenienti da Eurostat e dalle risposte al questionario

- (73) Nel complesso il volume delle vendite dell'Unione non ha seguito la tendenza al rialzo osservata nel consumo. Mentre il consumo dell'Unione è aumentato del 41 % nel corso del periodo in esame [cfr. il considerando (54)], il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è diminuito del 10 % nel corso dello stesso periodo, causando una notevole diminuzione della quota di mercato dell'Unione detenuta dall'industria dell'Unione.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

- (74) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2014	2015	2016	PIR
Numero di dipendenti	50 - 60	60 - 70	60 - 70	70 - 80
Indice (2014 = 100)	100	122	122	151
Produttività (ft ² per dipendente)	70 - 80	70 - 80	70 - 80	50 - 60
Indice	100	105	100	79

Fonte: dati desunti dalle risposte al questionario

- (75) L'industria dell'Unione ha aumentato il livello di occupazione del 51 % durante il periodo in esame. Tuttavia la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata come produzione annua per dipendente, è diminuita del 21 %, in quanto l'aumento dell'occupazione è stato più rapido dell'aumento della produzione.

4.5.2.4. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (76) Gli indicatori di cui sopra rivelano che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2006, la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione continua a essere sostanzialmente fragile e pregiudizievole. Non è dunque possibile constatare un'effettiva ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Dato l'elevato margine di dumping attualmente constatato per le importazioni di cuoi e pelli scamosciati dalla RPC, si ritiene che, nonostante gli attuali volumi contenuti, l'industria dell'Unione rimanga vulnerabile di fronte agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

4.5.2.5. Prezzi e fattori che influiscono sui prezzi praticati sul mercato interno


- (77) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2014	2015	2016	PIR
MEDIA dei prezzi di vendita unitari nell'Unione	100	107	101	106
Indice (2014 = 100)				
Costo unitario di produzione	100	110	100	107
Indice (2014 = 100)				

Fonte: dati desunti dalle risposte al questionario



- (78) I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione sono aumentati del 6 % nel corso del periodo in esame. Allo stesso tempo il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è aumentato del 7 %. Il principale fattore che ha determinato tale aumento è rappresentato dall'aumento dei prezzi della materia prima (ossia la pelle greggia).

4.5.2.6. Costo del lavoro

- (79) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costi medi del lavoro per dipendente

	2014	2015	2016	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente Indice (2014 = 100)	100	89	84	72

Fonte: dati desunti dalle risposte al questionario

- (80) Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 28 % durante il periodo in esame.

4.5.2.7. Scorte

- (81) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2014	2015	2016	PIR
Scorte finali Indice (2014 = 100)	100	153	155	153

Fonte: dati desunti dalle risposte al questionario

- (82) Tra il 2014 e il PIR le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate del 53 %.

4.5.2.8. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale


- (83) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2014	2015	2016	PIR
Utile netto delle vendite UE ad acquirenti indipendenti Indice (2014 = 100)	- 100	- 137	- 89	- 108
Flusso di cassa Indice (2014 = 100)	100	- 287	- 76	- 132
Investimenti Indice (2014 = 100)	100	174	26	94
Utile sul capitale investito Indice (2014 = 100)	- 100	- 107	- 150	- 257

Fonte: dati desunti dalle risposte al questionario




- (84) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. L'industria dell'Unione ha subito perdite durante tutto il periodo in esame. Tra il 2014 e il PIR si sono registrate perdite costanti, che sono aumentate complessivamente dell'8 %. Questa tendenza negativa è andata di pari passo con la crescita dinamica del consumo dell'Unione menzionata al considerando (54). Come indicato al considerando (64), questa crescita è stata quasi completamente assorbita dalle importazioni da altri paesi terzi.
- (85) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Tale flusso di cassa netto derivante dalle attività operative è notevolmente diminuito nel corso del periodo in esame; questo calo è imputabile principalmente alle ingenti perdite.
- (86) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito è stato negativo per tutto il periodo in esame.
- (87) Anziché essere utilizzati per incrementare la capacità produttiva, gli investimenti effettuati durante il periodo in esame sono stati destinati principalmente alla manutenzione e all'ammodernamento di impianti già esistenti. Il dato significativo del 2015 è dovuto alla rilocizzazione degli impianti di produzione di uno dei produttori dell'Unione da uno Stato membro ad un altro.
- (88) Le perdite subite durante il periodo in esame hanno influito negativamente sulla capacità di ottenere capitale.

4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (89) Nel periodo in esame la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta precaria. In particolare gli indicatori dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno prodotto risultati decisamente negativi. L'industria dell'Unione ha inoltre registrato una notevole riduzione della sua quota di mercato. L'andamento negativo della quota di mercato è coinciso con un complessivo aumento della domanda di cuoi e pelli scamosciati sul mercato dell'Unione, di cui hanno beneficiato le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC. L'andamento negativo osservato può essere spiegato, in parte, dall'effetto cumulativo di una serie di fattori che, nell'insieme, hanno causato un ulteriore peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione che versava già in una situazione di fragilità nel PIR. Il più evidente di questi fattori è rappresentato dal forte aumento delle importazioni dalla Nigeria a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (90) Alcuni indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Il volume della produzione è aumentato del 20 % e l'utilizzo degli impianti del 9 %. Tali incrementi, tuttavia, non si sono tradotti in un aumento delle vendite sul mercato dell'Unione.
- (91) Mentre le importazioni dalla RPC sono drasticamente diminuite nel corso del periodo in esame, passando da oltre 3 milioni di piedi quadrati nel 2014 a circa 230 000 piedi quadrati nel corso del PIR, con un conseguente calo della quota di mercato dal 10-15 % allo 0-5 %, il volume totale delle importazioni da paesi terzi è notevolmente aumentato.
- (92) È dunque probabile che l'aumento di queste importazioni da paesi terzi abbia ostacolato la ripresa dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli causati da precedenti importazioni cinesi oggetto di dumping, soprattutto dal 2015 quando le importazioni cinesi hanno iniziato a diminuire.
- (93) Tuttavia nel 2014 la RPC deteneva ancora una quota di mercato superiore al 10 %. Pertanto, nonostante il netto calo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC nel PIR, la loro quota di mercato nel periodo precedente il PIR, in particolare nel 2014, era ancora piuttosto elevata. Inoltre nel PIR i prezzi di tali importazioni sono stati notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione. Pertanto non si può escludere che, sebbene siano diminuite nel PIR, tali importazioni abbiano contribuito in misura rilevante al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (94) La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali, in quanto, nel periodo in esame, ha registrato qualche miglioramento rispetto alla situazione riscontrata durante il periodo dell'inchiesta iniziale. L'industria dell'Unione, tuttavia, si sta riprendendo lentamente e si trova ancora in una situazione di fragilità e vulnerabilità a causa dei fattori summenzionati. Pertanto nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, come dimostra l'andamento degli indicatori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

- (95) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping nel corso del PIR [cfr. il considerando (31)] e che esiste un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure



[cfr. il considerando 48)]. L'inchiesta ha inoltre concluso, come indicato al considerando (94), che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio. La Commissione ha dunque valutato se, in caso di scadenza delle misure, vi fosse un rischio di persistenza del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (96) Per accertare il rischio di persistenza del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i seguenti elementi: la capacità inutilizzata della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull'industria dell'Unione.

5.1. Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione

- (97) Nel corso del precedente riesame in previsione della scadenza era emerso che gli esportatori cinesi disponevano di capacità inutilizzate eccessive rispetto alle dimensioni del mercato europeo; tali capacità non potevano essere interamente assorbite dalla domanda interna cinese né da mercati di esportazione diversi dal mercato dell'Unione. In assenza di indicazioni contrarie, si può presumere che le capacità inutilizzate fossero le stesse nel corso dell'attuale periodo in esame.
- (98) Dall'inchiesta è emerso che quasi il 75 % delle esportazioni cinesi in paesi terzi nel corso del PIR è stato effettuato a un prezzo più basso rispetto alle esportazioni dello stesso prodotto nell'Unione [cfr. il considerando (43)] Non vi sono indizi o prove del fatto che tale situazione cambierà, almeno a breve termine.
- (99) In termini di prezzi superiori, il mercato dell'Unione esercita dunque una maggiore attrattiva sui produttori esportatori cinesi rispetto a 2/3 degli altri mercati verso i quali essi hanno esportato nel PIR. L'attrattiva del mercato dell'Unione aumenterebbe ulteriormente in assenza di dazi in caso di scadenza delle misure.
- (100) Inoltre prima dell'istituzione delle misure il mercato dell'Unione era un mercato di esportazione tradizionale per i produttori esportatori cinesi che, nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale, detenevano una quota del mercato dell'Unione superiore al 30 %.
- (101) Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi delle importazioni dalla RPC, escludendo il dazio antidumping, sarebbero stati inferiori del 59,7 % ai prezzi di vendita dell'Unione nel PIR, il che offre un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in caso di abrogazione delle misure.
- (102) I prezzi delle importazioni cinesi sono inoltre notevolmente inferiori ai prezzi di altre importazioni nel mercato dell'Unione (cfr. le tabelle 3 e 4). Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle importazioni cinesi nel PIR erano inferiori di circa il 50 % rispetto al prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi verso l'Unione. Pertanto è probabile che le importazioni cinesi sostituirebbero tali importazioni ed eserciterebbero un'ulteriore pressione a livello dei prezzi sui mercati dell'Unione.

5.2. Incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (103) Date le elevate capacità della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e altri elementi, come riassunto nei considerando da (97) a (102), è probabile che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi riprendano ad esportare nel mercato dell'Unione quantitativi rilevanti a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi praticati dai produttori dell'Unione.
- (104) Ciò avrebbe un'incidenza negativa sull'industria dell'Unione, in quanto tali ingenti volumi aggiuntivi di importazioni provocherebbero una diminuzione dei prezzi di vendita che l'industria dell'Unione può realizzare e ridurrebbero il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e il suo utilizzo degli impianti, con la conseguenza che i suoi costi di produzione aumenterebbero. Il previsto aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo causerebbe quindi un ulteriore forte peggioramento dei risultati finanziari dell'industria dell'Unione, in particolare della redditività.

5.3. Conclusioni

- (105) La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe, con ogni probabilità, un aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando quindi ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (106) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore relative alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati dalla RPC sia contrario all'interesse generale dell'Unione.



- (107) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (108) È stato esaminato se sussistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (109) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione permane in una situazione precaria, come confermato dall'andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio.
- (110) In caso di scadenza delle misure antidumping, è ragionevole presumere che il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato possa causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale afflusso potrebbe anche comportare, tra l'altro, una perdita di quote di mercato, un calo dei prezzi di vendita, una riduzione dell'utilizzo degli impianti e, in generale, un grave peggioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (111) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di cuoi e pelli scamosciati dalla RPC è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

- (112) Nell'inchiesta iniziale era stato riscontrato che probabilmente l'istituzione di misure antidumping non avrebbe prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. Nessun importatore ha collaborato a tale inchiesta.
- (113) Mancando la collaborazione degli importatori e degli utilizzatori nel presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione ritiene che le conclusioni cui è giunta nell'inchiesta iniziale siano tuttora valide e che il mantenimento delle misure non si ripercuoterebbe negativamente sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione, o per lo meno non in misura significativa.

6.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (114) La Commissione ha pertanto concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina.

7. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (115) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni successivamente alla divulgazione di tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni.

8. MISURE ANTIDUMPING

- (116) Pertanto in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione conclude che è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della RPC istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1153/2012.
- (117) Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹³⁾, è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di potenziale rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
- (118) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste dal presente regolamento,

⁽¹³⁾ Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 nella causa C-365/15, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta, attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Per il prodotto di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 58,9 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0813



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/298 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative a Bielorussia, Bosnia-Erzegovina e Giappone nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni o il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo capoverso, e punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) La voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione ⁽⁴⁾ fa solo riferimento all'autorizzazione per transito attraverso la Lituania di uova e ovoprodotti, omettendo le carni di pollame. Allo stesso tempo, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 e le garanzie supplementari nella voce relativa alla Bielorussia alla colonna 5 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, di tale regolamento autorizzano il transito attraverso la Lituania di uova, ovoprodotti e carni di pollame. Pertanto, la voce relativa alla Bielorussia nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificata per fare riferimento al transito di uova, ovoprodotti e carni di pollame.
- (3) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere autorizzata alle importazioni e al transito nell'Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Bosnia-Erzegovina per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le carni di pollame destinate all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (4) Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato alle importazioni e al transito nell'Unione di uova e ovoprodotti e ha trasmesso le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato un audit in Giappone per valutare i controlli sulla salute animale esistenti per le uova e gli ovoprodotti destinati all'esportazione nell'Unione. Dato l'esito favorevole di tale audit, è opportuno includere detto paese terzo nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (5) Il Giappone ha presentato alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di esemplari ovaiole della specie *Gallus gallus*. Si è ritenuto che tali programmi di controllo fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e sono stati approvati. Pertanto il Giappone dovrebbe essere autorizzato all'importazione nell'Unione di uova di classe A e la voce relativa al Giappone nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non dovrebbe includere alcun divieto in relazione a tale prodotto.


⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2258 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno (GUL 321 del 5.12.2015, pag. 23).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1).



- (6) L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la seguente voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è inserita tra la voce relativa all'Australia e la voce relativa al Brasile:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«BA — Bosnia-Erzegovina	BA-0	L'intero paese	POU»;							

2) la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«BY — Bielorussia	BY-0	L'intero paese	EP, E, POU (tutti e tre solo per transito attraverso la Lituania)	IX»;						

3) la seguente voce relativa al Giappone è inserita tra la voce relativa all'Islanda e la voce relativa alla Repubblica di Corea:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«JP — Giappone	JP-0	L'intero paese	EP, E».							



DECISIONE (UE) 2019/299 DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2019****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni inerenti al personale in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ⁽¹⁾ («TCT») è stato firmato dall'Unione in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, il TCT è stato applicato a titolo provvisorio dal 9 ottobre 2017. Attualmente si applica a titolo provvisorio tra le parti contraenti, vale a dire tra l'Unione, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo *, il Montenegro e la Repubblica di Serbia.
- (3) Il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») è chiamato a adottare decisioni su determinate questioni inerenti al personale al fine di garantire la corretta attuazione del TCT.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato direttivo relativamente alle sue decisioni su determinate questioni inerenti al personale, poiché tali decisioni sono necessarie per l'avvio dei lavori del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione.
- (5) È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di comitato direttivo sia basata sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti deve basarsi sui progetti di decisione del comitato direttivo acclusi alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato direttivo possono concordare modifiche minori di detti progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ OJ L 278, 27.10.2017, pag. 3.⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI

—



PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2019 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del ...

concernente l'adozione del regolamento relativo all'assunzione, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

DECIDE:


Articolo unico

È adottato il regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti di cui all'allegato della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato direttivo regionale

Il presidente



ALLEGATO

Norme concernenti l'assunzione, le condizioni di lavoro e la ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'assunzione del direttore e di eventuali vicedirettori e del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti («segretariato») nonché le prescrizioni relative alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale, conformemente al trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato»).
2. In caso di contraddizioni tra il presente regolamento e il trattato, si applicano le disposizioni del trattato.

II. ASSUNZIONE DEL DIRETTORE E DI EVENTUALI VICEDIRETTORI DEL SEGRETARIATO


3. Previa approvazione del comitato direttivo regionale, è pubblicato un invito a presentare candidature per la posizione di direttore o di vicedirettore nell'Unione europea («Unione») e nelle parti dell'Europa sudorientale (la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo *, il Montenegro e la Repubblica di Serbia).
4. La Commissione europea distribuisce una proposta contenente la candidatura indicata almeno 30 giorni prima della data della riunione del comitato direttivo regionale nel cui ordine del giorno figura la nomina del direttore o di un vicedirettore.
5. I candidati sono nominati a titolo personale.
6. I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione o di una parte dell'Europa sudorientale.
7. La proposta della Commissione europea è debitamente motivata tenendo conto delle responsabilità del direttore o del vicedirettore. Tale proposta contiene una descrizione delle qualifiche e dell'esperienza del candidato e si basa sul consenso previo del candidato alla sua nomina.
8. Le parti contraenti possono esprimere il loro parere sulla proposta. Se tale parere viene espresso per iscritto prima della riunione del comitato direttivo regionale, il presidente di tale comitato («presidente») annuncia la dichiarazione pertinente durante la riunione.
9. Il comitato direttivo regionale può chiedere l'audizione del candidato proposto durante la propria riunione prima di adottare la decisione di nomina. Il presidente propone in anticipo norme operative ad hoc per lo svolgimento di tale audizione (tempistiche, numero di domande ecc.).
10. Previa consultazione del consiglio ministeriale, il comitato direttivo regionale decide all'unanimità in merito alla nomina del direttore e di eventuali vicedirettori conformemente all'articolo 24, paragrafo 3.
11. Il comitato direttivo regionale indica nella propria decisione la data di inizio della nomina.
12. Entro sette giorni di calendario dalla decisione del comitato direttivo regionale il presidente emette un provvedimento di nomina che viene controfirmato dal direttore o dal vicedirettore.

III. ASSUNZIONE DEL PERSONALE DEL SEGRETARIATO

Disposizioni generali

13. L'assunzione del personale del segretariato si basa sull'insieme dei seguenti principi fondamentali:
 - trasparenza delle procedure di selezione;
 - non discriminazione;


* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



- concorrenza e professionalità;
 - equilibrio di genere; e
 - ripartizione geografica equilibrata.
14. Il comitato direttivo regionale adotta l'organigramma del segretariato sulla base di una proposta formulata dal direttore.
 15. Qualsiasi cittadino di una delle parti contraenti può presentare la propria candidatura per qualsiasi posizione bandita presso il segretariato.
 16. I candidati presentano la propria candidatura a titolo personale.
 17. Il segretariato è incaricato dell'organizzazione delle procedure di selezione in conformità del presente regolamento. Il segretariato può ricorrere a consulenti esterni a sostegno del proprio lavoro in qualsiasi fase delle procedure di selezione.
 18. Il personale è selezionato e nominato dal direttore, a eccezione dei vicedirettori.
 19. In seguito alla procedura di selezione, qualsiasi nomina formale è soggetta a certificazione da parte di un medico qualificato designato dal direttore attestante che la persona nominata è fisicamente idonea all'esercizio delle funzioni inerenti al posto.
 20. Tutte le nomine sono a tempo determinato, sono soggette a un periodo di prova in conformità del presente regolamento e sono rinnovabili.
 21. Per qualsiasi posizione è fissato un periodo di prova di sei mesi dalla nomina. Conformemente al punto 23, lettera b), il periodo di prova può essere prorogato fino a un massimo di sei mesi.
 22. Qualsiasi periodo di servizio prestato in precedenza presso il segretariato in qualità di funzionario di ruolo può essere considerato, in tutto o in parte, un periodo di prova. La presente disposizione si applica quando gli obblighi principali inerenti alla descrizione della posizione precedente coincidono con gli obblighi principali inerenti alla descrizione della posizione per la quale il funzionario è stato nominato conformemente al presente regolamento.
 23. Durante il quinto mese del periodo di prova, il superiore gerarchico diretto del funzionario redige una relazione sulla competenza, sull'efficienza e sulla condotta del funzionario. La relazione raccomanda:
 - a) la conferma della nomina del funzionario;
 - b) la proroga del suo periodo di prova del funzionario fino a un massimo di sei mesi; o
 - c) la cessazione della nomina del funzionario.
 24. Prima della fine del quinto mese la relazione di cui al punto 23 è trasmessa per decisione al direttore.
 25. Il periodo di prova è considerato parte della durata complessiva della nomina.
 26. Su proposta di una parte contraente il direttore, in consultazione con la Commissione europea, può nominare un esperto distaccato da tale parte contraente per un periodo massimo di tre anni, entro i limiti della capacità amministrativa e finanziaria. Il direttore adotta norme dettagliate relative allo status degli esperti distaccati.

Trasparenza e procedura di selezione

27. Il segretariato avvia la procedura di selezione pubblicando avvisi di posti vacanti in cui si precisano i criteri riguardanti le competenze generali e specifiche e le qualifiche fondamentali richieste, nonché la possibile durata della nomina, la funzione e le fasi principali della procedura di selezione.
28. Gli avvisi di posti vacanti sono pubblicati in inglese sul sito Internet del segretariato e sulla stampa internazionale e specializzata almeno due mesi prima dell'inizio delle relative procedure di selezione. Tali informazioni sono inoltre trasmesse a tutte le parti contraenti.
29. Il direttore può individuare le informazioni riservate che sono comunicate soltanto ai candidati preselezionati. Tali informazioni non possono tuttavia fare riferimento alla descrizione delle mansioni in quanto tale.



30. Nel corso della procedura di selezione il direttore è assistito da un comitato di selezione composto da almeno quattro membri: il direttore, un rappresentante della presidenza e due rappresentanti della Commissione europea. Può essere incluso nel comitato di selezione anche altro personale del segretariato. In casi specifici, in particolare per le procedure di selezione di esperti, è possibile designare un membro esterno supplementare su proposta della Commissione europea.
31. Il comitato di selezione valuta le candidature e concorda, per ciascun posto vacante, un elenco ristretto di candidati che soddisfano i criteri di ammissibilità e rispondono al meglio ai criteri di selezione stabiliti dall'avviso di posto vacante.
32. Il comitato di selezione invita i candidati inseriti nell'elenco ristretto a un colloquio.
33. Qualora lo ritenga necessario, il comitato di selezione può decidere di invitare i candidati inseriti nell'elenco ristretto a prove scritte che si svolgono negli stessi giorni in cui sono programmati i colloqui. Il contenuto delle prove viene definito in base al livello e al profilo della posizione pubblicata. Le prove scritte, adattate in base al profilo della posizione, riguardano almeno i seguenti aspetti:
 - a) capacità generali e competenze linguistiche nella misura necessaria per lo svolgimento delle funzioni, competenze specifiche in relazione ai profili pertinenti, e
 - b) valutazione della qualità dello stile di redazione e di presentazione.
34. Il direttore può istituire un elenco di riserva con i nominativi dei candidati figuranti nell'elenco ristretto e tenuto conto dei risultati dei colloqui. Tale elenco di riserva è valido fino a 12 mesi dalla data della sua istituzione e la sua validità può essere prorogata tramite decisione del direttore.
35. L'esito della procedura di selezione è documentato per iscritto in un protocollo firmato dai membri del comitato di selezione. I candidati sono informati dell'esito della procedura di selezione.
36. Le parti contraenti hanno il diritto di ottenere una copia di qualsiasi protocollo di cui al punto 35 presentando una richiesta scritta al direttore.

Non discriminazione

37. Durante la procedura di selezione è vietata qualsiasi forma di discriminazione.
38. Tutti i posti sono accessibili in egual misura a donne e uomini senza alcun riferimento a religione, cittadinanza, etnia o credo.

Concorrenza e professionalità

39. Non è riservato alcun posto in particolare a persone determinate e/o a cittadini di una parte contraente.
40. Nell'assunzione del personale, il direttore considera in via prioritaria la necessità di ottenere i servizi di persone che possiedono i più elevati livelli di competenza e integrità. Tutte le descrizioni delle mansioni contenute negli avvisi di posti vacanti indicano chiaramente i requisiti formali relativi all'istruzione, all'esperienza, alle competenze linguistiche ecc.
41. L'assunzione è aperta alla concorrenza tra candidati interni e qualsiasi altro candidato, nel rispetto delle norme sulle pari opportunità. In caso di candidati con pari qualifiche ed esperienza, la preferenza è accordata ai candidati interni.

IV. CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE

42. Il direttore assicura che, conformemente al bilancio del segretariato e nel rispetto delle norme di bilancio e delle decisioni delle istituzioni previste dal trattato, al personale del segretariato siano garantite le condizioni di lavoro necessarie in termini di attrezzature, spazio di lavoro, accesso alle informazioni disponibili ecc.
43. I funzionari del segretariato hanno il diritto di chiedere al direttore un miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Tale richiesta deve essere debitamente motivata. Qualora non sia possibile soddisfare la richiesta, il direttore o qualsiasi altro agente autorizzato fornisce al funzionario una risposta pertinente per iscritto.
44. Il direttore può adottare norme interne sulle condizioni di lavoro in conformità dei punti 42 e 43.



V. RIPARTIZIONE GEOGRAFICA EQUILIBRATA DEL PERSONALE

45. Il direttore garantisce un'equa distribuzione dei posti tra i cittadini delle parti contraenti, per quanto possibile e in conformità degli interessi del segretariato.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

46. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato direttivo regionale.

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2019 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del ...

relativa all'adozione dello statuto del personale della Comunità dei trasporti

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,


DECIDE:

Articolo unico

È adottato lo statuto del personale della Comunità dei trasporti che figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il comitato direttivo regionale
Il presidente*



ALLEGATO

Statuto del personale della Comunità dei trasporti

1. OGGETTO


Il presente statuto del personale stabilisce i termini e le condizioni di servizio degli agenti del segretariato permanente della Comunità dei trasporti. Il presente statuto costituisce parte integrante dei singoli contratti di lavoro, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto.

2. DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

2.1. Definizioni

- 1) Per «parti contraenti» si intendono le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, vale a dire l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale (la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo *, il Montenegro e la Repubblica di Serbia);
- 2) per «comitato direttivo» si intende il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti;
- 3) per «segretariato» si intende il segretariato permanente della Comunità dei trasporti;
- 4) per «direttore» si intende il direttore del segretariato;
- 5) per «agenti» si intendono tutti i funzionari del segretariato, vale a dire il direttore, i vicedirettori e il resto del personale proveniente dalle parti contraenti, che lavorano in via permanente presso il segretariato conformemente al presente statuto del personale, nonché gli esperti distaccati;
- 6) per «personale locale» si intendono le persone, diverse dai membri del personale, assunti dal segretariato nella Repubblica di Serbia per lo svolgimento di lavori tecnici quali manutenzione, pulizia, guida di veicoli ecc.;
- 7) per «esperti distaccati» si intende il personale distaccato dai propri governi o da organizzazioni internazionali per lo svolgimento di un incarico presso il segretariato;
- 8) per «accordo sulla sede» si intende l'accordo tra la Repubblica di Serbia e la Comunità dei trasporti relativo alla sede del segretariato;
- 9) per «regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata» si intende il regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti;
- 10) per «molestia psicologica» si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona;
- 11) per «molestia sessuale» si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso;
- 12) per «condotta illecita da parte del direttore»: si intendono i seguenti casi:
 - a) il caso in cui il direttore trattiene in parte o in toto lo stipendio di un agente per più di 15 giorni lavorativi;
 - b) il caso in cui il direttore viola le condizioni di lavoro specificate nel contratto di lavoro; o
 - c) il caso in cui il direttore commette un'aggressione o un'azione diffamatoria significativa nei confronti di un agente;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



- 13) per «condotta illecita da parte di un agente» si intendono i seguenti comportamenti:
- a) rifiuto ingiustificato da parte dell'agente di eseguire compiti specifici assegnati dal direttore o da un altro superiore dell'agente, laddove quest'ultimo sia già stato informato almeno una volta per iscritto in merito a simili mancanze;
 - b) commissione di un reato;
 - c) abbandono del posto di lavoro, vale a dire quando l'agente è assente senza autorizzazione o senza una spiegazione soddisfacente per più di sette giorni lavorativi;
 - d) molestie psicologiche o sessuali;
 - e) qualsiasi comportamento che si possa ragionevolmente presumere arrechi o abbia arrecato un grave discredito pubblico alla Comunità dei trasporti;
 - f) qualsiasi sfruttamento o tentativo di sfruttamento della posizione dell'agente in seno al segretariato per ottenere un vantaggio personale; o
 - g) qualsiasi forma di abuso dei fondi della Comunità dei trasporti.

2.2. Applicabilità

- a) Il presente statuto del personale si applica agli agenti e non si applica al personale locale.
- b) Gli esperti distaccati sono soggetti ad accordi speciali disciplinati da un contratto tra il segretariato e il governo o l'organizzazione internazionale che effettua il distacco. Il direttore decide in ciascun caso in quale misura il presente statuto del personale si applica agli esperti distaccati.


3. FUNZIONI, OBBLIGHI E PRIVILEGI

3.1. La natura internazionale del servizio

Accettando la nomina, gli agenti si impegnano a svolgere le proprie funzioni e a determinare la propria condotta esclusivamente nell'interesse della Comunità dei trasporti. Essi sono soggetti all'autorità del direttore e rispondono a quest'ultimo nell'esercizio delle loro funzioni. Gli agenti non sollecitano né accettano istruzioni, nell'esercizio delle loro funzioni, da alcun governo, da alcuna organizzazione internazionale o da altre autorità esterne alla Comunità dei trasporti.

3.2. Condotta

- a) Gli agenti si comportano in ogni momento in modo conforme allo status internazionale della Comunità dei trasporti. I privilegi e le immunità applicabili in conformità dell'accordo sulla sede sono conferiti nell'interesse della Comunità dei trasporti.
- b) Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, i membri del personale non trattano questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.
- c) I membri del personale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovino a dover trattare una questione di cui alla lettera b) della presente sezione ne informa immediatamente il direttore. Quest'ultimo adotta le misure appropriate e può segnatamente dispensare il agente dalle responsabilità connesse a tale questione.
- d) Gli agenti non possono conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo della Comunità dei trasporti o a essa collegate, interessi di natura e importanza tali da poter compromettere la loro indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
- e) L'agente, ove consideri un ordine ricevuto irregolare o ritenga la sua esecuzione suscettibile di causare inconvenienti gravi, ne informa il suo superiore gerarchico diretto. Se quest'ultimo conferma l'ordine, ma l'agente considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, l'agente ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.



Se il superiore gerarchico diretto ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, l'agente deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta dell'agente, il superiore gerarchico diretto è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.

- f) L'agente che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, ivi compresa una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi della Comunità dei trasporti, o di una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti, ne informa immediatamente il direttore o, se lo ritiene utile, il presidente del comitato direttivo o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
- g) L'agente non può essere penalizzato dalla Comunità dei trasporti per aver comunicato le informazioni di cui alle lettere e) ed f) della presente sezione, purché abbia agito ragionevolmente e onestamente.

3.3. Attività esterne

- a) Gli agenti non intraprendono alcuna attività al di fuori della Comunità dei trasporti incompatibile con la corretta esecuzione delle loro funzioni, che possa provocare un conflitto tra gli interessi personali e gli interessi della Comunità dei trasporti o che possa danneggiare la reputazione della Comunità dei trasporti.
- b) Gli agenti non intraprendono alcuna attività retribuita al di fuori della Comunità dei trasporti senza previa approvazione scritta da parte del direttore.
- c) L'agente che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una società operante nel settore dei trasporti che gli consente di influenzare la gestione di tale società ne informa per iscritto il direttore. Se tale eventualità riguarda il direttore, quest'ultimo ne informa la presidenza del comitato direttivo.

3.4. Molestie


Gli agenti si astengono da qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale. L'agente che sia stato vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dal segretariato. L'agente che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dal segretariato, purché abbia agito onestamente.

3.5. Utilizzo e comunicazione di informazioni

- a) Gli agenti esercitano la necessaria discrezione in tutte le questioni relative ad attività ufficiali. Gli agenti non comunicano a nessuno le informazioni non pubblicate a loro note in ragione della loro posizione ufficiale, tranne nell'esercizio delle loro funzioni o previa autorizzazione da parte del direttore, né possono in alcun momento utilizzare tali informazioni a vantaggio personale, ivi compreso per trarne vantaggi finanziari. Tale obbligo continua a vincolare gli agenti in seguito alla loro cessazione dal servizio.
- b) Gli agenti non possono pubblicare né far pubblicare alcun materiale relativo alla Comunità dei trasporti, né contribuire alla pubblicazione di tale materiale, né esprimersi pubblicamente a nome della Comunità dei trasporti, tranne nell'esercizio delle loro funzioni o previa autorizzazione da parte del direttore.
- c) La comunicazione ufficiale a nome della Comunità dei trasporti è effettuata dal direttore o da agenti espressamente autorizzati a tal fine.

3.6. Diritti di proprietà e utilizzo dei sistemi informatici

- a) Tutti i diritti, ivi compresi i diritti di proprietà, d'autore e di brevetto in relazione a qualsiasi lavoro svolto dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali spettano alla Comunità dei trasporti.
- b) Tutte le risorse messe a disposizione degli agenti dalla Comunità dei trasporti al fine di consentire l'adempimento delle loro responsabilità, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, oggetti, documenti, note e corrispondenza, devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità.
- c) Durante l'utilizzo dei sistemi informatici della Comunità dei trasporti, gli agenti non ottengono su richiesta né diffondono materiale o contenuti illegali che possano compromettere la reputazione della Comunità dei trasporti.



3.7. Onorificenze e doni

- a) Nel quadro delle loro funzioni gli agenti non accettano da governi, organizzazioni internazionali o altre fonti esterne al segretariato né offrono a questi ultimi onorificenze, riconoscimenti, favori, doni o compensi che siano incompatibili con il loro status di funzionari internazionali. Gli agenti che ricevono o ai quali vengono offerti tali riconoscimenti, favori, doni, onorificenze o compensi ne informano immediatamente il direttore. I doni ricevuti dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali diventano di proprietà della Comunità dei trasporti, sono custoditi presso i locali del segretariato e sono elencati in un registro istituito a tale scopo.
- b) Il punto a) della presente sezione non si applica agli oggetti di basso valore che, per loro natura, sono forniti nel quadro di una normale prassi di ospitalità quali penne, borse, cartelline ecc.

4. ASSUNZIONE

4.1. Norme in materia di assunzione


Gli agenti sono assunti conformemente al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata.

4.2. Requisiti

- a) La necessità di garantire gli elevati livelli di competenza, efficienza e integrità richiesti dalla Comunità dei trasporti è il criterio fondamentale su cui si basa l'assunzione degli agenti.
- b) Per l'assunzione in qualità di agente occorre come minimo:
 - i) avere un livello di studi superiori attestato da un diploma, o un livello di studi secondari attestato da un diploma che dà accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno cinque anni oppure, ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente; o avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma oppure, ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente;
 - ii) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una delle parti dell'Europa sudorientale e godere dei diritti politici;
 - iii) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
 - iv) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; e
 - v) ottenere una certificazione di un medico qualificato attestante che l'agente è fisicamente idoneo all'esercizio delle sue funzioni.

4.3. Contratto di lavoro

- a) Le condizioni di impiego degli agenti sono disciplinate da un contratto di lavoro firmato dal direttore e dall'agente. I contratti di lavoro per il direttore e i vicedirettori sono firmati dalla presidenza del comitato direttivo.
- b) Il contratto di lavoro deve indicare come minimo:
 - i) il nome e l'indirizzo della sede legale del segretariato;
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'agente;
 - iii) il luogo di assunzione, cioè il luogo in cui l'agente ha la sua residenza abituale immediatamente prima di entrare in servizio presso il segretariato;
 - iv) la data effettiva della nomina;
 - v) la durata della nomina;
 - vi) il luogo di servizio ordinario;
 - vii) la funzione;



- viii) la retribuzione complessiva corrispondente alla nomina;
- ix) le condizioni per il periodo di prova;
- x) le ferie annuali complessive;
- xi) il numero di ore di lavoro settimanali; e
- xii) l'elenco dei documenti allegati al contratto di lavoro, ivi compreso lo statuto del personale, che fanno riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro.

4.4. Descrizione delle mansioni

- a) A tutti i posti presso il segretariato è associata una descrizione delle mansioni che specifica la classificazione interna del posto, la linea gerarchica, le funzioni e le responsabilità, nonché le competenze e le qualifiche richieste. Le descrizioni delle mansioni sono approvate dal direttore e allegate al contratto di lavoro.
- b) In casi debitamente motivati il direttore può sospendere qualunque funzione e responsabilità dell'agente. Ciò non può influire sullo stipendio di quest'ultimo.

4.5. Sostituzione

- a) Il direttore può nominare i suoi sostituti in caso di assenza, per motivi di gestione amministrativa e finanziaria. Tale nomina non trasferisce automaticamente alcun diritto in relazione all'attuazione del bilancio della Comunità dei trasporti.
- b) Il direttore può nominare sostituti degli agenti che si assentino per più di tre giorni lavorativi. Se l'assenza è inferiore a tre giorni lavorativi l'agente responsabile è nominato su base ad hoc.

4.6. Prescrizioni generali in materia di rendimento


- a) Gli agenti assolvono le proprie funzioni e responsabilità in maniera coscienziosa e seguono rigorosamente tutte le istruzioni e gli orientamenti forniti dal direttore e da altri superiori o supervisor. Gli agenti riferiscono regolarmente al direttore in merito alle loro attività.
- b) Il direttore può assegnare all'agente, su base temporanea o permanente, funzioni e responsabilità corrispondenti al livello di istruzione e di formazione e alle capacità dell'agente e ragionevoli in rapporto alla pertinente descrizione delle mansioni.
- c) Gli agenti possono esprimere per iscritto il proprio disaccordo in merito a qualsiasi compito assegnato lro qualora lo ritengano non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b) della presente sezione.

4.7. Valutazione del rendimento e colloquio con il personale

- a) Il rendimento di ciascun agente è oggetto di riesame a intervalli periodici, almeno una volta l'anno, secondo i principi di competenza, efficienza e condotta in servizio.
- b) I rapporti sul rendimento, compresi i commenti e le raccomandazioni, sono redatti per iscritto dai superiori gerarchici diretti. Il rapporto annuale è comunicato all'agente interessato e discusso con quest'ultimo, il quale può allegare le osservazioni che ritiene pertinenti e vi appone la firma e la data.

4.8. Nomine e periodi di proroga

- a) Le nomine e le proroghe sono concesse a tempo determinato con una durata stabilita dal direttore e possono essere rinnovate. Le nomine a tempo determinato prevedono la data di scadenza specificata nel contratto di lavoro. Le nomine e le proroghe a tempo determinato non comportano alcun obbligo o diritto di proroga o ulteriore proroga o di conversione in un altro tipo di nomina.
- b) Almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di lavoro il direttore comunica per iscritto all'agente se il contratto di lavoro sarà rinnovato o no e, in caso di rinnovo, a quali condizioni. Gli agenti che ricevono una offerta di rinnovo comunicano per iscritto al direttore se accettano o no tale offerta entro un mese dal ricevimento di quest'ultima. In caso contrario il direttore può considerare l'offerta respinta.
- c) La nomina del direttore e del vicedirettore non può durare più di tre anni e non può essere rinnovata più di due volte.



4.9. Periodo di prova

- a) Le nomine sono soggette a un periodo di prova secondo quanto previsto dal regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata e da ulteriori condizioni che possono essere specificate nel contratto di lavoro.
- b) Ai fini del periodo di prova sono conteggiati soltanto i giorni lavorativi effettivamente lavorati durante il periodo di prova. In caso di assenza dell'agente dal lavoro per più di 15 giorni lavorativi, il periodo di prova viene prorogato automaticamente del numero di giorni lavorativi in cui l'agente non ha prestato servizio.
- c) Durante il periodo di prova l'agente può risolvere il contratto di lavoro con un preavviso di un mese.
- d) Durante il periodo di prova il direttore può risolvere il contratto di lavoro con un preavviso di un mese se il lavoro dell'agente è giudicato insufficiente. Il direttore può inoltre risolvere immediatamente il contratto di lavoro purché siano effettuati tutti i pagamenti salariali dovuti, compresi quelli per il periodo di notifica. In caso contrario il rendimento dell'agente viene valutato dal suo supervisore conformemente ai punti 23 e 24 del regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata. Sulla base del rapporto di valutazione del rendimento, la nomina viene confermata o revocata con effetto immediato oppure il periodo di prova è prorogato fino a un massimo di sei mesi.
- e) Se il direttore non prende una decisione entro la fine del periodo di prova, la nomina si considera confermata.


5. ORARIO DI LAVORO E LAVORO A ORARIO RIDOTTO

5.1. Determinazione dell'orario di lavoro


- a) La settimana lavorativa normale è di cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a ragione di otto ore di lavoro al giorno per il personale a tempo pieno, compresa una pausa obbligatoria di 30 minuti. Gli agenti iniziano la loro giornata lavorativa entro le ore 9.00.
- b) Gli orari di lavoro degli esperti distaccati sono disciplinati dai contratti stipulati tra il segretariato e il governo o l'organizzazione internazionale che effettua il distacco, tenendo conto delle loro funzioni durante il periodo di distacco presso il segretariato.
- c) Il direttore stabilisce norme sulla flessibilità dell'orario di lavoro all'interno della settimana lavorativa normale.
- d) Non è accordata alcuna retribuzione per le ore lavorate in eccesso rispetto alla settimana lavorativa normale, fatto salvo quanto previsto alla lettera e) della presente sezione.
- e) Gli agenti che, per esigenze di servizio e previa autorizzazione del direttore, sono stati incaricati direttamente dal loro supervisore di effettuare straordinari e hanno accettato tale incarico ricevono una compensazione. Tale compensazione è riconosciuta sotto forma di riposo compensativo, in ragione di un'ora per ogni ora di lavoro straordinario. Per il lavoro svolto dopo le ore 20.00, nei fine settimana e nei giorni festivi ufficiali, il riposo compensativo è pari a 1,5 ore per ogni ora lavorata. Gli agenti registrano gli straordinari svolti, che sono certificati dal supervisore che li ha richiesti. La compensazione del lavoro straordinario concessa sotto forma di riposo compensativo è utilizzata dall'agente entro due mesi dallo svolgimento degli straordinari. La compensazione del lavoro straordinario non fruita entro tale termine scade. In ogni caso qualsiasi compensazione del lavoro straordinario non fruita scade al termine di ogni anno civile. Il lavoro straordinario non supera le 20 ore al mese, salvo in casi debitamente motivati da situazioni eccezionali e previa approvazione motivata per iscritto dal direttore.

5.2. Lavoro a orario ridotto

- a) Gli agenti possono chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Il direttore può concedere tale autorizzazione qualora essa sia compatibile con gli interessi del segretariato. Gli agenti sono autorizzati a lavorare a orario ridotto nei seguenti casi:
 - i) per occuparsi di un figlio di età inferiore a 9 anni;
 - ii) per occuparsi di un figlio di età compresa tra 9 e 12 anni, se la riduzione dell'orario di lavoro non supera il 20 % del normale orario di lavoro;



- iii) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili;
 - iv) per seguire una formazione complementare; o
 - v) a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento.
- b) Qualora il lavoro a orario ridotto sia richiesto per seguire una formazione complementare o a partire dall'età di 58 anni, il direttore può rifiutare l'autorizzazione o posticiparne la data di decorrenza degli effetti soltanto in circostanze eccezionali e per motivi imperativi di servizio. Laddove il diritto sia esercitato per occuparsi del coniuge, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili o per seguire una formazione complementare, la durata complessiva di tali periodi è limitata a sei mesi durante l'intera carriera dell'agente presso il segretariato.
6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
- Il contratto di lavoro è soggetto a risoluzione alle condizioni e nelle forme di cui in appresso:
- a) durante il periodo di prova: tramite lettera raccomandata di risoluzione;
 - b) alla scadenza di tale periodo: alle condizioni di cui alla lettera b) della sezione 4.8;
 - c) in caso di accordo reciproco: con una nota scritta, firmata dall'agente e dal direttore;
 - d) in caso di condotta illecita dell'agente: tramite lettera raccomandata di risoluzione;
 - e) in caso di condotta illecita del direttore: tramite lettera raccomandata di risoluzione;
 - f) in caso mancanza di rendimento (insufficienza professionale): tramite lettera raccomandata di risoluzione;
 - g) nei casi di ristrutturazione e/o di mancanza di risorse: tramite lettera raccomandata di risoluzione;
 - h) per ragioni di salute: tramite lettera raccomandata di risoluzione;
 - i) per raggiungimento dell'età di pensionamento: tramite lettera raccomandata di risoluzione.
7. RISOLUZIONE ANTICIPATA DA PARTE DELL'AGENTE
- a) Gli agenti possono chiedere la risoluzione del proprio contratto di lavoro con un preavviso di due mesi. Il direttore e l'agente possono concordare un preavviso più breve e altre condizioni specifiche di risoluzione.
 - b) Gli agenti possono risolvere il contratto di lavoro senza preavviso in caso di condotta illecita accertata del direttore. Il diritto di risolvere il contratto di lavoro per questo motivo decade trascorsi due mesi dalla condotta illecita in questione.
 - c) Gli agenti, previa presentazione di prove mediche, possono risolvere il proprio contratto di lavoro con un preavviso di un mese se la salute non consente loro di assolvere ulteriormente le proprie funzioni. L'agente può concordare una risoluzione anticipata con il pagamento della retribuzione per il periodo pertinente.
8. RISOLUZIONE ANTICIPATA DA PARTE DEL DIRETTORE
- a) Il direttore può risolvere il contratto di lavoro senza preavviso in caso di condotta illecita accertata dell'agente.
 - b) Il direttore può risolvere il contratto di lavoro con un preavviso di tre mesi in caso di insufficienza professionale accertata in relazione alla descrizione delle mansioni per la posizione in questione e i compiti assegnati. Prima di decidere in merito a tale risoluzione, il direttore ne comunica i motivi concreti e dà all'agente un termine ragionevole per migliorare le proprie competenze, che non può essere inferiore a un mese di lavoro effettivo. Il direttore chiede inoltre all'agente di fornire chiarimenti per iscritto. L'agente presenta tali chiarimenti entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Se l'agente, una volta ricevuta la richiesta, non presenta tali chiarimenti per iscritto entro il termine indicato, il direttore può prendere una decisione sulla base delle altre informazioni disponibili.



- c) Il direttore può risolvere il contratto di lavoro previa decisione del comitato direttivo relativa a una ristrutturazione, all'insufficienza di risorse o a una riduzione del personale. In tali casi la risoluzione è notificata con un preavviso non inferiore a tre mesi.
- d) Il direttore può risolvere il contratto di lavoro non prima di sei mesi dopo aver accertato, sulla base di una certificazione fornita da un medico qualificato, che l'agente, per motivi di salute, si trova in situazione di inabilità permanente al lavoro in relazione alle sue qualifiche. La risoluzione avviene con un preavviso di due mesi. Il direttore può concordare una risoluzione anticipata con il pagamento della retribuzione per il periodo pertinente.
- e) Il direttore può risolvere il contratto di lavoro senza preavviso quando l'agente raggiunge l'età di pensionamento.

9. STIPENDI, SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO

9.1. Stipendi

- a) La tabella degli stipendi corrispondente alla classificazione dei posti presso il segretariato figura nell'appendice del presente statuto del personale ed è riesaminata periodicamente dal comitato direttivo per garantire che rimanga competitiva e in linea con i requisiti del segretariato.
- b) Gli stipendi vengono pagati mensilmente, 12 volte l'anno. La retribuzione stipulata nel contratto di lavoro comprende tutti i crediti salariali spettanti all'agente, compreso, tra l'altro, il rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto previsto dal presente statuto del personale e da altre norme pertinenti.

9.2. Spese di viaggio

- a) L'agente che viaggia munito di un ordine di missione appropriato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità giornaliera in conformità delle norme in materia di viaggi.
- b) Tale viaggio può aver luogo:
 - i) all'atto della nomina,
 - ii) al momento del trasferimento a un altro luogo di servizio della Comunità dei trasporti;
 - iii) durante lo svolgimento di attività ufficiali; e
 - iv) alla cessazione di un contratto di lavoro.

9.3. Spese di trasloco

La Comunità dei trasporti rimborsa le spese sostenute dagli agenti assunti e dai loro familiari per il trasloco presso la sede del segretariato al fine di assumere i loro incarichi, così come le spese per ritornare nel luogo di assunzione al momento della cessazione del loro contratto di lavoro. Il comitato direttivo stabilisce norme dettagliate relative al rimborso delle spese di trasloco.


10. GIORNI FESTIVI, FERIE E CONGEDI

10.1. Giorni festivi ufficiali

I giorni festivi ufficiali sono quelli fissati dalla legislazione nazionale del luogo di servizio. Il direttore pubblica l'elenco dei giorni festivi ufficiali per l'anno successivo al termine di ciascun anno civile. Previa approvazione da parte del direttore, gli agenti possono cambiare fino a tre giorni festivi l'anno per motivi personali o religiosi. Il direttore provvede affinché tali scambi non influiscano negativamente sul funzionamento del segretariato.

10.2. Ferie annuali

- a) Gli agenti hanno diritto alle ferie annuali a ragione di due giorni lavorativi e mezzo al mese. Le ferie annuali possono essere accumulate fino al 31 marzo dell'anno successivo all'anno in questione. Le ferie accumulate nell'anno precedente e non fruite entro il 31 marzo dell'anno in corso scadono.



- b) Le ferie annuali possono essere prese per giornate intere o mezze giornate. Le ferie annuali sono approvate dal direttore previo accordo con il supervisore. In base alle esigenze di servizio, il direttore offre a ciascun agente la possibilità di godere delle ferie annuali cui ha diritto.
- c) Le ferie annuali maturate sono fruito entro il periodo di preavviso.

10.3. Congedo di malattia

- a) Agli agenti è concesso un congedo di malattia di durata non superiore a sei mesi nel corso di tre anni consecutivi. Durante i primi tre mesi gli agenti ricevono lo stipendio pieno, mentre per i tre mesi successivi ricevono metà stipendio. Di norma, nell'arco di 12 mesi consecutivi non sono concessi più di tre mesi di congedo di malattia a stipendio pieno e tre mesi di congedo di malattia a metà stipendio.
- b) L'agente assente dal servizio per malattia per più di un giorno lavorativo presenta un certificato medico attestante la durata probabile del periodo di incapacità. Qualunque assenza nei giorni di lunedì o venerdì è giustificata da un certificato medico. Si può ricorrere al congedo di malattia senza certificato medico non più di due volte in periodi di sei mesi.

10.4. Congedo per maternità

- a) Il personale femminile ha diritto a un totale di 16 settimane di congedo di maternità retribuito a stipendio pieno. Il congedo di maternità può iniziare non prima di otto settimane dalla data di nascita prevista previa presentazione di un certificato medico che indichi la data di nascita prevista. In caso di pericolo grave per la madre o per il figlio, la data di inizio del congedo di maternità può essere anticipata previa presentazione di un certificato medico che raccomandi un congedo di maternità anticipato. Il congedo di maternità ha inizio al più tardi quattro settimane prima della data di nascita prevista.
- b) Il congedo post-parto ha una durata di otto settimane a decorrere dalla data di nascita. Tale periodo è prolungato del periodo di congedo di maternità non fruito prima della data di nascita. In caso di parto pretermine, parto plurimo o parto cesareo, la durata del congedo post-parto è di 12 settimane dalla data di nascita.

10.5. Congedo per assistenza domiciliare

Gli agenti dispongono di un totale di cinque giorni lavorativi l'anno di congedo speciale a stipendio pieno in caso di decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore o di altri parenti stretti che vivono nello stesso nucleo familiare dell'agente.

10.6. Congedo speciale retribuito

- a) Gli agenti possono beneficiare di un congedo speciale retribuito nei seguenti casi:
 - i) matrimonio dell'agente: cinque giorni lavorativi consecutivi;
 - ii) matrimonio di un figlio: due giorni lavorativi consecutivi;
 - iii) nascita di un figlio: 10 giorni lavorativi consecutivi, da sfruttare durante le quattordici settimane successive alla data di nascita;
 - iv) cambio di residenza dell'agente: due giorni lavorativi consecutivi.
- b) Possono essere concessi fino a 10 giorni lavorativi di congedo speciale retribuito l'anno per fini di istruzione a beneficio della Comunità dei trasporti.

10.7. Congedo speciale non retribuito

Gli agenti possono beneficiare, in via eccezionale, di un congedo speciale non retribuito concesso a discrezione del direttore, il quale tiene conto degli interessi del segretariato. Il direttore decide in merito alle condizioni e al periodo del congedo speciale non retribuito caso per caso in base alla domanda presentata dall'agente, tenendo conto degli interessi del segretariato.

10.8. Congedo parentale

Gli agenti dispongono di due giorni lavorativi di ferie annuali l'anno per ciascun figlio.



10.9. Congedo nel paese d'origine

Gli agenti dispongono di due giorni lavorativi di ferie annuali l'anno per recarsi nel luogo di assunzione, tranne qualora quest'ultimo sia il luogo in cui ha sede il segretariato.

10.10. Ferie per anzianità

Gli agenti dispongono di un ulteriore giorno lavorativo di ferie annuali l'anno per ogni periodo di cinque anni di servizio presso il segretariato.

10.11. Assenza non autorizzata

Qualunque assenza dal servizio non autorizzata viene detratta dal saldo degli straordinari eventualmente svolti dall'agente oppure dalle ferie annuali maturate. L'agente che non abbia maturato ferie annuali non riceve la retribuzione per il periodo di assenza non autorizzata. Ciò non preclude l'adozione di eventuali azioni disciplinari.

11. NORME IN MATERIA DI PENSIONAMENTO

Gli agenti sono collocati a riposo al termine dell'ultimo giorno del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento quale prevista nel proprio luogo di assunzione.

12. PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE, PENSIONI E ASSICURAZIONE PER INVALIDITÀ

- a) Conformemente all'accordo sulla sede, gli agenti e i loro familiari hanno il diritto di partecipare ai regimi di sicurezza sociale della Repubblica di Serbia (malattia, disoccupazione, pensione e disabilità).
- b) La Comunità dei trasporti può contribuire all'assicurazione sanitaria, di disoccupazione, pensionistica e d'invalidità per gli agenti e i loro familiari conformemente alle norme dettagliate che devono essere stabilite dal comitato direttivo.

13. RICORSO DEL PERSONALE


Gli agenti che ritengano di essere stati trattati in violazione delle disposizioni del presente statuto del personale, del regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o di altre norme pertinenti oppure che ritengano di essere stati oggetto di un trattamento ingiustificato o iniquo da parte di un superiore possono darne notifica per iscritto al direttore, o alla presidenza del comitato direttivo qualora il reclamo riguardi il direttore.

14. COMITATO DI CONCILIAZIONE

- a) Fatta salvo quanto disposto dalla sezione 15 del presente statuto del personale, qualsiasi controversia tra il segretariato e l'agente relativa al presente statuto, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti è sottoposta in prima istanza a un comitato di conciliazione.
- b) Il comitato di conciliazione è composto da:
 - i) un rappresentante della presidenza del comitato direttivo in carica;
 - ii) un rappresentante della presidenza del comitato direttivo per il mandato successivo;
 - iii) un rappresentante della Commissione europea.
- c) Il comitato di conciliazione decide a maggioranza.
- d) Il comitato direttivo stabilisce il regolamento relativo alla procedura dinanzi al comitato di conciliazione.

15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- a) Le controversie tra il segretariato e l'agente relative al presente statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata o ad altre norme pertinenti sono risolte da un arbitro nominato dal comitato direttivo.




- b) L'arbitro decide in merito alla controversia conformemente al presente statuto del personale, al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata, o ad altre norme pertinenti. Le questioni relative all'interpretazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti non rientrano nella competenza dell'arbitro.
- c) Tutti i procedimenti di risoluzione delle controversie si svolgono a Belgrado e la lingua del procedimento è l'inglese. Il comitato direttivo stabilisce le norme in materia di risoluzione delle controversie al fine di agevolare una procedura tempestiva con costi ragionevoli per le parti.

APPENDICE

Stipendi mensili indicativi degli agenti del segretariato

1. Posizione	2. Stipendio mensile in EUR
Direttore	8 000-10 000
Vicedirettore	6 000-7 000
Capo divisione	5 500-6 200
Esperto	4 500-5 000
Assistente del direttore	2 500
Segretario/a	2 000



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2019 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI
TRASPORTI**

del ...

**relativa all'adozione degli avvisi di posti vacanti per le funzioni di direttore e vicedirettore del
segretariato permanente della Comunità dei trasporti**

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,


DECIDE:

Articolo unico

1. È adottato l'avviso di posto vacante per la funzione di direttore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti che figura nell'allegato 1 della presente decisione.
2. È adottato l'avviso di posto vacante per la funzione di vicedirettore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti che figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il comitato direttivo regionale
Il presidente*



ALLEGATO 1

Avviso di posto vacante per la funzione di direttore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

Segretariato permanente della comunità dei trasporti

Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti pubblica un avviso di posto vacante per la posizione a tempo pieno di

DIRETTORE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

1. Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

La Comunità dei trasporti è un'organizzazione internazionale istituita dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato»), firmato il 9 ottobre 2017, che comprende le seguenti parti contraenti: l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale, vale a dire l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo *, il Montenegro e la Serbia.

La Comunità dei trasporti si fonda sull'integrazione progressiva dei mercati dei trasporti delle parti dell'Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell'Unione europea sulla base del pertinente acquis, anche in materia di norme tecniche, interoperabilità, sicurezza, security, gestione del traffico, politica sociale, appalti pubblici e ambiente, per tutti i modi di trasporto, escluso il trasporto aereo.

Il trattato è inteso a istituire una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e a sviluppare la rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale.

Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti («segretariato») è una delle istituzioni create dal trattato. Essendo l'unica istituzione dotata di personale permanente, il segretariato fornisce un supporto amministrativo alle altre istituzioni della Comunità dei trasporti (il consiglio ministeriale, il comitato direttivo regionale, i comitati tecnici e il forum sociale), agisce come osservatorio sui trasporti per monitorare l'efficienza dell'estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali e opera per l'attuazione dell'agenda per la connettività dei sei paesi dei Balcani occidentali (WB6), il cui obiettivo è migliorare i collegamenti all'interno dei Balcani occidentali, come pure tra tale regione e l'Unione europea. Il segretariato riesamina inoltre l'attuazione degli obblighi previsti dal trattato.

Il segretariato dispone di un organico iniziale composto da 18 esperti (il cui numero potrebbe aumentare) e gestisce il bilancio della Comunità dei trasporti, che ammonta a 1 626 000 EUR per il 2019.

La lingua di lavoro della Comunità dei trasporti è l'inglese.

Il segretariato ha sede a Belgrado.


2. La posizione di direttore del segretariato

Ai sensi dell'articolo 30 del trattato e del regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, il direttore del segretariato è nominato dal comitato direttivo regionale previa consultazione del consiglio ministeriale, su proposta della Commissione europea. La durata del mandato del direttore non può essere superiore a tre anni e può essere rinnovato per un non più di due volte.

Il direttore dirige e gestisce il segretariato, è il rappresentante legale della Comunità dei trasporti e ne cura le relazioni con l'esterno. Il direttore risponde del suo operato al comitato direttivo regionale.

Il direttore è responsabile della direzione generale e della gestione del segretariato. Il direttore deve assicurare, nel rispetto del quadro operativo e di bilancio approvato dal comitato direttivo regionale, un servizio professionale e di elevata qualità da parte del segretariato al fine di conseguire gli obiettivi del trattato. Il direttore è responsabile di garantire un buon coordinamento tra le istituzioni, gli organismi e i portatori di interessi della Comunità dei trasporti, per favorire il raggiungimento degli obiettivi della Comunità dei trasporti.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



Il direttore mantiene i contatti con le parti dell'Europa sudorientale del trattato, la Commissione europea, gli Stati membri dell'Unione europea, le organizzazioni internazionali del settore dei trasporti, le istituzioni finanziarie internazionali, incluso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, e altri portatori di interessi al fine di promuovere lo sviluppo e il buon funzionamento delle infrastrutture dei trasporti nella regione, in linea con la rete di trasporto transeuropea estesa ai Balcani occidentali. Il direttore fornisce inoltre sostegno alle parti dell'Europa sudorientale nell'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di trasporti e in altri settori correlati inclusa e regolarmente aggiornata nel trattato.

A norma dell'articolo 31 del trattato, nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore e il personale del segretariato agiscono con imparzialità, senza chiedere istruzioni alle parti contraenti o riceverne dalle stesse e perseguono gli interessi della Comunità dei trasporti.

3. Compiti principali del direttore

Le responsabilità del direttore comprendono:


- 1) l'andamento generale e la gestione del segretariato, delle sue risorse e del suo personale;
- 2) la fornitura, di persona e tramite l'assistenza di altro personale del segretariato, di pieno supporto amministrativo al consiglio ministeriale, al comitato direttivo regionale, ai comitati tecnici e al forum sociale. Ciò comprende la preparazione di riunioni in cooperazione con la presidenza (redazione di documenti e verbali, informazione dei partecipanti, assistenza alle riunioni ecc.);
- 3) l'elaborazione e l'attuazione del bilancio, nonché la preparazione di relazioni annuali per il comitato direttivo regionale sull'attuazione del bilancio;
- 4) il mantenimento dei contatti con istituzioni finanziarie internazionali, tra le quali il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, e con varie organizzazioni internazionali del settore dei trasporti; lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni operanti nel settore dei trasporti nella regione a livello bilaterale e multilaterale, la partecipazione a conferenze internazionali o regionali, la realizzazione di presentazioni e la promozione degli obiettivi del trattato in generale;
- 5) la garanzia che le assunzioni effettuate dal segretariato avvengono in conformità delle norme pertinenti e che il segretariato dispone di personale altamente qualificato per svolgere le proprie responsabilità;
- 6) l'istituzione di meccanismi di cooperazione con le autorità del settore dei trasporti e con altre autorità pertinenti delle parti dell'Europa sudorientale, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
- 7) il coordinamento della preparazione di relazioni e altri documenti, concernenti gli obiettivi del trattato e richiesti dal comitato direttivo regionale, dei quali il direttore non deve necessariamente essere l'autore;
- 8) l'agevolazione del coordinamento e dello scambio di informazioni tra le parti contraenti;
- 9) l'approvazione e la supervisione del piano di comunicazione del segretariato.

Il direttore svolge in aggiunta qualsiasi altro compito richiesto dal comitato direttivo regionale secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo.

4. Criteri di ammissibilità

Per essere ammessi alla procedura di selezione, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità entro il termine di presentazione delle candidature:

- essere cittadini di una parte contraente o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- Laurea o diploma universitario: essere in possesso dei i seguenti requisiti:
 - un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o
 - un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, e avere un'adeguata esperienza professionale di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (tale esperienza professionale di un anno non può essere inclusa nell'esperienza professionale post laurea richiesta in appresso);
- Esperienza professionale: avere maturato almeno 14 anni di esperienza post laurea dopo aver conseguito le necessarie qualifiche sopra indicate;



- Esperienza professionale pertinente: di tali 14 anni di esperienza professionale, averne maturati almeno quattro nel settore dei trasporti, della politica dei trasporti o della regolamentazione dei trasporti;
- Esperienza in funzioni dirigenziali: avere almeno quattro anni di esperienza professionale maturata in una funzione di alta dirigenza;
- Lingue: possedere una conoscenza approfondita dell'inglese;
- Limite di età: alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, essere in grado di completare l'intero mandato triennale prima della fine del mese in cui il candidato raggiunge l'età di 66 anni;
- Frequenza dei viaggi: da media a elevata; principalmente nella regione dell'Europa sudorientale e nell'Unione europea.

5. Criteri di selezione

I candidati saranno valutati in base ai criteri di selezione riportati in appresso.

1) Competenze gestionali

- Comprovata capacità di gestione di un ente pubblico, a livello sia strategico sia operativo;
- Solida esperienza nel guidare e motivare un gruppo in un ambiente multiculturale;
- Solida esperienza nella gestione di risorse finanziarie e di bilancio.

2) Conoscenze tecniche

È richiesta una laurea in economia, scienze politiche, giurisprudenza, trasporti o ingegneria. In aggiunta il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- Conoscenze approfondite della politica e delle pratiche di regolamentazione pertinenti al settore dei trasporti;
- La conoscenza del settore dei trasporti di una parte contraente e/o l'esperienza maturata in detto settore costituiscono titolo preferenziale;
- La capacità di sviluppare una visione strategica per il segretariato;
- La conoscenza delle politiche e dei processi dell'Unione europea, in particolare della politica dei trasporti dell'Unione europea, costituisce titolo preferenziale;
- Un'esperienza di lavoro con la regione delle parti dell'Europa sudorientale e all'interno di essa costituisce titolo preferenziale.

3) Comunicazione


- Eccellente capacità di comunicare oralmente e per iscritto con il pubblico e di cooperare con i portatori di interessi (autorità europee, internazionali, nazionali e locali, organizzazioni internazionali ecc.);
- Buone competenze interpersonali e capacità di stabilire e mantenere relazioni di lavoro efficaci in un'organizzazione multiculturale e con le parti contraenti, gli organismi istituiti dal trattato e i portatori di interessi relativi all'attuazione del trattato;
- Eccellenti capacità di negoziazione;
- Conoscenza approfondita dell'inglese parlato e scritto. La conoscenza di una lingua ufficiale delle parti contraenti costituisce titolo preferenziale.

4) Esperienza internazionale e conoscenza dell'Unione europea

- Comprensione approfondita delle istituzioni dell'Unione europea e del modo in cui operano e interagiscono, nonché delle politiche dell'Unione europea e delle attività internazionali pertinenti per le attività della Comunità dei trasporti;
- L'esperienza professionale maturata presso organizzazioni europee e/o internazionali costituisce titolo preferenziale.

6. Indipendenza e conflitto di interessi

Il direttore dovrà dichiarare di impegnarsi ad agire in completa indipendenza nell'interesse pubblico e indicare eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la sua indipendenza. Nella domanda i candidati devono confermare la disponibilità a rendere tale dichiarazione.



7. Selezione e nomina

Per il processo di selezione verrà istituito un comitato di selezione. Tale comitato inviterà a un colloquio i candidati il cui profilo corrisponde maggiormente ai requisiti specifici del posto, selezionandoli in base ai loro meriti rispetto alle funzioni previste, secondo i criteri di cui sopra. I candidati inseriti nell'elenco ristretto dal comitato di selezione saranno quindi convocati per un colloquio con il commissario per i trasporti.

A seguito di tali colloqui, la Commissione europea proporrà un candidato al comitato direttivo regionale. Il comitato direttivo regionale può chiedere l'audizione del candidato proposto prima di adottare la decisione di nomina. Il comitato direttivo regionale deciderà in merito alla nomina del direttore previa consultazione del consiglio ministeriale.

8. Pari opportunità

La Commissione europea e la Comunità dei trasporti applicano una politica di pari opportunità e non discriminazione conformemente al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

9. Regime applicabile (¹)

Il direttore viene nominato in qualità di agente della Comunità dei trasporti per un periodo di tre anni, con un periodo di prova di sei mesi. Il contratto di lavoro può essere prorogato due volte per periodi successivi di tre anni, in base al rendimento e su decisione del comitato direttivo regionale.

La sede di servizio è Belgrado, dove ha sede il segretariato.

La retribuzione sarà commisurata alle qualifiche e all'esperienza del candidato prescelto. Lo stipendio annuo sarà compreso tra 96 000 EUR e 120 000 EUR, a seconda del livello di esperienza (²).

La disponibilità ad assumere l'incarico il più presto possibile costituisce titolo preferenziale.

10. Modalità di presentazione della candidatura

Affinché le candidature siano considerate valide, i candidati devono presentare:

- 1) una lettera di motivazione;
- 2) un curriculum vitae (CV) in inglese. Il CV dovrebbe preferibilmente essere redatto secondo il modello di CV Europass (³). Il CV deve fare riferimento ai criteri di selezione elencati nel presente avviso di posto vacante e illustrare in che modo il candidato ritenga di avere ciascuna delle abilità e delle competenze ivi menzionate;
- 3) copie autenticate dei diplomi o dei certificati di studio;
- 4) copia del passaporto/documento d'identità;
- 5) referenze del datore di lavoro, certificati di lavoro o contratti di lavoro; e
- 6) una dichiarazione firmata redatta secondo il modulo accluso in appendice.

Le candidature incomplete saranno respinte.

Per facilitare il processo di selezione, la comunicazione con i candidati in relazione al presente posto vacante avverrà in inglese.

Le candidature devono essere inviate *tramite posta elettronica* all'indirizzo: XXXMOVE@ec.europa.eu (casella postale da creare)

I candidati sono tenuti a comunicare immediatamente per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra, eventuali cambiamenti di indirizzo.


Referenti per ulteriori informazioni:

xxxx

(¹) Maggiori dettagli sono riportati nello statuto del personale della Comunità dei trasporti disponibile al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/transport>

(²) Subordinatamente all'approvazione del consiglio ministeriale.

(³) Il CV Europass può essere scaricato dal sito web: <http://europass.cedefop.europa.eu>



11. Termine di presentazione delle candidature

Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica entro il XXX (data del messaggio di posta elettronica).

La Commissione europea si riserva il diritto di prorogare il termine di presentazione delle candidature per il presente posto vacante mediante pubblicazione sui siti web della Commissione europea e della Comunità dei trasporti.

I candidati inseriti nell'elenco ristretto saranno contattati per pianificare i colloqui. I colloqui saranno svolti a Bruxelles, in Belgio.

12. Informazioni importanti per i candidati


Si ricorda ai candidati che i lavori dei comitati di selezione sono riservati. Qualsiasi contatto diretto o indiretto con i membri di tali comitati è vietato ai candidati o a chiunque agisca per loro conto.

13. Protezione dei dati personali

La Commissione europea garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).

—

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GUL 295, 21.11.2018, pag. 39).



APPENDICE

Dichiarazione del candidato

Competenze linguistiche:

Lingua materna:

Altre lingue:

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

- 1) Io, sottoscritto/a, dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo di candidatura e nei relativi allegati sono corrette e complete.
- 2) Dichiaro:
 - a) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una delle parti dell'Europa sudorientale elencate nel trattato che istituisce la Comunità dei trasporti e di godere dei diritti politici;
 - b) di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
 - c) di poter offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.
- 3) Su richiesta mi impegno a fornire tempestivamente i documenti giustificativi relativi al punto 2), lettere a), b) e c), e riconosco che, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la mia candidatura non sarà presa in considerazione.
- 4) Sono consapevole che i seguenti documenti giustificativi sono fondamentali per l'ammissibilità della mia candidatura:
 - a) documenti attestanti la data di nascita, la cittadinanza e la residenza;
 - b) diplomi o certificati di studio attestanti il livello richiesto;
 - c) referenze del datore di lavoro, certificati di lavoro o contratti di lavoro.
- 5) Dichiaro di non essere stato/a oggetto di una condanna penale o disciplinare (servizio pubblico o organismi professionali) e per quanto di mia conoscenza di non avere in corso procedimenti disciplinari o penali.
- 6) Sono consapevole del fatto che qualsiasi falsa dichiarazione può comportare il rigetto della mia candidatura o, se necessario, la risoluzione del contratto di lavoro con il segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

.....
Data

.....
Firma



ALLEGATO 2

Aviso di posto vacante per la funzione di vicedirettore del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

Segretariato permanente della comunità dei trasporti

Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti pubblica un annuncio di posto vacante per la posizione a tempo pieno di

VICEDIRETTORE DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI/CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

1. Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

La Comunità dei trasporti è un'organizzazione internazionale istituita dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato»), firmato il 9 ottobre 2017, che comprende le seguenti parti contraenti: l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale, vale a dire l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo*, il Montenegro e la Serbia.

La Comunità dei trasporti si fonda sull'integrazione progressiva dei mercati dei trasporti delle parti dell'Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell'Unione europea sulla base del pertinente acquis, anche in materia di norme tecniche, interoperabilità, sicurezza, security, gestione del traffico, politica sociale, appalti pubblici e ambiente, per tutti i modi di trasporto, escluso il trasporto aereo.

Il trattato è inteso a istituire una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e a sviluppare la rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale.

Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti («segretariato») è una delle istituzioni create dal trattato. Essendo l'unica istituzione dotata di personale permanente, il segretariato fornisce un supporto amministrativo alle altre istituzioni della Comunità dei trasporti (il consiglio ministeriale, il comitato direttivo regionale, i comitati tecnici e il forum sociale) e agisce come osservatorio sui trasporti per monitorare l'efficienza dell'estensione indicativa delle reti globale e centrale TEN-T ai Balcani occidentali e opera per l'attuazione dell'agenda per la connettività dei sei paesi dei Balcani occidentali (WB6), il cui obiettivo è migliorare i collegamenti all'interno dei Balcani occidentali, come pure tra tale regione e l'Unione europea, e riesamina l'attuazione degli obblighi previsti dal trattato.

Il segretariato dispone di un organico iniziale composto da 18 esperti (il cui numero potrebbe aumentare) e gestisce il bilancio della Comunità dei trasporti, che ammonta a 1 626 000 EUR per il 2019.

La lingua di lavoro della Comunità dei trasporti è l'inglese.

Il segretariato ha sede a Belgrado.

2. Descrizione della posizione

Sotto la supervisione diretta del direttore, il vicedirettore/capo del settore amministrativo e finanziario è responsabile della preparazione del bilancio del suo segretariato e di tutte le questioni correlate attinenti al personale. Il vicedirettore è inoltre responsabile di monitorare la strategia di comunicazione del segretariato e la manutenzione periodica delle banche dati relative ai trasporti/del sistema informatico, compreso il sito web del segretariato.

In assenza del direttore, il vicedirettore è responsabile della direzione generale e della gestione del segretariato.


3. Compiti principali del vicedirettore/capo del settore amministrativo e finanziario.

I compiti principali sono descritti di seguito.

Questioni finanziarie:

- 1) preparare il bilancio della Comunità dei trasporti nel suo complesso e del segretariato in particolare;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



- 2) assistere il direttore nella gestione operativa del bilancio, in conformità delle norme dell'Unione europea in materia di gestione finanziaria;
- 3) preparare informazioni operative e relazioni periodiche *ad hoc* per le istituzioni competenti, relative alla preparazione e alla gestione del bilancio della Comunità dei trasporti; preparare i bilanci consolidati; rispondere alle osservazioni formulate nell'ambito di audit interni/esterni;
- 4) garantire la disponibilità e il funzionamento di sistemi di controllo interno efficienti e la tenuta delle registrazioni contabili pertinenti;
- 5) avviare lo sviluppo e l'attuazione del sistema contabile, con l'obiettivo di predisporre un'informativa efficiente e affidabile sulle attività finanziarie, al fine di migliorare la gestione del bilancio e il suo controllo.

Questioni attinenti alle risorse umane/al personale:

- 1) mantenere i contatti con il servizio di contabilità esterno e altre autorità connesse (compagnie di assicurazione/ministeri);
- 2) garantire il controllo generale della manutenzione della banca dati relativa ai diritti di congedo dei funzionari conformemente allo statuto del personale della Comunità dei trasporti;
- 3) preparare le procedure e assistere il direttore nell'assunzione dei funzionari del segretariato dal punto di vista amministrativo e giuridico.

Questioni attinenti alle tecnologie dell'informazione e alla comunicazione:

- 1) monitorare la creazione del sito web del segretariato e la sua politica di comunicazione, in collaborazione con il direttore;
- 2) monitorare l'aggiornamento regolare dei sistemi informatici del segretariato, compreso l'aggiornamento delle banche dati relative ai trasporti ubicate presso il segretariato;
- 3) sotto la diretta supervisione del direttore, organizzare e aggiornare gli strumenti e i mezzi di comunicazione del segretariato; mantenere i contatti con le unità operative al fine di istituire un piano di comunicazione per il segretariato.

4. Criteri di ammissibilità

Per essere ammessi alla procedura di selezione, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità entro il termine di presentazione delle candidature:

- essere cittadini di una parte contraente o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- Laurea o diploma universitario: avere i seguenti requisiti:
 - un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più; o
 - un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, e avere un'adeguata esperienza professionale di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (tale esperienza professionale di un anno non può essere inclusa nell'esperienza professionale post laurea richiesta in appresso);
- Esperienza professionale: avere maturato almeno 10 anni di esperienza post laurea dopo aver conseguito le necessarie qualifiche sopra indicate;
- Esperienza professionale pertinente: di tali 10 anni di esperienza professionale, averne maturati almeno quattro anni nell'ambito dell'amministrazione, delle risorse umane o in funzioni connesse al bilancio;
- Lingue: possedere una conoscenza approfondita dell'inglese;
- Limite di età: alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, essere in grado di completare l'intero mandato triennale prima della fine del mese in cui il candidato raggiunge l'età di 66 anni;
- Frequenza dei viaggi: da media a bassa.



5. Criteri di selezione

I candidati saranno valutati in base ai criteri di selezione riportati in appresso.

1) Conoscenza tecnica

- Comprovata esperienza nella gestione operativa di un bilancio;
- Ampia conoscenza della gestione delle risorse umane;
- Solida conoscenza delle norme dell'Unione europea in materia di gestione finanziaria, compresa la revisione contabile;
- Capacità di utilizzare gli strumenti di comunicazione;
- Esperienza nel guidare un piccolo gruppo di persone;
- Un'esperienza di lavoro con le parti dell'Europa sudorientale e all'interno di esse costituisce titolo preferenziale.

2) Comunicazione

- Eccellente capacità di comunicare oralmente e per iscritto e di cooperare con i portatori di interessi (autorità europee, internazionali, nazionali e locali, organizzazioni internazionali ecc.);
- conoscenza approfondita dell'inglese parlato e scritto. La conoscenza di una lingua ufficiale delle parti contraenti costituisce titolo preferenziale.

3) Esperienza internazionale e conoscenza dell'Unione europea

- Conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea/dell'amministrazione pubblica internazionale;
- l'esperienza professionale maturata presso organizzazioni europee e/o internazionali costituisce titolo preferenziale.

6. Selezione e nomina

Per il processo di selezione verrà istituito un comitato di selezione. Tale comitato inviterà a un colloquio i candidati il cui profilo corrisponde maggiormente ai requisiti specifici del posto, selezionandoli in base ai loro meriti rispetto alle funzioni previste, secondo i criteri di cui sopra.

A seguito di tali colloqui, la Commissione europea proporrà un candidato al comitato direttivo regionale. Il comitato direttivo regionale può chiedere l'audizione del candidato proposto prima di adottare la decisione di nomina. Il comitato direttivo regionale deciderà in merito alla nomina del vicedirettore previa consultazione del consiglio ministeriale.

7. Pari opportunità

La Commissione europea e la Comunità dei trasporti applicano una politica di pari opportunità e non discriminazione conformemente al regolamento relativo alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e alla ripartizione geografica equilibrata del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

8. Regime applicabile. ⁽¹⁾

Il vicedirettore viene nominato in qualità di agente della Comunità dei trasporti per un periodo di tre anni, con un periodo di prova di sei mesi. Il contratto di lavoro può essere prorogato due volte per periodi successivi di tre anni, in base al rendimento e su decisione del comitato direttivo regionale.


La sede di servizio è Belgrado, dove ha sede il segretariato permanente.

La retribuzione sarà commisurata alle qualifiche e all'esperienza del candidato prescelto. Lo stipendio annuo sarà compreso tra 72 000 EUR e 84 000 EUR, a seconda del livello di esperienza ⁽²⁾.

La disponibilità ad assumere l'incarico il più presto possibile costituisce titolo preferenziale.

⁽¹⁾ Maggiori dettagli sono riportati nello statuto del personale della Comunità dei trasporti disponibile al seguente indirizzo: <http>

⁽²⁾ Subordinatamente all'approvazione del consiglio ministeriale.



9. Modalità di presentazione della candidatura

Affinché le candidature siano considerate valide, i candidati devono presentare:

- a) una lettera di motivazione;
- b) un curriculum vitae (CV) in inglese. Il CV dovrebbe preferibilmente essere redatto secondo il modello di CV Europass ^(*). Il CV deve fare riferimento ai criteri di selezione elencati nel presente avviso di posto vacante e illustrare in che modo il candidato ritenga di rispondere a ciascuna delle abilità e delle competenze ivi menzionate;
- c) copie autenticate dei diplomi o dei certificati di studio;
- d) copia del passaporto/documento d'identità;
- e) referenze del datore di lavoro, certificati di lavoro o contratti di lavoro;
- f) una dichiarazione firmata redatta secondo il modulo accluso in appendice.

Le candidature incomplete saranno respinte.

Per facilitare il processo di selezione, la comunicazione con i candidati in relazione al presente posto vacante avverrà in inglese.

Le candidature devono essere inviate *tramite posta elettronica* all'indirizzo: XXXMOVE@ec.europa.eu (casella postale da creare)

I candidati sono tenuti a comunicare immediatamente per iscritto, all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra, eventuali cambiamenti di indirizzo.

Referenti per ulteriori informazioni:

xxxx

10. Termine di presentazione delle candidature

Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica entro il XXX (data del messaggio di posta elettronica).

La Commissione europea si riserva il diritto di prorogare il termine di presentazione delle candidature per il presente posto vacante mediante pubblicazione sui siti web della Commissione europea e della Comunità dei trasporti.

I candidati inseriti nell'elenco ristretto saranno contattati per pianificare i colloqui. I colloqui saranno tenuti a Bruxelles, in Belgio.

11. Informazioni importanti per i candidati

Si ricorda ai candidati che i lavori dei comitati di selezione sono riservati. Qualsiasi contatto diretto o indiretto con i membri di tali comitati è vietato ai candidati o a chiunque agisca per loro conto.

12. Protezione dei dati personali

La Commissione europea garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).

^(*) Il CV Europass può essere scaricato dal sito web: <http://europass.cedefop.europa.eu>

^(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (G.U.L. 295, 21.11.2018, pag. 39).



APPENDICE

Dichiarazione del candidato

Competenze linguistiche:

Lingua materna:


Altre lingue:

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO

- 1) Io, sottoscritto/a, dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo di candidatura e nei relativi allegati sono corrette e complete.
- 2) Dichiaro:
 - a) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una delle parti dell'Europa sudorientale elencate nel trattato che istituisce la Comunità dei trasporti e di godere dei diritti politici;
 - b) di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
 - c) di poter offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.
- 3) Su richiesta mi impegno a fornire tempestivamente i documenti giustificativi relativi al punto 2), lettere a), b) e c), di cui sopra, e riconosco che, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la mia candidatura non sarà presa in considerazione.
- 4) Sono consapevole che i seguenti documenti giustificativi sono fondamentali per l'ammissibilità della mia candidatura:
 - a) documenti attestanti la data di nascita, la cittadinanza e la residenza;
 - b) diplomi o certificati di studio attestanti il livello richiesto;
 - c) referenze del datore di lavoro, certificati di lavoro o contratti di lavoro.
- 5) Dichiaro di non essere stato/a oggetto di una condanna penale o disciplinare (servizio pubblico o organismi professionali) e per quanto di mia conoscenza di non avere in corso procedimenti disciplinari o penali.
- 6) Sono consapevole del fatto che qualsiasi falsa dichiarazione può comportare il rigetto della mia candidatura o, se necessario, la risoluzione del contratto di lavoro con il segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

.....
Data.....
Firma

19CE0815



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/300 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2019

che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi («il piano generale»). La decisione 2004/478/CE della Commissione ⁽²⁾ ha definito di conseguenza il piano generale.
- (2) Dall'adozione della decisione 2004/478/CE della Commissione vari incidenti derivanti da alimenti e mangimi hanno permesso di acquisire ulteriore esperienza nel coordinamento della gestione delle crisi a livello dell'Unione.
- (3) L'esperienza acquisita nel corso degli anni, come analizzata nella valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale) ⁽³⁾, ha dimostrato che occorre riesaminare la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi a livello nazionale e dell'Unione. I risultati hanno evidenziato la necessità di dedicare una maggiore attenzione alla preparazione alle crisi, oltre che alla loro gestione, per evitare o ridurre al minimo gli effetti sulla salute pubblica di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi. In questo modo sarebbe possibile ridurre in misura sostanziale l'impatto economico (come le restrizioni commerciali) di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi e contribuire così al conseguimento degli obiettivi della Commissione in materia di occupazione, crescita e investimenti. Occorre inoltre che la Commissione svolga un ruolo più incisivo in termini di comunicazione e coordinamento generale degli Stati membri in questo ambito. Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale contiene una serie di raccomandazioni per migliorare l'efficienza del piano generale.
- (4) L'EFSA formula i pareri che costituiscono la base scientifica per l'adozione di misure dell'Unione e ha il compito di prestare assistenza scientifica e tecnica nelle procedure di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi. Il ruolo dell'EFSA nel piano generale dovrebbe essere perfezionato e rafforzato alla luce dell'esperienza acquisita.
- (5) Pur rispettando le competenze di ciascuna agenzia, l'EFSA dovrebbe coordinarsi con altre pertinenti agenzie scientifiche dell'Unione, come il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il gruppo di esperti designati dal comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 31 del trattato Euratom ⁽⁴⁾, in caso siano necessari contributi o interventi nell'ambito delle rispettive competenze. Il piano generale deve inoltre garantire il coordinamento con i sistemi dell'ECDC di preparazione e risposta alle crisi per i casi riguardanti l'uomo in modo che le autorità sanitarie e i portatori di interessi siano informati in merito a una possibile crisi derivante dagli alimenti o dai mangimi potenzialmente in grado di incidere sulla salute umana.
- (6) La decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere


⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 98).

⁽³⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione *The REFIT evaluation of the General Food Law [Regulation (EC) No 178/2002]* (Valutazione REFIT della legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002]), SWD(2018)37 del 15.1.2018.

⁽⁴⁾ <https://ec.europa.eu/energy/en/group-experts>

⁽⁵⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).




transfrontaliero, comprese la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, per le minacce di origine biologica, chimica, ambientale e ignota, e l'istituzione di un «sistema di allarme rapido e di reazione» (SARR). Dati i potenziali collegamenti con la preparazione alle crisi e la loro gestione nel quadro della filiera alimentare, il piano generale dovrebbe tenere conto anche delle disposizioni pertinenti contenute nella decisione n. 1082/2013/UE.

- (7) Il piano generale dell'Unione dovrebbe essere sottoposto a revisione affinché siano inserite procedure intese ad agevolare il coordinamento con i piani nazionali di emergenza per gli alimenti e i mangimi da elaborare conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ relativo ai controlli ufficiali.
- (8) Obiettivo principale della presente decisione è tutelare la salute pubblica nell'Unione. Il piano generale dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. I rischi per la salute pubblica possono essere di natura biologica, chimica e fisica e comprendono i pericoli connessi alla radioattività e agli allergeni. L'impostazione, i principi e le procedure pratiche del piano generale potrebbero però anche essere considerati come orientamenti per la gestione di altri incidenti di origine alimentare che non comportano i suddetti rischi per la salute pubblica.
- (9) Nel 2017 la Commissione ha realizzato un audit interno sulla preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare presso la DG SANTE, da cui sono emerse alcune carenze dell'attuale piano generale che occorre affrontare.
- (10) Varie conclusioni sono state formulate in occasione della conferenza ministeriale del 26 settembre 2017 sul seguito dell'incidente del fipronil ⁽⁷⁾. Benché riguardanti questo incidente specifico e la relativa frode, alcune di queste conclusioni risultano pertinenti per la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi in generale, tra cui l'istituzione di un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro che garantisca il coordinamento della gestione di tali crisi per ogni organizzazione amministrativa nazionale.
- (11) La decisione 2004/478/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da una nuova decisione che istituisca un piano generale aggiornato per tenere conto dell'esperienza acquisita successivamente all'adozione della decisione 2004/478/CE della Commissione e per adeguarsi ai nuovi sviluppi.
- (12) La presente decisione dovrebbe definire un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come crisi, anche per quanto riguarda i relativi criteri. Non tutte le situazioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 55 richiederebbero necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma possono comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione. Tali criteri dovrebbero comprendere la gravità e la portata dell'incidente in termini di effetti sulla salute pubblica, la percezione da parte dei consumatori e la sensibilità politica al riguardo, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio bioterrorismo) come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti in precedenza per la possibile mancanza di interventi sufficienti.
- (13) È necessario un coordinamento tra le diverse autorità a livello nazionale e dell'Unione, tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori per condividere le informazioni e adottare le misure atte a gestire una crisi. A tale riguardo un collegamento tra il sistema di allarme rapido e di reazione e altri sistemi di allarme e informazione a livello dell'Unione, come il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, consentirebbe di rafforzare l'approccio «One Health», ad esempio coordinando le attività delle autorità per la sicurezza alimentare e delle autorità sanitarie pubbliche in merito allo stesso incidente dando alle autorità per la sicurezza alimentare l'accesso alle informazioni sui casi constatati nell'uomo comunicate dalle autorità pubbliche.
- (14) Per gestire in maniera efficace le crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi è necessario che, già prima del verificarsi di un incidente, siano predisposte procedure pratiche di preparazione per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione.
- (15) Le procedure pratiche da seguire per le situazioni di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbero essere definite chiaramente per garantire una risposta rapida e agevole a tali situazioni. Per le stesse ragioni è opportuno definire il ruolo, la composizione e il funzionamento pratico dell'unità di crisi.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_fipronil-incident_conclusions_201709.pdf



- (16) Una comunicazione al pubblico e ai partner commerciali che avvenga in tempo reale e si basi su dati concreti è essenziale per contribuire a tutelare la salute pubblica, evitando un'ulteriore diffusione dei rischi, e a ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei mangimi non interessati da un incidente. L'elaborazione di principi di trasparenza e di una strategia di comunicazione sono pertanto elementi fondamentali nella gestione delle crisi.
- (17) Il presente piano generale è stato oggetto di consultazioni con l'EFSA ed è stato discusso con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione istituisce il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi conformemente all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni:
 - a) situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione; e
 - b) situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca la Commissione, gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell'Unione.
3. Il piano definisce inoltre le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli incidenti a livello dell'Unione, compresa una strategia di comunicazione conforme al principio di trasparenza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il piano generale si applica a situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica derivanti da alimenti e mangimi, in particolare in relazione a qualsiasi pericolo di natura biologica, chimica e fisica negli alimenti e nei mangimi, rischi che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione di misure urgenti conformemente all'articolo 53 o all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Obiettivi


Obiettivo della presente decisione è ridurre al minimo la portata e l'impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1. «incidente»: l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare, o indicare, un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile e in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi;



2. «focolaio di tossinfezione alimentare»: un focolaio quale definito all'articolo 2, punto 2), lettera d), della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
3. «coordinatore di crisi»: una persona e il suo supplente, presso le istanze europee e le autorità competenti degli Stati membri, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.

CAPO II

Strutture e procedure di preparazione

Articolo 5

Coordinatori di crisi

Ciascuno Stato membro, l'EFSA e la Commissione designano un coordinatore di crisi ed il suo supplente per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato I. La Commissione mantiene aggiornati i nomi e i dati di contatto dei «coordinatori di crisi» designati e dei relativi supplenti. I coordinatori di crisi tengono riunioni regolari, organizzate dalla Commissione almeno una volta all'anno, allo scopo di presentare iniziative a livello dell'Unione, condividere i piani nazionali di emergenza nonché assicurare il follow-up e valutare la gestione delle crisi recenti conformemente all'articolo 22.

Articolo 6

Sistemi di allarme e di informazione

La Commissione stabilisce un collegamento tra il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e altri sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione, tra cui il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). La trasmissione dei dati mediante le reti di allarme è oggetto di ulteriore armonizzazione.

Articolo 7

Laboratori

La Commissione e gli Stati membri provvedono al mantenimento di una rete di laboratori di riferimento nazionali ed europei, come pure di altri laboratori ufficiali, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, pronti a fornire rapidamente, se necessario, un sostegno analitico di elevata qualità in relazione ai pericoli più significativi derivanti da alimenti e mangimi.

Articolo 8

Formazione, esercizi e strumenti all'avanguardia

La Commissione offre moduli avanzati di formazione sulla preparazione alle crisi di origine alimentare, sulle indagini relative ai focolai di tossinfezione alimentare e su altri aspetti di gestione degli incidenti nell'ambito del programma della Commissione «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» (*Better Training for Safer Food - BTSF*) ⁽⁹⁾, incoraggiando un approccio di tipo «One Health».


La Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri esercizi di simulazione di incidenti legati agli alimenti e ai mangimi, che considerano anche gli aspetti relativi alla comunicazione e sono incentrati sulla preparazione agli incidenti e sulla loro gestione. Ad essi partecipano le agenzie dell'Unione pertinenti, mentre la Commissione partecipa ad esercizi analoghi organizzati dalle agenzie nell'ambito delle loro competenze. Il verificarsi di un grave incidente reale può sostituire tale esercizio di simulazione. Dopo ogni esercizio la Commissione presenta conclusioni specifiche nel corso della successiva riunione dei coordinatori di crisi di cui all'articolo 5.

La Commissione fornisce un follow-up sull'adeguatezza della preparazione negli Stati membri assicurando che essi dispongano di piani nazionali di emergenza per gli alimenti e i mangimi e verificando tali piani.

La Commissione promuove l'uso di strumenti all'avanguardia a livello dell'Unione, come gli strumenti per la rintracciabilità, le analisi di tipizzazione molecolare (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) e la condivisione dei risultati nella banca dati EFSA-ECDC sulla tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente degli alimenti o dei mangimi.

⁽⁸⁾ Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽⁹⁾ https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en



Articolo 9

Raccolta, monitoraggio e analisi di informazioni in modo continuo

La Commissione raccoglie, monitora e analizza in modo continuo le informazioni sulle minacce transfrontaliere dirette e indirette provenienti dalle fonti di informazione elencate nell'allegato II.

CAPO III

Coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

Articolo 10

Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

1. Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione rafforza il coordinamento a livello dell'Unione per la gestione di un incidente, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 9 e in stretta collaborazione con i pertinenti organismi di valutazione del rischio dell'Unione.
2. È richiesto un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione a norma del paragrafo 1 nei seguenti casi:
 - a) qualora
 - i) sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti);
 - o
 - ii) il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi;
 - e
 - b) in presenza di
 - i) un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o,
 - ii) un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o,
 - iii) difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.
3. Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni europee possono richiedere alla Commissione di rafforzare il coordinamento in funzione dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 11

Procedure pratiche per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione

Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste nelle procedure di cui al capo V.


CAPO IV

Istituzione di un'unità di crisi

Articolo 12

Situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi

1. Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione istituisce un'unità di crisi conformemente all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002 («l'unità di crisi»).
2. È richiesta l'istituzione di un'unità di crisi nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;
 - e



- b) in presenza di
- i) un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi;
 - o,
 - ii) un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana;
 - o,
 - iii) sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

Articolo 13

Ruolo dell'unità di crisi

1. L'unità di crisi è incaricata di elaborare rapidamente una strategia di risposta ad una crisi e di garantirne il coordinamento e l'attuazione, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi alla comunicazione. Una volta individuata la fonte di contaminazione, l'unità di crisi, se del caso con l'assistenza dell'EFSA e di altri esperti, coordina le indagini di rintracciabilità (a monte e a valle) e segue da vicino il ritiro ed il richiamo dei prodotti se gli alimenti o i mangimi interessati sono stati distribuiti in vari Stati membri.
2. Ciascuno Stato membro interessato è responsabile dell'esecuzione delle indagini di rintracciabilità, dei ritiri e dei richiami nel proprio territorio.

Articolo 14


Procedure pratiche dell'unità di crisi

1. Ai fini dell'esecuzione dei compiti indicati all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 178/2002 e ulteriormente precisati agli articoli da 8 a 10 della presente decisione, si applicano di conseguenza le procedure di cui al capo V della presente decisione.
2. I membri dell'unità di crisi sono disponibili in permanenza durante la crisi.

Articolo 15

Composizione e funzionamento dell'unità di crisi

1. L'unità di crisi è composta dai membri della rete di coordinatori di crisi (o dai loro supplenti) della Commissione, dell'EFSA, perlomeno degli Stati membri direttamente interessati e, se necessario, da rappresentanti specializzati della Commissione, dell'EFSA, dell'ECDC e, se pertinente, di altre agenzie dell'Unione e degli Stati membri direttamente interessati. Fanno parte dell'unità di crisi anche specialisti della comunicazione appartenenti ad organismi pertinenti a livello nazionale e dell'Unione.
2. L'unità di crisi può anche considerare la possibilità di consultare altri esperti o tutta la rete di coordinatori di crisi, se necessario ai fini della gestione della crisi, e può richiedere l'assistenza, in permanenza o ad hoc, di esperti specifici.
3. Il coordinatore di crisi della Commissione (o il suo supplente) presiede l'unità di crisi e assicura il buon funzionamento dell'unità di crisi e la distribuzione dei compiti tra i membri, tenendo conto delle loro competenze. Non appena l'unità di crisi è stata istituita, il presidente invita i membri della rete di coordinatori di crisi a una prima riunione.
4. Il presidente assicura il coordinamento tra il lavoro dell'unità di crisi ed il processo decisionale. Egli è assistito da uno o più esperti tecnici appropriati provenienti dalle unità tecniche interessate della Commissione.
5. I coordinatori di crisi degli Stati membri interessati garantiscono la partecipazione, in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità, alle riunioni e alle audioconferenze e videoconferenze dell'unità di crisi. L'EFSA, l'ECDC e il laboratorio di riferimento dell'Unione interessato forniscono, nell'ambito delle loro competenze, l'assistenza scientifica e tecnica eventualmente necessaria.
6. L'unità di crisi è incaricata di mantenere stretti contatti e scambi di informazioni con i portatori di interessi.
7. L'unità di crisi è incaricata di elaborare la strategia di comunicazione coordinata nei confronti del pubblico e in particolare di redigere in tempo reale messaggi basati su dati concreti.



8. La Commissione fornisce adeguati servizi di segreteria per organizzare le riunioni dell'unità di crisi (ad esempio redazione di verbali e altre necessità amministrative) e mette a disposizione dell'unità di crisi le risorse umane e materiali necessarie per il suo buon funzionamento (ad esempio sale per riunioni, mezzi di comunicazione ecc.). L'unità di crisi si avvale dei mezzi tecnici disponibili nel quadro delle reti di allarme esistenti per comunicare o diffondere informazioni, in particolare per trasmettere le richieste di informazioni e raccogliere tali informazioni.

Articolo 16

Risoluzione della crisi

Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 restano in vigore finché la crisi non sia stata risolta.

Previa consultazione dell'unità di crisi, la Commissione decide se la crisi sia completamente risolta o possa essere declassata a incidente per il quale sia necessario solamente un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione. In caso di decisione in tal senso, tutti i membri dell'unità di crisi sono informati della risoluzione.

Oltre alle informazioni sui prodotti interessati e sulle misure adottate, trasmesse attraverso il sistema RASFF, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni su nuovi casi rilevati nell'uomo al fine di valutare le tendenze e decidere in merito alla risoluzione della crisi.

Articolo 17

Valutazione post-crisi

La Commissione elabora una relazione, come minimo dopo ogni situazione che ha richiesto l'istituzione di un'unità di crisi, che comporta una valutazione post-incidente, compresa una consultazione dei soggetti coinvolti e di altri portatori di interessi.

Alla luce di tale valutazione è organizzata una riunione di tutti i coordinatori di crisi per determinare i possibili insegnamenti da trarre e, se del caso, evidenziare i miglioramenti necessari per quanto riguarda le procedure operative e gli strumenti utilizzati nella gestione della crisi.

CAPO V


Procedure di gestione degli incidenti

Articolo 18

Principali procedure pratiche

Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste, a seconda dei casi:

- a) nell'analizzare i dati trasmessi mediante il sistema di allarme rapido appropriato (RASFF e/o SARR) per individuare le situazioni di cui all'articolo 10 o all'articolo 12;
- b) in caso di situazioni di cui all'articolo 10 o all'articolo 12, nel determinare le lacune a livello di dati e nel richiedere agli Stati membri o ai portatori di interessi di trasmettere informazioni supplementari mediante il sistema di allarme rapido appropriato nonché nel rintracciare, a monte e a valle, il percorso degli alimenti e dei mangimi interessati;
- c) nell'organizzare videoconferenze o audioconferenze con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione (EFSA e, se del caso, ECDC e altri organismi di valutazione), i pertinenti laboratori di riferimento europei ed esperti, compresa la rete di coordinatori di crisi di cui all'articolo 5, con la partecipazione aggiuntiva, se necessario, di rappresentanti in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica;
- d) nel coordinare con gli Stati membri e le agenzie dell'Unione una valutazione iniziale degli effetti sulla salute pubblica;
- e) nel coordinare le linee di comunicazione e gli interventi tra la Commissione, gli Stati membri e l'EFSA e, se pertinente, con altre agenzie dell'Unione, i partner commerciali e altri portatori di interessi;
- f) nell'inviare, se necessario, missioni di esperti in loco a sostegno delle indagini;
- g) nell'avvalersi, in funzione della situazione, di una parte o della totalità della rete di coordinatori di crisi per raccogliere e diffondere informazioni e coordinare le azioni pertinenti menzionate.



*Articolo 19***Procedure pratiche supplementari**

La Commissione, in collaborazione con l'EFSA e se del caso con l'ECDC, predispone inoltre una serie di procedure e strumenti supplementari per favorire una risoluzione dell'incidente il più rapida possibile e limitare i suoi effetti sulla salute pubblica. Tali procedure possono in particolare comprendere:

- a) una rapida caratterizzazione e individuazione delle fonti dei focolai tramite il mantenimento e l'uso di una banca dati sulla tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti e nei mangimi;
- b) in caso di rischio biologico, valutazioni rapide dei focolai realizzate congiuntamente dall'EFSA e dall'ECDC secondo una procedura operativa standard concordata;
- c) un quadro per una rapida valutazione del rischio chimico da parte dell'EFSA;
- d) procedure per monitorare gli effetti degli interventi attuati.

*CAPO VI***Comunicazione***Articolo 20***Trasparenza e comunicazione**


Agli scambi di informazioni nel quadro del sistema RASFF si applicano le regole di riservatezza specifiche di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002. Ove sia individuato un rischio, la comunicazione è destinata principalmente a rispondere, in modo sia proattivo che reattivo, alle domande della stampa, del pubblico o dei partner commerciali in merito ai pericoli rilevati, al rischio presentato e alle misure adottate.

*Articolo 21***Strategia di comunicazione durante tutti gli incidenti**

1. Nel corso di un incidente la Commissione coordina, nel quadro della risposta, la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, mirate ed efficaci relative alla valutazione e alla gestione del rischio, comprese le situazioni di incertezza. Le informazioni destinate al pubblico sono tempestive, fondate, attendibili e coerenti tra l'Unione e gli Stati membri. La Commissione, l'EFSA, l'ECDC e gli Stati membri coordinano la loro comunicazione in modo trasparente per evitare di trasmettere messaggi contrastanti e informazioni contraddittorie.
2. Nel quadro del coordinamento la Commissione, l'EFSA, l'ECDC - nei casi che rientrano nelle sue competenze specifiche - e gli Stati membri si informano reciprocamente in anticipo in merito agli annunci previsti di loro pertinenza e relativi al focolaio (ad esempio per audioconferenza). Gli Stati membri informano inoltre gli operatori del settore alimentare interessati non appena siano state raccolte prove attendibili sulla possibile fonte di un focolaio.
3. Gli Stati membri sono informati tramite i rispettivi coordinatori di crisi affinché sia garantita la coerenza della comunicazione del rischio. La Commissione mantiene informati il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il comitato per la sicurezza sanitaria in merito alla gestione della crisi e alla sua strategia di comunicazione.
4. È fatto ricorso alla rete internazionale delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando il pericolo rilevato si ripercuote sugli scambi commerciali da o verso i paesi terzi, fatta salva la necessità di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e con le autorità competenti dei paesi terzi.
5. La Commissione e gli Stati membri forniscono informazioni supplementari alle pertinenti organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), a seconda dei casi.
6. I compiti dettagliati relativi alla comunicazione di crisi nel quadro della rete di coordinatori di crisi sono definiti nell'allegato I.

*Articolo 22***Strategia specifica di comunicazione dell'unità di crisi**

1. Nelle situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi, l'unità di crisi provvede al coordinamento delle comunicazioni e mette a punto immediatamente una strategia specifica di comunicazione al fine di mantenere il pubblico informato sui rischi e sulle misure adottate. La Commissione elabora un modello standard per tale strategia. La strategia di comunicazione definisce i messaggi chiave per i principali gruppi destinatari e i principali mezzi di comunicazione per diffonderli.



2. La strategia di comunicazione, avvalendosi delle procedure pratiche di cui al capo V, mira ad informare il pubblico e gli operatori economici, compresi i partner commerciali nel settore alimentare, tramite i seguenti mezzi:
- messaggi coordinati e coerenti;
 - una comunicazione efficace in merito ai rischi;
 - la messa in evidenza delle indagini in corso e delle misure precauzionali adottate qualora la fonte sia incerta;
 - la fornitura di prove attendibili (risultati di analisi, prove epidemiologiche ecc.), a sostegno delle posizioni e delle misure adottate;
 - la fornitura di garanzie sulla sicurezza dei prodotti non coinvolti dalla crisi, anche grazie ad informazioni chiare sui tipi di prodotti interessati e su quelli che non lo sono;
 - la diffusione di messaggi sulle misure adottate con successo e sui risultati ottenuti, sulla base di prove attendibili: ad esempio l'individuazione e il ritiro delle partite interessate a seguito di attività di indagine efficaci.
3. Gli Stati membri direttamente interessati dall'incidente e i membri dell'unità di crisi si adoperano per far sì che le loro azioni di comunicazione siano coerenti con la strategia di comunicazione adottata dall'unità di crisi.
4. La strategia di comunicazione comprende lo sviluppo di appropriati contatti con i paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'andamento della gestione della crisi in questione.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 23

Piano pluriennale

La Commissione elabora un piano quinquennale per l'attuazione del piano generale, che deve essere successivamente aggiornato ogni cinque anni sulla base delle esigenze individuate.

Articolo 24

Abrogazione

La decisione 2004/478/CE della Commissione è abrogata.


Articolo 25

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Compiti dei coordinatori di crisi a norma dell'articolo 5**Compiti generali**

Il coordinatore di crisi di ciascuno Stato membro agisce come punto di contatto unico per garantire:

- il coordinamento in caso di incidenti o crisi derivanti da alimenti o mangimi a livello nazionale;
- un uso efficiente delle reti di allarme in caso di incidenti o situazioni di crisi;
- la presentazione, su richiesta della Commissione, del piano nazionale di emergenza nel corso delle riunioni dei coordinatori di crisi;
- la partecipazione alle audioconferenze organizzate dalla Commissione in caso di coordinamento rafforzato o situazioni di crisi e il relativo follow-up;
- una volta superata una crisi, un feedback in sede di riunione su eventuali lacune e possibilità di miglioramento;
- la creazione di legami solidi tra i coordinatori di crisi e di una relazione di fiducia tra i partner attraverso lo scambio di esperienze;
- la partecipazione ad esercizi di simulazione a livello nazionale ed europeo, compresi quelli organizzati dall'EFSA e da altre istanze europee.

Compiti relativi alla comunicazione di crisi

I coordinatori di crisi, nell'ambito delle loro competenze, sono inoltre incaricati di coordinare a livello nazionale e dell'Unione la comunicazione di crisi (ad esempio misure adottate, raccomandazioni relative alla salute ecc.).

I compiti di comunicazione comprendono:

- garantire a livello nazionale il rispetto dei principi di trasparenza e della strategia di comunicazione di cui al capo VI;
- contribuire alla definizione di una strategia di comunicazione globale per la gestione degli incidenti o delle crisi derivanti da alimenti o mangimi;
- fornire ai responsabili politici consulenze e orientamenti in materia di comunicazione di crisi, ad esempio sulle modalità per presentare al pubblico le misure sanitarie adottate;
- elaborare messaggi chiave/linee da adottare (LTT) tra i partner in caso di incidente o crisi tramite le reti dedicate o audioconferenze;
- diffondere i messaggi chiave sui social media o utilizzando altri strumenti (ad esempio su una pagina web specifica), tra cui la rete di esperti di comunicazione dell'EFSA, se necessario;
- monitorare le reazioni dei media e dell'opinione pubblica (ad esempio sui social media) durante un incidente o una crisi e riferire in merito alla rete;
- coordinare gli strumenti di comunicazione basati sulla domanda (ad esempio FAQ, linee di assistenza telefonica ecc.);
- garantire la coerenza con le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA e dall'ECDC, comprese le valutazioni rapide dei focolai realizzate congiuntamente, e con le attività di comunicazione correlate;
- durante una situazione di crisi essere consultati sui comunicati dell'EFSA o dell'ECDC, prima della loro diffusione, relativi alla comunicazione scientifica del rischio.



ALLEGATO II

Fonti per la raccolta di informazioni sugli incidenti di cui all'articolo 9

La Commissione monitora e raccoglie in modo continuo informazioni dalle seguenti fonti:

- (1) il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- (2) se pertinente, il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) di cui all'articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- (3) l'EFSA, comprese le sue reti scientifiche ⁽²⁾;
- (4) l'ECDC, compreso il sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS) ⁽³⁾, una piattaforma di comunicazione che consente ad esperti designati nel campo della sicurezza alimentare e della salute pubblica di scambiare informazioni tecniche per valutare se le minacce per la salute pubblica attuali ed emergenti possano avere un impatto in Europa;
- (5) la raccolta congiunta EFSA/ECDC sui dati relativi alla tipizzazione molecolare;
- (6) la relazione annuale di sintesi dell'Unione, redatta dall'EFSA e dall'ECDC, su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare ⁽⁴⁾;
- (7) il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) ⁽⁵⁾;
- (8) la rete europea dei laboratori di riferimento nazionali ed europei ⁽⁶⁾;
- (9) il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) ⁽⁷⁾;
- (10) il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), un sistema informatico che integra e, se necessario, aggiorna tutti i pertinenti sistemi informatici esistenti gestiti dalla Commissione, previsto agli articoli da 131 a 136 del regolamento (UE) 2017/625;
- (11) il sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (ECURIE);
- (12) contatti diretti con altre agenzie dell'Unione oltre all'EFSA (ECDC, ECHA ed EMA), gli Stati membri e portatori di interessi del settore privato;

organizzazioni internazionali pertinenti, come l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in particolare attraverso la rete internazionale delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) ⁽⁸⁾ e nell'ambito del regolamento sanitario internazionale (RSI) ⁽⁹⁾ e dell'Iniziativa per la sicurezza sanitaria globale ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽²⁾ <http://efsa.europa.eu/en/science/wgs-and-networks>

⁽³⁾ <https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/epidemic-intelligence-information-system-epis>

⁽⁴⁾ Ultima versione: <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4634>

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/food/committees/paff_en

⁽⁶⁾ https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/ref-labs_en

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc_it

⁽⁸⁾ http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/


⁽⁹⁾ http://www.who.int/topics/international_health_regulations/en/

⁽¹⁰⁾ <http://www.ghsi.ca/english/index.asp>

19CE0816

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-030) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 4 1 5 *

€ 17,00

